RISPOSTA
DI GIVLIO ROFFO
TEOLOGO DA VAL DI TARO.

Al parere di Fra Marc'Antonio Cappello, Minor Conuentuale,

SOPRA LE CONTROVERRSIE trà'l Sommo Pontefice, e la Republica di Venetia.

IN ROMA,

Appresso Guglielmo Facciotto. M. DC. VII.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

RISPOSTA DI GIVLIO Roſſo, Teologo da Val di Taro.

Al parere di F. Marc'Antonio Cappello Minor Conuentuale, Sopra le controuerſie trà'l Sommo Pontefice, e la Republica di Venetia.

VE giorni ſono, che mi è venuto alle mani vn Trattato di F. Marc'Antonio Cappello Minore Conuentuale, diuiſo in ſei parti; nel quale l'Autore piglia à difendere la cauſa della Sereniſsima Republica di Venetia contro la ſententia di ſcommunica, & interdetto, fulminata dalla Santità di Noſtro Sig. Papa Paolo V. E perche mi è parſo libro, che come hà molta apparenza di dottrina fondata in molte autorità, che cita, può ingombrar gli animi di molti, che non ſanno più che tanto; e far gran danno ne'ſemplici, & ignoranti; ho giudicato neceſſario farle vna breue riſpoſta: affin che leuandoſi da gli occhi la benda, che egli cerca di porui, ſi poſſa da ciaſcuno chiaramente conoſcere la verità, e la giuſtitia di queſta cauſa. E perche egli hà diuiſa l'opera ſua in parti, e capitoli, ſeguitarò anch'io il medeſimo ordine, notando in ciaſcun capo quello, che mi occorrerà.

PARTE PRIMA.

In cui si considera se la Scommunica ingiusta apporti danno allo scommunicato, e se deue esser temuta, & vbidita.

CAPO I.

EL primo capo di questa prima parte l'Autore piglia à dimostrare, che la scommunica può essere ingiusta per molti capi. & hauendo poste molte membra della scommunica ingiusta, che non si deuono, ne possono riprendere, tralascia vn membro principalissimo, del quale i Dottori con gran ragione fanno molto caso. & è, che la scommunica può essere ingiusta ex causa; perche veramente la persona non habbi commesso l'errore, del quale vien condannata, ne sia tale errore sufficientemente prouato nel processo, e nondimeno la sentenza communemente è tenuta giusta, supponendosi, che non contenga errore intolerabile; ò almeno non essendo conosciuta per tale: percioche in tal caso è commune opinione de' Dottori, che per rispetto dello scandalo, sia tenuto il reo ad osseruarla, fin che non rimuoua tale scandalo, e facci constare l'ingiustitia.

Et era questo membro di molta consideratione, per la presente causa; perche quando bene la sentenza di N. S. fosse stata ingiusta, e nulla, non costando tuttauia della nullità; anzi supponendo quasi tutti i fedeli il contrario, non poteua così aperta disubidienza essere senza grandissimo scandalo, se prima non si mostraua chiaramente la ingiustitia, e nullità. Ma perche il medesimo auuiene nella censura ingiusta mà valida, si potrebbe questo dissimulare, come che queste due membra si riducessero ad vno.

CAPO II.

NEl secondo capo, l'Autore prende à mostrare, che la Scommunica ingiusta ex causa e nulla, non apporta danno alcuno allo scommunicato. nel che harei voluto, che hauesse distinto i danni spirituali dalli temporali, ò humani, che suole arrecare la scommunica. perche dato che sia vero, che vna tale scōmunica non apporti allo scommunicato danno veruno spirituale,

le, parlando, come ſi dice nelle ſcuole, per ſe, & directè, nondimeno quando v'interuenga lo ſcandalo per tal riſpetto, vien priuato del comercio, e di tutte quelle attioni eſteriori, tanto ſpirituali quanto ciuili, che ſono prohibite allo ſcommunicato; perche mentre dura lo ſcandalo non può ſentir publicamente Meſſa, ò entrare in Chieſa ad orare con gli altri fedeli: e coſì per accidens viene à riceuere qualche danno ſpirituale; e ſe non oſtante lo ſcandalo voleſſe ſentir Meſſa, ò communicarſi in publico, perche ſenza dubbio moſtrarebbe diſpreggio, e diſubidientia notabile verſo le cenſure Eccleſiaſtiche, peccarebbe grauemente, e perderebbe la gratia di Dio.

Onde le proue delle quali in queſto capo, ſi ſerue l'Autore, non ſono molto à propoſito, perche tutte trattano del danno ſpirituale dell'anima, che procede direttamente dalla ſcommunica, come ogn'vno ſi potrà chiarire, dalla lettura de'luoghi allegati. Intorno a'quali mi occorre auuertire, che io hauerei deſiderato, che egli haueſſe poſto altretanta diligentia, in notare giuſtamente i luoghi che cita, quanta hà poſto nel riferire le parole; percioche egli cita alcuni Canoni come tolti da Gratiano 11.q.3. e la verità è, che ſi leggono nella 24. q. 3. Et al contrario il Canone illud, che è nell'11. alla q. 3. lo mette nella 24. à q. 3. Si potrebbe dire, che queſto ſia errore di ſtampa, & io facilmente lo credo, ſe bene egli nel fin dell'opera, notando gli errori più notabili, non fa mentione ne dell'vno, ne dell'altro.

Aggiungo che l'Autore ſi è fidato troppo de i titoli di Gratiano, percioche il cap. ſi quis non recto, non è di S. Girolamo, ma di Origene, d'onde anco è tolto il cap. cum aliquis, e nell'vno, e nell'altro tratta Origene del danno ſpirituale, che apporta il peccato, qual dice, che caccia l'huomo fuora del numero de'figliuoli di Dio, e quando auuiene, che ſenza colpa ingiuſtamente alcuno ſia ſcommunicato, non perde punto la gratia di Dio, ne per queſto capo riceue nocumento. Il medeſimo dice Rabano; nè accadeua, che egli ſi affaticaſſe tanto in prouar queſto, perche non è huomo, che lo poſſa ragioneuolmente negare; ne adeſſo ſiamo in queſto caſo, perche almeno non potrà negare, che con tutti i libri che ſi ſono mandati in luce, à difeſa della cauſa Veneta, non rimanga appreſſo tutta la Chriſtianità grandiſſimo ſcandalo della loro diſubidienza; oltre che (come altri hanno ſufficientemente moſtrato, & io ſpero prouare in queſto iſteſſo trattato à ſuo luogo) nella cauſa principale, e nelle leggi delle quali ſi contende, hanno i Signori Venetiani manifeſtiſſimo torto: & all'incontro la cauſa di ſua Santità è tanto giuſta, che

Hom. 14. in Leu. c. 24.

non

non è chi possa fondatamente contradirgli.

Nel cap.certum est,che l'Autor cita, tolto dalla 5.Sinodo,nõ è cosa che faccia à proposito; perche quelle parole: *Illicita ergo excommunicatio, vt ex præmissis apparet,non lædit eum.qui notatur, sed illum à quo notatur*, non sono della 5. Sinodo, ne del testo, ma sono parole di Gratiano,con le quali egli raccoglie la conclusione,che con li Canoni precedenti, hà prouato Se l'Autore hà fatto questo per errore, è troppo grande inauuertenza, attribuire ad vn Concilio generale, quel che è d'vn Dottore priuato, e sarebbe ignoranza troppo esorbitante,credere,che sia vguale l'autorità di Gratiano, à quella di vn Concilio. Ma se è fatto per malitia, vorrei che egli facesse vn poco riflessione, se questo è conforme alla protesta,ch'ei fà nel fine della sua opera: perche questo mostrarebbe animo maligno, e desideroso di sedurre,& ingannare. Il medesimo dico delle parole,che dice nell'istesso luogo esser riferite, e tolte da S.Agostino, percioche nel luogo, doue sono li predetti capitoli, appresso Gratiano non si leggono tali parole; oltre che non fanno punto al caso; perciò che parla S.Agostino de i giusti, i quali essendo maledetti à torto da gli empij, non solo non riceuono danno alcuno, ma sopportando con patienza,meritano premio. & così dice: *Qui iustus est,& iniustè maledicitur, præmium illi redditur*. Nel capitolo seguente commette l'Autore tre errori;prima perche cita male il luogo di Gratiano citando 24. q.3. essendo nell'11.q.3. come hò detto poco fa. Secondo, perche attribuisce quelle parole à S.Leone,che sono di S.Agostino. Terzo,perche seguitando l'errore di Gratiano, attribuisce tutte quelle parole all'autore del Canone;atteso che quelle prime,che trattano della scommunica, non si trouano in tutte le opere di S. Agostino, e gli altri collettori de'Canoni,le mettono senz'alcun nome di autore, come Gregorio Prete nel suo Policarpo, & Anselmo. E quando bene fossero di autore degno di fede, non dicono più di quel che habbiamo detto di sopra, cioè, che la scommunica, quando sia senza colpa dello scommunicato, ne lo priua della gratia di Dio, ne lo fa reo di peccato. ne più di questo dicono S.Nicone, e S. Nicolo, i quali parlano della scommunica in se stessa, senza hauer riguardo allo scandalo; e di questa dicono cõ verità, che non nuoce appresso à Dio. Anzi da questo istesso doueano i Teologi Venetiani prendere argomento, per persuadere al Senato, che se tanto confidaua nella sua giustitia,cercasse (mentre à questo era inuitata da sua Santità) farne capace il Papa,produr le ragioni nelle quali si fondaua, perche in tal guisa,ò

sa, ò rimanendo N.S. sodisfatto, i Venetiani restauano liberi, ò quando (cosa che non si deue in modo alcuno credere) non ostante simil chiarezza di giustitia, si fosse proceduto contra ogni douere alle censure, rimaneuano essi giustificati, e tolto via lo scandalo poteuano hauer luogo molte di quelle ragioni, che adesso si allegano senza verun fondamento.

CAP. III.

QVi vuole l'autore con sottigliezza appunto metafisica, è degna di lui prouare; che la scommunica ingiusta, ex causa,& nulla nõ è scõmunica, il che se bene poco importa a quello di che si tratta, tuttauia quando non vi fosse lo scandalo, che habbiamo detto, ammettendosi per vero quel che si è detto nel precedente capitolo, non sarebbe gran cosa conceder quel che qui egli pretende. Ben voglio auuertire, che nel citare Alessandro Alense egli non è stato molto fedele, se però questo non è errore di stampa; perche egli cita la 4. parte nella q. 23. e douea dire nella q. 22. m. 2 ar. 1. Mà se bene questo Dottore dice le parole, qui dall'autore riferite, nell'art. però 2. ne dice certe altre, che fanno contro di lui le quali metterò qui con ogni fedeltà: perche hauendo distinto, la censura ingiusta ò per mancamẽto di giuridittione, ò per ingiustitia, che sia nell'istessa censura; della prima dice, che non si deue temere, ne osseruare, ma della seconda dice così: *Aut infligitur ab habente iurisdictionem canonicam, & tunc tenenda* (o com'altri leggono) *timenda est. Siue enim sit iusta, siue iniusta ex animo, causa, vel ordine, simul tenet, & ligat quantum ad ea quæ tacta sunt, & hoc quantum ad Ecclesiam militantem.* Doue si vede chiaramente, che questo dottore, tanto lodato dall'Autore vuole che la sentenza, ancor che ingiusta ne i modi predetti nel Foro esteriore (almeno per lo scandalo) si debba temere, & osseruare.

Intorno al testimonio di S. Tomaso pure cita falsamente nominando la q. 1. all'ar. 1. al 4. douendo dire q. 2. ar. 1. questiunc. 4. E se bene dice quelle parole che egli riferisce, nondimeno sciogliendo il primo argomento, mostra chiaramente, che la scommunica ingiusta per accidente può nuocere; onde dice, *quamuis homo gratiam Dei iniuste amittere non possit; potest tamen iniuste amittere illa, quæ ex parte nostra sunt, quæ ad gratiam Dei disponunt, sicut patet, si subtrahatur alicui doctrinæ verbum quod ei debetur, & hoc modo excommunicatio, gratiam Dei subtrahere dicitur.* doue necessariamente, parla della scommunica ingiu-

ingiusta,che ingiustamente ci priua di quegli aiuti,co' quali ci disponiamo alla gratia. L'istesso si deue dire del testimonio di Gabriele,come più chiaramente si vederà nel capitolo seguẽte, nel quale l'autore registra le parole di lui.

CAPO IV.

QVi' assolutamẽte l'autore pretende dimostrare,che la scõmunica ingiusta è nulla ex causa,non si deue,ne temere, nè obedire, nel che appoggiandosi nelle cose sudette,non può inferire conclusione stabile,atteso che si è detto per rispetto dello scandalo non hauer luogo la dottrina,ch'egli hà apportato;percioche, se bene la scommunica ingiusta è nulla nel modo sudetto,in se stessa,e per natura sua non ha forza,e si puo paragonare ad vn huomo dipinto, nondimeno, quando v'intrauiene lo scandalo,(come si è prouato di sopra) per vn'altro capo, induce obligo, al quale senza peccato non si può contrauenire. E questo poteua chiramente conoscere l'Autore dal Caietano da lui citato:perche hauendo detto,quel che egli accẽna, che la sententia, e giuditio ingiusto non obliga, *quantum ex parte sui*; soggiunge queste parole; *Dico autem ex parte sui, quia aliunde contingit quandoque, quod huiusmodi sententijs parendum est, puta si iniustitia,aut non contineatur in sententia,aut non sit manifesta alijs*. E poco doppo; *Si non continetur in sententia iniustitia,aut si continetur,non tamen est publicè,manifesta,tunc quamuis secundum veritatem sit nulla,quia tamen non spectat ad quemlibet,sed ad publicam potestatem,atque scientiã, hac decernere,timenda est,& appellandum,vel alias recurrendum ad superiorem,ne ipse contemptus sententiæ, culpabilem eũ reddat. & hoc intendebat Gregorius per illud, Sententia Pastoris siue iusta,siue iniusta timenda est*. E molto più appresso espressamente dice (dichiarando il cap. Pastoralis de off.deleg.) che per accidente, quando la ingiustitia è occulta,ò ambigua,ò non manifesta, *Ante manifestè propalatam iniustitiam,sententia timenda est,aut exequenda est a subditis*. E molto diffusamente dichiara, come sia necessario fuggir lo scandalo, e disprego delle censure,& autorità Ecclesiastica.

2.2.q.70. art.4.

E l'esempio che à questo proposito porta l'autore,dicendo, che la scommunica è simile ad vna chiaue, perche si come la chiaue non si può fare senza qualche metallo, cosi la scommunica non può essere scommunica, se non suppone peccato,non hà ne somiglianza, ne forza alcuna, percioche(per parlare con

eſſo lui metafiſicamente) il metallo è la materia, che chiamano *Ex qua*, della quale douendoſi fare la chiaue, certo è che ſenza di quella non potrà mai farſi chiaue. Mà il peccato in comparatione della ſcommunica, ſi chiama materia *circa quam*; ò veramente oggetto della ſcommunica. Onde più presto ſi douerebbe dire, che la ſcommunica è come il martello, che ſerue per battere i metalli, ò ſimili altre coſe. E ſi come il martello mancādogli l'oggetto, ò la materia *circa quam*, non hà effetto alcuno; coſi la ſcommunica quando non troui nello ſcommunicato peccato, (come ben dice il Caietano) *quantum eſt ex parte ſui* non ha forza, ò vigore. E ſe bene, chi non hà peccato mortale, non può veramente temere di eſſere efficacemente ſcommunicato, e maledetto, tuttauia, per riſpetto dello ſcandalo può eſſere obligato à temere, & oſſeruare la ſcōmunica: perche à queſto modo ſi deue intēdere la dottrina di S. Paolo, il quale ſe bene inſegna, che le coſe che ſono offerte à gl'Idoli ſi poſſono magniare ſenza ſcropolo, pur che ſi retifichi l'intentione, e ſi purghi la conſcientia da ogni errore; tuttauia aggiunge, che quando colui, che mangia habbia coſcientia erronea, o dubbioſa, ò v' interuenga ſcandalo d'alcuno, pecca ò facendo contra coſcientia, ò ſcandalezando il proſſimo. Il medeſimo ſi può dire in queſto noſtro propoſito.

1. Cor. 8.

Il teſtimonio di Gelaſio nel cap. cui eſt illata, non fa punto à propoſito di quel che pretende l'autore, perciò che Gelaſio, ſecondo Gratiano, tratta di coloro, che erano ſtati ſcommunicati da Dioſcoro Veſcouo Aleſſandrino, il quale era manifeſtamente heretico, e condannato, ò come vuole Iuone, parla di Acatio pure heretico, il quale non poteua ſcommunicare; e perciò era la ſcommunica non ſolo ingiuſta *ex cauſa*, ma per mancamento di giuriſdittione, di chi hauea pronuntiata la ſentenza del tutto nulla nel quale caſo (come nel luogo allegato di ſopra inſegna Alenſe, e tengono communemente tutti i Dottori) non ſi deue fare conto veruno di ſimile ſcommunica; perche allhora veramente è nulla per altro capo, e non per quello, di che quì tratta l'autore. Il teſtimonio di S Girolamo, oltre che non è citato conforme à quel che ſi legge appreſſo di lui, ma come corrottamente è riferito dal Gratiano, non proua più di quello, che fin qui ſi è conceduto. e chi legge le parole di S. Girolamo conoſcerà, che non fanno à queſto propoſito; perche altro non vuol prouare, ſe non che il Prelato ſcommunicando, non fà che l'innocente ſia peccatore; ma trouandolo tale, con la ſua ſentenza lo puniſce, e gaſtiga. L altro teſtimonio di S. Agoſtino, è mala-

11. q. 3.

Par. 14. c. 8

Matt. 16.

è malamente citato dall'autore, il quale seguitando il Gratiano, hà preso vn titolo per vn'altro; percioche Gratiano cita S. Agostino de summo bono, accennando il lib. 3. de natura boni cap. 39. nel cap. secundum, che precede immediatamente à questo cap. cœpisti. che quì cita l'autore; il quale è tolto da S. Agostino nel Serm. 16. de verb. Dom. e si come ogn'vno può vedere, non proua quel che pretende l'autore, trà perche parla della correttione fraterna, e perche, quando bene s'intenda della sentenza, altro non dice S. Agostino, se non che il giudice deue ben considerare la causa, per non dar sentenza ingiusta; perche la giustitia scioglie i ligami ingiusti, ò perche la sententia vien riuocaca da'Superiori, ò perche ella veramente (come più volte s'è detto) considerata in se stessa, non ha forza, ò vigore. E questo appunto, e non più proua l'esempio che apporta l'autore del consecrare, se bene per il resto, è esempio molto fuora di proposito; percioche la potestà di consecrare, perche si riferisce ad vn' effetto, che auanza ogni forza creata, e richiede concorso sopranaturale, e miracoloso di Dio, viene limitata à quello che Dio ha ordinato intorno alla materia del consecrare; ma l'autorità di scommunicare ha due effetti, vno che si può dire temporale, & esterno, che è priuare del conuitto humano, e della participatione de'Sacramenti. l'altro, che si può chiamare spirituale, & interno, che è priuar l'huomo della gratia, e dell'aiuto de suffragi communi della Chiesa. Hora per rispetto di questo secondo effetto della scommunica, potrebbe in alcun modo tolerarsi l'esempio apportato; perche veramente oue non sia peccato, quest'effetto della scommunica non può hauer luogo. ma per conto del primo effetto, che è temporale, & esterno, dipendendo solamente dalla volontà di colui, che è superiore, potendo accadere che ò per malitia, ò per altri accidenti humani si trauij dal giusto, e nondimeno si commandi, e si fulmini sententia di scommunica, ne seguirà in ogni modo l'effetto humano, se non per virtù della sentenza, almeno per lo scandalo aggiunto, come si è detto. Dal che segue, che totalmente s'inganni l'autore, quando inferisce, che fulminandosi sententia di scommunica contra vn'innocente, la sententia sia nulla ex defectu potestatis; perche (come ho detto) l'autorità di giudicare in questo foro esterno, dalla quale dipende la scommunica, in questo è differente dalla potestà dell'ordine, e giurisdittione del foro interno, che questa può hauer qualche effetto temporale, senza che necessariamente sia congiunta con l'altro effetto spirituale; la doue la potestà dell'ordine, e della giuridittione interna, non hauen-

hauendo se non vn'effetto spirituale, mancandogli quello resta del tutto vana. Pertanto mancando il peccato, manca l'autorità di scommunicare, quanto all'effetto interiore dell'anima, come si è detto, ma non già quanto all'altro, del quale si disputa. Dal che segue, che le parole di Gabriele, le quali qui à lungo riferisce l'autore, non fanno à proposito, perche Gabriele parla della sententia, che è nulla *ex defectu iurisdictionis*, come chiaramente si può accorgere ogn'vno che sà leggere, & intende Latino. Le parole dell'Ostiense fanno contra l'autore; perche egli dice che *timendum est scandalum populi vulgaris nescientis sententiam esse nullam, & ad illam sedandam seruanda est in publico, quousque scandalum rationabiliter sedatum fuerit.* Et il Paludano parlando della scommunica nulla ex causa, dice il medesimo che Ostiense con queste parole: *Quando ergo sapientibus notum est sententiam esse nullam, quamuis apud vulgus nesciatur, potest homo non seruare eam in occulto, sed in publico debet eam seruare quousque scandalum rationabiliter sedauerit.* Hor tocca all'autore mostrare se questo si sia osseruato in Venetia, doue in tanto tempo non si è visto pur vn minimo segno di riuerenza, ò obedienza; ma dal bel principio, fino al giorno d'hoggi si è vista continoua disubidientia, e contumacia.

4. dist. 18. q. 1. art. 5.

CAPO V.

IN questo quinto capo s'ingegna l'autore di prouare con vna sentenza di S. Agostino, che non si sprezza la potestà Ecclesiastica, quando nõ si obedisce alla scommunica ingiusta ex causa e nulla. L'autore cita il Gratiano 11. q. 3. cap. qui resistit. ma le parole di S. Agostino son tolte dal Ser. 6. de verb. Dom. al cap. 8. nelle quali questo Santo Dottore con ogni verità insegna, che non si può dire, che colui dispreggi la potestà, che per vbbidire al Principe superiore, lascia di esequire quel che commanda vn magistrato inferiore; e conchiude, che qnando si lascia d'vbbidire al Principe, che commanda cosa contraria alla legge di Dio, non si fa contra il precetto dell'Apostolo, che ordina non douersi fare resistenza alle potestà sublimi, douendosi vbbidire più a Dio, che a gli huomini. Dal che si vede, che tutto questo discorso è tanto fuora di proposito, che niente piu, perche fin' adesso non è stato alcuno, se non forsi Giouanni Marsilio, e qualche altri simili a lui, che habbi hauuto ardire di affermare, che il precetto di Sua Santità, co'l quale cõmandaua al Senato, che riuocasse le leggi, contenga aperto peccato mortale; per-

 che

che quando bene si concedesse (quel che in niun modo si può cõcedere) che il Papa habbi peccato, facendo simil precetto, per non hauere tale autorità, non ne segue per questo, che hauessero peccato i Venetiani, riuocando simili leggi: conciosiache se le hauessero riuocate di spontanea volontà, giudicando ciò ispediente per lo buon gouerno della loro Republica, l'harebbono potuto lecitamente fare; chi dirà che pecchino, facendo il medesimo per conseglio, ò precetto del Papa? Certo non la intese così Pasquale Malipieri già Doge di Venetia, il quale con molta pietà, scriuendo a Pio II. dice d'hauer col Senato di quel tempo, riuocate quelle leggi, che dalla Santità di quel Papa erano state giudicate contrarie, e ripugnanti alla libertà Ecclesiastica.

Ma dicono i Dottori moderni, che peccarebbono i Signori Venetiani, soggettando la loro libertà all'arbitrio altrui; volendo per questo dar ad intendere, che la loro libertà non è soggetta al giudicio del Vicario di Christo. il che quanto sia vero, si tratterà appresso a suo luogo. Per hora mi basta conchiudere, che il discorso di S. Agostino, del quale l'autore fà così gran conto, non si può in modo alcuno applicare al commandamento di N.S. nel quale non si commanda cosa, che habbi pur apparenza di peccato. e perciò non si può dire, che tale precetto sia contro il commandamento della legge di Dio. E molto meno fanno a proposito le parole che soggiunge l'autore, tolte dal cap. si is qui. 11. quæst. 3. perche quel testo ò sia di Isidoro, (come vuole Gratiano) ò di S. Basilio (come altri pensano) tratta di quei precetti humani, che contengono peccato; de'quali è verissimo quello che di S. Girolamo, riferisce l'autore, che secondo il detto de gli Apostoli: *Oportet Deo magis obedire quam hominibus.* Ben voglio auuertire, che qui l'autore torna di nuouo a fare vn errore, che di sopra hò notato, mettendo le parole di Gratiano, come se fossero del testo.

Reg. breu. c. 114. & 303 & in Constit. Monast. c. 14. 16.

La conclusione, che egli caua dal sudetto suo discorso, non solamente è contra le regole della logica, non inferendosi bene dalle premesse; ma contiene dottrina falsa, & erronea, raccogliẽdosi euidentemente il contrario dalle Scritture sacre, e dottrina de' Santi Padri. Dice l'autore; *Resta adunque conchiuso da questo capo, che quando ci viene commandata alcuna cosa da qual si voglia superiore, che possa errare, non siamo tenuti di ciecamente vbbidirlo; ma come dice S. Paolo debet esse rationabile obsequiũ nostrum*. Le premesse, dalle quali l'autore caua simile consequẽza, si cõtengono nella dottrina di S. Agostino, il quale dice, che non si deue vbbidire à quel superiore, che commanda alcuna co-

sa contraria alla legge di Dio. Hor io vorrei sapere, come da questo si caui, che non dobbiamo vbbidire alla cieca; perche di ragione non si doueua inferire altro, se non che non ogni precetto humano si deue esequire: e pure leggiamo nella scrittura santa queste parole indefinite; *Qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tēpore ministrat Domino Deo tuo, ex decreto iudicis morietur homo ille, & auferes malum de Israel.* E pure quel Sacerdote poteua errare in molto più cose che non puo il Papa; non hauendo l'assistenza infallibile dello Spirito santo, che Christo hà lasciato al suo Vicario in terra. Christo parimente disse in S. Luca. *Qui vos audit, me audit.* E quel che più importa vniuersalmēte disse, *Super cathedrā Moysi sederunt Scribæ, & Pharisæi, omnia quæcunq. dixerunt vobis seruate, & facite.* E S. Paolo; *Obedite Dominis carnalibus cū timore & tremore in simplicitate cordis vestri sicut Christo.* Altroue, *Quodcunq. facitis, ex animo operamini, sicut Domino, & non hominibus.* Hor se la Scrittura parla in questo modo, parte indefinito, parte vniuersale, eccettuando senza dubbio da l'obediēza, che si deue à gli huomini, l'offesa di Dio, (che sempre si deue eccettuare,) come si potrà difendere la dottrina dell'autore, che gli è totalmente contraria? Aggiungo, che l'istesso S. Agostino, dichiarando la sua dottrina, apertamente dice, che il suddito deue obedire ogni volta che nel precetto del superiore chiaramente non apparisce peccato. E perche l'autore fà gran conto che il superiore può errare, voglio quì mettere le parole di S. Bernardo, perche ogn'vn vegga che stima egli facesse de i precetti de' Prelati; *Prælatos* (dice egli) *sibi Deus æquare, quodam modo in vtraque parte dignatus est sibimet, imputat illorum & reuerentiam, & contemptum, specialiter contestans eis; qui vos audit, me audit; & qui vos spernit me spernit.* E per conclusione soggiunge; *Quamobrem quicquid vice Dei præcipit homo, quod non sit tamen certum displicere Deo, haud secus accipiēdum est, quam si præcipiat Deus.* Certo non poteua questo santo dottore più essaggerare la forza del precetto del superiore: poiche vuole, che si vbidisca come à Dio; che è come habbiamo detto dottrina dell'Apostolo S. Paolo. Mà l'autore dice che *deue essere, come dice l'Apostolo, Rationabile obsequium nostrum.* Io voglio credere che l'autore habbi citato queste parole dell'Apostolo più per galantaria, che per far forza in quelle: perche a dire il vero sono tanto fuori di proposito, ch'io non posso credere che egli si voglia seruir di quelle per proua della sua dottrina: perche l'Apostolo in quel luogo tratta d'vn mistico sacrificio, ch'egli

Deut. 17. | Cap. 10. | Matt. 23. | Ad Eph. 6. | Coloss. 3. | Lib. 22. contra Faust. cap. 74. 75. | Tract. de præcep. & dispens. | Rom. 12.

ch'egli ordina, che si faccia del nostro corpo, e perciò dice, *Obsecro itaq. vos, fratres, per misericordiam Dei, vt exhibeatis corpora vestra hostiam viuentem sanctam Deo placentem, rationabile obsequinm vestrum*, doue in Greco si legge λογικὴν λατρείαν, le quali parole voglion dire, *cultum rationalem*. Doue ogn'vn vede che parla del culto, che si deue à Dio; onde il volerle trãsportare all'vbidiẽza sarebbe troppo grand' ignoranza. E perche l'autor vuole *ehe si debba cõsiderare, se il precetto è giusto, ò ingiusto; buono, ò cattiuo; & oltre di ciò se sia probibito da maggiore, ò nò*; metterò qui di nuouo alcune parole di S. Bernardo, ch'insegnano tutto il cõtrario. *Porro* (dice egli,) *imperfecti cordis, & infirmæ prorsus voluntatis indicium est, statuta seniorum studiosius discutere, hærere ad singula, quæ iniuguntur, exigere de quibusq. rationem, & male suspicari de omni præcepto, cuius causa latuerit, nec vnquam libenter obedire, nisi cum audire contigerit quod forte libuerit. Aut quod non aliter licere, seu expedire mõstrauerit, vel aperta ratio, vel indubitata auctoritas.* E S. Basilio molto auanti haueua detto che si deue obedire *diligentissime suo Præposito, neq. ab eo eorum, quæ sibi imperantur rationem reposcendam*. E poi soggiunge; *Quemadmodum pastori suo oues obtemperant, & viam quamcunq. ille vult ingrediuntur; sic qui ex Deo pietatis cultores sunt, moderatoribus suis obsequi debẽt, nihil omnino ipsorũ iussa curiosius perscrutantes, quãdo libera sunt à peccato.* E S. Girolamo: *Præpositum Monasterij timeas vt Dominum, diligas vt parentem, credas salutare quicquid ille præceperit, nec de maiorum sententia iudices cuius officij est obedire, & implere quæ iussa sunt.* E Cassiano frà le lodi de perfetti monaci mette questa: *Sic vniuersa complere, quæcunq. fuerint à Præposito suo præcepta, tamquam à Deo sint cælitus edita, sine vlla discussione. festinant, vt nonnunquã & impossibilia sibimet imperata ea fide, ac deuotione suscipiant, vt tota virtute, ac sine vlla cordis hæsitatione perficere ea, aut consumare nitantur, & ne impossibilitatem quidem præcepti pro senioris sui reuerentia metiantur.* Et altroue riferisce alcuni ricordi, che da vn gran Padre, e Maestrò della vita spirituale; e fra le altre cose gli dice; *Nihil discernens, nihil diiudicans ex his quæ tibi fuerint imperata; sed cum omni simplicitate ac fide obedientiam semper exhibeas; illud tãtũmodo sanctum, illud vtile, illud sapiens esse iudicans, quicquid tibi vel lex Dei, vel senioris examen indixerit.* E per non esser più lungo in cosa chiara, concludo con San Gregorio, *Vera obedientia nec Præpositorum intentionẽ discutit, nec præcepta discernit; quia qui omnẽ vitæ suæ iudicium maiori subdidit, in hoc solo*

Tract. de præcep. & dispens.

Const. monast. c. 20. Cap. 23.

Epist. ad Rustic.

Lib. 4. de instit. renũtian. c. 10.

Cap. 41.

Lib. 4. in 1. Reg. c. 4.

gau-

gaudet, si quod sibi præcipitur operatur. Nescit enim iudicare quisquis perfectè didicerit obedire.

Al medesimo modo parlano moltissimi altri, ch'io tralascio, la dottrina de quali è totalmente contraria à quel che insegna l'autore. Ma mi pare di sentirmi dire, che questi sono precetti, che si danno a religiosi. & io non lo niego; anzi da questo cauo vn argomento efficacissimo contra l'autore; perche egli vuole (come più chiaramente dice nel capitolo seguente) che sia necessario considerare il precetto se contiene peccato, ò nò; e che fare il contrario sia errore pernicioso, & empio. E questi Santi vogliono che sia precetto di perfettione l'vbbidire, senza discorrere, in tutte le cose, oue non si vede manifesto peccato. E chi dirà mai, che si dia per ricordo a quei, che vogliono essere perfetti, vn'errore tanto pernicioso, quanto lo fà quest'autore? e come potrà esser vero quello che dicono altri, che l'vbidire in cotal modo sia mettersi à pericolo di peccare, e conseguentemẽte peccato? Si che l'autore poteua lasciare tutto questo capo, come molti altri, che ha posti nella sua opera.

CAPO VI.

DOpò la dottrina vniuersale, methodicamente viene l'autore alle cose particolari; e vuole in questo capo prouare, che non solo le sentenze, e precetti nulli de Prelati inferiori, ma anco quelli del Sommo Pontefice, e si possono, e si deuono tal'hora disubidire. Veramente quì si potrebbe dire: *Bonas male locatas horas*, perche pare appunto che questo autore sia andato ricercando per tutti i libri tutte quelle cose, che possono in effetto, o in apparenza sminuire l'autorità del Papa, & annullare se sia possibile la giuridittione Ecclesiastica. E per principio di questo capo, egli vscendo fuori del suo costume, assai acerbamente picca quegli Scrittori, che hanno scritto in difesa della sentenza della Sede Apostolica, notandoli ò di malignità, ò di sfrenata ambitione, ò desiderio di robba: & all'incontro vuole, che la causa della Republica di Venetia sia tanto manifestamente giusta, che niuno ne possa dubitare. E perche questo è il punto principale, che à suo luogo pretendo fondatamente trattare, qui per adesso non ne dirò altro, e passerò a rispondere alle autorità, che per proua del suo intento molto alla lunga riferisce.

Ma per mio parere, poteua sparagnare tanta fatica. prima, perche in vna parola poteua riferire la dottrina d'Innocentio, e di

Cap. inquisitioni de sẽt excom.

Cap. si quã do de rescript. Cap. olim de cleri. coniug.

di Panormitano, da' quali Angelo prese il suo discorso, e da lui quasi con le medesime parole, l'han tolto di peso tutti gli altri. Appresso perche tutte queste dottrine sono vniuersali, e vere, ma non si possono applicare al caso nostro; percioche dato che sia verissimo, com'è in fatti, che non è lecito al Papa commandar cosa, che sia peccato, e contro la legge di Dio; bisognaua prouare, che il precetto di N.S. Papa Paolo sia di tal conditione; cosa, che nè hanno prouato, nè proueranno mai. Bene spero io di prouare, che è precetto in ogni parte giusto. Ma quando non fosse tale, come si può dire che habbi per oggetto peccato, & offesa di Dio, se altro non commanda, che la reuocatione d'alcune leggi? Quando alcun'oggetto è di natura sua peccato, come per esempio l'homicidio, o'l furto, o si faccia per cõseglio, o per precetto, o anco liberamẽte di propria volontà, sempre sarà al medesimo modo peccato. Vorrà dunque dire l'autore, che peccassero i Signori Venetiani, se di lor propria volontà, o per conseglio d'alcun Prencipe amico riuocassero le leggi fatte? Dirà forsi, che non consiste qui il peccato; ma consiste nella ingiustitia della scommunica, e dell'interdetto. Quì vorrei che l'autore si fosse seruito della sua Metafisica, & hauesse distinto i due precetti, che ha fatto il Papa. il primo di riuocar le leggi, & consignar i prigioni; il secondo nel metter l'interdetto, con prohibire i diuini vfficij. E se nel primo precetto non vi è oggetto di peccato, non si possono con questa dottrina difendere i Venetiani: onde segue, che hauendo ingiustamente disubidito, giustamente sono stati sottoposti alle censure. E così il secondo precetto sarà anco giusto.

Nè accadeua cauare quelle risolutioni, che l'autore ha separatamente notate, non hauendo applicato la dottrina al caso nostro particolare. Dice, *che può il Papa commandare cosa, che sia peccato; che può ingannarsi, credendo non esser peccato quel lo, che è peccato; che se bene il Papa dice, che vna cosa non è peccato, & il suddito conosce chiaramente esser peccato, non deue vbidire.* Le quali cose considerate in astratto sono vere; ma parlando del Papa come Papa, mentre fa decreto, o legge ex cathedra sono cose erronee, & hereticali. e quando bene fussero in alcun modo tolerabili, non si potrebbono in alcuna guisa applicare a quello, che adesso si tratta. Aggiunge, *che il Papa non può obligare à tutte le cose buone*. E questo anco è vero, perche (come insegna S. Tomaso con gli altri Teologi) non è conuenien te al buon gouerno nè Ecclesiastico, nè politico, mettere tutte le attioni buone sotto precetto; e molte non ne sono capaci; certe

anco

anco richieggono totale libertà, e spontaneo consentimento di chi le hà à fare. Dice di più, *che vn secolare non suddito al Papa non è obligato ad obedirlo in temporalibus, massime quando gli domanda i beni suoi.* & aggiunge *che la giuridittione si deue annouerare trà i beni de' prencipi.* Questa dottrina detta così indefinitamente si può difendere conforme al *c. per venerabilem, qui fil. sint legit. & al cap. nouit. de iudic.* ma non si applica al caso, perche (come mostrarò a suo luogo) commandando il Papa la riuocatione di quelle leggi, nè commanda cosa temporale, ne toglie l'altrui giurisdittione; mà conserua, e mantiene la sua, & in ogni modo doueua l'autore ricordarsi ch'è dottrina cõmune de Theologi e Canonisti, ch'al precetto del Papa, ancorche paia duro, e poco conueniente alla prouincia ò città, doue si deue eseguire, si deue in ogni modo vbidire, così dicono molti dottori di nome & autorità. Seguita cauando conclusione, e dice, *che nõ siamo tenuti ad vbidire al Papa, quando dall'vbidirlo, puo seguir scandalo ò danno allo stato della Chiesa di Dio.* Hor qui vorrei, che l'autore hauesse dimostrato, che scandalo, ò danno poteua nascere alla Chiesa di Dio, se il Senato riuocaua le leggi fatte contra la libertà Ecclesiastica, come il Papa commandaua. Vbbidì altre volte il Senato in simili occasioni à Pio II. Gregorio XII. Eugenio IV. e Clemente VII. senza che ne seguisse scandalo, ò danno alcuno, anzi allhora i Senatori de quei tempi, come prudenti, e pij con la debita, & humile obedientia schiuarono quei scandali, e disordini, ne'quali per non voler obedire, sono incorsi i moderni Senatori. Dirà l'autore, che ne seguiua danno, e perdita della giurisdittione, e libertà della Republica. Et io adimando; che perdita fece la Republica di Venetia per l'vbidienza del Doge Malipieri? Che mancamento ha patito nella sua giurisdittione, e libertà? Hor se da quel tempo in quà, e dop po che à tempo di Giulio II. giurò la Republica di non intromettersi nelle cose Ecclesiastiche, e di lasciar godere alla Chiesa senza veruno impedimento, la sua intiera libertà, ha sempre fino al presente vsato la sua giuridittione, e dominio con quella libertà che conuiene a quello stato, perche doueua perder tutto questo per vbidire al moderno Pontefice? Dicono che hauendo giurato il Doge, e Senatori di mantenere la libertà della Republica, non poteuano senza peccato fargli questo pregiuditio di soggettarla al Papa. Mà quest è quello che si riprende nella Republica, che prestando vanamẽte fede a chiũque si sia, si dà a credere di perdere la libertà, la doue i suoi antepassati, che fondarono simile libertà, si gloriauano, e si teneuano sopra modo honorati

Cordub. l. 4 q. 7. & q. 10. & cita molt'altri.

norati di riconoſcere con quella,la ſuprema autorità della Sede Apoſtolica, e douerebbono pure finir d'intendere che niun principe per ſupremo,& aſſoluto che ſia, perde punto della ſua giuriſdittione,ò dominio,per riconoſcere la ſuperiorità del Vicario di Chriſto.

Ma forſi dirà alcuno, che il precetto,col quale il Pontefice ha poſto l'interdetto, poteua nella Republica partorire graui ſcãdali,e danni; e perciò quei Signori ſe gli ſono oppoſti coſi gagliardamente. Certo che ſe coſtoro parlano delle coſe ſeguite, non ſi può negare che non ſiano ſtati grauiſſimi ſcandali,che i ſecolari s'habbino vſurpato la giuridittione Eccleſiaſtica; che ſi sforzino i Sacerdoti à celebrare, e miniſtrare i Sacramenti con ſi manifeſto ſacrilegio e diſpregio delle cẽſure;che ſi perſeguitino coloro che vogliono ſeruar l'interdetto; ſi promouino, e fauoriſchino pſone, che predicano,e ſcriuono errori cõtrarij alla fede. Ma qui vorrei che li Scrittori Venetiani,ſi ſeruiſſero della loro Teologia,e Metafiſica per vedere ſe cotali diſordini,e ſcandali ſon nati dall'interdetto poſto dal Papa,o dalla diſubidiẽtia, e cõtumacia di chi hà voluto tãto licentioſamẽte opporſegli. Se ſi foſſe data alla ſentẽza Apoſtolica la douuta vbidiẽza, rimaneua lo ſtato Venetiano priuo della Meſſa, delli diuini vfficij, e degli altri ſagramẽti,che per virtù dell'interdetto ſon prohibiti.E perche queſto à popoli tãto Catolici douea ragioneuolmẽte diſpiacere,e parere molto graue, ne ſarebbe in breue ſeguito quel che cõ ſimile cẽſura ſi pretẽde,che harebbono indotto il Senato a dare a ſua Santità cõueniente ſodisfattione; & a queſto modo ceſſauano tutti i diſordini,& incõuenienti. Tutto queſto ho qui voluto dire, perche s'intenda quanto fuora di propoſito ſia il diſcorſo, e le citationi,che coſi a lungo hà voluto far l'autore in queſto capo,nel quale hà voluto di più moſtrare argutia, e ſottigliezza d'ingegno,argomentando in queſta guiſa;*chi vbidiſce il Papa mentre commanda coſa, che ſia peccato,pecca; chi conſidera ſe commandi coſa, che pur ſia peccato,pecca. Che dunque ſi hà à fare? O conoſcere il peccato ſenza conſiderarlo,il che è impoſſibile, ò diſubidire ciecamente al Papa,il che è temerario. Eccola in forma. E lecito non obedire,non è lecito conſiderare,adunque è lecito non obedire, ſenza conſiderare.* S'io voleſſi qui perder tempo, potrei in queſto modo d'argomentare notar molti difetti;mà per paſſar auanti,dirò breuemente la verità.Il precetto del Papa,e di qual ſi voglia ſuperiore può eſſere in tre modi; percioche ò è chiaro che contiene peccato, come ſe commandaſſe alcuna coſa chiaramẽte cõtra il Decalogo, & allhora ogni buon Chri-

ſtiano,

ſtiano,che sà i precetti di Dio,conoſce ſubito il peccato, e non deue in conto alcuno vbidire, o è chiaro,che non contiene peccato, & è coſa certiſſima(come ho prouato per l'autorità di tãti Santi) che prontamente ſenz'altro eſame ſi deue vbidire; ò finalmente è dubbio,o perche la coſa in ſe ſteſſa è dubbioſa,o perche il ſuddito per qual ſi voglia cagione dubita della giuſtitia del precetto; e queſto ſolo è il caſo, nel quale l'argomento dell'autore può hauere qualch'ombra d'apparenza. Ma ſi riſponde, che in tal caſo, ſecondo la dottrina di S. Agoſtino accennata di ſopra, può, e deue il ſuddito ſemplicemente vbidire; perche quando bene peccaſſe il Superiore commandando,egli però non pecca nell'vbidire. E queſt'è vn priuilegio de'ſudditi, che può accadere,che eſſi non pecchino mettendo in eſecutione quel che etiandio con peccato vien loro dal Superiore commandato. Da queſto ſi vede,che l'argomento dell'autore ſuaniſce affatto;perche non mai pecca il ſuddito con l'vbidire,ſe non quando il precetto del Superiore contiene chiaro,e manifeſto peccato. Il che eſſendo così non ne ſegue quel che pretende l'autore,che ſi poſſa alla cieca, e temerariamente diſubidire; poiche in vn ſolo caſo, ſi permette la diſubidienza,quando ſi vede manifeſtamente peccato;& allora eſſendo chiaro, e manifeſto il peccato che ſi contiene nel precetto, non ſi può chiamar diſubidienza cieca, ma molto conſiderata,e ragioneuole, & in tutti gli altri caſi neceſſariamente ſi richiede vbidienza; & è errore manifeſto, contrario alla dottrina di Chriſto,e de'Santi,voler,che il ſuddito con l'eſaminare il precetto del Superiore ſi faccia giudice,e per conſeguente ſuperiore di quello. E non sò come i Signori Venetiani,che ſono tanto geloſi della loro autorità, ſopportino nel loro dominio, vna dottrina tanto peſtifera,che diſtrugge affatto ogni gouerno politico, e mette l'armi in mano a'ſudditi, per ribellarſi contra i loro Principi, ſotto preteſto, che eſaminando i loro precetti,trouano che ſono ingiuſti. Onde ſe il Senato vorrà imporre vna gabella,ſecondo queſta dottrina non potranno i ſudditi vbidire, ſe non conſiderano prima ſe è giuſta, o ingiuſta. Hor facciamo,che il giuditio de'ſudditi,non s'accordi con quello del Senato;a qual di queſti due giuditij ſi dourà ſtare? Se mi dicono a quel del Prencipe,adunque la conſideratione de'ſudditi non ha ſeruito ad altro,ſe non per fargli conoſcere la ingiuſtitia del precetto, con la quale notitia, o fanno contra conſcientia, e peccano vbidendo, o ſe non vorrano vbidire,pur peccano, ſuppoſto che il Prencipe poſſa ciò commandare. Ma ſe alcun diceſſe, che deue preualere il giuditio de'ſudditi, già ſi vede che

C 2 l'au-

l'autorità de'Prencipi non serue per niente, poiche i precetti, e le leggi loro non hanno forza, se non in quanto sono da'sudditi approuati per giusti. Et io vorrei sapere, quando il Senato cōmandò, che non si osseruasse l'interdetto, se l'autore co'suoi compagni fece simile consideratione sopra questo precetto; perche al sicuro se l'hauessero fatta, come conueniua, sarebbono stati d'altro parere. E l'autore, che fa si gran conto (come conuiene) della dottrina di S. Agostino, harebbe conosciuto, che commandādo il Senato cosa contraria, à quel che cōmanda vna potestà maggiore, che è il Papa, non si douea, ne poteua in conto alcuno prestar vbidienza ad vn precetto tanto iniquo, e sacrilego.

Per fine di questo capo, tocca l'autore vn punto, che non si deue cosi leggiermente trapassare. Dice che è vana questa ragione. *Il Papa ha potestà suprema sopra il peccato: adunque quando egli hà determinato, che vna cosa deue farsi, ò nò, non è lecito a' Christiani giudicare diuersamente*. Contro di questa ragione posta cosi da lui senz'altra dichiaratione, sofisticamente conchiude per grande assurdo, (com'è in fatti,) che bisognarebbe vbidire al Papa quando commanda peccato. Ma io dubbito, che egli lasciandosi trasportare dalla viuacità dell'ingegno, inuaghito della sottigliezza de'suoi argomenti, si scordi, o non auuertisca i primi, e principali fondamenti della Teologia Christiana, e Catolica; percioche tutti i buoni Teologi considerano il Papa come persona particolare, e come Vicario di Christo, e Pastore vniuersale della Chiesa: nel primo modo confessano, che essendo egli huomo mortale come gli altri, è anch'egli soggetto all'humane imperfettioni, e può peccare, e commandare che altri pecchi, ma nel secondo modo è dogma certo di Fede Cattolica, che seruendosi della sua autorità, e parlando (come dicono) ex cathedra, ne può errare in Fede, ne far legge vniuersale, che sia contraria alla legge di Dio, e buoni costumi. Per tanto bisognaua, che egli auuertisse, che altro è dire, che il Papa possa in alcun precetto particolare, commandare alcuna cosa, che sia peccato; altro è che possa decidere, o definire, che non sia peccato, quello che veramente è; ò che sia quello, che non è. perche dato, che possa il Papa come persona particolare; commandar ad alcuno, che faccia homicidio, furto, vsura, o altro simile peccato; non potrà mai, come Papa far legge vniuersale, o decidere, che sia lecito l'homicidio, il furto, o l'vsura. Onde l'argomento dell'autore và per terra; percioche non ha il Papa autorità suprema sopra il peccato, come persona particolare, che può, o per passione, o per ignoranza errare; ma come Vicario di Christo, nel

qual modo ha infallibile assistenza dello Spirito santo, in virtù della quale, come si è detto,non può errare. Et in quelle cose, che decide,e determina il Papa come Papa in materia di Fede,e de'buoni costumi,deue ogni buon Christiano,se vuole esser fedele,alla cieca credere,& vbidire. E se l'autore in simili cose volesse applicar la dottrina di coloro,che dicono,che si possa disubidire al Papa,sarebbe errore manifesto contro la Fede; atteso che quei Dottori allegati da lui, parlano del Papa come persona particolare,o come Principe temporale, che politicamente gouerna,o come Papa ne'fatti,e giuditij particolari, ne'quali può tal'hora accadere qualch'errore, o difetto. Si che tutto quello, che l'autor dice in questo proposito, non serue ad altro, che ad empire i fogli;perche con la distintione già detta,tutti gli argomenti rimangono senza forza.

CAPO VII.

INtorno a questo capo si porta l'autore in modo, che quasi non accaderebbe,ch'io mi affaticassi intorno a quello,perche hauendo preso a dichiarare quelle parole di S. Gregorio: *Sententia Pastoris,siue iusta,siue iniusta,timenda est*, concede tanto a fauore della verità quanto nõ harei hauuto ardire di chiedere. Conciosia ch'egli afferma douersi temere la scommunica ingiusta per qual si voglia capo, non solo quando nel foro esteriore *iuxta allegata, & probata*, è valida, ma anco quella, che essendo fulminata per opera buona,ò non mala,nõn si puo(com'egli dice)chiamare veramente scommunica,ne sentenza;perche se bene seruendosi di questa dottrina dice, che non essendo ella sentenza,non è compresa dalle parole di San Gregorio, nondimeno aggiunge,che affinche ella non si debba temere, ne vbidire *è necessario che l'errore sia espresso,e certo, perche quando nõ fosse espresso nella sentenza & fosse dubbioso se fusse errore,ò nò, in quel caso bisognerebbe temerla, si perche in dubijs tutior pars est eligenda, si perche nelle cose dubbiose,e non decise,il giuditio del Prelato, massime quando è il supremo Pontefice,capo della Chiesa di Christo non si deue stimar vano senza proue,che leuino probabilmente quei dubbij,che possono far sospettare con ragione della giustitia,della sua sentenza.* Tutte queste parole sono dell'autore,da me fedelmente recitate in questo luogo,perche si vegga la forza della verità che l'ha constretto a scriuer questo,che è direttamente contra li SS.Venetiani;perche non hauendo fin' al presente ne essi, ne alcun per loro, mostrato, che la sentenza

Hom.26.in Euang.

di N.S.contenga espressamente errore manifesto,e certo segue necessariamēte,ò che nō vi sia,ò pur sia come dice l'autore dubbioso;nel qual caso per le ragioni addotte da lui non si possono scusare i Venetiani,da grauissimo peccato, per non hauer vbidito,anzi con insolita violenza hauer fatto resistenza alla scōmunica,& interdetto del Papa; e quello che qui soggiunge l'autore, euidentemente proua quel che di sopra noi habbiamo detto,e dimostrato cō la dottrina di Santo Agostino, che etiandio nelle cose dubbie,è necessario vbidire al Prelato: Ma come in questo si siano portati i Signori Venetiani lo sa tutt'il mōdo, e pure le scritture,che a fauor loro sono venute in luce,non solo non prouano chiaro, e manifesto errore nella sentenza del Papa,ma ne anco possono mettere vn minimo dubbio, che habbia apparēza di probabilità nella giustitia, e validità di quella.

Aggiunge di più l'autore, che la sentenza indubitatamente ingiusta,e nulla,se bene non si deue temere con timore obediētiale,si deue però riceuere con molto rispetto,e temere con timore riuerentiale; *cioè non si ha da trattare col Prelato superbamente,e con disprezzo,non gli si hà da rimprouerar l'errore con sfacciataggine;ma come figli vn caro padre si hà da far auertito del suo fal!o,perche chi volesse trattare co'l suo Prelato superbamente,e senza riuerenza, allhora ex contemptu dignitatis, & potestatis prenderebbe forza la scommunica, che prima ex euidēti defectu materia era nulla.* Hor come in questa parte passino le cose in Venetia pur troppo si sa; ne accade che io mi stenda in molte parole. E perche l'autore con molta ragione dice, che è necessario,che la difesa sia congiunta *cum moderamine inculpatæ tutelæ*;mi voglio ancor in questo rimettere al giuditio de buoni Catolici;quali senza passione giudicaranno,se le violenze che cōtro gli Ecclesiastici s'vsano in Venetia, si possono rinchiudere dentro à termini dell'incolpata tutela. Questo certamente non posso tacere,che pare che l'autore habbi fatto questo capo, non in difesa de Signori Venetiani, mà per iscoprire la grauezza dell'errore,e dell'eccesso loro, perche conchiudendo dice *che chi vuole disubbidire senza peccato mortale; anzi con merito ad vna scommunica, è necessario,che dal Pastore sia condannato per cosa, che euidentemente consti, che sia attione virtuosa, ò che non sia peccato. Et in questo caso,quel che non vbidisce al Superiore,mà dal precetto si difende, cum moderamine inculpatæ tutelæ, ancor che fusse il Sommo Pontefice,non pecca,anzi merita, mentre però prima manifesti al mondo la nullità della sentenza.* Della euidentia del precetto Apostolico già si è detto di sopra: della

della moderata pur hora finiſco di trattare. Se li Signori Venetiani habbino fatto paleſe al mondo la cauſa della nullità della ſentenza del Papa, lo ſanno tutti i fedeli, che reſtano ſopra modo ſcandalizati del modo loro di procedere in queſta controuerſia.

Per fine di queſto capo, nõ voglio laſciar d'auuertire, che l'autore ſecondo il ſolito ſuo nel cap. non ſolum 11.q.3. ſi ſerue delle parole di Gratiano, come ſe foſsero del teſto: e quel che è peggio, trattãdo della riprenſione, che S. Paolo fece a S. Pietro, dice, *che lo ripreſe publicamente, perche inſegnaua coſe cattiue*; il che non ſolo è falſo contro la verità dell'hiſtoria, ma s'auuicina anco alla beſtemmia, non pure per eſser Pietro Apoſtolo ripieno dello Spirito ſanto, del quale diſse Chriſto, che douea inſegnare ogni verità; ma anco come Vicario di Chriſto per l'infallibile aſſiſtenza dello ſteſso Spirito ſanto, non poteua cadere in ſimil errore. Ma perche queſto non fa a noſtro propoſito, non ne dirò altro, e paſſerò al capitolo ſeguente, che è l'ottauo, & vltimo in queſta prima parte.

CAPO VIII.

Per concluſione di queſta prima parte, mette l'autore queſto ottauo capitolo, nel quale con la dottrina di S. Agoſtino, traſcritta molto à lungo, s'ingegna di prouare, che la moltitudine non può eſsere ſcommunicata. E ſe bene altri hanno toccato queſta difficoltà, l'autore però paſsa più oltre, e nõ ſi contenta di dire, che non ſi poſsa la moltitudine ſcommunicare; ma aggiunge, che quando ciò ſegua, la ſcommunica è del tutto nulla; ne ſi fonda nella ragion commune di S. Tomaſo, e d'altri, perche douendoſi ſcommunicare ſolamente per peccato mortale, non è veriſimile, che tutta la moltitudine ſia colpeuole; onde contra ogni ragione, ſi comprenderebbero nella cenſura alcuni innocenti; ma fondandoſi nelle parole di S. Agoſtino vuole, che lo ſcommunicare vna moltitudine, ſia coſa pernicioſa, e ſacrilega, empia, e ſuperba, e finalmente cagione di ſciſma. E per cominciare di quì quella propoſitione coſi riſoluta, *che non ſi può ſcommunicare vna moltitudine*. E, *che quando i peccatori ſono molti, non poſſono eſſere ſcommunicati*; non ſolo non è di S. Agoſtino, come l'autore profeſsa, ma non è, ne può eſsere di Dottore alcuno Cattolico; percioche coloro, che fondati nel c. Romana, dicono che la communità, o Collegio non può eſsere ſcommunicato, affermano però, che quando la communità ſi

De ſent. ex com. in 6.

pig'ia

Sylu.excō-municatio 1.nu.10.

piglia *pro omnibus singularibus collectiuè sumptis*, può essere scō-municata non solamente dal Papa, che nō è obligato ad osseruare in tutto l'ordine giuridico; mà anco da Prelati inferiori. E per parlare della cosa in se stessa, astrahendo da g'i ordini, che ne i Canoni più moderni sono stati fatti, se l'autore si fosse ricordato di quel che scriue Eusebio Cesariense, al sicuro non harebbe parlato in cotal guisa, percioche afferma quello Scrittore, che Vittore Papa non hauendo potuto ridurre le Chiese dell'Asia all'osseruāza della Pasqua, vniuersalmente le dichiarò tutte scōmunicate, nō ostante che hauessero à loro difesa l'antica traditione, & il testimonio di Policrate, e di S. Ireneo, che parte li difendeuano, parte li scusauano. E se bene alcuni stimarono l'attione di Vittore alquanto seuera, non fu però alcuno, che osasse di riprendere quella sentenza come ingiusta, e nulla. Si che non posso lasciar di marauigliarmi di quei che qui scriue questo autore.

Lib. 5. hist. c. 24. et 25.

E perche egli fa gran cōto della dottrina di S. Agostino, dico, che se bene questo dottore, scriuendo contro a i Donatisti per dilungarsi, secondo il suo solito, dall'error loro, nō approua com'essi voleuano, che si scommunichino vniuersalmente tutti i peccatori; anzi vuole che si tolerino non pur gli occulti, mà taluolta anco i publici peccatori: non dice però mai, quel che l'autore afferma, che nō si possa scommunicare la moltitudine, o che scōmunicandosi, la sentenza non sia valida: mà mostra solo non esser sempre ispediente, che ciò si faccia, come voleuano i Donatisti, particolarmente quādo la scommunica non è per giouare, anzi può nuocere, partorendo diuisione, e scisma. Aggiunge, che allhora può hauer luogo la seuerità della censura, quando il peccato, che si hà da corregere non è commune alla moltitudine; perche allhora la moltitudine, *adiuuat Præpositum potius corripientem, quam criminosum resistentem*. E che S. Agostino non voglia dire, che sia nulla la sentenza quando si scommunica la moltitudine, lo dimostrano le ragioni, nelle quali egli si fonda; perche egli dice non essere in tal caso vtile la censura ma molto pericolosa; si perche nella moltitudine vi può essere alcuno innocente, si anco perche allora è pericolo di scisma, e di diuisione.

E se bene non facendo l'autore altra applicatione, io me la potrei passar senza dir altro, tuttauia, perche si sa, che come han fatto molti altri suoi colleghi, vuol toccare quelle parole della sentenza del Papa, nelle quali nominatamente scommunica il Senato, e Statutarij, dico che la dottrina di S. Agostino nō si può

appli-

applicare à questo proposito, perche il Senato, ancorche arriui al numero di CC. ò come nella seconda parte al capitolo 1. dice l'autore CCXX. non è però tanta moltitudine, che paragonata al rimanente de fedeli, non dico della Christianità, ma del dominio Veneto, che non hanno parte nel peccato del Senato, si possi chiamare moltitudine, ne da quella si possino temere i pericoli, per li quali S. Agostino parlò in quella maniera. Però al sicuro, cõ molta sua lode poteua l'autore lasciar di dire quel che scriue nel 1. capo della 2 parte, doue dice, che per questo capo della moltitudine *non ha dubbio alcuno che la scõmunica presente, è contraria a i precetti Euangelici, alla dottrina de' s S. Padri, al commune consenso de' Dottori, e però ingiusta, e nulla*. Tutte queste sono parole dette in aria per ingãnare i semplici, & ignoranti che non cercano altro, ne possono penetrare nel di dentro. Ma era certamente obligo dell'autore, mostrare contra che precetto Euangelico sia questa scommunica, perche noi trouiamo nella Scrittura santa, che Dio N. S parte con precetti, parte con essempi di huomini Santi insegna, che non si deue perdonare alla moltitudine, quando vniuersalmente pecca. Il popolo Israelitico vniuersalmente peccò, adorando il vitello d oro; e se bene Iddio a preghi di Mosè si placò, tuttauia non lasciò il peccato del tutto inpunito, ma volle che ne fossero tagliati a pezzi quasi 30000. E per tralasciare molti altri gastighi, quando Datan, & Abiron con gli altri seditiosi si ribellarono contra Mose, non solo furono inghiottiti dalla terra viui con tutte le famiglie loro, i capi principali, ma discendondo dal cielo fuoco, tolse di vita CCL huomini, & oltre à ciò perche il popolo mormorò, furono vccisi quattordicimilia, e settecento persone. E che diremo d' Elia che non perdonò la vita à quattrocento cinquanta profeti? Et altre volte facendo scendere il fuoco dal cielo, diede la morte a gran numero de soldati? Ma perche mi potrebbe dire l'autore, ch'egli parla della legge Euangelica, io non sò, che nel Vãgelo si tratti espressamẽte della scommunica, se non in S. Matteo, doue dice Christo *si Ecclesiã nõ audierit, sit tibi sicut ethnicus, et publicanus*. E se bene Christo parla in singolare, nõ esclude però, che nõ possa essere il medesimo in molti; onde altroue nel numero del piu dice: *Attẽdite a falsis prophetis qui veniunt ad vos in vestimentis ouium*. E S. Paolo, *Obseruate eos, qui dissensiones, & offendicula præter doctrinã quam vos didicistis faciunt, & declinate ab illis*. E se forsi l'autore cauasse questa sua dottrina dalla parabola della zizania, come pare, che accenni S. Agostino, non si può quella similitudine applicare al caso nostro, perche la sen-

Exod. 32.
Nume. 16.
3. Reg. 18.
Cap. 18.
Cap. 7.
Rom. 16.
Matt. 13.

tenza di N.Signore nomina Senato, restringe però con la parola seguente,dicendo,*statutarios*.E così non è pericolo,che coglia alcuno innocente;oltre che Sua Santità dall'Ambasciatore Veneto era stata informata,che in non volere riuocar quelle leggi era stato il Senato talmente conforme,che non v'era pur mancata vna palla;Nè sò come possa l'autore così risolutamente dire , che per questo capo della moltitudine sia la scommunica contraria alla dottrina de Santi Padri , non hauendo egli per questo apportato altro dottore che Santo Agostino, nel quale se bene egli mostra di triõfare,non proua però altro, se non che nello scommunicar la moltitudine,fa di mestier'auuertire di nõ rompere la carità,e cagionare scisma,e rispondendo alle parole di S.Paolo, delle quali si seruiuano male i Donatisti,*cum huiusmodi non cibum sumere*, mostra,come senza venire alla scõmunica si può da ciascuno priuatamente esequire, e conchiude che questo precetto dell'Apostolo *Nullo modo negligendum est, cum sine periculo violandæ pacis fieri potest, quia nec ipse aliter fieri voluit,vt à cõgregatione bonorum separetur malus,& eiusdẽ illud præcipuè attendendum est, vt sufferentes inuicem studeamus seruare vnitatem spiritus in vinculo pacis. Item Domino in Euangelio dicenti, in illo obtemperare debemus,vbi ait, si neq. Ecclesiam audierit,sit tibi tamquam ethnicus,& publicanus. Et in illo,vbi prohibuit colligi zizania,ne simul eradicetur & triticum. potest enim vtrũque custodiri ab eis, quibus dictũ est:Beati pacifici,quoniam filij Dei vocabuntur*. dalle quali parole si raccoglie,che la dottrina di S. Agostino non proua quello che l'autore pretende,perche non trouerà mai,ch'egli dica,che lo scommunicare la moltitudine sia cosa talmente ingiusta,che facendosi,il fatto sia totalmente nullo; anzi parla di questo in modo, che chiaramente dimostra potersi, e douersi ciò fare quando senza romper la pace, e generar scisma ciò possa seguire. Il che essendo così,vorrei che l'autore mi dicesse, che pericolo di scisma era,o può essere nello scommunicar ducento venti persone, in vna città,doue ne deuono essere più di ducento mila.E mostra bene l'autore di hauer poca pratica delle cose Ecclesiastiche,nõ sapendo,o mostrando di non sapere,che in città assai più piccole,e manco numerose si sogliono tal volta scommunicare più di ducento,e trecento persone ; perche secondo il precetto della Chiesa,non si sono communicate nella solennità della Pasqua; e nõ han reso buona ragione per non hauerlo fatto, essendo di ciò giuridicamente auertiti.E chi bene cõsidera le parole di S.Agostino, nõ intende così quel nome di moltitudine,come l'intende

l'autore; perche egli per moltitudine intende la maggior parte del popolo, e della Chiesa; perche egli vuole che non si debba scommunicare quando li colpeuoli sono più de gli innocenti. Et in tal caso dice: *Misericorditer igitur corripiat homo quod potest, quod autē non potest patienter ferat.* In somma nō si trouerà mai che S. Agostino dica quel che l'autor pretende, anzi dall' essempio di Vittore sopra allegato, e da altri si può mostrare il contrario. Percioche S. Cipriano, che fù tanto zelante della disciplina Ecclesiastica, non solo scōmunicò Feliciſſimo, & altri suoi compagni, che si fecero capi dello scisma de i Montensi, ma scommunicò tutta la moltitudine di coloro, che li seguitauano, & adheriuano a'loro falsi dogmi. Et è certo, che haueano molto seguito; onde fù necessario che vn gran numero fusse cōpreso dalla scommunica. E se vogliamo parlar de tempi vn poco più vicini a noi, Alessandro III. intorno a l'anno M.C.LXXIX. essendosi contra il Rè d'Inghilterra Henrico II. fatta vna gran ribellione, & armatosi essercito contra di lui, sotto la condotta dell' istesso figliuolo del Rè, che si era ribellato al padre, ordinò, che tutti coloro, che si erano solleuati contra il Rè fossero scommunicati. Tutto questo riferisce Pietro Blesense con queste parole: *Nouum siquidem a Domino Papa noueritis emanasse mandatū, vt quicunq. pacem Domini Regis turbant, appellatione remota, excommunicationis vinculo astringantur. Hac auctoritate fretus Dominus Cantuariensis, omnes Domini Regis impugnatores apud Cadomum nuper excōmunicauit, nec Regi iuniori, nec alij exceptionis gratiam fecit.* E perche l'autore molto francamente conchiude non douersi temere simile scommunica; non voglio lasciare di metter qui alcune parole, che nell'istesso luogo soggiunge il medesimo Pietro Blesense: *Illud autem* (dice egli) *certissimè teneatis, ipsum nunquam aliquem excommunicasse, qui aut non moreretur in proximo, aut cuius non operiret faciem subita & ignominiosa confusio.* E nel rimanente dell'Epistola esorta il Vescouo d'Angiò, che vogli scommunicare l'essercito Angioino, perche con tradimento haueua nel maggior pericolo abbandonato il suo Rè. So che alcuni si vagliono dell'autorita d' Alessandro Terzo, il quale scriuendo all'Arciuescouo di Toledo, ordina, che debba deporre quelli ch'hanno celebrato in scōmunica o interdetto, pur che non siano più di quaranta, dal qual luogo la glosa, e li dottori cauano che con la moltitudine bisogna procedere con mansuetudine, e non con seuerità. ma lascio che in quel luogo si tratta non di scommunica, ma di depositione, che quando si faccia in gran moltitudine può esser

Ep. 38.

Ep. 69.

Cap. latores de cler. excom. & depos. ministr.

di molto danno alla Chiesa, quando da questo si debba argomentare all'istesso modo nella Scommunica, dico che la glosa istessa dice, che dalla moltitudine si deue parlare comparatiuamente, perche alcuna volta piccolo numero sarà moltitudine, se si paragona à numero minore; & altre volte vn gran numero non si dirà moltitudine, se si paragona con numero molto maggiore. Cosi apunto adesso il numero di cento cinquanta, in comparatione di tutto il popolo di Venetia, non si può chiamare moltitudine, aggiungo che Dottori graui affermano, che quando molti han dato causa al delitto, com'è nel caso nostro, tutti meritano esser puniti. E questo basti per risposta della prima Parte.

PARTE SECONDA.

Nella quale s'esamina la prigionia delli doi Chierici.

CAPO I. & II.

EL primo, e secondo capo di questa parte, oltre al detto nel fine della precedente, non mi occorre d'auuertire cosa veruna; perche primo l'autore altro non fa, che proporre i capi sopra i quali vuole discorrere; e nel secondo prima d'incominciar à trattare della prigionia de'Chierici fa vna lunga protesta, ch'egli honora, e riuerisce il Signore Cardinale Bellarmino, ma con l'essempio & autorità del Padre S. Agostino piglia licenza di contradirgli, stimando la dottrina di lui *poco conforme alla verità, alla sacra Scrittura, a'Santi Padri, alla determinatione de'Concilij, alla ragion naturale*. E finalmente promette di voler prouare, *che la Republica di Venetia in politicis può giudicare, e gastigare i Chierici per delitti graui: perche in questo stato particolarmente in politicis non sono esenti i Chierici dalla potestà politica*. E si vanta di voler mostrare questa conclusione, *prima con ragion naturale, secondo con la legge Mosaica, terzo con la legge Vangelica, quarto con determinatione de'Concilii, quinto cō dottrina de'Padri, sesto finalmente con l'vso vniuersale di tutta*

la

la Christianità per molte centinaia d'anni. Di questa si ampia promessa non mi pare di poter per adesso dir'altro, se non come disse colui, che cerchiamo con diligenza *quid dignum tanto ferat hic promissor hiatu*.

CAPO III.

Lib. 3. de laic. c. 5.

COmincia l'autore in questo terzo capo dalla dottrina dell'Illustrissimo Signore Cardinale Bellarmino intorno alla potestà laica, le cui parole trasportate in volgare riferisce a lungo; e da quelle caua alcuni corollarij. il primo de' quali è, che *non può essere la natura humana senza il gouerno politico*; sentenza certo verissima, intesa massime come l'intéde il Cardinale & Aristotele, e S. Tomaso dal quale egli l'ha tolta; ma come ogn' vn vede, questa propositione è indefinita, e non vniuersale, come pare che la voglia fare l'autore; onde il secondo corollario, che egli caua, è non solamente falso in se stesso, ma non si può cauare in modo alcuno dalla dottrina del Cardinale, il quale non disse, nè accennò pur da lontano, che *tutta la natura humana ha da esser retta dalla potestà politica*. Anzi chiaramente dimostra il contrario, perche se bene egli riferisce il detto d'Aristotele, che chi viue vita solitaria, o è Dio, o è bestia; non disse però mai, come riferisce l'autore, che chiunque non è retto dalla potestà politica è *aut Deus, aut bestia.* anzi acutamente dichiara il detto d'Aristotile, che quel Filosofo voglia dire, che chiunque viue vita solitaria, è cosa o maggiore, o minore dell'huomo. E perche vedeua, che questo poteua parere contra la professione di tanti santi Romiti, soggiunse, che quella vita loro, non per natura, ma per gratia, haueua più che dell'humano, essendo molti di loro miracolosamente nodriti da Dio. Per tanto vegga bene l'autore, che fedeltà sia questa, attribuire al Cardinale quel ch' egli non disse mai, e che più tosto repugnà a quel ch'egli ha dottamente scritto. Il terzo corollario è, che *la potestà politica non dipende da arbitrio d'huomini, ma da Dio solo fattor della natura humana; e però da huomini non può essere leuata.* Questo certo è in se stesso verissimo, & è dottamente prouato dal Cardinale, ma non ha già quel senso, che presuppone l'autore, e che falsamente hanno insegnato alcuni Scrittori, & Auuocati della Republica di Venetia. Percioche la potestà laica in tanto si dice esser da Dio, in quanto è debita e conueneuole alla natura humana, a cui Dio ha dato il lume della ragione, la quale richiede simil gouerno, ma non è già da Dio l'applicatione

della potestà di questo,o di quel modo di gouerno, ne a questa, o a quella persona, come oltre al Cardinale insegnano Durando, Erueo,Paludano,Beltrando Card. Vittoria ,Nauarro, & altri; ne quanto all'vso,ne quanto all'oggetto di quella, come di commun consenso insegnano i nominati Dottori,e tutti gli altri. Il che ho voluto notare, perche da questo principio i Teologi Venetiani malamente raccolgono, che tutte le persone, e tutte le cose senza eccettione,siano soggette a'Principi. E questo nostro autore come si vedrà appresso, anch'egli intorno a questo principio paralogiza. Quarto corollario, vuol che sia questo *il fine della potestà politica è il ben commune,e la conseruatione della ragunanza d'huomini*. Questa propositione si deue intendere come le altre di sopra indefinitamente, ne può essere vniuersale,come pretende l'autore. Nel quinto luogo mette per corollario la definitione della potestà ciuile,e vuole che sia questa. *La potestà politica è vna facoltà data da Dio immediatamenee alla natura humana, con cui hanno da essere gouernati necessariamente tutti gli huomini per viuer bene,& beati in compagnia,cõforme alla ragione naturale.* Aggiunge,se bene cõ poca verità,chè *questa definitione è simile a quella del Nauarro*. Ma a dir'il vero, non è simile definitione molto conforme alle regole de Dialetici, hauendo non solo molte cose superflue, ma anco molte di quelle che non fanno a proposito.Molto meglio,e più succintamente la definisce il Vittoria: *Potestas politica est facultas, auctoritas, siue ius gubernandi remp.ciuilem.*Ma perche da questi corollarij dell'autore dipende tutto il rimanente di questa parte; qui per adesso non dirò altro, per passar auanti ad esaminare quel che da questo egli caua a fauor de Venetiani.

Durand.q. 1. de orig. iurisd. Eru.de potest.Papa. Palud. de eodẽ arg. Beltr.de origin.iurisdict. q.1. Victor. relect. de potest. ciui. nu.1. Nau. cap. nouit, de iudic.

Cap. nouit de iudic. Not.3.

Relect. de potest. ciu. nu.10.

CAPO IV.

COmincia l'autore in questo capo a cercar l'origine della giurisdittione Ecclesiastica;e se bene nõ dà del tutto nel segno, non voglio però in questo perder tempo, non facendo più che tanto a proposito della controuersia. Questo si bene gli voglio cõcedere,che la potestà Ecclesiastica, e ciuile habbino fini differenti,ma nõ però disparati o contrarij;anzi per natura sua tãto connessi e subordinati, che il fine della temporale senza quello della spirituale è mancheuole,& imperfetto, conforme a quello che disse Christo; *quid prodest homini si vniuersum mundum lucretur;anima vero suæ detrimentum patiatur*? Onde non so con che ragione possa dire l'autore, che i mezi di questi due fini tal hora

Matt.16.

fiora fiano contrarij. E quell'antitesi, che ha voluto qui fare, non ha sodo o stabile fondamento. E senza dubbio s'inganna quãdo dice, che all'acquisto del fine spirituale gioui la pouertà; perche in questo egli confonde il fine della Repub. spirituale, che è dirizzare gl'huomini per mezzo dell'osseruãza della legge di Dio, e dottrina Euangelica alla beatitudine eterna, con quello che si può ciascuno eleggere per se stesso, secondo varij stati di persone che sono nella Chiesa. Al primo fine è falso che gioui la pouertà, percioche dal bel principio che cominciò la Chiesa, cercarono gli Apostoli e prelati, non solo in Gierusalemme, doue i fideli viueano in commune, mà anco in tutte le altre parti, d'hauere per via de limosine, facultà, e beni per potere aiutar le vedoue, i pupilli, e gli altri poueri, e cosi leggiamo in S. Paolo, che più volte procuraua simili limosine per souuenire a bisognosi. Onde scriuendo a Galati dice, che in Gierusalem fù fatto accordo che Paolo, e Barnaba predicassero alle genti, e gli altri a' Giudei con questa conditione, *Tantum vt pauperum memores essemus.* E soggiunge l'Apostolo; *quod etiam sollicitus fui hoc ipsum facere.* aggiungesi a questo ch'il culto diuino, come mostra l'isperienza, richiede molte spese, si per mantenimento de ministri, si anco per le cose, che giornalmente sono necessarie. Hor io desidero sapere dall'autore, s'egli pensa che quell'vffitio si possa fare senza ricchezze. lascio, che questa dottrina dell'autore fauorisce in gran parte l'heresia de Valdensi, i quali voleuano che la Chiesa nõ potesse lecitamente hauere alcuna sorte di ricchezze, e come anco disse Vviclef, & Giouanni Hus. Ma se egli hauesse voluto parlare del fine particolare di coloro, che non contenti dell'osseruanze de' precetti, cercano per mezzo de' consegli Euangelici, l'acquisto della perfettione, harebbe detto bene, che a costoro gioua la pouertà, & abbandono delle proprie ricchezze. Nelle altre contrapositioni, se bene si potrebbono dire molte cose, le voglio però tutte tralasciare, fermandomi nell'vltima sola, nella quale non sò come egli si possa difendere senza errore; percioche egli dice, *per vna si merita col perdonare l'ingiurie per l'altra col vendicarle.* S'egli vuol parlare della publica potestà, come richiede la contrapositione ch'egli fa, questa sua dottrina è molto falsa; perche tanto la secolare quanto l'Ecclesiastica potestà merita vendicando, secondo le leggi, e canoni, l'offese, & ingiurie che si fanno a' priuati, o al publico, se bene le pene di questo, e di quel foro sono differenti. E si come tal'hora la Chiesa suole benignamente perdonare, cosi conuiene, che alcuna volta i Prencipi secolari dispensino nella seueri-

Cap. 2.

tà delle leggi, e perdonino, o rilascino in parte la pena. Ma se parla de i priuati, tanto i secolari, quanto gli Ecclesiastici sono secondo la legge Vangelica obligati a perdonar l'ingiurie, ne le possono con priuata autorità in alcun modo vendicare; e dire il contrario sarebbe errore manifesto contra la Fede: però vegga l'autore com'egli possa defendere, he si meriti co'l vendicare l'ingiurie; perche io per me non veggo come si possa dire senz'errore, che i secolari meritino vendicando l'ingiurie, & pecchino gli Ecclesiastici facendo il medesimo; perche quando S.Paulo alludendo alle parole del Deuteronomio, disse: *Mihi vindictam, & ego retribuam*, non parlaua con Chierici, ma con tutti i fedeli: ne io trouo ch'il precetto di perdonar l ingiurie, più tocchi a'Chierici, che a secolari.

Heb. 10. Cap. 32.

Conclude appresso citãdo l'Illustrissimo Cardinale, che il Papa *iure diuino* non hà hauuto da Christo se non l'autorità spirituale, se bene egli non nega (come non può negare) che egli, e molti altri Prelati Ecclesiastici, per altro titolo habbino iurisdittione, e potestà temporale, ben che come più appresso si dirà, oppone il falso al Signor Cardinale, il quale se ben dice che la potestà del Papa è principalmente spirituale, afferma però ch' indirettamente è anco temporale sopra tutti i Principi, quando ciò è espediente per lo fine spirituale. Seguita appresso dicendo *che tutta la natura humana hà da esser retta dalla potestà Ecclesiastica, e tutta dalla potestà temporale.* Che tutti gli huomini per acquistare la vita eterna habbino bisogno di quei mezzi, che sono proposti dalla potestà spirituale come sono la Fede, il Battesimo, & altri simili, è Fede Catolica fondata nelle parole di Christo. E che tutta la natura humana debba esser retta dalla potestà ciuile, almeno per lo più si concede ancora per non contendere in cosa che non importa molto: ma come si dirà appresso, la potestà spirituale de Prelati, per rispetto de Chierici è equiualente alla politica, poi che con leggi, cõ magistrati, in iudicij forensi, & altre simili attioni li gouerna, e mantiene fra di loro in pace, ch'è vffitio della podestà politica e cosi non sono i chierici senza gouerno politico ma per priuilegio particolare hanno l'vno e l'altro gouerno, cioè Ecclesiastico, e ciuile, dalli stessi loro prelati per esser fatti da Dio liberi dalla potestà laica. Hor se per questa via è possibile, che alcuno si sottragga dal gouerno politico, non può esser vera la propositione vniuersale dell'autore, intesa della potestà ciuile, e laica, se bene sarà vero, che niuno viue in communanza, senza gouerno ciuile.

Da questo fondamento da lui a suo modo dichiarato, prende occa-

occasione d'argomentare contra il Cardinale; e dice in questa guisa; *de iure natura ogni huomo hà da esser retto da potestà politica, e chi non è retto da lei è aut Deus, aut bestia. gli Ecclesiastici sono huomini, adunq. de iure natura hanno da esser retti da potestà politica; e se da lei non fossero retti sarebbero ò Dei, ò bestie.* La prima propositione di questo argomento, come si raccoglie dal sopradetto, intendẽdosi della potestà laica è manifestamente falsa; perche l'istesso Signore Cardinale dice, che per virtù della gratia può alcuno esser inalzato a maggior stato che l'humano, e viuere senza alcuna necessità della potestà ciuile. Aggiungo io, che può Dio per priuilegio sottrarre alcuni da simile necessità, quando bene ella fosse commune à tutti. ne credo, che questo negarà l'autore; perche altrimente sarebbe pregiuditio all'onnipotenza diuina, non potendosi mostrare in simil priuilegio ripugnanza, o cõtradittione alcuna, come più appresso si mostrerà quando l'autore disputerà di questa ripugnanza. Ma che questo priuilegio sia stato concesso a'Chierici da Dio, si dimostrerà chiaro a suo luogo. Hora passando alla seconda propositione, se bene non si può negare, che per vna parte gli Ecclesiastici sono huomini, anzi nelle cose fauoreuoli (come dicono i Canonisti) sono cittadini, e nobilissima parte della Città; nondimeno per altro rispetto si possono chiamare più che huomini, anzi Dei (come nel Concilio Niceno gli chiamò Costantino Imperatore) onde necessariamente la consequenza resta vitiosa, e dedotta da premesse, che non hanno verità vniuersale; perciò tutto il rimanente, che in questo capo dice l'autore, ad altro non serue, che a perder tempo, & empire i fogli di parole pungenti, e che non fanno al caso; essendo, che coloro, che soggettano i Chierici alla potestà ciuile, gli fanno bene huomini, ma contra ogni ragione gli spogliano del priuilegio, che Dio ha loro concesso, per fauore, e gratia singolarissima. Ma quei, che gli fanno esenti, riconoscendo in loro il priuilegio diuino, gl'inalzano ad vno stato alquanto più sublime de gli huomini; leggendosi masſime nelle diuine scritture, che alcuni trà di loro sono chiamati Angioli; così de'Vescoui parla Giouanni nell'Apocalissi; e de'Sacerdoti intẽdono molti quelle parole di S Paolo, nelle quali scriuendo a'Corinti, commanda, che le donne stiano in Chiesa co'l capo velato, *propter Angelos*. Per tanto può chiaramente vedere, che differenza sia trà l'opinione del Cardinale, e quella, ch'egli ha preso a difendere, massime ch'egli falsamente, com'accẽnai poco fa, oppone al Cardinale, ch'egli habbi posto nel Papa solamente la potestà Ecclesiastica, hauendo egli chiaramente

Cap. 2. 3.
1. Cor. 11.

Lib. 1. de Pontif. c. 6. 7. 8. &c.

prouato, che veramente hà l'vna, e l'altra, ma la Ecclesiastica *directè*, e l'altra *indirectè*. Dal che si scioglie l'argomento dell' autore, nel quale pare ch'egli trionfi; perche, come si è detto, non sono i Chierici sottratti dal gouerno politico, poiche sono gouernati politicamente dal Papa, per esser questo necessario al fine spirituale; e perciò ha voluto Dio sottrarli dalla giuridittione de'Prencipi laici, e sottomettergli etiandio quanto al gouerno politico al suo Vicario. Ben poteua con molta lode l'autore tralasciar quella nota marginale, che l'opinione del Cardinale sia ingiuriosa al grado Clericale: perche supposta la dottrina sopradetta, non può essere più honoreuole, affermando, che Dio per honore di quel grado, ha liberato quell'ordine dalla soggettione de'laici, e l'ha sottoposto al dominio spirituale, come più degno, e più nobile, e più conforme a quello stato. Ben con ogni verità si potrebbe dire, che l'opinione dell'autore è non solo ingiuriosa a quest'ordine, ma contraria a'Concilij, Canoni de'Pontefici, leggi d'Imperatori, finalmente a tutti i Theologi, e Canonisti, che difendono, & asseriscono questa esentione.

CAPO V.

TRatta in questo capo l'autore dell'oggetto dell'vna, e l'altra potestà; e ne tratta di maniera, che se bene nel materiale dice il vero, tuttauia nel formale suppone alcuna cosa falsa; e però deduce conclusione, che non sussiste. E vero, che tanto la potestà ciuile, quanto l'Ecclesiastica si stende all'anima, & al corpo de'sudditi suoi; ma l'vna ha fine temporale, l'altra spirituale, & eterno. Ma quando poi vuole assegnare il formale dell'vna, e l'altra potestà, suppone il falso, che i due fini temporale, e spirituale non siano subordinati l'vno a l'altro; ma più tosto siano tra se differenti, com'è differente l'attione del gusto da quella della vista. E perche in questo falso principio si fonda tutta la dottrina dell'autore, è necessario, che sempre vada fuora di strada: e tutti gli esempi, ch'egli apporta, non han che fare con quello ch'ei pretende dichiarare; perciò che il viuer politico, e l'istessa potestà ciuile Christiana ha per fine lo spirituale, e la beatitudine eterna. E se bene per rispetto della potestà presa in se stessa come tale, il viuer politico si può chiamar fine, nondimeno quando si tratta di potestà ciuile Christiana, diuenta fine mediato, e non vltimato, e si può in alcun modo chiamar mezzo per arriuare al fine della potestà spirituale, che è la beatitudine eterna. Quinci auuiene, che si come l'arte del caual-

care,che ha per fine reggere,e maneggiar bene il cauallo,ha necessaria connessione cō l'arte,che fa il freno,co'l quale il Caualiero deue gouernare il cauallo,e sicuramente caualcare; cosi la potestà Ecclesiastica è necessariamente congiunta con la politica Christiana; e si come il freno sarebbe va no,e disutile, se non potesse seruire per caualcare; cosi sarebbe del tutto vano, e perso il viuer politico de'Christiani, se non seruisse per l'acquisto della beatitudine eterna. Da questo necessariamente si raccoglie,che si come il mastro, che fa i freni, deue dirizzare tutto il suo artificio all'vso del Caualiero, e da lui deue riceuer ricordi, precetti, & ammaestramenti per far bene il freno; cosi la potestà ciuile Christiana deue dirizzare tutte le sue attioni in guisa, che possino seruire al fine della spirituale,& Ecclesiastica. e perciò da quella può,e deue esser retta, dirizzata, ammaestrata, e corretta, come chiaramente insegna Bonifacio VIII. e prima di lui haueuano detto anco altri: *Ecclesiastica potestas*, dicono, *instituere habet ciuilem vt sit, & iudicare vtrum bona sit*. E ben vero,che come il Caualiero non può dar precetti al mastro del freno, se non in quanto possono seruire al suo fine di caualcare; onde non può dar regole come si debba temperare il ferro, adoprare il fuoco,il martello,e cose simili: cosi nō deue l'autorità Ecclesiastica metterſi nelle cose ciuili e politiche, se non in quanto possono seruire al viuere spirituale, conforme alla legge Vangelica per acquistare l'vltimo fine della beatitudine eterna. Ma perche l'autore nel capitolo seguente s'ingegna di confutare questa dottrina, mi riseruo in quel luogo a trattarla più diffusamente. Per conclusione di questo capo dirò solo, che l'autore di proprio capriccio, e con poco fondamento di ragione,ha detto,che la ciuiltà è naturale all'huomo come la risibilità, e falsamente attribuisce questo concetto al Cardinale: perche,se per nome di ciuiltà,egli intende il viuer ragioneuole, egli dice il vero;ma allhora è falso,che questo sia l'oggetto adequato della potestà ciuile;atteso che questo modo di viuere abbraccia tutto quello, che appartiene alla potestà Ecclesiastica, e che si riferisce a fine,e beatitudine sopranaturale:ma se per ciuiltà intende il viuere in cōmune,sotto il gouerno d'alcuno erra in due modi; prima,perche quādo bene questo sia commune a tutti gli huomini,nō è però cosi proprio come la risibilità,poiche questa è propria sola dell'huomo, & il viuere in cōmunāza in cōpagnia d'altri,cōuiene a molti animali,come insegnano i Filosofi,e manifestamēte dichiara l'esperienza. secōdo,perche(come habbiamo detto) ancorche forsi sia l'huomo naturalmente inclinato a

Hugo Victor. de Sacram.

E 2 vi-

viuere in cõpagnia,può nõdimeno per priuilegio di Dio vincersi questa inclination naturale,e prendersi vita ritirata,e solitaria. Il che essendo cosi,tutto il discorso di questo capo, è come gettato al vento; come dalle cose seguenti si potrà chiaramente vedere.

CAPO VI.

IN questo capo VI. che per error di stampa è appresso l'autore VII. io non posso finire di marauigliarmi del modo di filosofare di questo Teologo,e Metafisico: conciosia ch'egli parla in maniera della natura humana, come s'ella nõ fusse principalmente creata da Dio per l'acquisto dell'eterna beatitudine; ma questo fine gli fosse accidentalmente aggiunto dipoi: e tratta dell huomo,come se fusse in *puris naturalibus*;ò come s'egli potesse esser priuo di questo ordine,co'l quale nel primo nostro padre, fu tutta la natura inalzata, & ordinata a fine sopranaturale. E che sia il vero,volendo confutare la subordinatione della potestà ciuile alla Ecclesiastica, che mette il Signor Cardinale, & io nel precedente capitolo ho accennato, dice, che le arti instromentali diuentano vane, se si tolgono via le principali. E perche questa dottrina è verissima, soggiunge: *ma non è cosi nel nostro caso, perche leuata la potestà Ecclesiastica dalla natura humana, non si leua la potestà politica. E vediamo per esperienza, che poche genti son rette dalla Ecclesiastica, ma tutte benche fiere, e barbare, son rette dalla politica.* E poco doppo aggiunge, *che la natura humana può stare senza la Ecclesiastica, ma non senza la politica.* E non s'auuede,che noi non parliamo del gouerno politico in generale, in quanto è commune a tutti gli huomini; ma solo trattiamo del viuer politico Christiano, il quale talmente dipende dalla potestà Ecclesiastica, che senza di quella resta vano:perche si come senza l'arte del tessere(per vsare l'esempio di lui) resta vano il filare, ancor che possa restare l'artificio è l'vso di quello; cosi senza la potestà Ecclesiastica rimane(massime tra Christiani)di niun frutto il ben viuere politico,e ciuile; percioche (come a lungo proua S. Agostino) le virtù de'Filosofi Gentili, perche non sono congiunte con la Fede,e con la gratia di Christo, ancorche habbino la forma di virtù morali, non hanno però la lor compita perfettione; all'istesso modo con più ragione diciamo noi, ch'il viuer politico nella Chiesa di Dio, ancorche sia nel resto perfettissimo quanto alle leggi,e modo di procedere, se gli manca l'Ecclesiastico è co-

Lib. 4. cõtr. Iul. cap. 3.

come vn cadauero senz'anima, e riman priuo della sua debita perfettione, non potendo condur gli huomini a vita eterna: e perciò si può con verità dire, che sia come spada senza filo, che non può tagliare, e come freno, che non può seruire per reggere, e gouernare il cauallo. Onde con più ragione si può anco dire di questo modo di viuere quello, che scrisse S. Agostino del ben viuere de'Gentili: *Ad hoc debet vnicuique prodesse bene viuere, vt detur illi semper viuere: nam cui non datur semper viuere, quid prodest bene viuere? quia nec bene viuere dicendi sunt, qui finem bene viuendi, vel per cæcitatem nesciunt, vel per inflationem contemnunt.*

Tract. 45. in Ioan.

Per tanto, quando l'autore dice, che l'oggetto della potestà ciuile è l'huomo come animale politico, dice il vero parlando della potestà ciuile in vniuersale, che comprende quella de'Gentili, & infedeli; perche tal potestà per virtù propria non si può stender più oltre; ma perche l'esser ciuile dell'huomo Christiano, si riferisce come a proprio fine alla beatitudine sopranaturale; bisogna dire che la potestà politica, che lo gouerna, deue hauer riguardo al medesimo fine, come perfettione, e compimento del suo fine politico: percioche si come il soldato, il mercante, l'artigiano, ha li medesimi precetti, e regole della sua professione, o Giudeo, o Gentile, o Christiano che sia: ma quando di Giudeo, o Gentile diuenta Christiano, oltre a quei precetti dell'arte sua, è necessario ch'osserui quello ch'intorno a tale professione ordina la legge di Christo, & i sacri Canoni; così la politica è modo di gouernar ciuile, quanto a certi precetti è commune a Gentili, e Giudei; ma quando diuenta Christiana, riceue nuouo fine, nuoue regole, e nuouo modo di procedere, e nuoua dipendenza dalla potestà Ecclesiastica, dalla quale è regolata per l'acquisto della beatitudine sempiterna. e quãtunque queste cose, che di nuouo se gli aggiũgono sono accidentali alla potestà ciuile presa in vniuersale, sono però intrinseche, & inseparabili dalla potestà politica Christiana. E se bene i Teologi Venetiani dicono, che queste cose conuengono al Prencipe non come Prencipe, ma come Christiano, sono però in errore, perche si come l'artigiano Christiano, come tale artigiano non può essercitare in Dominica l'arte sua; così il Principe Christiano, come Principe tale, deue soggettare le sue leggi alli sacri Canoni della Chiesa; e come il far leggi li conuiene come Principe, così come Principe Christiano deue far leggi, che non ripugnino alli Canoni.

E perche l'autore si compiace sopra modo de suoi argomẽti, & in

& in questo capo particolarmente gli vá scolasticamente molti-plicando, gli voglio distintamente rispondere. Dice adũque così: *l'essentiale non dipende dall'accidentale, la potestà politica, è essentiale alla natura humana, l'Ecclesiastica gli è accidentale, perche potest adesse, & abesse sine corruptione humanitatis: & è necessaria solamente ex suppositione. adunque la politica non dipende dalla Ecclesiastica.* Si vede chiaramente, che l'autore vuole dimostrare il suo ingegno Metafisico. mà è da dubbitare, che mentre egli si vá sottigliando più di quel che conuiene non suanisca affatto. Quella propositione, ch'egli dice, che l'essentiale non dipende dall'accidentale, si deue necessariamẽte distinguere; perche s'egli intende, che non dipende nell'essere; è propositione verissima, mà non fa al caso; perche, come habbiamo detto, si concede, che imperfettamente può essere la potestà politica senza l'Ecclesiastica, & vniuersalmente l'esser di quella non hà origine da questa; ma se egli intende che nell'oprar suo non dipende dall'accidentale, è propositione tanto falsa, quanto l'istessa falsità: percioche tutte le forme sono essentiali à loro soggetti, ma nell' oprare necessariamente, dipendono dalle qualità, & accidenti loro, che sono instromenti necessarij delle operationi; perche non può il fuoco riscaldare senza caldo, ne il sole illuminar senza luce; e pure il calore al fuoco, e la luce al sole sono cose accidentali. Et a noi basta, che la potestà ciuile christiana nell'operationi sue, cioè ne statuti, e leggi, che ella fà dipenda dalla potestà Ecclesiastica, e da quella possa essere corretta, e dirizzata quando trauia dal diritto sentiero della giustitia, in quel modo appunto, che tutte l'arti, e tutti gli esercitij Christiani, hanno dipendenza dalla medesima autorità Ecclesiastica, che può à tutti dar legge commandando quel che è giusto, e vietando il contrario. Nè si dia alcuno à credere, ch'io habbi preso assonto di voler prouare, che ogni potestà laica sia stata fatta, o instituita dalla Ecclesiastica; se bene quando questo si affermasse del dominio Veneto, non si direbbe il falso; percioche quelle prime ragunãze, che si fecero nelle lagune di Venetia, hebbero per capo il Patriarca d'Aquileia, & altri Prelati Ecclesiastici, & il primo Doge, che fu eletto, cõ autorità Apostolica fu confermato, e fu concessa libera facoltà alla Republica, di potersi eleggere successiuamente il Doge, come capo di tutto quel gouerno. E Bonifacio, & altri citati di sopra, ch'han detto, che la potestà Ecclesiastica instituisce la ciuile *vt sit*, parlano della institutione della potestà ciuile Christiana.

L'altra propositione dell'argomento dell'autore, che la pote-

ità politica, è essentiale alla natura humana, richiede parimente distintione; percioche s'egli intende, che sia essentiale à tutta la natura il gouerno politico, come tale (secondo il commun modo del parlare delle scuole) formalmente, è propositione falsa, come dalle cose sudette si può raccogliere; conciosia che non solo può accadere, che alcuno non habbi bisogno di simil gouerno viuendo ritirato in solitudine, mà perche può essere che alcuna communanza, per priuilegio ò diuino, ò humano sia retta e gouernata, da vna potestà di sua natura distinta dalla ciuile, mà però equiualente à quella, ò perche eminentemente la contenga, ò perche per altra cagione, habbia legitimamente simile autorità; e tali sẽza dubbio sono gli Ecclesiastici, che per diuino priuilegio son fatti liberi dalla potestà ciuile, e sottoposti alla Ecclesiastica, dalla quale non pure nelle cose spirituali, mà ancora nelle tẽporali è perfettissimamente gouernata. Ma se vuole intendere che gli huomini, che viuono in communità, hanno bisogno necessarimente di chi loro gouerni e regga, è propositione vera; ma questo gouerno, come habbiamo detto, si può hauere ò da vna potestà meramente laica, ò da vn'altra più nobile, che faccia quello, che la ciuile, e laica douerebbe fare, o nell'istesso modo appunto, o in altro equiualente, o forse anco migliore. E quell'aggiunta, che la potestà Ecclsiastica è accidentale all'huomo *perche potest adesse, & abesse sine corruptione humanitatis*, nõ fà molto a proposito perche noi trattiamo della potestà ciuile Christiana, che è (come hà detto l'autore) quasi vn braccio della Chiesa: e si come sarebbe mancheuole, e diffettuoso vn braccio, a cui mancasse l'altro corrispondente, così rimarrebbe imperfettissima la potestà ciuile Christiana, s'ella non fusse congiunta con l'Ecclesiastica, che è nel corpo mistico della Chiesa, come il braccio destro. Onde se bene può essere potestà ciuile senza questa Ecclesiastica, come tra gli infedeli, nõdimeno la potestà ciuile Christiana, è necessariamente, & essentialmente congiunta con l'Ecclesiastica; anzi questa, secondo la dottrina di S. Gregorio Nazianzeno, è come l'anima, che dà la vita, e l'operatione al corpo, a cui corrisponde la potestà ciuile. Da questo si può raccogliere quanto sia vana la consequẽza che inferisce l'autore.

Orat. 17.

Anzi dalle cose sudette leggiermente si confuta il secondo argomento: perche pigliando la potestà ciuile Christiana, ella resta non solo disprezzabile (come parla l'autore) è vana, ma priua affatto dell'essere Christiano, senza sacramenti senza sacrificio, sẽza sacerdoti, e ministri del culto diuino, & in vna parola senza

pic-

pietà,e religione,che per commun parere di tutti i ſauij è primo principio,e fondamẽto d'ogni buon gouerno. E perche l'autore per toglier via queſta dipẽdẽza dell'vna poteſtà dall'altra,ſi ſer ue malamente dell'autorità del Sig. Cardinale Bellarmino, biſogna auuertirlo di due coſe; prima,che falſamente cita il lib. 4. de Pontefice,douendo citare il 5. dipoi che,o non intende bene, o finge di non intendere,che il Sig. Cardinale non parla dell'Imperio,come ſtà adeſſo, ma com'era prima di Carlo Magno: e di quello dice che nella ſua origine, non dipende dal Pontificato. ma non diſſe mai che nelle attioni ſpirituali non dipenda diret tamente dalla poteſtà ſpirituale del Papa;& in alcun caſo,almeno indirettamente,etiandio nelle coſe temporali, come con ragioni,& eſempi a lungo ha prouato,ſi che l'argomento, che quì vſa l'autore è ſofiſtico, e fondato in equiuocatione; perche parlando della indipendenza,quanto all origine,è falſo che doue non è dipendenza d'origine,non poſſa eſſere ſubordinatione,come nell'iſteſſa Republica ciuile ſi può chiaramente vedere,nella quale può vn magiſtrato eſſer ſubordinato ad vn altro, ancorche nell'origine non dipenda da quello. Per le medeſime ragioni va per terra la regola,o demoſtratione che qui forma l' autore, percioche quella ſua maggiore, *le coſe che ſotto vn riſpetto ſono ſoggette naturalmente ad vna potenza,ad vn'habito, ad vna facoltà,ſe ſi ſogettano ad habito, ò potenza di genere diuerſa, non però, ex vi iſtius ſubiectionis ſi liberano dalla prima, ancorche la ſeconda ſia più nobile,& eccellente della prima*; ſi dimoſtra eſſer falſa in più maniere. Prima nelle coſe politiche; percioche il figliuolo è naturalmente ſoggetto al padre; ma facendoſi religioſo per virtù della profeſſione, eſce dalla poteſtà paterna,e ſi ſoggettà totalmente alla religione: e per non ſtendermi in coſa chiara, inſegnano i Leggiſti poter il figliuolo in più modi rimaner libero dalla poteſtà paterna. Appreſſo,quãdo la figliuola ſi marita,in virtù del matrimonio reſta libera dalla poteſtà del Padre,e diuenta totalmente ſoggetta al marito Di poi,ſe vogliamo ragionar delle coſe naturali, chi nõ vede che l'ordine,e ſubordinatione naturale de gli elementi è tale,che vno e naturalmente ſubordinato all'altro, come l'aria al fuoco,l'acqua all'aria,& a tutti la terra. Ne può eſſere ch'vn'elemento inferiore ſi ſottoponga ad altro che gli ſia inferiore,ſenza che ſi ſottragga da quella ſoggettione ch'egli hauea al ſuo ſuperiore. Si che tutto quello, che và qui argomentando l'autore, non hà fondamento, ne ſodezza veruna.

CA-

CAPO VII.

PRende l'autore in questo capo a confutare vna ragione del Signore Cardinale, e due d'vn'altro autore, che nouellamente hà scritto cōtra le leggi Venetiane. La ragione del Cardinale proua che se bene il laico, per virtù del battesimo, diuenta soggetto al Prelato, non lascia però d'esser suddito al Principe, perche queste due soggettioni non hanno frà di se repugnanza; ma il Chierico per virtù di quel grado diuenta in modo soggetto al Prelato, che non può rimaner soggetto al Principe, perche queste due soggettioni han frà di loro repugnāza, e contrarietà. la ripugnanza si proua, per essere il Chierico destinato al culto diuino, co'l quale non si compatiscono gli esercitij politici, e ciuili. Appresso perche sarebbe contra l'ordine naturale, che essendo il Chierico diuentato padre, e pastore del laico, & hauendo fatto acquisto d'vn'essere spirituale, e sacro, fusse tuttauia soggetto al suo figliuolo, alla sua pecorella, e sottomettesse le cose spirituali alle temporali. E perche il Sig. Cardinale breuemente tocca queste due ragioni, dice l'autore, *che douea mostrare il Sig. Cardinale, che il Chierico non potrebbe fare l'vffitio suo se fusse soggetto al laico, il che non mostra.* A questo si risponde, che Sua Signoria Illustrissima lo suppose per certo per la dottrina di S. Paolo, che scrisse à Timoteo: *Nemo militans implicat se negotijs secularibus.* il che disse l'Apostolo per prouare, che gli Ecclesiastici deuono solamēte attēdere a quel che è proprio del loro mestiero, si come da questo luogo appunto raccolgono tutti i Santi, & è cosa chiara, che ciò non potrebbono fare restādo soggetti a Principi laici, a'quali sarebbono tenuti di vbbidire, e perciò tralasciare gli oblighi dell'vffitio loro. Aggiungo che quando bene alcuno esercitio laico non impedisse qualche attione Ecclesiastica, nō è però conforme alla ragione, ne secōdo la giustitia distributiua, che sia vna persona obligata a due mestieri; onde essēdo il Chierico obligato all'esercitio delle cose spirituali, deue senza dubbio esser esente dalle temporali, così veggiamo, che i Principi, perche i soldati & i Magistrati seruono in vniuersale a tutta la republica, per alleggerimento della fatica loro, e per honoreuolezza del grado, han loro concesso molti priuilegij & esentioni: e deue parer strano c'hauendo Iddio eletto i Chierici per soldati della sua militia spirituale, e per vfficiali della sua Chiesa, gli habbi dato priuilegio d'Esentione, & Immunità dalla giuriditione de Prencipi secolari? Quest'è la prima ragione del Cardinale, la quale non hà bisogno, come suppone l'autore dell'V-

2.Tim.2.

golino;

golino;ma non doueua già l'autore parlare cosi bassamente di questo scrittore,perche se bene le sue ragioni nō sono dimostratiue,quali gran fatto,in queste materie morali si potran ritrouare;hanno tuttauia molta probabilità, e conueneuolezza con la ragione naturale;perche se bene i Prelati Ecclesiastici mentre mettono in carcere,o mandano in Galea gli Ecclesiastici,gli impediscono dal choro, e diuini vfficij: nondimeno perche essi hā no autorità sopra le cose,persone, & attioni sacre,come possono tal hora per giuste cagioni,conforme a sacri Canoni dispensare nel choro,& altri diuini vfficij , cosi possono per via di censure prohibirgli,e bisognando con carceri,& pene corporali impedirgli;onde nè dispensando cōforme a Canoni,ne secondo i medesimi esercitando la giustitia peccano in alcun modo; ancor che rimuouano i chierici da gli vfficij loro. Ma quando ciò fanno i laici,sotto pretesto d'esercitar giustitia,non hauendo in simili materie autorità o giuridittione alcuna,peccano metten do impedimento a gli esercitij de chierici, e culto diuino. Da questo si conosce quanto malamente si serua l'autore del suo ingegno , e della sua Metafisica , perche la medesima attione materiale in vno sarà peccato, & in vn'altro sarà virtù . Il dar la morte ad vn reo,quando si fa dal giudice,che ha autorità,è opra di giustitia;se si fa da vn priuato che non ha giurisdittione è peccato,parte cōtra carità,parte contra giustitia;cosi nel caso nostro,non pecca il Prelato Ecclesiastico,incarcerando vn Prete,p l'autorità,ch'egli ha sopra le persone,e cose Ecclesiastiche; ma ben pecca il laico,che come non può ordinare gli vfficij diuini;cosi non gli può ne deue impedire.Per tanto non accadeua che l'autore si burlasse tanto di questa ragione, e la mandasse a gl'Anabattisti,perche se bene si cōsidera è l'istessa ragione della quale si seruì S Ambrogio parlando con Valentiniano Imperatore,quando disse , *Publicorum tibi mœnium cura commissa est, non sacrorum.* La secōda ragione del medesimo Vgolino,che qui riprende l'autore è, che gli Ecclesiastici sono per lo più odiati da laici,e perciò non conuiene che da loro siano giudicati.Questa ragione,(come ho detto di sopra)non è demostratiua,ma nō è senza fondamento di probabilità; e troppo acerbamente è ripresa dall'autore, che vuole che sia di Petiliano heretico. Perche Petiliano,come nel luogo notato dall'autore scriue S. Agostino, biasimaua l'amicitia co'i Principi , e volea prouare , che sempre erano stati nemici de'Christiani . S. Agostino riprende con ragione questo modo di parlare dell'heretico, e mostra con molti esempi, che non sono mancati de Prencipi, che hanno fa-

Lib. 5. ep. 33.

Lib. 2. cōtr. lit. Petil. cap. 92.

uori-

norito la Religione, e si serue dell'esempio di Costantino, e gli oppone di più, che secondo quella dottrina non doueano i Donatisti ricorrere da Giuliano Apostata, che era veramente nemico della Fede, e religione Christiana. Hor che ha che fare l'Argomento di Petiliano con la ragione di Vgolino? Quello rifiuta il giudicio d'vn Principe Christiano, che dà gli heretici era stato eletto per giudice, per questa ragione, perche tutti i Prencipi erano nemici de'Christiani. S. Agostino dimostra esser falso questo antecedente, & aggiunge, che questo serue solamente a gli heretici per coperta, poiche essi haueuano fatto ricorso a Giuliano empio, & apostata. L'Vgolino dice, che per ordinario i laici hanno in odio i Chierici; e perciò ragioneuolmente questi sono fatti liberi dalla giurisdittione di quelli. Da questo ogn'vno può vedere, che differenza sia trà l'vna ragione, e l'altra, e per conseguente, con quanto poco fondamento si scaldi qui l'autore, e vogli in ogni modo, che l'Vgolino sia discepolo di quell'heretico.

CAPO VIII.

Ripiglia l'autore le ragioni del Cardinale, doue si vede chiaramente, che egli non pretende altro, che sofisticare, e mostrare il bell'ingegno; percioche da segno, ò di non hauer inteso il Cardinale, o di volerlo malignare. perche il Cardinale dice, che è contra natura, che il padre restando padre, sia soggetto al figlio, come figlio; e che il pastore restando pastore sia soggetto alla sua pecorella. il che è tanto vero, che senza nota o d'ignoranza, o di temerità, non si può mettere in dubbio. L'oppositione che fa l'autore, ne è a proposito, ne ha forza contra la ragione del Cardinale. E nel vero era conueniente, che vn Dottore, che fa professione di saper tanto, e di notar gli altri d'errore, sapesse che quando vn figliuolo diuenta Rè, Vescouo, o Papa, per questi istessi titoli diuenta libero dalla potestà paterna; & in virtù della nuoua autorità acquistata, resta legitimamente superiore al padre naturale. E così non ne segue l'inconueniente del quale tratta il Cardinale; ne l'autorità di S. Agostino, che egli apporta altro proua di quello, che pur hora finisco di dire. Onde gli argomenti, che và qui moltiplicando sono mere vanità; e gli errori che và notando nella margine, altro non sono, che errori, & ignoranze sue; perche quando il figliuolo naturale diuenta Vescouo, oltre che resta libero, (come habbiamo detto) dalla potestà paterna, diuenta padre spirituale del suo proprio

In Ps. 109.

 padre

padre naturale,e cosi ragioneuolmente gli è superiore. E quando il Papa si soggetta al Confessore, in quel foro diuenta pecorella,e figliuolo del Confessore,che gli è in quel caso padre,e pastore spirituale. Ne qui si peruerte l'ordine della natura,perche non si soggetta al Confessore il Papa come Papa, ma come huomo,e peccatore. Ben poteua l'autore meritar gran lode,lasciando quell'argomento tolto dal Papa, o altra persona d'autorità Ecclesiastica e spirituale,che si sottopone al medico,la cui potestà è temporale, e corporale. Perche il Cardinale parla di soggettione di giurisdittione, e non di quella che è fondata in bisogno,e necessità corporale, & humana; perche altrimente si soggetta il Papa a tutti coloro, de quali ha qualche bisogno, e necessità. ma questa soggettione è commune à tutti gli huomini per esser fondata nell'imbecillità,e bisogno della natura. E perche l'autore dice,che la ragione del Cardinale è fondata in equiuoco,dico,che non era il Cardinale si male accorto, ne si poco fondato nella Filosofia,e scientie humane, ch'egli non sapesse, che la repugnanza,e contradittione si deue pigliare ne gli stessi termini presi al medesimo modo. E perciò egli facilmente concede,che possa il padre naturale diuentare nelle cose spirituali figliuolo, e discepolo del suo figliuolo naturale,che fatto Vescouo gli diuenta padre,e maestro spirituale. Ma perche l'Ecclesiastico,per virtù del carattere clericale, prende vn'essere spirituale,e quasi diuino, inalza,& in vn certo modo quasi deifica tutti gli altri rispetti,e considerationi humane, ch'egli hauea prima;e diuenta per questo assolutamente padre,pastore e maestro de'laici. ne può per alcun rispetto considerarsi come suddito,& inferiore a quelli.

Laonde malamente và discorrendo l'autore, non volendo intendere, che l'ordine Clericale, mettendo il Chierico in vn'ordine più sublime di qualsiuoglia potestà, o dignità secolare, per quel solo rispetto resta assolutamente libero da ogni secolare giurisdittione. Percioche si come in vna Republica, oue sono varij,e diuersi Magistrati; è tra di loro subordinatione in modo,che il Magistrato inferiore è superiore delle persone priuate, & è soggetto al Magistrato superiore; e cosi di mano in mano, fin che s'arriui al supremo Magistrato, o al Rè,che come superiore di tutti non è soggetto alla giuriditione d'alcun Magistrato; cosi perche il Chierico,come tale, è realmente superiore a tutti i laici, per grandi,e di grande autorità che siano; come tale non può essere soggetto ad alcuno. Ma dice l'autore,che si come il Papa,come peccatore,e penitente, è lecitamente sotto-
posto

posto al Confessore; così il Chierico, se bene come Chierico nõ deue essere sottoposto a laico, nondimeno gli deue esser soggetto come huomo, e come cittadino, massimamente, che il Principe temporale è ministro di Dio, esecutor della diuina giustitia, & in alcun modo rappresenta la maestà di Dio in terra. Si risponde, che da questo appunto si caua quello, che insegna il Cardinale, perche in due modi può essere rappresentato in terra Iddio N.S. o come autore, e conseruatore della natura, o come autore, e donatore della gratia, e gloria. Nel primo modo è rappresentato da'Prencipi, e Magistrati; nel secondo da gli Ecclesiastici.

E perche Dio quantunque sia sempre l'istesso in qualũque modo si consideri, nõdimeno per rispetto nostro, e per la grandezza, e nobiltà de gli effetti, che da lui dipendono, si dimostra molto maggiore, e di più alta maestà nelle cose della gratia, che in quelle della natura: Quinci è che di maggior dignità sono i Chierici, che rapresentano Dio, come prima cagione della gratia, e della gloria, che non sono i Principi, che lo rappresentano solamente come creatore, e mantenitore della natura; e perciò assolutamente sono i Chierici superiori, e di maggior grado. E per rispondere a gli esempi, de quali si serue l'autore, dico che la soggettione, con la quale il Papa si sottopone al confessore, & al medico, non prouano l'intento, conciosia che, come habbiamo detto di sopra, il medico non ha iurisdittione, ne superiorità alcuna; la soggettione con la quale si sottopone al confessore, parte è fondata in necessità naturale, per la quale il Papa non lasciã do d'esser huomo può come tale commettere alcun peccato, onde gli sia necessaria la medicina della penitenza, parte dipende dalla libera volontà di lui, che non essendo soggetto a veruna persona del Mondo; & all'incontro essendo tutti i Sacerdoti quanto alla potestà dell'ordine vguali facendo scelta d'vn Confessore gli da la giurisdittione, & autorità sopra la sua persona, per rimedio di quelle colpe, che confessa; doue si vede, che l'esempio manca in due capi; prima perche la soggettione del Papa al confessore, è volontaria e libera; e l'autor vuole che la soggettione de Chierici a Principi secolari sia necessaria, e forzata. Secõdo perche in tal caso il Papa si soggetta a persona sacra; che nell'ordine Sacerdotale ha sufficiente autorità, & è capace di quella giurisdittione, che spontaneamente gli vien concessa dal Papa.

Passa poi l'autore ad vn'altra ragione, quale egli vuole, che sia la quarta, & in fatti è sempre la medesima esposta con varii termi-

termini,e diuerso modo, e par ch'ei voglia far proua della sua sottigliezza, nel formare i silogismi. Dice adunque in questo modo. *A quello, a cui non ripugna vna natura, molto meno ripugnano le conditioni, o proprietà essentiali di quella natura; ma al grado Clericale non ripugna la natura humana, adunque al grado Clericale non ripugnano le conditioni, e proprietà essentiali della natura humana.* Tutto questo come ogn'vn'vede, non fà a proposito, percioche non è alcuno che neghi, o possa negare, ch' essendo i Chierici veramente huomini, habbino ancora per cõseguenza tutte le conditioni, e proprietà necessarie all' huomo. Soggiunge poi: *ma l'essere animale ciuile, e conseguentemente soggetto a potestà politica, è proprietà essentiale della natura humana, come si è dimostrato di sopra, adunque al grado Clericale non repugna esser soggetto ad vna tale potestà.* Già di sopra è stato detto, che per essere i Chierici huomini, & animali ciuili, sono conseguentemente retti, e gouernati ciuilmente dalla potestà Ecclesiastica, che in questo è equiualente alla laica, e così apparisce l'argomento dell'autore di niuna forza. Adesso aggiungo che l'autore suppone, che la repugnanza, della quale ragiona il Sig. Cardinale, sia ripugnãza naturale, come ripugna alla natura dell'acqua l'esser calda, e secca; è pure non s'intende in questo modo, ma d'vna repugnanza morale, come diciamo ripugnare, che il padrone obedisca al seruo, & il seruo commandi al padrone, la quale non è però ripugnanza tale, che per qualche accidente non possa seguire il contrario. E così nel caso nostro ben può il Papa concedere, che alcun Chierico in qualche caso sia soggetto a Principi secolari, come per priuilegio Apostolico è stato più volte concesso; onde si poteua l'autore chiarire, che questa non è repugnanza naturale, ma morale; perciò con poca riputatione del suo ingegno, e dottrina soggiunge, che li pare *questa ragione molto forte, e molto naturale*, e conchiude con queste parole *sforza l'intelletto mio a così credere*. Certo grã debolezza è, non vedere, che nelle cose morali, questo discorso metafisico è vn manifesto paralogismo. Oltre che da quello, come si dirà appresso, ne segue qualche cosa, che non si potrà difendere senza errore.

CAPO IX.

SI vede chiaramẽte, che l'autore ha voluto sforzare l'ingegno suo per voler in ogni modo aggrandire la sua scrittura, e mẽtre moltiplica sopra il medesimo fondamento sofismi, si dimostra

ſtra più toſto ſofiſta, ch Metafiſico; perche ſempre va paralogizzando, e ſupponendo falſamente, che i Chierici mentre ſono ſoggetti alla poteſtà Eccleſiaſtica rimangan priui di gouerno politico, e di quelle coſe, che con tal gouerno neceſſariamente ſi congiungono. Onde per quinta ragione apporta, *che a tutte quelle coſe ſi ſtende la poteſtà, le quali ſono capaci del fine della poteſtà*; onde conchiude che eſsendo i Chierici capaci della felicità politica, che è il fine della poteſtà laica, ſiano anco ſoggetti a tale poteſtà. A queſto ſuo argomento dice hauer vdito dare due riſpoſte, e nella confutatione della prima ſpende tutto queſto capo. Ma io più breuemente, e più ſuccintamente gli riſpondo, ch'egli come Metafiſico doueua auuertire, che non ſi deue trattare della poteſtà ciuile, & Eccleſiaſtica, nel modo che ſi tratta delle poteſtà naturali; ma nel modo che conuiene a poteſtà morali, come veramente elle ſono. Per tanto non ſi deue l'autore fondare nella capacità naturale de Chierici, ma in quello, che conuenga loro, ſecondo l'eſſere morale; perciò che ſe vogliamo ſtare nella capacità naturale, con l'argomento dell'autore ſi prouarebbe che tutti gli huomini di qualũque natione ſiano, foſsero ſoggetti al Doge di Venetia, o a qual ſi voglia altro Magiſtrato; perche io dirò coſi; la poteſtà ciuile ſi ſtende a tutti gli huomini, che ſono capaci di felicità ciuile, e per conſeguente abbraccia i Turchi, i Perſiani, e gl'Indiani, il Doge di Venetia hà poteſtà ciuile; adunque a lui ſono ſoggette tutte le perſone nominate. Dirà l'autore che queſto argomento è mãcheuole, perche quando ſi parla di poteſtà particolare, ſe gli deue aggiungere, che ſi ſtende a quei che ſono ſudditi, e ſono capaci di felicità ciuile. Et io replico che queſto ſarebbe argomentare in quattro termini, che è come ogn'vn sà, contra le leggi della buona logica. Onde è neceſſario che quando l'autor dice, che la poteſtà ſi ſtende a tutte quelle coſe, che ſono capaci del ſuo fine, aggiunga, ſe però le ſono ſoggette, & in tal caſo biſognerà mettere nella minore queſto medeſimo termine, dicẽdo; li Chierici ſono capaci della felicità ciuile, e gli ſono ſoggetti, e coſi ſi commette vn'altro errore, che ſi preſuppone quel che ſi hà a prouare, & in qualunque modo ſi ſia la minor ſi nega; perche i Chierici fatti per diuin volere liberi dalla poteſtà ciuile, rimangono con la capacità naturale della felicità ciuile; ma non gli reſtano ſoggetti.

Non ſi contenta l'autore di queſta riſpoſta, però dimanda, ſe i Chierici *reſtano huomini, o nò*? E perche non ha dubbio, che rimangono con l'humanità, che è commune a tutti i laici; torna

l'au-

l'autore a fare le sue conseguenze, che rimanga la natura senza le sue proprieta; non auertendo, come s'è detto, che qui non si tratta di proprietà naturale, ma di conditione, e conueneuolezza morale. E perche egli professa di non negare, che Dio poteua sottrarre i Chierici dalla giuridittione laica; qui anco vuole Metafisicare dicendo, che simile sottrattione si poteua fare in due modi, *per subtractionem à potestate simpliciter, & per communicationem potestatis*. Ma questa Metafisica non è punto necessaria, e mi merauiglio grandemente, che l'autore essendo Frate, vogli tanto assottigliare questa materia dell'esentione, la quale per proua egli può sapere come si faccia, e vorrei ch'egli mi dicesse in qual di questi due modi i Maestri siano fatti esenti, perche in quel modo appunto dirò anch'io che siano stati liberati i Chierici dalla potestà secolare. Ma per rispondere succintamente a gli argomenti, dico, che sono stati sottratti dalla potestà laica, non perche non habbino bisogno d'essere gouernati ciuilmente, ma perche questo gouerno non poteua loro sotto la potestà laica succedere così bene, come conueniua al grado loro, e sono stati soggettati a'Prelati, da quali più conforme al grado, e stato loro fossero temporalmente, e spiritualmente gouernati. E se questo non può intendere l'autore, io non ci posso far'altro. Basta che la cosa è in se stessa intelligibile, anzi molto chiara, e manifesta. E così se vogliamo ritenere i termini dell'autore, diremo, che nell'vn modo, e nell'altro sono i Chierici esenti dalla potestà ciuile; prima *per subtractionem potestatis* da'Principi laici, lasciando i Chierici di essere loro sudditi; come quando vno, che habita in Venetia, o nello stato, mentre iui dimora è suddito del Doge; ma tosto ch'egli si parte, e và ad habitare altroue, non ha più che fare con lui, e così *per subtractionem potestatis*, o per dir meglio *subiecti*, rimane il Doge priuo di quell'autorità, c'hauea sopra di lui, mentre dimoraua nel suo stato. All'incontro per rispetto de Prelati, a'quali i Chierici diuentano sudditi, si fa questa esentione *per communicationem potestatis*, perche essendo i Prelati superiori de'Chierici quanto all'anima, e quanto a gli esercitij, & attioni loro Clericali, douendo tutte l'altre attioni loro subordinarsi a questo, era conueniente, e moralmente necessario, che non da altri fossero gouernati, se non da coloro, a'quali quanto alle cose principali erano pienamente soggetti, e così fu communicata a'prelati nõ potestà laica, ma si bene vna potestà Ecclesiastica, e spirituale, che per rispetto delle persone Ecclesiastiche è equiualente alla politica. E così il più principale, che è l'essere spirituale, & Eccle-

clesia-

clesiastico tira a se il manco principale,che è l'essere ciuile,e politico, E per tanto si vede,che vá per terra la quinta ragione, con la quale l'autore conchiude questo capo. perche la potestà spirituale,che Dio ha communicato a Prelati sopra i Chierici, come in alcun caso,quando è necessario al fine spirituale,si stende alle attioni ciuili, etiandio ne'laici;cosi per essere questo necessario al culto diuino,del quale essi hanno la total cura, e sopraintendenza,ne'Chierici,che sono ministri di quello. abbraccia tutte le attioni tanto ciuili,quanto Ecclesiastiche. E quando il Signor Cardinale dice,che la potestà de Prelati, è Ecclesiastica,e non politica,dice il vero; perche ne è fondata in titolo, ne ha fine,ne mezi meramente politici, se bene quanto all'efficacia ella è equiualente alla politica, potendo mãtenere,e conseruare in pace & i Chierici frà di ioro, e co'l rimanente de'cittadini. Si che non accadeua,che l'autore vsasse quei termini, che vsa col Signore Cardinale,dicendo: *E quando S.S. Illustrissima volesse ridirsi, e dare ambe le potestà al Prelato, non ci mancarebbono ragioni, & Dottori per confutarla*; perche non ha cagione alcuna di ridirsi, hauendo scritto non solo con molta dottrina,ma anco con somma verità, quel che habbiamo dichiarato dell'autorità Ecclesiastica,e Pontificia. Ben deue auuertire l'autore,che non gli sia necessario ritrattare quel che fin'hora ha scritto della potestà laica,e ciuile; perche se bene egli niega di essere del parere di coloro,che vogliono,che Dio, & i Prencipi non habbino potuto far liberi,& esenti i Chierici dalla potestà secolare; non s'accorda però questo con la dottrina,la quale egli fino al presente s'è ingegnato di prouare: conciosiacosa,che se l'essere soggetto alla potestà laica, è proprietà inseparabile, & essentiale a l'huomo, e necessariamente è congiunta con la natura humana; cosi come non può Dio conseruar vn'huomo senza la natura humana, non potrà anco conseruarlo senza questa soggettione:che sarebbe errore troppo graue,se alcuno lo volesse affermare. Ma se per auuentura l'autore come Metafisico dicesse,che può Dio separare dal soggetto la sua proprietà, o passion propria, come si parla nelle scuole,è forza, che confessi, che tutti gli argomenti,de'quali fino adesso si è seruito,siano di niun valore; perche a tutti si risponderà, che Dio ha potuto concedere a'Chierici questa esentione,e che in fatti glie l'ha concessa, come si prouerà a suo luogo. E doueua pure l'autore auuertire, che se bene (come ho detto di sopra) egli protesta di non voler negare,che Dio habbi potuto far esenti i Chierici dalla potestà ciuile;pure dalla sua dottrina,e dal suo modo di dire si caua eui-

H den-

dentemente: perche queste sono sue parole: *Si che non vedo altra strada d'esentarli da questa potestà, che liberarli dalla humanità, e parmi ripugnanza grande, dire animal ciuile esente da potestà ciuile*. Da questo principio ne segue prima, che ne anco i Principi gli hanno potuto far'esenti, come non gli han potuto priuare dell'humanità. e così sarà anco falsa la dottrina de'colleghi dell'autore, che concedono l'immunità per priuilegio de Principi, o l'autore si douerà disdire per non contradire alli cōpagni. Appresso (ch'importa molto più) ne segue, che non lo possa manco far'Iddio; perche se ripugna che sia animal ciuile esente da potestà ciuile, non potendo esser huomo, che non sia animal ciuile, segue necessariamente che implichi, e ripugni, che Dio liberi alcun huomo dalla potestà ciuile; il che quanto sia conforme alla Fede Catolica, lo vederà il Santo Vffitio. Segue di più, ch'essendo Christo veramente huomo, e perciò animale ciuile, non potesse senza questa repugnanza, che qui dice l'autore, essere esente da potestà ciuile, e si da nell'errore di Marsilio Padouano, che voleua che Christo fusse giuridicamente soggetto a Pilato. Vegga dunque l'autore doue si lasci condurre, mentre va dietro alle sue sottigliezze vane, e sofistichi modi di argomentare, e non si lamenti s'auuerrà a lui quello, che è auuenuto a gli altri, che han voluto far prima di lui quel ch'egli ha preso a fare.

CAPO X.

VOlendo l'autore confutare la seconda risposta, ch'egli dice esser stata data al suo argomento, fa vn presupposto, *che la potestà temporale da Dio sia raccommandata a' Principi laici soli, e che però tutto il genere humano da questi debba esser guidato alla felicità ciuile, e conseguentemente anco i Chierici come gli altri*. E se bene egli pensa d'hauerlo prouato, io però stimo tutto il contrario; anzi penso hauergli dimostrato, che possono i Chierici esser gouernati politicamente, come veramente sono in fatti, da'loro Prelati Ecclesiastici. Il che essendo così, la prima ragione, che egli qui apporta per prouare che i Chierici possano esser castigati da'Prencipi, riesce di niun vigore. percioche nelle cause de'Chierici non ha che fare la potestà laica, ne per dirizzarli alla beatitudine ciuile, ne per correggerli, quando trauiassero dal diritto sentiero.

Aggiunge appresso vna seconda ragione, tolta come la prima dal Bozio, con la quale pretende prouare, che quando i Chieri-

ci impediscono la felicità de' laici, possono da' Principi secolari esser puniti, e castigati; perche, si come nella natura ogni potenza, che può oprare alcuna cosa, può resistere a chi la impedisce; così la potestà ciuile, che può, e deue procurare la felicità de' cittadini, potrà resistere a chi vorrà metterli impedimento. e questo resistere altro non è, che punire, e castigare. Ma non s'auuede, che etiandio nella natura la resistenza, che possono far le forme si ristringe dentro a i termini d'vn certo genere, fuora de i quali non hanno forza, ne attione alcuna. Come per esempio, il caldo, che ha virtù di riscaldare, può anco resistere al freddo, che gli è contrario; ma non resiste al sapore, o al colore, non hauendo con quelli contrarietà, ne repugnanza. All'istesso modo bisogna dire della potestà laica, la quale si come ha ristretta la forza, e virtù dell'oprar suo; così dentro a' medesimi termini ha rinchiusa la forza del resistere. E perche non può oprare intorno a Chierici, non ha manco virtù di poter resistere co'l punirli, o castigarli. Ne segue per questo, che la potestà laica sia imperfetta, e mancheuole; atteso che tutte le cose, o naturali, o politiche hanno la virtù, e forza loro finita, e terminata; ne per ciò sono imperfette; perche non possono stendersi più di quel che comporti la sfera della loro attiuità. E l'auttorità laica assai si può tener perfetta, se ne' laici può esercitar liberamente le sue forze, tanto nel commandare, quanto nel punire, e castigare. Ma quando si tratta della potestà Ecclesiastica, bisogna che l'autore habbi patientia; perche, come si è detto di sopra, i termini, e confini di quella sono molto larghi, e spatiosi, tanto per rispetto delle cose, quanto per conto delle persone, stendendosi quella non solo nelle cose spirituali, ma anco quando sia necessario alle temporali; e comprendendo non pure i Chierici, ma anco tutti i laici, ancorche siano Prencipi, se per alcun modo, o direttamente, o per modo indiretto impediscono il corso delle cose spirituali.

Non contento di questo l'autore, forma vna terza ragione, quale egli afferma esser fondata ne' principij di coloro, che difendono l'esentione de Chierici, per autorità diuina, quali egli chiama auuersarij. L'argomento a fauore de gli Ecclesiastici è tolto dal nome di Pastore, di cui è proprio, non solo pascere le pecorelle, ma anco cacciare, & vccidere i lupi, che cercano dâneggiare alla greggia. E perche co'l testimonio d'Homero anco i Principi son chiamati pastori de' popoli, conchiude, che potrà il Principe, se vn Chierico assalta come lupo le sue pecorelle, e cerca danneggiare l'ouile, fargli resistenza, con punirlo, e gastigarlo.

lo. Ma non s'accorge, che la similitudine non camina del pari; percioche, si come ben dice Bonifacio VIII. *Si deuiat terrena potestas, iudicabitur à potestate spirituali; sed si deuiat spiritualis minor, à superiori, si verò suprema, a solo Deo, non ab homine poterit iudicari.* Vorrà dunque la ragione, che quãdo il laico si porta verso la Chiesa come lupo, ancorche sia Prẽcipe supremo, sia gastigato dalla potestà spirituale, & Ecclesiastica, come sempre si è fatto dal principio della Chiesa fino al presente; ma se all'incontro l'Ecclesiastico sarà come lupo nella Republica, dourà il Prencipe ricorrere al Pastore Ecclesiastico, ne questo deue parer strano, perche si come bene disse in vna epistola Pietro Blesense: *Duo sunt gladij, qui mutuum à se mendicant auxilium, atque adinuicem sibi vires impartiuntur alternas. sacerdotium regibus, & Sacerdotibus regnum*; cosi la Chiesa in molti suoi bisogni ricorre al braccio secolare. Et all'incontro fa di mestieri, che il Principe, e Magistrato secolare, doue non arriua la sua giurisdittione, faccia ricorso alli Pastori, e Prelati della Chiesa. Ne vale quel che oppone l'autore, che questo sarebbe metter diffetto, e mancamento nell'ordine della diuina prouidenza, come ch'ella hauesse priuato i Principi dell'autorità necessaria per mantenimento del suo buon gouerno; perche è cosa chiara, che in mille occorrenze non può il Principe con la sola forza della sua potestà laica rimediare a tutti i mali, e disordini della Republica; ma è sforzato ricorrere tal'hora all'aiuto de confinanti, per poter hauer in mano i fuorusciti, e fuggitiui; tal'hora anco a'Prelati, per poter per mezo delle censure venire in notitia di quel che per altra via non si può sapere. E se per simili cose, alle quali non si stende l'autorità laica, non si giudica imperfetta, o mancheuole; perche si dourà giudicar tale per non poter metter mano a castigare gli Ecclesiastici?

Extrau. vnam sanctam. de maior. & obedient.

Epist. 73.

Dice l'autore, e lo proua col testimonio di Nauarro, che *reus sortitur forum ratione delicti*, e per la ragion naturale, *commisso vno, censentur commissa & illa, sine quibus expediri non potest: immo etiam illa sine quibus expediri quidem potest, sed non commodè*. Et a dire il vero sono stato vn gran pezzo, pensando a che proposito habbi qui voluto citar queste parole, che secondo me non han che fare con quel che qui si tratta; perche è vero che il reo *sortitur forum ratione delicti*, s'intende però di quelli, che per altro possono essere legitimamente soggetti al Giudice o laico, o Ecclesiastico, del cui foro si tratta. Per tanto quando il Chierico fa delitto nella Città, perche egli in quella città ha legitimo superiore, ne può egli esser per altro

Cap. nouit de iudic. vers. 3.

suddito al Prencipe laico,non perciò gli diuenta in alcun modo soggetto, ne acquista il Prencipe sopra di lui autorità, o giurisdittione alcuna.

E perche l'autore dice, che queste sono le ragioni natura'i, che l'hãno persuaso a credere,che i Chierici siano sudditi a Principi secolari,io voglio qui mettere alcune ragioni fondate in lume naturale,che prouano essere i Chierici, & Ecclesiastici come dedicati al culto diuino, degni di vna singolar prerogatiua, & eccellenza di gran lunga superiore ad ogni humana dignità. E per fondamento di questo mio discorso, voglio supporre con S. Ambrogio, S.Girolamo, S.Chrisostomo, S.Agostino, S.Tomaso, e gli altri Teologi,che la legge naturale,è vn lume della ragione stampato ne gli animi de gli huomini, che tacitamente insegna ad ogn'vno, quel che si debba fare, e fuggire. Dal quale come necessarie consequenze ne dipendono i precetti tanto della prima,quãto della seconda tauola. Dal medesimo lume ne nascono ancora altre cõsequenze,che se bene non sono cosi chiare,& euidenti,hãno però tanta conueneuolezza con la ragione,che cõmunemente appresso tutte le genti, e nationi, oue il lume naturale non sia estinto, o corrotto, sono riceute, & abbracciate. E per ciò i Giurisconsulti seguitati da S. Tomaso dissero: *Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes gentes custoditur,vocaturq. ius gentiũ.* Se dunque mostraremo, che tutte le genti,e nationi hanno dato gran preeminenza a sacerdoti, si douerà conchiudere esser questa legge di natura, o almeno essere ius gentium. Scriue dunque S. Giralamo,che quei primi huomini giusti Abel, Enoch,e Noè,e gli altri che di mano in mano gli successero,furono sacerdoti. & aggiunge di più che tutti i primogeniti della stirpe di Noè erano sacerdoti, affermando che questa era la primogenitura,che follemente vendette Esaù a Iacob suo fratello.Et è molto verisimile,che quelle genti di Palestina ancor esse hauessero il medesimo costume; poi che leggiamo che Melchisedech,era nõ solo Rè ma anco Sacerdote Di Iob si può credere il medesimo; poi che ogni giorno offeriua sacrificij per i suoi figliuoli.De gli Egittij scriue Clemente Alessandrino,ch'eglino soleuano sciegliere tra sacerdoti il migliore per promouerlo al Regno.Nè molto differente da questo è quel, che scriue Plutarcho,il qual vuole che due sole sorti di persone, fossero da gli Egittij stimate degne del Regno,i sacerdoti per la sapienza,& i soldati per lo valore militare.Ma dice che quando, vn soldato era fatto Rè,douea da sacerdoti essere ammaestrato nelle cose sagre,e nella prudenza ciuile. Nella diuina scritrura leg-

Ep. 71. ad Iren. *Ep. ad Algas. q. 8.* *Ho. 54. in Genes.* *In Ps. 57.* *1. 2. q. 94. ar. 2.* *l. omnes populi. ff. de legib.* *2. 2. q. 57. a 3. & lib. 5. Hetic. lect. 12.* *Ep. 126. ad Euagr.* *Gen. 27.* *Genes. 1.* *Cap. 1.* *Lib. 5. Stromat.* *Lib. de Iside, & Osiride.* *Gen. 47.*

leggiamo,che in vna estrema penuria, e necessità di viuere non manco mai il Re di mantenere con publiche spese i sacerdoti. Finalmente scriue Eliano, che i sacerdori de gli Egittii sempre presideuano a tutti i giuditii. De Sacerdoti de gli Hebrei,perche n'habbiamo a trattare appresso con l'autore, nō ne dirò altro ,se nō quello,che scriue Giosefo d'Alessandro Magno,il quale vedendosi venir'incontro il Pontefice, prostatosi a terra l'adorò.De i Greci scriue M.Tullio,che appresso di loro erano in tanta stima i Sacerdoti, che senza la presenza loro non si congregaua alcun publico conseglio,come si può confermare con l' esempio d'Achille,che come scriue Homero non solo volse, che intraueniissero i Sacerdoti nel suo Conseglio, ma preferi il parer loro a quello di tutti gli altri.E come afferma Plutarco,non era il Sacerdotio punto inferiore al regno, come anco di Capadocia testifica Hircio. E quel che è di maggior marauiglia in Etiopia i Sacerdoti di Meroe erano di tanta dignità,che,come afferma Diodoro,poteuano a lor piacere commandare al Rè,che lasciasse il Regno,& anco la vita. De popo'i della Francia narra Cesare,che i Sacerdoti creauano tutti i Magistrati, decideuano tutte le liti, componeuano tutte le controuersie, distribuiuano secondo che giudicauano tutti i premij, e gastighi.Il simile riferisce il medesimo esser stato in vso appresso gli Edui.Molto più è quello che riferisce C.Tacito de Germani, che appresso di loro i Sacerdoti haueano suprema autorità di commandare. Et altroue delli medesimi scriue queste parole; *Apud illos neq. animaduertere, neque vincire, neque verberare nisi Sacerdotibus permissum*.In che stima fossero appresso i Romani,oltre quello che Arnobio scriue,che i Sacerdoti sedeuano nel teatro nel luogo più nobile di tutti gli altri, lo testifica Dionisio Alicarnaseo, dicendo,ch'eglino giudicauano tutte le cause,che occorreuano tra priuati,e Magistrati, e ministri della religione. E quel che pare che auanzi ogni marauiglia,scriue Seneca,*Virgine Vestali procedente lictorem submouere iussum,Pratorem via cedere consueuisse,summum deniq. Imperium Consules cedere.*

Lib.14.c. 34. — *Lib.11 an tiq.c.8.* — *Lib. 1. de diuinat.* — *Illiad. 1.* — *In quest. Rom.c.vlt.* — *De bel. Alexand.* — *Lib. 4. Bibliot.c.1.* — *Lib. 6. de bel.Gal.* — *Lib.7.de bel. Gal.* — *De mor. Germ.* — *Lib .4.hist.* — *Lib.4. aduers.Gent.* — *Controu 8.*

Tutto questo ho voluto qui raccontare, perche s'intenda che in tutte le genti, e nationi, è stato dalla natura impresso questo concetto, che i Sacerdoti, e Ministri del culto diuino, deuono essere singolarmente honorati,e riueriti. Dal che si puo raccogliere,con quanto maggior ragione debbano essere riconosciuti e rispettati i Sacerdoti,e ministri Ecclesiastici della nuoua legge, i quali,oltre che seruono al culto del vero Iddio, hanno da lui hauuto tale autorità,quale non hanno in Cielo gli Angioli.

Per-

Perche se bene, come dice Dionisio Areopagita, esercitano in terra quelle attioni hierarchice, che sono proprie de gli Angioli, purgando, illuminando, e perfettionando; tuttauia in queste istesse di gran lunga gli auanzano; perche possono rimettere e scancellare i peccati, consecrare il corpo, e sangue di Christo, & offerire l'incruento, e propitiatorio sacrificio. Per questa ragione disse in alcun luogo S. Gregorio Nazianzeno, che tale era la differenza tra'l Prelato Ecclesiastico e laici, quale è trà il pastore che è huomo ragioneuole, e le pecorelle, che sono animali senza ragione, volendo dire che gli Ecclesiastici sono di gran lunga superiori a laici. Di questa ragione si seruono i sacri Canoni, e leggi ciuili: prouando che gli Ecclesiastici, come superiori de laici, non deuono da quelli essere giudicati. Per questo rispetto l'istesso Dionisio Areopagita chiama gli Ecclesiastici *τελεστάς*, che uuol dire *perfectores*, perche a loro tocca dirizzar tutti i laici per la strada della salute, e perfettione Christiana. Perciò scriuendo S. Gregorio a Mauritio Imperatore, gli chiama Angioli, anzi Dei. E S. Girolamo, come riferisce Gratiano, dice che i Chierici, *sunt Reges, idest, se & alios in virtutibus regentes; & ita in Deo Regnum habent*. Et aggiunge che questo significa la chierica, o corona che portano in capo. Per questo disse Gelasio, che la dignità Sacerdotale auanza la porpora, e maestà Imperiale. E S. Ambrosio dice, che tanto auanza la dignità sacerdotale la maestà del Rè, quanto l'oro è più nobile del piombo. E finalmente S. Gregorio Nazianzeno parlando co'l Presidente arditamente dice, che la legge di Christo l'haueа fatto soggetto alla potestà del Vescouo.

Apolog. 1.

Cap. inferior, & c. solitae, de maior. & obed.

L. 1. ff. sicut iuncta gl. ff. de aqua plu. arcen.

De Eccles. Hierar.

Lib. 4. Reges. ep. 31.

habetur 11. q. 1. cap. Sacerdotib.

12. q. 1. c. duo sunt.

Dist. 96. c. duo sunt.

Lib. de dign. Sacerd. cap. 2.

Orat. 17.

Sono di più gli Ecclesiastici chiamati Maestri de tutti i fideli. Et Aristotele in più luoghi scriue che a Dio, al padre, & al maestro non si può rendere honore, ché degnamente corrisponda all'obligo. Il che tanto più si deue intendere di questi maestri, che dichiarano la legge di Dio, & insegnano la vera strada, che conduce a vita eterna, & ammaestrano gli stessi Principi, e Magistrati, come debbano far leggi giuste, rettamente giudicare, e santamente reggere, e gouernare i popoli. Onde chiaramente si vede quanto sia contra ragione, che i discepoli voglino essere sopra i maestri, & esercitar sopra di loro autorità; dicendo massime Christo: *Non est discipulus super magistrum*. De i Sacerdoti scrisse Malachia, *Labia Sacerdotis custodiunt scientiam, & legem requirunt de ore eius*. Hor chi non vede quanto monstruosa cosa sia, che i discepoli voglino censurare, & gastigare i maestri, e maestri non di scientie humane, ma di santi costumi, e del-

Matt. 10.

Cap. 2.

e della vita Christiana? Ne dica alcuno, che sono solamente Maestri nelle cose spirituali, non nelle temporali; percioche tocca a gli Ecclesiastici insegnare al Mercante, all'Artiggiano, al Soldato, al Giudice, al Magistrato, al Prencipe, e finalmente a ciascuno come debba Christianamente esercitare il suo mestiero: & vniuersalmente deuono insegnare a fedeli come si deuono seruire delle cose temporali per non perdere le eterne.

In oltre con molta ragione sono gli Ecclesiastici chiamati padri de laici, ancorche siano Regi, o Imperatori; perche per mezo de sacramenti spiritualmente gli rigenerano a Christo; e come figliuoli gli nodriscono nella fede, e boni costumi. Da questo meritamente conchiudono i sacri Canoni, esser cosa indegna che i figliuoli voglino esser superiori a i padri. Giustiniano Imperatore dice queste belle parole: *Legem & naturã erubescere, si filij parentes corrigere, & castigare contendant.* E Gregorio VII. *Nonne* (dice egli) *miserabilis insania esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiugare, & iniquis obligationibus illum sua potestati subijcere, à quo credit, non solum in terris, sed etiam in cælis se ligari posse, & solui?*

Aggiungesi à tutto questo, che essendo gli Ecclesiastici pastori de'laici, pascendoli con la dottrina, e co i Sacramenti, & reggendoli a guisa di pecorelle con leggi, precetti, & ordini, non cõporta la ragione, che debbano essere soggetti alla giuridittione, & autorità de'loro sudditi, hauendo essi autorità molto maggiore, e sacrosanta. Onde parlando S. Chrisostomo col suo Diacono, gli dice arditamente che se alcuno vorrà accostarsi all'altare indegnamente ancorche sia grande, potente, ricco, anzi Rè, o Imperatore, che lo prohibisca, e lo discacci: perche senza dubbio ha maggiore autorità di qualsiuoglia di loro.

Ma se non è lecito a'laici Magistrati, o Principi maneggiare i Calici, e vasi sacri, che sono dedicati al culto diuino, come sarà loro lecito d'esercitar giuridittione sopra gli Ecclesiastici, che col sacro carattere Clericale sono particolarmente consagrati a Dio, e separati dal volgo, e numero de'laici? Quali perciò, quando si tratta di grauezze, o cose odiose, secondo l'opinione de'Dotti, non s'intendono compresi nel popolo. Il che anco confessano gli stessi Imperatori con queste parole. *Placet nostræ clementiæ, vt nihil commune Clerici cum publicis actionibus, vel ad Curiam pertinentibus, cuius corpori non sunt annexi, habeant.* Onde è commune opinione de'Dottori, che quando si distingue la Republica ciuile dall Ecclesiastica, i Chierici non habbino che fare con quella. Et però non vogliono con-

dist. 17. c. 1. in fine. d. 96. c. in scripturis. & c. quis dubitat. 2. q. 7. c. oues. 6. q. 1. cap. oues. Auth. de nupt. § . si vero. Lib. 8. ep. 2. habetur d. 96. c. qs dubitat. Hom. 82. in Mat. Colligitur ex cap. duo sunt. 12. q. 1. Dec. in c. Eccl. S. Maria nu. 10. de constit. L. placet. C. de epis. & cler. Innoc. c. dilecta, de exce. prel. Panor. c. nõ minus de immun. Eccl nu. 14. Ang. verb. immunitas nu. 33. Syl. immunitas 1. q 5

ragione i ſacri Canoni [a],che eſſi giurino fedeltà a'Principi;ne come altri [b] affermano, poſſono eſſer rei di Maeſtà, e finalmente non manca [c] chi dica, che quanto a gli oblighi della Republica laica ſono come ſtranieri. Se dunque ſi ſtima gran [d] ſacrilegio profanare i vaſi,e veſti ſacre, come non ſarà grandiſſimo, voler trattare gli Eccleſiaſtici, e perſone ſacre,come le laiche, e profane? Maſſime,che le perſone Eccleſiaſtiche ſono con particolar ragione chiamate ſante; & habbiamo nel *ius ciuile* vn titolo *de ſanctiſſimis Epiſcopis*; e nel medeſimo leggiamo queſte parole: [e] *Sanctum definitur eſſe, quod ab hominum iniuria munitum,ac defenſum eſt*. E quella ſanta Donna Iudith [f] ſtimò gran peccato,che il popolo voleſſe contaminare le coſe conſecrate a Dio. E Bonifacio Papa [g], chiaramente diſſe,che tutto ciò ch'era conſecrato a Dio,o animale,o huomo che fuſſe,rimaneua ſanto,e ſoggetto a gli Eccleſiaſtici,e che a'laici non era lecito in alcun modo profanarlo.

E ſe è vero, come non ſi può certamente negare,che la poteſtà laica paragonata con la Eccleſiaſtica, è ſimile al corpo in comparatione dell'anima,ſi può chiaramente vedere ſe è ragioneuole,che l'anima,che è la poteſtà Eccleſiaſtica,ſia ſoggetta alla ciuile,e politica,che è il corpo. Certo la ragion naturale inſegna,quel che già diſſe Saluſtio,che il corpo deue ſeruire, e l'animo commandare; dourà dunque la poteſtà laica eſſer ſoggetta alla Eccleſiaſtica, e non al contrario. E come il corpo non può eſercitar dominio ſopra l'anima, coſi non è lecito alla poteſtà laica vſar autorità ſopra l'Eccleſiaſtica. Anzi come ben dice Vgone [h] di S.Vittore citato di ſopra: *Poteſtas ſpiritualis ciuilem inſtituit vt ſit,& iudicat,ac damnat,ſi bona non fuerit*; & aggiunge di più, che la poteſtà ciuile ſi riſtringe dentro i termini delle coſe corporali,e terrene,ne può in conto alcuno intrometterſi nelle coſe,o perſone ſpirituali,& Eccleſiaſtiche, come oltre S.Bernardo [i] affermano i ſacri Canoni [k].

Per queſte, & altre ſimili ragioni i Canoni [l], le [m] leggi ciuili, & i [n] Dottori,parlano in modo della immunità de'Chierici,che dimoſtrano chiaramente eſſer coſa douuta per ragion naturale, parte per la dignità dello ſtato, parte per gli vfficij,e miniſterij, che ſono obligati ad eſercitare. Si che può vedere l'autore quãto la ſua Metafiſica ſia lontaua dalle vere,e buone ragioni naturali, le quali, come ſi è viſto, dimoſtrano eſſer coſa monſtruoſa, e ſacrilega, quel ch'egli pretende che ſia obligo di natura.

a *Cap. nimis. de iure. iur.*
b *cõm. Doct. sēt apud Boſſ. de crimin. læſæ Maieſt. n. 86.*
c *Paul. a Caſtr. cōſ. 296.*
d *Leu. vlt. & D. Tho. 2.2. q. 99. art. 1. 2.3.*
e *l. 8. ff. de rer. diuiſ.*
f *cap. 11.*
g *12. q. 2. c. nulli.*
h *Lib. de Sacram.*
i *Lib. 1. ad Eugen.*
k *16. q. 7 c. 1. & c. ſi quis deinceps. Cap. ſacroſancta, de elect. cap. Maſſana & c. cauſ. de præſcr.*
l *d. 96. c. quoniam dubitat. c. oues. 2. q. 7. c. oues. 6. q. 1. c. 1. d. 17. in fi. c. in ſcripturis d. 96. c. inferior. et c. ſolitæ, de maior. & obed.*
m *Euſeb. lib. 10 hiſt. c. 7.*
n *l. ſancimus. 2. C. de ſacroſ. Eccl. D. Tho. lib. 1. de regim. Prin. c. 24. & ad Rom. 13. Ioan. Drie. lib. 1. de liber. Chriſt. c. 9. Corn. Ianſ. Matt. 21. & alij pene innumerabiles. l. 1. § ſicut. iuncta gloſ. ff. de aqua pluuia arcen.*

CAPO XI.

COmincia in questo capo (quale secondo l'ordine deue essere vndecimo, e non sò perche l'autore habbi replicato il decimo, e così poi continouamente turbato l'ordine de'numeri) a trattare delle ragioni tolte dal Testamento vecchio; e si porta di maniera, che volēdo tuttauia persistere nel suo modo d'argomentare, in quello stesso fa errori non piccoli, e da segno d'esser poco versato nella Scrittura. percioche egli suppone, che quando Iddio ordinò a Mosè, che ongesse Sacerdote Aaron, allora appunto distinguesse la potestà Ecclesiastica dalla laica: atteso che (come si è detto di sopra) questa distintione fu sempre nella Chiesa di Dio fin dal principio del mondo, e la potestà Ecclesiastica, secondo S. Girolamo successiuamente si conseruò ne i primogeniti della stirpe di Noe. Onde Mosè, che come confessa l'autore istesso era Sacerdote, hauea vnite nella sua persona l'vna, e l'altra potestà. E ben vero, che all'hora Iddio instituì il Sacerdotio Leuitico, e lo restrinse nella tribu di Leui con perpetua successióne, e potestà ordinaria, ordinando insieme la gierarchia Ecclesiastica, e spirituale di quel popolo, con la distintione de gli ordini, gradi, & vfficij di ciascuno. Ma perche Mosè, secondo la dottrina del Signor Cardinale, non lasciò mai d'essere Sacerdote, benche straordinario, e senza successione, ritenne meritamente l'autorità di giudicare i Leuiti, e Sacerdoti.

Ad Euag. ep. 126.

Ma questo non piace all'autore, e vuole che in ogni modo Mosè come Principe, e Giudice laico esercitasse simile autorità, e giuridittione. Per proua di questo ricorre a principij Aristotelici, che se bene sono veri, e molto efficaci per l'arte dell'argomentare, sono però malamente applicati dall'autore; perche quando egli hauesse prouato, che quei giudici, che nel gouerno temporale successero a Mosè, tra quali anco fu vna donna, hauessero esercitato giurisdittione nelle persone de'Leuiti, o Sacerdoti, l'argomento che qui fa, harebbe qualche apparenza di probabilità; perche allora si potrebbe dire, che tutti quei giudici successero a Mose solamente nel gouerno politico, e ciuile, e non nel Sacerdotale. Perciò esercitando essi giurisdittione sopra li Leuiti, come haueua esercitato Mosè, entraua allora la regola d'Aristotile: *A quatenus ipsum ad omne tenet consequentia affirmatiuè, & negatiuè ab omni ad quatenus ipsum*. Ma non hauendo prouato questo, si può più presto argomentare al contrario, dicendo che non hauendo i Giudici, che successero a

Mosè nel gouerno politico eſercitato giuriſdittione ſopra le perſone ſacre, come la eſercitò Mosè; euidentemente ſi raccoglie, che Mosè la eſercitaſse per altro titolo, e non come Principe, o Giudice politico. Poiche niuno di coloro, che in quel gouerno politico gli ſucceſsero, hebbe ardire d'imitarlo in ſimil fatto. E perche io diſſi, che l'autore moſtra poca notitia della Scrittura ſacra, voglio qui notare alcuni luoghi, da'quali ſi proua, che la tribu Leuitica haueua preeminenza nell'autorità di giudicare. E per cominciar di qui, nel Deuteronomio, che fu come vna figura del Teſtamento nuouo, leggiamo queſte parole: *Si difficile, & ambiguum apud te iudicium eſſe perſpexeris inter ſanguinem, & ſanguinem, cauſam, & cauſam, leprã, & non lepram, & iudicum inter portas tuas videris verba variari, ſurge & aſcende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus, veniesq. ad Sacerdotes Leuitici generis, & ad Iudicem, qui fuerit illo tempore, quaresq. ab eis, qui indicabunt tibi iudicij veritatem.* In queſte parole, chi non è più che cieco, chiaramente vede, che Iddio dà a'Sacerdoti vna eminente dignità; poiche vuole, che i Giudici ordinarij nelle cauſe difficili, facciano ricorſo a'Sacerdoti della tribu di Leui, e queſto ſenza eccettione alcuna di cauſe: perche, come dichiarano molti Dottori, vuole che a Sacerdoti tocchi giudicare non ſolamente *inter lepram, & non lepram*, che vuol dire nelle cerimonie, & irregolarità Eccleſiaſtiche; ma *inter ſanguinem, & ſanguinem*, cioè nelle cauſe criminali; *& cauſam, & cauſam*, nelle controuerſie ciuili. E ſe crediamo a Gioſefo, che pure douea ſapere le coſe della ſua natione, ad ogni Magiſtrato aſſiſteuano due Sacerdoti della tribu Leuitica, e come afferma l'Abulenſe, erano i Leuiti giudici di tutte le controuerſie, che accadeuano nel popolo Et a quel gran Conſeglio de'Settãdue, ch'erano ſcelti da ogni tribu, come afferma il medeſimo, preſideua come capo il Sommo Sacerdote. Alla cui ſimilitudine il Senato de gli Areopagiti (come ſi raccoglie da Gioſefo) hauea per capo il Sommo Pontefice. E ſe bene l'autor dice, che niuno di quelli, che ſucceſſero a Mosè, fu della tribu di Leui, non sò però come lo potrà difendere; perciò che ſe bene nel libro de Giudici non ſi legge, che alcuno di quella tribu gouernaſſe il popolo; habbiamo però chiaro nel primo libro de'Rè, che Eli, che fu ſommo Sacerdote gouernò quaranta anni il popolo Iſraelitico. E Samuele, che nell'vfficio di Giudice, e Gouernatore del popolo gli ſucceſſe, ſe bene non era Sacerdote, era però Leuita, e miniſtro di Dio. Dal che ſi vede, che l'autore non parla con fondamento. Aggiungo, che noi leggiamo

Cap. 17.

Duran. q. 3. de iuriſ dict.

Lib. 4. antiq. c. 8.

1. Paralip. 23. q. 13.

Lib. 14. antiq. c. 16.

Cap. 4.

Cap.23. mo nel 1.de Paralipomeni,che cominciando a regnare Salomone, nel numero de Sacerdoti,e de Leuiti si trouarono(come dice il testo) *Præpositorum;& Iudicum sex millia*. E nel medesimo libro trouiamo,che vna buona parte de Leuiti *praerat ad opera forinsecus super Israel, ad docendum, & iudicandum eos*. E di Giosafat dice la Scrittura: *In Hierusalem quoque constituit Leuitas, & Sacerdotes, & Principes familiarum ex Israel, vt iudicium, & causam Domini iudicarent habitatoribus eius*. E se ben pare, che in alcuni di questi luoghi si tratti solo de giudicii Ecclesiastici e sacri; nondimeno questo non si può dire in tutti; massime riferendosi le ordinationi de Prencipi a quel c'haueа Dio ordinato nel Deuteronomio, come habbiamo di sopra dichiarato. So ch'alcuni rispondono al luogo del Deuteronomio, come nel fine di questa scrittura accenna anco l'autore,ma la risposta è tolta da gli heretici, & indegna de Catolici,come a suo luogo dimostraremo.

Cap.26.

2.Paral.c. 19.

CAPO XII.

Con nuoue ragioni tolte dalla Scrittura s'ignegna l'autore di prouare l'istesso, che la tribu di Leui non hauesse giurisdittione, ne autorità di giudicare. E per la prima ragione apporta quel che ordinò Dio nel Deuteronomio con queste parole, *Iudices,& magistros cōstitues in omnibus portis tuis,quas Dominus Deus tuus dederit tibi per singulas tribus tuas, vt iudicent populum iusto iudicio, nec in alteram partem declinent*. Dalle quali parole non so con che fondamento vuole l'autore che questi giudici fossero della tribu, che haueano a giudicare, il che se bene è probabile, non è però necessario, & il testo non lo dice. E secondo quel che di sopra si è detto co'l testimonio di Giosefo, e dell' Abulense in ogni tribunale, e Magistrato intraueniuano i Leuiti, come quelli ch'erano sparsi, e diuisi per tutte le tribu. Oltre che quando bene la cosa passasse come dice l'autore,nō pregiudica però alla preminēza de'leuiti;nè a quello che di sopra habbiamo prouato, esser stato sēpre lecito da qual si voglia giudicio inferiore appellare a Sacerdoti:percioche nō è mio intento voler prouare,che nō fossero nel popolo de Israel altri giudici,che leuiti,o Sacerdoti. Mà a me basta, che i leuiti hauessero autorità di giudicare,e l'autorità loro fosse suprema. Agginge l'autore citādo male il luogo del Deuteronomio,che se vn figliuolo di vnSacerdote si fosse portato male verso il padre, e la madre,tal delitto douea essere giudicato da Giudici ordinarij. d'on-

Cap.16.

L'autore cita il Deut. a 22. douē do citare a 21.

d'onde raccoglie,che da vn'altra tribu, e non dalla Leuitica tal giudicio douea essere essequito. Tale consequenza non so vedere da che principij dipenda,perche se in ogni tribu erano Sacerdoti,e Leuiti, perche non poteuano essere anco giudici? Lascio che poco fedelmente l'autore specifica figliuolo di Sacerdote, doue la Scrittura parla indefinitamente,di vn figliuolo, che malamente si porta co'l padre,e con la madre; e si potrebbe intendere de'laici e non de gli Ecclesiastici. Il medesimo dico dell'altro essempio di colui, che accusa la moglie per non hauerla ritrouata vergine, perciò che non parla particolarmente de'Sacerdoti, mà in vniuersale di tutti; e di quel giuditio si deue dire il medesimo,che del precedente. L'altro essempio di quel che non vuole pigliar la moglie del fratello rimasta vedoua,senza figliuoli,non ha nuoua difficoltà diferente da precedenti E se si applicasse al sômo sacerdote,sarebbe manifesto errore,essendogli chiaramẽte vietato nel Leuitico di pigliar per moglie donna vedoua,o ripudiata. E certo mi marauiglio che tanto liberamente conchiuda l'autore,che tutte le cause ciuili si decideuano da giudice politico,atteso che ne luoghi allegati da lui non si nomina se non semplicemente giudice, che per quel che si è detto di sopra,tanto poteua essere laico,qnanto Ecclesiastico. Cap. 21.

Non contento di questo l'autore per prouare, che i Sacerdoti e leuiti fossero giudicati dal principe laico, adduce quello che si legge nel 1. libro de Regi, doue *congregati vniuersi maiores natu Israel, venerunt ad Samuelem in Ramatha, dixeruntq. ei: Constitue nobis regem, vt iudicet nos, sicut & vniuersa habent nationes.* Da questo argomenta che vi fossero anco i Sacerdoti; e confessassero di douer essere giudicati dal Rè. Mà non è chi nô vegga,con quanta facilità si possa rispondere ad argomento così debole. Prima,si potrebbe dire,che l'autore harebbe molto che fare per prouar, che tra coloro che dimandarono il Rè fussero anco i Sacerdoti, perciò che nô è alcuno tãto poco versato nella scrittura,che nô sappi,che questa voce, *Omnis*, nô sempre cõprende vniuersalmente tutti;cõciosiache quando S.Luca dice ne gl'Atti Apostolici,che erano in Gierusalem *viri religiosi ex omni natione quæ sub cælo est*, nô è necessario dire che vi si ritrouasse ro i popoli pur diãzi scoperti,o altri,che ancora nô son venuti a nostra notitia. E quãdo S.Paolo disse; *omnes quærũt quæ sua sunt,non quæ Iesu Christi*, al sicuro nô volle cõprendere gli Apostoli, e gli huomini Apostolici, che cô molto feruore di spirito, e zelo della gloria di Christo,predicauano il Vãgelo. Vorrà dũque dire la scrittura,che buona parte de i più vecchi d'Israele, Cap. 8. Cap. 2. Phil. 2.

fecero quella dimanda,& in tal caso non essendo necessario,che si comprendano i Sacerdoti, l'argomento resta di niun valore. Aggiungo appresso,che quando bene vi fossero stati i Sacerdoti, con quel modo di parlare a nome commune di tutto il popolo dimandauano Rè, che gouernasse vniuersalmente la Republica, & essercitasse i giudicij, che conuengono a Rè.E come non è da credere,che tutti quei laici,che dimandauano Rè, hauessero in particolare liti, e controuersie, quali volessero che fossero decise dal Rè;così quando a quella dimanda hauessero concorso i Sacerdoti,poteuano così parlare a nome di tutto il popolo,senza però confessare di voler essi particolarmente esser soggetti a giuditii,e sententie Reali.

Non so poi cõ che fondamẽto dica l'autore,che chiaramente si proui dalla scrittura,che il Sacerdote nõ hauea se non autorità spirituale nelle cose sacre,che apparteneuano all'vfficio suo: cõciosia che nel luogo sopra allegato del Deuteronomio;manifestamẽte si vede che Dio da autorità a Sacerdoti in ogni causa, e controuersia:onde sogginnge;*& facies quodcunq. dixerint,qui præsunt loco quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta legem eius,sequerisque sententiam eorum,nec declinabis ad dexteram neque ad sinistram.* In oltre si serue l'autore d'vn'autorità tolta dal secondo lib.de Paralipomenon, doue il Rè Giosaphat distingue l'vffitio de Sacerdoti da i Ministri del Rè; & a quelli cõcede le cause spirituali, a questi i negotij che toccauo al Rè. E perche questo luogo è dottamente trattato dal Signore Cardinale,pigliãdo le parole di sua Signoria Illustrissima ad altro fine, malamente se ne serue per prouare il suo intento. Il Sig.Cardinale si serue di questo testimonio cõtra gli heretici,per prouare, che l'autorità di dichiarare le scritture,& interpretar la legge di Dio autenticamente, e con certezza infallibile, è della Chiesa, e non d'alcun particolare, dicendo, che da questo luogo si caua euidentemente, che ne il Rè, ne i ministri suoi hanno simile facoltà; ma si bene è concessa alla Chiesa. Per tanto al Signor Cardinale basta, che da questo luogo manifestamente s'escluda il Principe laico dalle cause meramente Ecclesiastiche,e spirituali;e che queste tocchino a Sacerdoti.Se alli medesimi Sacerdoti poi conuenga anco giuditio politico, il Cardinale non lo tocca in quel luogo;perche non faceua a suo proposito.Certo ogn'vn vede,che questa consequenza non vale. i Sacerdoti sono giudici delle cause spirituali; adunque nõ sono delle temporali. Percioche in questo luogo citato dall'autore,il Rè Giosafat non dice,che a Sacerdoti tocchino solamente le cau-

Cap.19.

Lib. 3. de verbo Dei cap.4. in fine.

caufe fpirituali;ne vuole, che i fuoi miniftri trattino tutti i negotii laici;anzi foggiunge, *Habetifq. leuitas magiftros coram vobis cōfortamini, & agite diligenter.* Doue la voce Hebrea, che in Latino è ftata voltata dall'interprete, *Magiftros*, più chiaramente fignifica *Præfectos, & executores.* Et intendono gli Hebrei, che per quefto toccaua a i Leuiti giudicare le caufe cōmuni, che accadeuano tra cittadini, & i miniftri del Re, attendeuano folamente alle cofe appartenenti al Regno, e gouerno publico, come farebbe a dire, alle cofe di ftato, dal che fi può vedere che le confiderationi fatte fopra quefto luogo dall'autore non hāno quella forza, che egli pretēde; anzi (come habbiamo detto) moftra il Rè Giofafat qual debba effere la forma ordinaria del gouerno, non altrimente che auuenne allora quando Mosè, per confeglio del focero ordinò i Magiftrati, e giudici inferiori, riferbandofi le caufe di maggior importanza; nel che non fi priuò egli della fua autorità, ma ne'fece parte ad altri; cofi appunto in quefto luogo, fi fgraua il Pontefice delle caufe communi, fi da a miniftri del Rè l'immediato gouerno, & amminiftratione del regno, e fi lafcia a Leuiti il giuditio delle caufe ordinarie. Ne potrà mai prouare l'autore, che la fcrittura habbi detto il contrario, nè che a quefto ripugni la dottrina del Cardinale. Ben certo è gran marauiglia, che l'autore non habbi vifto, o fatto conto di quell'autorità del Deuteronomio, pōderata di fopra, nella quale fi dà al Pontefice giurifdittione in ogni caufa, & in ogni materia; come appunto, oltre a quello che fi è detto di fopra, la dichiarano i facri canoni; pcioche Innocentio, ponderādo quelle parole del Deuteron. dice cofi. *Tria quippe diftinguit iudicia, primum inter fanguinem & fanguinem, per quod criminale intelligitur, & ciuile; vltimum inter lepram, & lepram, per quod Ecclefiafticum, & criminale notatur, medium inter caufam & causā, quod ad vtrumq. refertur, tam Ecclefiafticum quàm ciuile.* E fe l'autore haueffe faputo quefto non hauerebbe, credo, hauuto ardire fcriuere cofi liberamente, che non fi troua teftimonio della fcrittura, che proui che il Pontefice haueffe altra autorità, che la fpirituale; ma certo è cofa da ftupire, come voglia l'autore dal modo di trattare del Signore Cardinale, cauare il contrario di quello, ch'egli infegna; e come poffa negare che fua Signoria Illuftriffima habbi apportato teftimonio della Scrittura poi che nel libro 5 de fum. Pont. al cap. 8. porta chiariffimi efēpi di fimile autorità, come di Ioiada Sacerdote, che commandò che fuffe vccifa la Regina, e creò Ioas Rè e di Afaria pur Pontefice, che per la lepra, priuò il Re dell'amminiftratione, e go-

Cap. 17.

Cap. per venerabilem, qui filij fint legitimi.

uerno

uerno del Regno, che ſenza dubbio dimoſtrano autorità, e maggioranza ſopra i Prencipi.

CAPO XIII.

VIene l'autore in queſto capo a gli eſempi del teſtamento vecchio, intorno a quali prima di paſſar più oltre, mi occorre d'auuertire quel, che ben nota il Sig. Cardinale, che i fatti de Prencipi non ſono leggi, anzi ſe non ſono conformi alla legge di Dio, & alla giuſtitia, non poſsono, ne deuono eſsere approuati. E ſe l'autore ſi volea fondare in quelli, biſognaua che moſtraſse, che ſimili attioni foſsero conformi alla legge diuina. Ma per venire a particolari, nel primo luogo apporta l'eſempio di Salomone, il quale depoſe Abiatar dal ſommo Sacerdotio. Intorno al qual fatto, dice l'autore, che nō lo priuò del ſommo Sacerdotio, ma lo sbandì. Appreſso aggiunge, che la cauſa di queſto, fu cauſa ciuile. Per proua del 1. dice che nel 4. cap. è nominato Pontefice inſieme con Sadoc, e percio argomenta, che riteneſse la poteſtà, ſe bene come sbandito era priuo dell'vſo, & amminiſtratione di quella. Dou'egli per voler ſopraſapere, parla manifeſtamente contra il teſto della Scrittura; percioche il teſto dice, che Salomone non mandò Abiatar in eſiglio, ma ſi bene in caſa ſua, cioè in Anathoth, eſsendo egli di quei ſacerdoti, che in quel luogo dimorauano. Certo nuoua ſorte d'eſiglio ſarebbe queſta, il mandar vno a ſtar in caſa ſua con gli amici, e parenti ſuoi; Soggiunge poi la Scrittura: *Eiecit ergo Salomon Abiatar, vt non eſſet ſacerdos Domini.* Doue la proprietà del parlare Hebreo, tāto ſignifica, come dire, *Priuauit eū dignitate Sacerdotali.* Ne a queſto oſta quel che dice l'autore, che Abiatar poco doppo ſia nominato in cōpagnia di Sadoc, perche s'egli haueſse ben letto, e cōſiderato quel luogo, haurebbe potuto imparare da gl'Interpreti, e da gl'Hiſtorici, che quell'Abiatar, il quale fu cōpagno di Sadoc, ſe bene hauea l'iſteſſo nome, era però perſona differēte da quello ch'era ſtato priuato da Salomone, o com'altri vogliono parla la Scrittura *per recapitulationem* di quel tēpo, che preceſse la depoſitione, o finalmēte, com'altri penſano, fu riuocato, ma nō già rimeſso nel ſōmo Sacerdotio, ma ſolo all'vffitio de Sacerdoti minori, che fu anco cōpimēto della profetia fatta ad Heli; e coſi mētre l'autore partēdoſi dalla cōmune ſentēza, riprēde altri d'errore, caſca egli in error chiaro, e manifeſto. Quāto poi al punto principale del fatto di Salomone, che per cauſa ciuile

3 Reg. 2.

(come

(come egli dice) priuasse Abiatar, il Signore Cardinale ha detto quel che prima di lui hauean detto molti altri, e particolarmente Teodoreto, il quale dichiarando quel passo della scrittura, dice appunto come il Cardinale. Ne accadeua che l'autore si stendesse tanto a prouare, che la particella, *Vt*, può significare, e molte volte significa necessaria consequenza, e non causa; perche questo si sà da tutti, & il Cardinale non solamente no'l niega, ma diffusamente lo proua; era vfficio suo, se voleua ragioneuolmẽte cõfutare la dottrina del Cardinale, prouare, o che Vt, non possi mai significare causa motiua, o finale, o che nel luogo, del qual si tratta, non la possa significare. Ma il primo, perche è falso, non lo potrà prouar mai con ragioni sufficiẽti; il secondo non ha ancora prouato. Et al Cardinale basta hauer dichiarato quel luogo, come prima di lui l'hauean dichiarato Teodoreto, & altri. E se bene l'autore si sforza con le sue põderationi mostrar, che Salomone non hauesse riguardo alla profetia fatta ad Eli, ma solamente al delitto di lesa Maestà commesso, in promouere al Regno Adonia, non gli riesce però l'intento. Anzi da quest'istesso si può cauar argomento a fauore del Cardinale, percioche dicendo Salomone: ***Et quidem vir mortis es; sed hodie te non interficiam, quia portasti arcam Domini.*** Si vede, che non vuole valersi contra di lui delle leggi, & autorità ciuile, conforme alla quale meritaua la morte; ma si contentò di priuarlo della dignità, che era quello che bastaua per adempire la profetia. E se bene non lo espresse Salomone, a noi basta, che lo dica la Scrittura con queste parole: ***Eiecit ergo Salomon Abiatar, vt non esset Sacerdos Domini, vt impleretur sermo Domini, quem locutus est super domum Heli in Silo***; massime con la dichiaratione de' Dottori. Oltre che (come l'istesso autore nel capitolo seguente confessa, come non nega il Cardinale, & hanno insegnato alcuni graui Dottori) nella legge antica per l'imperfettione di quel Sacerdotio, era quell'ordine sacro nelle cose politiche e ciuili, sottoposto al Regno. E quando così sia, tutti gli argomenti de' quali si serue l'autore nel capitolo seguente, rimangono senza veruna efficacia.

D.Tho. li. 1. de regimi. Princ. cap. 14.

CAPO XIV.

GLi esempi, de' quali si serue l'autore in questo capo, supposto quel che pur hora finisco di dire, non prouano cosa alcuna contro la libertà de gli Ecclesiastici de' nostri tempi; perche essen-

sendosi fatta (come dice l'Apostolo) mutatione di legge, e di Sacerdotio, altro giuditio si dourà fare della Chiesa del Testamento nouo, che di quella antica, tanto da questa differente in questo caso, quanto le ombre, e figure sono diuerse dal corpo, e dalla verità; perche così appunto argomentano quei Teologi, che cita l'autore in questo capo a fauor suo. E se bene questa risposta bastarebbe per rifiutare quanto qui dice l'autore; nondimeno per dimostrar quanto poco fondamento habbino le cose sue, voglio venire più al particolare.

E per rispondere vniuersalmente a tutti questi esempi, si potrebbe in vna parola dire, che come in quel popolo furono essercitate molte violenze, & attioni tiranniche contra i Profeti di Dio; così contra ogni ragion furon fatte tutte quelle attioni, che qui racconta l'autore. E certo io mi marauiglio, ch'egli voglia tenere per attione giuridica, che Gieremia fusse preso, & accusato perche profetaua quel che Dio gli hauea riuelato: perche all'istesso modo potrà difendere, e giustificare la morte, che iniquamente fu data a tutti i Profeti, anzi il martirio de SS. Apostoli, & innumerabili Pontefici, e Vescoui, che tutti furono per la Fede Catolica da Giudici secolari condannati. Douea dunque dire l'autore, che furono iniqui, e scelerati coloro che accusarono, e presero Gieremia. E molto più iniqua fu l'attione di coloro, che lo dettero in mano del Gouernatore, e Prencipi, che lo fecero battere, e mettere in prigione. E certo che è gran vergogna, che egli tocchi queste historie, che contengono manifesta iniquità, & ingiustitia; e professando di voler difendere la causa Veneta, gli fa troppo gran torto, mostrando di non poterla difendere, se non con l'esempio d'attioni ingiuste, tiranniche, e violente. Ne mi posso dare à credere, che vn Senato di tanta prudenza, e che fino al presente ha hauuto nome di tanta pietà, e religione, non si rechi ad affronto l'esser difeso con simili esempi, e ragioni sì malamente fondate.

Cap. 2.
Cap. 37.

Il terzo esempio tolto dal libro di Giosue, se fusse stato ben considerato dall'autore, certo a questo proposito non sarebbe mai stato toccato da lui; percioche da quello si proua a fauore de' Sacerdoti, che Eleazaro Sommo Pontefice, haueua pari, o maggiore autorità di Giosue; e ne gli affari publici, e secolari in compagnia di lui essercitaua giurisdittione. E quando ciò nó si proui euidentemente, certo che contra la libertà de' Chierici, non ha simil esempio forza veruna; atteso, che dimandando i Sacerdoti, e Leuiti le città e terre, che per legge diuina gli erano douute da' laici, ragioneuolmente fecero ricorso ad Eleazaro

Cap. 21.

Sommo Sacerdote, & à Giosue Giudice, e Gouernatore del Popolo; affinche il Sommo Sacerdote mostrasse a Giosue l'obligo della legge diuina, & egli poi facesse, che il popolo vbidisse. Et è tanto lontano dal vero, che l'hauere i Leuiti fatto ricorso ad Eleazaro, e Giosue pregiudichi punto, come pretende l'autore, all'immunità loro, che non riceueuano pregiudicio alcuno, quando bene senza trattare co'l Sommo Sacerdote hauessero proposta la lor dimanda immediatamente a Giosue; conciosiache non è alcuno che nieghi, che la cura immediata de'laici, & il gouerno politico del popolo Hebreo toccaua al Giudice, e Gouernatore, o al Re, e suoi ministri, dopo che fu creato. Onde non pregiudicauano i Leuiti alla libertà loro, dimandando dal Giudice secolare, che constringesse i laici a pagar loro quel che per legge diuina erano obligati; come non fanno contro la immunità Ecclesiastica hoggidì quei Chierici, che per cose temporali conuengono i laici auanti Giudici secolari. Ma non sò già perche cagione l'autore chiami decima delle città; atteso, che ne per rispetto di tutte le tribu, nè per comparatione di ciascuna, le città, e terre concesse a Leuiti, si possono chiamare decima; percioche se si numerano le città di ciascuna tribu, e si paragonano con quelle, che furono concesse a'Leuiti, non si trouarà tale proportione.

Dice di più, che *Giosafat Rè di Giuda, il quale non fu Profeta, nel 2. di Paralip. à 19. instituisce il giudicio Ecclesiastico, e da legge a'Giudici, che cosa hanno da fare, e fine a che termine si hanno da stendere.* Se egli vuol dire, che Giosafat non è nel numero de Profeti, che noi habbiamo nel sacro Canone, e per tali sono nominati nella Scrittura, io non posso, ne voglio contradirgli; ma s'egli vuole affermare, che non hebbe spirito profetico, o quel che fece, non gli fu da Gieu, o da altro simile Profeta ricordato, rispondo, che non sò con che fondamento lo possa dire; perche la Scrittura non accenna simil cosa, e la bontà di quel Rè è celebrata sopra modo, e fra le altre lodi si fa mentione di questa, ch'egli nelle cose graui voleua il conseglio de Profeti. Finalmente, che i Leuiti andassero alla guerra, non fa al caso per prouare quel che pretende, ma solo proua non esser stato quel grado Ecclesiastico di tanta dignità, quant'è il nostro della nuoua legge, come si raccoglie dalli autori, che da lui sono citati in questo capo. Ben'è vero, che Giosefo afferma, che al Rè de Giudei fu commandato da Dio, ch'egli douesse gouernar più con l'indirizzo della legge di Dio, che con regole, e precetti di prudenza humana; e finalmente che non douesse far cosa sen-

3. Reg. 22. D. Tho. li. 1. de regi. Princ. c. 14. D. Bona. in 4. d. 24. Innoc. in Ps. 50. Henr. quodlib. 6. q. 23. Lib. 4. antiq. c. 8. alias 7.

za parere del Pontefice, e del Senato, nel che si vede gran preminenza del Sommo Sacerdote.

CAPO XV.

IN questo capo l'autore senza dir cosa nuoua, dalle cose precedenti caua vn'argomento cõtra il Cardinale, ch'egli chiama *ad hominem*, in questa guisa. Suppone prima, che il Cardinale habbi detto, che siano hoggidi gli Ecclesiastici quello, che erano anticamente i Leuiti. Di più che tutto quello, che si caua da gli esempi della Scrittura vecchia o nuoua, sia de iure diuino. Finalmente suppone d'hauer prouato con molti esempi delle Scritture sacre, che i Leuiti *in temporalibus* fossero soggetti a laici, e conchiude che il medesimo si debba dire de gli Ecclesiastici d'hoggidì. E poi si vanta di hauere riuoltate le armi del Signore Cardinale contra di lui, e non s'accorge che Sua Signoria Illustrissima non paragona i Leuiti a i nostri Ecclesiastici, facendoli vguali a loro; anzi vuole che siano tanto inferiori, quanto è la figura al figurato. Onde segue, che l'argomento da i Leuiti a gli Ecclesiastici, sia come si dice nelle scuole *à minori*. Il qual modo d'argomentare è molto efficace quando conchiude affirmatiuamente; ma quando conchiude al contrario, non è d'alcun vigore. Per tanto argomenta bene il Cardinale, dicendo: Se i Leuiti, che conteneuano come vna figura dell'eccellenza, e dignità de nostri Ecclesiastici, erano liberi, & esenti dalla potestà ciuile, molto più ragioneuolmente conuerrà simile libertà & esentione a gli Ecclesiastici, che veramente hanno tal dignità & eccellenza, essendo che con ragione disse S: Leone Papa: *Nunc autem et ordo clarior Leuitarum, et dignitas amplior seniorum, et sacratior vnctio Sacerdotum*. Ma non vale l'argomento dell'autore, che conchiude negando; perche la regola de'Dialettici dice: *Si de quo minus, ergo de quo magis; si non de quo magis, ergo neque de quo minus*. Perciò non segue, se i Leuiti, che erano minori de nostri Sacerdoti, non erano esenti, adunque non lo deuono essere i Sacerdoti, che sono maggiori. Come che dicesse, vn fanciullo non può intendere la forza di questo argomento, adunque non la potrà intendere vn Dottore: la consequenza non vale.

Serm. 8. de pass. Dom.

Aggiungo, ch'egli non ha prouato, come suppone, che i Leuiti de iure fossero soggetti a'laici; perche come si è detto, gli esempi addotti da lui, o non prouano l'intento, o prouano, che *de facto* fussero violentati, e contra ragione oppressi. Ne trouerà

serà mai l'autore, che da simili esempi voglia il Cardinale, che si prenda il ius diuino, co'l quale egli afferma prouarsi la immunità de Chierici. Onde non accadeua, che qui egli spendesse tante parole, vantandosi d'hauer confutata la dottrina del Sig. Cardinale con suoi principij rimanendo ella soda, e chiara, e del tutto sicura di non poter dar ne' scogli.

CAPO XVI.

QVi pure se la piglia l'autore contra il Sig. Cardinale, perche dichiara le parole di S. Paolo a Romani, e di S. Pietro; altramente di quello ch'egli pretende, e promette di voler confutare tal dichiaratione con autorità di Concilii, & vso di S. Chiesa. Doue sia bene auuertire, che la immunità Ecclesiastica, oltre all'esser fondata in ragion naturale, tradition diuina, e decisioni chiare de Concilii, e Pontefici, ha tanti testimonii di Dottori, che efficacemente la prouano, e difendono che malamente può essere impugnata, massime con fatti particolari, che non possono in modo alcuno pregiudicare alle decisioni de Canoni Ecclesiastici.

E perche tutta questa disputa, che qui comincia l'autore si fonda in testimonii di scrittura del nuouo testamento, prima ch'io passi più oltre nel confutare le oppositioni sue, voglio digredire alquanto, e dimostrar, che questi nuoui Teologi senza niun fondamento, si sono messi ad insegnare, che la libertà, ò immunità Ecclesiastica non solo non sia *de iure diuino*, ma solamente dependa da priuilegio de' Prencipi. E pretendo far conoscer chiaro à chi non sarà affatto accecato dalla passione, che simil libertà quando bene, (com'essi vogliono) non si possi con testi chiari della Scrittura prouare; è nondimeno fondata nel ius diuino; percioche se vogliono esser Catolici, deuono necessariamente confessare, che non tutto il ius diuino si troua espresso nella Scrittura santa; ma molte cose si cauano dalla Scrittura per necessaria consequenza; altre si prouano con la sola traditione. E chi può negare che sia precetto diuino della confessione auricolare? Certo che appresso a Catolici non può questo mettersi in dubio. E pure non si trouarà testo chiaro della Scrittura, che espressamente lo proui. Mà perche Christo in S. Giouanni disse *accipite Spiritum sanctū, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis retenta sunt*; I Theologi necessariamente conchiudono, che queste parole di Christo si debbano senza verun dubbio intendere del Sacramento della Penitenza,

Cap. 20.

tenza, nel quale i Sacerdoti son fatti giudici per dar sentenza, & assoluere, o ritenere i peccati secondo la dispositione del penitente. E perche non possono discernere tra peccato, e peccato, se non gli conoscono, ne è possibile conoscerli tutti, massime gli occulti e spirituali, se il penitente non gli confessa; per necessaria consequenza si caua il precetto della Confessione, che senza dubbio è *de iure diuino*. Al medesimo modo si raccoglie il precetto della integrità della Confessione, e quanto alla specie de peccati, e quanto al numero, tutto che non sia espressamente dichiarato nella Scrittura. E chi dubbita che il sigillo del segreto sacramentale del tutto indispensabile, è *de iure diuino*.

E pure se non si caua per necessaria consequenza, non si potrà con euidente testimonio di scrittura prouare. Il precetto di cômunicare a laici non è cosi chiaramente espresso nella scrittura, e pure nô dubbitano i Teologi, che sia *de iure diuino*. l'autorità di dare indulgentie, con luogo espresso del Vangelo non si può prouare, ma per necessaria consequenza si raccoglie da quella promessa vniuersale fatta a Pietro: *Tibi dabo claues Regni cœlorum; & quodcunq. ligaueris super terram, erit ligatum & in cœlis, & quodcunq. solueris super terram erit solutum & in cœlis.* (*Matt. 16.*) Hor se tutte queste, & altre simili cose sono da tutti i Catolici tenute come fondate *in iure diuino*, ancor che niuna sia ne i proprij termini espressa nel Vangelo; perche non si potrà dire l'istesso della libertà Ecclesiastica? Perche dunque si fa tanto romore, e con tanta istanza si dimanda luogo chiaro & euidente della Scrittura?

Mà forsi dimandarà alcuno, da che luogo della Scrittura santa si possa cauare questa libertà Ecclesiastica. Prima, io rispondo che quando Christo disse: *Ergo liberi sunt filij*, (*Matt. 17.*) con simili parole (come dichiarano S. Girolamo e S. Agostino) accennò, che in alcun modo particolare gli Ecclesiastici sono figliuoli, e della famiglia di Dio; onde ne segue, che siano liberi dalla soggettione de' Principi. Percioche dalle parole di Christo, euidentemête si raccoglie, ch'egli tratta di tributo, che si deue a Prencipi, perche dice, *Reges terræ a quibus accipiunt tributũ vel censũ?* Appresso del medesimo tributo soggiunge: *Ergo liberi sunt filij*. La quale consequenza litteralmente si deue riferire a i figliuoli de i medesimi Regi, de quali haueua fatto mentione; ma perche subito soggiunge, che per nô scandalizare voleua, si pagasse il tributo per se, e per Pietro, tacitamente dà ad intendere che per titolo di figliuolanza, tanto egli come S. Pietro erano di ragione liberi. Hora per non parlare di Christo, che come figliuolo na-

turale di Dio non poteua hauer soggettione, o obligo veruno; desidero sapere che titolo de figliolanza hauea Pietro, per lo quale douesse essere libero dal tributo. Certo egli non era figliolo di Rè, essendo pouero pescatore. Si deue dunque intendere l'argomento di Christo *a minori*. Se i figliuoli di vn Rè terreno sono liberi da tributi, molto più deuono essere liberi i figliuoli del Rè celeste, che *est Rex Regũ, et Dominus Dominantium*. Ma questa figliolanza non può esser quella, che è commune a tutti i giusti; conciosia che sarebbe errore dare a tutti giusti vna simile libertà. E dũque necessario cõfessare, che parlasse Christo d'vn'altra figliolanza propria de gli Apostoli, e di coloro che seguitano la vita Apostolica, che senza dubbio sono gli Ecclesiastici. *Apoc.*

Aggiungo, che quando Christo disse, *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo*, se bene disse quelle parole a proposito del tributo, del quale era stato interrogato; tuttauia con vna sentenza vniuersale volle insegnare quel che molto doppo più diffusamente dichiarò l'Apostolo S. Paolo scriuẽdo a Romani: *Reddite ergo*, dice, *omnibus debita, cui tributũ, tributũ; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorẽ*. E parlãdo particolarmente di Cesare, cioè de Principi secolari, dice, che si dia a Cesare quel ch'è di Cesare; ma a Dio quel ch'è di Dio. Dalle quali parole caua S. Ambrogio, che la Chiesa per esser consecrata a Dio nõ può essere soggetta a Cesare. Segue dunque necessariamẽte, che essendo l'Ecclesiastico per virtù del sacramento dell'ordine e del carattere clericale particolarissimamente consagrato, e dedicato a Dio, non possa essere soggetto alla potestà di Cesare, ne di Prencipe secolare. E se non possono i Prencipi senza sacrilegio, metter le mani nelle cose consagrate a Dio, come può loro esser lecito esercitare giurisdittione nelle persone sacre? *Matt. 22.* *Cap. 13.* *Lib. 5. ep. 32.*

Dirò di più, che le parole dette a Pietro *Pasce agnos, & pasce oues*, danno a lui vna suprema potestà sopra tutte le genti, e sopra tutti i Prẽcipi, come dichiarano S. Leone, e S. Gregorio Papi, S. Ambrosio, e S. Chrisostomo Vescoui. E come afferma S. Leone, ne gli altri Prelati della Chiesa si communicò parte di questa autorità, mediante la quale molti Vescoui particolari esercitarono autorità sopra i Prencipi, e demostrarono non solo con ragione; ma anco con fatti, che l'autorità spirituale era di gran lunga superiore a qual si voglia temporale. Onde per forza di ragion naturale, e per dottrina dell'Apostolo S. Paolo, deue la potestà secolare esser soggetta alla spirituale, come a *Ioan. 21.* *Serm. 3. de sua assũp.* *Lib. 4. ep. 32.* *Luc. vlt.* *Ioan. 21.* *Rom. 13.*

mag-

maggiore,e più sublime,e non al contrario; perche cosi appunto dalle parole di S Paolo argomentano S.Basilio, S.Bernardo, S.Anselmo,i Commentarii che vanno a nome di S.Gieronimo, Primasio,Simmaco scriuendo ad Anastasio Imperatore, Ormisda al medesimo,Nicolo Primo a Michele Imperatore,Leon IX. a Michele Patriarca,Gregorio VII. & altri.

In Cō Tit. Mona. c. 13. In epist. ad Conrad. Rom. Reg. Ad Rom. 13.

Ma quando bene mancassero gli argomenti tolti dalla Scrittura;non perciò si potrebbe negare l'immunità Ecclesiastica essere *de iure diuino*, perche non sarebbe questa la prima cosa, e sola, che la Chiesa di Dio riconosce per precetto diuino, per virtù delle traditioni,conciosia che Innocenzo III.afferma esser precetto diuino che i bambini si battezino;e pure Origene,Agostino,& il Concilio di Trēto insegnano,che questo si hà non per altra via che per traditione, che in questo modo ha dichiarato le parole di Christo in S.Giouanni: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu sancto,non intrabit in Regnum cœlorum*. Che il carattere Battismale sia *de iure diuino* necessario per riceuere gli altri sagramenti,è cosa certa,e definita dalla Chiesa. Ma sono sicuro,che se si toglie la traditione, non si trouerà luogo nella scrittura che lo proui.Che le imagini de Santi si debbano religiosamente riuerire,è dogma di Fede Catolica. Ma i Padri della VII. Sinodo, nella quale si disputò diffusamente questa materia,chiaramente confessano che questo si crede,e s'osserua nella Chiesa non per scrittura, ma per traditione, Che gli heretici e gentili possino validamente battezzare quando ritenghino la vera forma,e quel ch'è di sostanza di tale sagramento, nō per altro è stato definito dalla Chiesa, che per la traditione. Non si può dubitare che i Vescoui, nō solo quanto alla giuriditione,ma quanto alla potestà dell'ordine ancora sono maggiori de' semplici Sacerdoti; ma se togliamo la traditione, si durerà gran fatica a prouarlo con la scrittura. E per non perder tēpo in cosa chiara,molte forme de Sacramenti, & altre cose a quelli necessarie,non si possono prouare se non per traditione. Hora venendo al proposito nostro, dice S. Agostino,che quelle cose, che si sono sempre osseruate nella Chiesa,senza che si possa mostrare chi l'habbi instituite, si deuono attribuire a traditione.Conforme a questo dico,che nō si potrà mostrare il principio della esentione de Chierici e pure si mostra,che in tutti i secoli sono stati i Chierici giudicati esenti dalla potestà secolare.

Cap. maiores. de Bapt. & eius effect. Ep. ad Roman. c.6. Lib. 10. de Genes. ad lit. c. 23. Sess. 5. dec. de pec. ori. Cap. 3. Cap. veniens. de presb. non bapt. Act. 6. to. 4. Lib 4. cōt. Dona. cap. 24.

Nel primo secolo intorno à gli anni di Christo LXXIIX. fiorì Dionisio Areopagita, & egli scriuendo à Demofilo monaco parla dell'esentione de'Chierici come di cosa chiara, *Nefas est*

(dice)

(dice) *Sacerdoti a ministris, qui te superiores sunt, aut a tui ordinis Monachis corrigi, aut reprehendi*. Et perche non dica alcuno, che tratta di delitti Ecclesiastici, soggiunge, *siue aliquid impie in diuina facere videatur, siue aliquid aliud eorum, quæ vetant leges fecisse arguatur*. E rendendo la ragione di questo, dice che far' il contrario, sarebbe turbare l'ordine instituito da Dio chiamandolo, *ordinem diuinitus traditum*. E molto dopo dice che i Monaci (i quali allora erano tra laici) deuono esser soggetti a' ministri Ecclesiastici, questi a Sacerdoti, i Sacerdoti a Vescoui, i Vescoui a gli Apostoli, e loro successori. E poi soggiũge: *Quod si quis etiam in illis desit officio, a Sanctis eiusdem ordinis corrigetur, atque ita ordo in ordinem non commutabitur, sed in suo quisque erit ordine.* Al medesimo modo parla S. Ignatio, che morì nel principio del secondo secolo, nell'Anfiteatro di Roma, scriuendo a Tralliani. Nel terzo secolo visse S. Gregorio Neocesariense intorno a gli anni di Christo CCXL. e di questo scriue Gregorio Nisseno, che nel suo Vescouato esercitaua giuridittione, nõ solo nelle cose Ecclesiastiche, ma etiam nelle secolari, e tẽporali; nè questo per priuilegio alcuno di Principe; ma per l'autorità ch' egli hauea nella sua città, & anco in tutti i popoli circonuicini. Nel medesimo secolo scrisse S. Cipriano, il quale parimente fa mentione della separatione de Chierici da laici; e mostra come non deuono i Chierici essere intrigati in cose ciuili. Intorno all'istesso tempo scrisse Origene, e tratta de' giuditij Ecclesiastici, e della separatione de' Chierici dalla potestà laica. Nel quarto secolo habbiamo Eusebio Cesariense, che riferisce quel che in questa parte sentisse quel grande Imperatore Costantino. E più chiaramente scriue l'istesso Niceforo Calisto. E poco appresso habbiamo quel che scriue S. Atanasio, il quale riferisce la lettera di Costanzo Imper. il qual parla della immunità de Chierici, come di cosa antica, con queste parole: *Immunitas, quam olim habuere ipsius Clerici firma illis, & rata (prout decet) conseruetur*. Il cui testimonio tanto più deue esser stimato quant' egli come Arriano era meno bene affetto alla Chiesa Catolica. Il medesimo Atanasio riferisce l'epistola di Osio al medesimo Costanzo Imperatore, nella quale difende l'immunità della Chiesa. Pochi anni doppo habbiamo il testimonio di S. Ambrosio, di S. a Gregorio Naziãzeno di S. b Agostino, di S. c Girolamo, che tutti furono nel quarto secolo. Nel quinto habbiamo S. Leone, il Concilio Calcedonense, S. Gelasio, Simmaco Papa, & altri. Nel sesto due Concilij Romani, il Concilio Agatense, l' Epaunense, Ormisda, il Concilio Aurelianense, il Toletano ter-

Ep. 2.

Orat. de vita ipsius.

Ep. 66.

Hom. 4. in lib. Iud.

lib. 7. hist. c. 46.

Apol. 2.

Ep. ad vit. solit agẽt.

lib. 5. ep. 32.

a orat. 17.
b Ep. 166.
c Matt. 22.

zo, Pelagio primo, Gregorio Magno. Nel settimo il Concilio Antisiodorense. Nell'ottauo il Vernense, Adriano primo, & Carlo Magno. Nel nono Nicolo primo. Indi poi la cosa fu molto più chiara, come si vede nell'ottaua Sinodo, nell'oratione di Basilio Imperatore, nell'epistola di Nicolo secondo, di Gregorio settimo, & altri, che di mano in mano sono poi successi; come i Concilij Lateranensi sotto Alessandro, & Innocentio. Si che possiamo conchiudere esser stata questa traditione perpetua della Chiesa. Non vorrei già che alcuno si marauigliasse, ch'io non habbia fatta mentione di molti, e molto chiari testimonij, che si poteuano raccogliere dalle Constitutioni, & Epistole di Clemente, e di molti altri Papi, che gli successero fino a Siricio; perche io sò che questi nouelli Theologi non gli dan molto credito. E questo mi può bastare per la breuità ch'io pretendo.

CAPO XVII.

COmincia quì l'autore a mettere in effetto quel, ch'egli ha promesso, cercando di prouare co'l testimonio di Concilij la dichiaratione delle parole di S. Paolo, e nel principio di questo capo produce alcune parole del Concilio Efesino, scritte a Teodosio, e Valentiniano, nelle quali chiunque vorrà ben considerarle, trouerà che l'autore commette tre errori; il primo è, che il Concilio non cita, ne pure accenna le parole dell'Apostolo, le quali espone il Cardinale. Il secondo è, che trattandosi in quel Concilio d'vna causa puramente Ecclesiastica, com'era render la communione al Vescouo Antiocheno, troppo graue errore, e manifestamente contra la Fede sarebbe, se l'autore volesse, che in simili cause, i Vescoui, massime ragunati ne' Concilij, fussero soggetti a gli Imperatori. Il terzo è, ch'egli voglia, che quell'vbbidienza, la quale per modestia, e *de facto* professano alcuni Vescoui, sia decisione di Concilio, alla quale non sia lecito contrauenire. Oltre, che quei Vescoui altro non dicono, se non che la legge di Christo ordina, che s'vbbidisca a Prencipi. Si che non accade, che quì l'autore ci vogli spauentare con le parole di S. Gregorio. Ben'io vorrei auuertir lui, che vegga bene in che precipitio va a dare, s'egli vuole, che l'Imperatore sia legitimo giudice delle cause Ecclesiastiche, e superiore al Concilio vniuersale, di tanta autorità quant'egli dice. E mi marauiglio grãdemente, che egli non vegga, o finga di non vedere, che il Concilio decretò, che non si douesse dare la communione a Giouanni Antiocheno; ma che condescese, che se gli potesse dare quando

T.1.4.c.16.

do a ciò, o la forza, o l'autorità dell'Imperatore gli constringesse. E se bene aggiunge queste parole: *Nam pijssimi Christoq. carissimi Augusti sanctioni, pro viribus obediendum est.* Nondimeno assai chiaramente dimostra non esser tale vbbidienza giuridica, poiche l'agguaglia alla forza, a cui non si può resistere, hauendo detto poco auanti queste parole: *Quod si qua fortasse vis, regiaue voluntatis nutus ad hoc impulerit.*

Il Concilio di Parigi è citato molto fuora di proposito, si perche non tratta delle parole di S.Paolo, della dichiaratione delle quali si disputa; si anco perche non fa pure vna minima mentione de Chierici; perche se bene vsa il termine vniuersale, *omnes*, se l'autore si vuole accordare co i suoi colleghi, deue pigliare questa vniuersalità dentro a termini della giuridittione Regia; perche, si come non può comprendere sotto le leggi di Francia i Spagnuoli, perche non sono suddi:i a quella Corona; cosi non può l'autore conchiudere, che si comprendano i Chierici, se prima non proua ch'eglino siano soggetti al Rè. E quando il medesimo Concilio soggiunge, che tocca al Rè rimediare al male, che viene a sua notitia, senza dubbio intende di quei mali, che possono da lui giuridicamente essere gastigati. Ne fa contra di nói l'autorità di S. Isidoro; percioche ogni buon Catolico confessa, che l'autorità de Principi aiuta, difende, e promoue la Chiesa; atteso che quei mali, che ne secolari la Chiesa non può gastigare, sono da'Prencipi degnamente puniti. E quando ne i Chierici alcuni peccati trapassano i termini delle censure Ecclesiastiche, quei tali per sentenza de Prelati si degradano, e si danno nelle mani de Prencipi secolari, che secondo le leggi ciuili gli danno il meritato gastigo. E se bene s'ingegna l'autore di chiosare a suo modo le parole di S. Isidoro, nô ne potrà però cauare altro senso di questo. E quando poi pondera le parole del sopradetto Côcilio casca nel medesimo errore detto di sopra, volendo che sotto la parola *Vnusquisque fidelis*, si côprendano i Chierici; perche quel Concilio non dice più di quel che dicono i due Apostoli Pietro, e Paolo, delle autorità de'quali si seruono, e perciò non toccano a'Chierici; perche dicendo l'istesso Concilio con le parole di Christo: *Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo*; da chiaramente ad intendere, ch'essendo i Chierici particolarmente dedicati a Dio, non hanno che fare con Cesare.

Lib. 2. c. 2.

Le parole del Concilio d'Aquisgrana sono dall'autore citate con poco fondamento; percioche egli mostra di non sapere che i Vescoui d'Alemagna, come anco molti di Francia, perche so-

no Principi temporali, e feudatarij dell'Imperatore,o del Rè,per conseguente gli sono soggetti temporalmente,e con ogni ragione gli giurano fedeltà,e gliela deuono osseruare. Et a questo modo senza dubbio s'intende il decreto del Concilio Triburiense, oltre che si potrebbe dire,che il Rè si chiama Principe dell'ordine Ecclesiastico; perche come tale gli deue protettione, e difesa.

Del Concilio Meldense poco accade trattare; poiche in quello non si fa mentione de Chierici, ne si dice cosa, che a quelli si possa applicare. Quello che vi nota l'autore pungendo gentilmente il Cardinale, che'l Concilio con S. Paolo dica che la potestà del Rè è da Dio, inteso come deue essere inteso, non è contrario a quel che S S. Illustriss. ha insegnato; percioche tutti i buoni Teologi insegnano che l'autorità de' superiori è da Dio: perche questo modo di gouernarsi con superiorità, e subordinatione é conforme alla ragion naturale, che Dio ha stampato ne gli animi de gli huomini. Ne questo ha mai negato il Cardinale, il quale con la commune sentenza de' Dottori ha sempre insegnato questa dottrina, come egli che di sopra l'ha riferita à lungo non può negare. Ma con tutti gli altri ha detto anchora che l'vso, l'oggetto, e la qualità della potestà de Prencipi dipende dal popolo, e da gli elettori. Ne il Concilio Meldense dice, o può dire il contrario; si che ogn'vno può chiaramente vedere, che l'autore ha malamente atteso quanto ha promesso di voler prouare la dichiaration sua data alle parole di S. Paolo, con l'autorità de' Concilij; poiche, come habbiamo veduto altro non prouano se non che si deue vbbidire a Prencipi. E non v'ha dubbio che tale vbbidienza si deue intendere di coloro che sono legitimamente sudditi: il che si niega conuenire a' Chierici, ne l'autore, ne alcun'altro suo collega ha mai potuto prouare il contrario.

Durand. de orig. iurisd. q. 1.

CAPO XVIII.

SEgue hora che veggiamo come si porti l'autore in questo capo, nel quale pretende con testimonio de' Santi prouare la medesima dichiaratione delle parole di S. Paolo. E nel testimonio di Damasceno, e di Gregorio Nazianzeno non sò vedere che cosa troui l'autore, che faccia per lui; perciò che ne l'vno, nè l'altro cita le precise parole dell'Apostolo, delle quali si tratta; ne dicono cosa che particolarmente tocchi a Chierici. Ben'è vero che l'vn', e l'altro si mette nel numero di coloro, che de-

Orat. 2. de imag.
Orat. 17.

uono vbbidire a Principi.Ma mi marauiglio che l'autore non vegga, che questo è modo di parlare popolare, del quale si seruono communemente i Santi,massime parlando co'l popolo,come fanno anco hoggidi i Predicatori.E se l'autore vorrà a questo modo interpretar le scritture bisognerà ch'egli dica che Daniele, che fu vn santissimo Profeta, hauesse commesso molti, e grauissimi peccati,quãdo orãdo disse a Dio;*Peccauimus,iniquitatem fecimus, impiè egimus, & recessimus, & declinauimus a mandatis tuis, ac iudicijs: non obediuimus seruis tuis prophetis, qui loquuti sunt in nomine tuo, Regibus nostris, Principibus nostris,patribus nostris, omniq. populo terræ.* Cap. 9.

Il testimonio di S.Basilio più fa contra l'autore,che a suo fauore:percioche se si considerano attentamente le parole di questo Sãto dimostrano chiaro,che l'autorità de Principi laici dipẽde non immediatamente da Dio,come vuole l'autore, ma si bene da legge humana,dicendo:*Qui mundo huic præsunt;& ex lege humana illam imperandi potestatem habuerunt.* Appresso, ancor ch'egli dica, che si deue vbbidire a Principi, non solo non niega l'vbbidienza al superiore spirituale,ma da questo conchiude quella essere molto più necessaria; e co'l testimonio di S.Pietro molto a lungo il conferma.E quando l'autore dice che il predicato vien ristretto alle potestà secolari,o non intende o finge di non intender il modo di parlare di quel Santo; il quale volẽdo fare l'argomento *a minori*,dice in questo modo; l'Apostolo dice;*vt excellẽtioribus potestatibus omnibus subiecti sint*;adũq. è necessario vbbidire anco a Principi, che sono senza dubbio potestà sublimi.E pasando più oltre soggiunge: E se a Principi che da legge humana hanno autorità, quanto maggiormente si dourà vbbidire a i superiori spirituali,che hanno da Dio autorità di commandare, e secondo la diuina legge commandano? Doue l'autore douea auuertire,che se li superiori Ecclesiastici non fussero compresi sotto'l nome di potestà sublimi,l'argomento che fa S. Basilio non hauerebbe forza: perche potrebbe dire vno che l'Apostolo vuole che s'vbbidisca *potestatibus sublimioribus*, e non essendo gli Ecclesiastici tali, la dottrina dell'Apostolo non si può loro applicare. Non sò già doue egli fondi quel suo dire tanto risoluto, che *pietatis cultores*, significhi i Religiosi: perche se bene non niego che quelle parole possono hauere tale significato, non veggo però necessità perche in questo luogo si debbano in cotal modo intendere. Anzi opponendole S. Basilio alla vita de Prencipi infedeli della qual dice che *tota erat impietas*; perche non si potrebbe dire che *pietatis cultores* significhino i Chri-

i Christiani?ma perche quel Santo tratta con religiosi non è improbabile quello che dice l'autore;ma ho voluto con questo mostrare, che la forza delle parole non richiede necessariamente questo sentimento come pare ch'egli pretenda col suo dire. Finalmente si risponde che tutti gli autori di sopra nominati, e S. Anselmo, Teodoreto, & Ecumenio, e Teofilatto che sono appresso nominati, parlano di quella vbbidienza che si deue alle leggi, e commandamenti de' Prencipi, che toccano al ben commune, e non sono contrarij a' sacri Canoni, alli quali i Chierici sono tenuti di vbbidire, non *vi legis, sed vi rationis*, come altroue più a lungo si dichiarerà.

Prima ch'io risponda al luogo di S. Agostino voglio auuertire che ho più volte notato che l'autor cita molto infedelmente i luoghi de' scrittori de' quali si serue come appunto fa in questo luogo citando il lib. 3. cont. Ep. Parmen. douendo citare il primo, & il cap. 7. douendo dire l'ottauo; Ma in ogni modo lo cita fuora di proposito, e lo induce male; perche in quel luogo questo S. Dottore non fa mentione alcuna di quelle parole dell'Apostolo delle quali si disputa. E non sò come egli si pigli licenza di finger che i Donatisti dichiarassero le parole di S. Paolo nel modo che le dichiara il Cardinale, e che S. Agostino prenda a confutarli; il che tanto è lontano dal vero quant'è l'istessa falsità, come si potrà chiarire ogn'vno che vorrà vedere il luogo nel quale risponde a' Donatisti, i quali si gloriauano, che i seguaci loro, che come heretici, e scismatici, e per tali condannati dalla Chiesa, erano da' Principi fatti morire, fossero martiri; risponde S. Agostino che martiri non sono altrimente, ma si bene meritamente puniti dalla potestà secolare, la quale come dice l'Apostolo *non est nisi à Deo, & non sine causa gladium portat.* nè altre parole nomina dell'Apostolo S. Paolo. Dal che si vede chiaro che questo Santo non contradice alla dottrina del Cardinale, sì perche non tratta delle medesime parole, sì anco perche egli non proua altro se non che i Principi habbino autorità di gastigare gli heretici, & i scismatici, quando sono dichiarati dalla Chiesa per tali; il che non solo il Cardinale non ha mai negato; ma l'ha efficacissimamente prouato contra gli heretici.

CAPO XIX.

IO non so perche l'autore habbi voluto in questo capo riferire le parole di Nicolò Papa, di Vgone di S. Vittore, d'Alberto Magno, e del Cardinale di Cusa; perche niuno di questi dottori

dottori parla di quell'autorità di S.Paolo della quale qui si disputa. ne dalle loro parole si può raccoglier altro, se non quello che confessano tutti i Dottori catolici, che nella Chiesa di Dio sono due potestà, politica, & Ecclesiastica; e che l'vna ha bisogno dell'altra. quella si rinchiude dentro i termini delle cose politiche, questa ha per principale ogetto le cose spirituali, & in alcun caso si stende a tutte le temporali, quando cosi conuiene al buon gouerno della Chiesa, & all'vtile spirituale di quella. Ma [illegible]ò imaginando che le parole di questi autori, massime del Cardinale di Cusa, gli siano parse, com'egli dice, molto fauoreuoli alla Republica di Venetia; forsi perche giudica, che le leggi fatte da quel Senato siano di cose temporali, o perche gli pare che il Cardinale di Cusa dia qualche autorità all'Imperatore, etiandio nelle cose spirituali. Ma quanto al primo punto, s'inganna di gran lunga, perche più volte i sacri Canoni, & i Romani Pontefici hanno dichiarato simili leggi, eccedere la potestà de' Principi, & essere contrarie a' sacri Canoni, & all'immunità Ecclesiastica, come a lungo hanno prouato molti scrittori a fauore della sentenza di N. Sig. Quanto al secondo punto quando bene il Cardinale di Cusa in qualche cosa pregiudicasse all'autorità della Chiesa, non se ne douerebbe però far gran conto, sapendosi ch'egli fu di quegli che si lasciò trasportare dal torrente di quel Concilio scismatico, e fu contrario alla suprema autorità del Pontefice. E questo potrebbe bastare per torgli affatto il credito. Ma io dico di più che quel ch'egli dice non pregiudica punto all'autorità Ecclesiastica, perch'egli vuole che possa l'Imperatore ad instanza de gli Ecclesiastici, e con autorità del Papa, intromettersi à far ordini nelle cose Ecclesiastiche, e questo ancor noi confessiamo esser vero; perche tal'hora i Prelati Ecclesiastici per la conditione de tempi, e de luoghi sono costretti a valersi dell'autorità e forza de' Principi secolari; ne perciò pregiudicano punto alla loro spirituale autorità. E le parole che vsa quel Cardinale, dichiarando l'autorità dell'Imperatore in punire i delitti non facendo mentione particolare de Chierici s'intendono necessariamente senza pregiuditio della loro esentione e libertà. Per tanto malamente conchiude l'autore d'hauer prouato *questa dottrina irrefragabile che ogni grado chiericale sia soggetto (quanto spetta al gouerno politico) al Principe temporale*. Perche in fatti non ha prouato cosa alcuna. E se pure hauesse prouato qualche cosa secondo il suo modo di paralogizare, hauerebbe prouato che i Chierici non solo nelle cose temporali; ma anco nelle spirituali fossero soggetti a Prin-

Principi secolari; perche se dicendo S. Paolo: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, vuole significare che anco i Chierici siano soggetti, & obedienti a Prencipi, non restringendo la soggettione, & obedienza più alle cose temporali, che alle spirituali, secondo la logica, della quale adesso si seruono i scrittori Venetiani, si potrà inferire che in tutte le cose debbano esser loro soggetti, e per conseguente anco nelle spirituali, che sarebbe troppo manifesto errore. Poteua con qualche maggiore apparenza dire, quello ch'han detto alcuni altri che scriuendo S. Paolo a Romani, trà quali erano non solo laici, ma anco clerici, necessariamente dicendo l'Apostolo vniuersalmente: *Omnis anima*, intende anco di loro: si come anco si deue dire del testimonio di S. Pietro, il quale scriueua anch'egli vniuersalmente a tutti infedeli. Ma si potrebbe rispondere ch'a quei tempi, massime in Roma, a pena poteuano essere chierici. ma dato che ve fussero, se noi vogliamo seguitare la dichiaratione di Tertulliano, d'Ireneo, e di S. Ambrogio, o altro che sia autore delli commentarii sopra S. Pauolo a nome di quel Santo. quel termino, *Omnis*, non si deue congiungere col sostantiuo, *Anima*, ma con *potestatibus*, in questo modo; *omnibus potestatibus sublimioribus anima subdita sit*. E seguitando la dichiaratione del volgato interprete, intendendosi vniuersalmente d'ogni potestà, non vi può essere difficoltà veruna: perche senza dubbio ogniuno deue esser soggetto al suo superiore, qualunque egli si sia. E finalmente quando alcuno volesse pure ostinatamente dire che quelle parole, *Potestatibus sublimioribus*, s'intendono de' Principi laici, non è necessario che quel termino, *Omnis anima*, comprenda ciascuno in particolare senza escluder alcuno per la regola c'habbiamo detto che questi simili termini molte volte nella Scrittura sacra non si possono intendere tanto vniuersalmente, quanto suonano in se stessi.

CAPO XX.

Comincia in questo capo a voler prouare che in fatti gli Ecclesiastici siano stati soggetti a Principi temporali. Ma prima ch'io venga a rispondere a gli esempi apportati da lui, non voglio lasciar d'auuertire, che non mostra l'autore quell'ingegno, e dottrina metafisica, ch'egli professa; perche hauendo nel fine del precedente capo ristretto la soggettione de Chierici a' Principi secolari, solo quanto alle cose temporali, le proue ch'egli apporta, o non seruono per questo, o prouano la soggettione

tione etiandio nelle cose spirituali, & Ecclesiastiche. perche egli non negarà, che le controuersie di fede, & i decreti che si fanno ne i Concilij siano cose Ecclesiastiche; e pure egli s'ingegna di prouare che possano gl'Imperatori congregar Concilij, & in quelli comandare, & essercitare giurisdittione; nel che mi dispiace douer dire che l'autore si mostri in questo fauoreuole a gli heretici, che vogliono, che i Concilij generali debbano essere conuocati dall'Imperatore; e vada dietro, in questo, a Nilo, Caluino, Brentio, Protestanti, & vltimamente all'empio Molineo. E certo mi marauiglio grandemente come sia bastato l'animo all'autore prendere così liberamente a prouare vn dogma già più volte condannato da S. Chiesa; perche lasciando da parte quel che scriue Marcello Papa, hauendo promesso di non valermi di quell'epistole, il Concilio Niceno, come affermano la Sinodo Alessandrina, e Giulio Papa, & i Vescoui Orientali appresso Socrate, Sozomeno, e Niceforo, decretò che senza l'autorità del Romano Pontefice, non si può congregare alcun Concilio generale; e perciò detto Giulio riprēde i Vescoui d'Oriente, che senza suo consenso hauessero celebrato vn Concilio in Antiochia. L'istesso poi hano affermato S. a Leon Papa, b Pelagio secondo, Sisto terzo, scriuendo alli medesimi, doue dice che Valentiniano per suo commandamento hauea congregato vna Sinodo. Finalmente Adriano secondo ordina a Basilio Imperatore che raguni in Constantinopoli vn numeroso c Concilio. Onde Valentiniano Imperatore, come scriue d Sozomeno, chiaramente confessa che a lui non tocca congregare Concilij. Il e Concilio Calcedonense prohibisce che si accetti nel Concilio Dioscoro Alessandrino; perche hauea fatto Concilij senza autorità del Papa: e soggiunse, *quod nunquam licuit, nunquam factum est*. Nella settima Sinodo si riproua vn Concilio Constantinopolitano, perche era stato conuocato dall'Imperatore senza autorità del Papa. Nel quarto Concilio Romano sotto Simmaco, dicendo il Rè Teodorico d'hauer congregato quel Concilio per giudicare la causa del Papa, risposero tutti i Vescoui che il conuocare concilij toccaua al Papa, e non al Rè, anchor che s'hauesse a trattare della persona del Papa. e rispondendo il Rè ch'egli hauea il consenso del Papa; non prima s'acquetarono i Vescoui, che vedessero le lettere del Papa, & hauessero il testimonio dell'istesso Simmaco presente. A questo s'aggiungono molti Canoni appresso Gratiano. e finalmente il Concilio Lateranense sotto Leone X. chiaramente definisce che tocca al Pontefice Romano congregare i Concilij, & dar loro autorità.

Lib. 2. c. 13
Lib. 3. c. 9.
Lib. 9. c. 5.

a *Ep. 39. c. 17.*
b *Ep. ad Orient.*
c 8. *Syn. act. 1.*
d *Lib. 9. c. 7*
e *Act. 1.*

Act. 1.

d. 17.
Sess. 11.

L Si che

Si che se l'Autore vuol prouare il contrario,non si lamenti se si dirà poi ch'erra più ch'in grammatica, o logica. Ma veggiamo hormai come gli succeda la proua.

Comincia dal Concilio Niceno, il quale fu congregato contra l'errore di Arrio, e nel bel principio,non sò se con autorità spirituale, o laica, fa Arrio heresiarca Vescouo di non sò doue, il quale secondo la verità fu semplice prete Alessandrino, e da Alessandro suo Vescouo scommunicato. Ma l'autore dà vna epistola di Costantino scritta ad Alessandro Vescouo d'Alessandria, & Arrio, caua che Costantino fosse superiore e giudice. Le parole doue si fonda tolte da Eusebio sono queste. *Meque, & communem vestræ mutuæ dissensionis arbitrum tamquam pacis moderatorem non sine causa adhibeo*, le quali parole non prouano superiorità; ma si bene dimostrano il buon zelo, e desiderio della pace, e concordia, che hauea quel fedelissimo Imperatore. Ma non è già vero quel che pretende l'autore, che l'Imperatore di propria autorità conuocasse il Concilio,perche nella festa Sinodo si legge, che Siluestro, e Costantino congregarono vna Sinodo vniuersale in Nicea, e Damaso nella vita di Siluestro afferma, che con autorità di lui fu fatto quel Concilio. Finalmente scriue Ruffino, che Costantino *ex sententia Sacerdotum* lo conuocò. E non è marauiglia, che allora il Papa si seruisse dell'autorità dell'Imperatore per conuocare i Vescoui; conciosia che a lui era molto più facile, come quel che poteua (come in fatti fece) porger loro aiuto;perche potessero commodamente venire. Ma ch'egli non hauesse, e non presumesse d'hauere in quel Concilio autorità, o giurisdittione,lo dimostrò chiaro, volendo entrar l'vltimo di tutti, e sedere in basso luogo,e non prima che da Vescoui gli fusse fatto segno: & assiso con gli altri non disse parola prima che'l Patriarca d'Antiochia desse principio al discorrere; che sono cose che mostrano soggettione,e non superiorità.

Lib. 2. de vita Constant. c. 66.

Act. 18.

Lib. 10. c. 1

E vedendo l'autore, che le parole dette dall'Imperatore intorno alle cause de Vescoui mostrauano gran preeminenza dell'ordine Ecclesiastico, s'ingegna da questo istesso prouare, che la esentione de Chierici non possa essere *iure diuino*; argomentando, che se fosse stata tale non sarebbono stati quei Vescoui, ne tanto ignoranti,ne tanto maligni, che hauessero dato le accuse a giudice non competente, contrauenendo massime al ius diuino. Nel che mostra non hauer letto le historie, o finge di non sapere, che se bene in quel Concilio vi furono Vescoui santi, e martiri, che con miracoli furono illustri in vita, &

in

in morte; nondimeno vi furono anco de' seditiosi, heretici, e fieramente appassionati, i quali si come per inuidia, e malignità si presero doppo il Concilio a perseguitare S. Atanasio, & altri catolici; così poterono, o per ignoranza, o per passione cercare per mezo dell'Imperatore, sfogare i loro odii particolari. Per tanto vegga ben l'autore, che mentre sotto vano sembiante di apparente humiltà, non osa presumere ignoranza, o malitia in quei Vescoui accusatori, non si mostri egli empio, e sacrilego, con asserire errore manifestamente dannato, che possano i Principi congregar Concilij, & in quelli esercitare giuridittione. Ben certo si mostra degno compagno de' suoi colleghi quando ripigliando quel ch'altri hauea già detto, afferma, che le parole di Costantino, altro non furono che eccesso di humiltà, e di pietà; il che può stare senza menzogna, come soleua il Padre S. Francesco dire di se stesso, ch'egli era il più gran peccatore del mondo; e pure era di vita tanto immaculata, e santa. Ma molta differenza è tra il modo di parlare di S. Francesco, e quello che vsò Constantino; percioche S. Francesco hauendo riguardo alla copia, & abbondanza di gratia, c'haueа riceuuto dal Signore; e potendole con qualche fondamento parere di non corrispondere del pari a tanti fauori diuini, poteua conseguentemente pensare che qual si voglia altro gli harebbe molto meglio corrisposto; e per questo capo senza menzogna si giudicaua inferiore a tutti. Hora il caso di Costantino è molto differente: perche essendo egli stimato Giudice, e perciò instato a dar sentenza, non poteua senza bugia negar d'hauere simile autorità, s'egli veramente teneua d'hauerla.

Soggiunge l'historia del Concilio d'Aquileia, quale egli vuole, che per commandamento dell'Imperatore Gratiano fusse congregato. del quale bisogna dire, come vniuersalmente si è detto di sopra, che l'Imperatore fusse come ministro, & esecutore della volontà di Damaso Papa; se bene per eser quel Concilio Prouinciale, o nationale poteua bastare l'autorità del Metropolitano, o Primate. Ne deuon far molta forza le parole dell'Imperatore, che dice d'hauer commandato, e di commandare; parte perche i fatti de gl'Imperadori non si deuono stimar per leggi; parte perche fondato nell'autorità del Papa, che così voleua, poteua con ragione commandare.

Del Concilio Costantinopolitano primo, la cosa è più chiara; perche se bene Teodosio chiamò i Vescoui a Constantinopoli, lo fece però di ordine di Damaso, come appresso Teodoreto affermano i Vescoui, scriuendo all'istesso Papa Damaso: *Manda-*

Lib. 5. hist. c. 9.

 to

to, dicono, *literarum superiore anno à V. R. ad sanctissimum Imperatorem Theodosium missarum, ad iter duntaxat Constantinopolim vsque faciendum nos præparauimus*. A quello poi ch' egli soggiunge della elettione di Nettario per Patriarca di Costantinopoli, si risponde che non fa molto al caso: perche Niceforo istesso, il quale narra questa historia, hauendo detto che l'Imperatore riceuette le nominationi de' Vesconi, fece l'elettione della persona di lui, soggiunge che tale elettione fu approuata dal Concilio, e fu quasi tenuta miracolosa.

Lib. 12. c. 10.

CAPO XXI.

SEguita in questo capo, che appresso l'autore è il ventesimo, il discorso de i Concilij, e lo spende tutto intorno al Concilio Efesino: del quale Prospero Aquitanico parla in guisa, che assai chiaramente da ad intendere esser stato congregato per industria di S. Cirillo, e con autorità di Celestino Papa; oltre che si può comprender da Fotio, e dall'Epistole di Celestino a S. Cirillo, e finalmente da Euagrio, che Cirillo fusse in quel Concilio Legato del Papa. il che dimostra chiaro che non fosse congregato senza sua autorità. Onde tutto quello, che qui apporta l'autore non ha più forza di quel che habbino hauuto le cose sopradette intorno a gli altri. E se Teodosio, e Valentiniano nelle loro lettere mostrano più autorità di quella che loro conuenga, o è vsurpatione *de facto*, come in alcune altre cose fecero, o ne haueano il consenso di Celestino Papa. Ben mi marauiglio, ch' egli metta per attione giuridica la violenza, che fu fatta contra S. Cirillo, e Mennone Vescoui, e Legati del Papa. Ne accadeua ch'egli andasse ponderando, che i Vescoui pregano l'Imperatore, e con humiltà lo supplicano, che vogli liberare i Vescoui di prigione; e non li minacciano scommunica, ne si lamentano, ch' egli habbia violata la libertà Ecclesiastica; perche la conditione di quei tempi, e la qualità di quegl'Imperatori non comportauano che si procedesse in altro modo; e come bene insegna S. Tomaso ad altro proposito, non sempre la Chiesa fa quello, che può lecitamente fare; ma si accommoda alla qualità de' negotij, delle persone, e de' tempi, hauendo sempre riguardo alla maggior gloria di Dio, e la maggior vtilità sua. E perche allora regnando l'heresia Nestoriana, e non essendo ben'estinta l'Arriana, e Macedoniana, importaua molto hauer beneuoli, & amici gli Imperatori; perche essendo affettionati alla Fede Catolica, le prestassero l'aiuto necessario cōtra gli heretici. Così a tempi nostri

In Cronic.
Lib. de septem Synodis.
Inter opera Cyrilli.
Lib. 1. c. 4.
2. 2. q. 10. art. 10.

ſtri la felice memoria di Pio V. compatendo a i trauagli della Republica di Venetia, c'hauendo perſo il Regno di Cipro haueua guerra co'l Turco, diſſimulò molte coſe, che in matetia di giuridittione offendeuano meritamente la ſanta ſua mente, per poter più ageuolmēte collegare gli animi de Principi a deſtruttione del commun nemico. Non deue dunque l'autore d'alcun fatto particolare, contra le regole non ſolo di logica, ma di politica, cauar legge vniuerſale per lo gouerno, e modo di procedere Eccleſiaſtico. Il che gli può ſeruire non ſolo per quel che ſcriue in queſto capo; ma per quello che ſoggiunge ne gli altri, che ſeguitano; maſſime che molte coſe erano pure Eccleſiaſtiche, ne poteuano in alcun modo toccare alla giuriſdittione Imperiale.

CAPO XXII.

VEramente non ſi può negare, che moſtra l'autore vn'ingegno molto ſtrano e pericoloſo; poich'egli imitando gli heretici, va nell'hiſtoria Eccleſiaſtica cercando non ſolo i difetti, ma tutto ciò, che può hauer ſembianza di male, per oppugnare, & eſtirpare affatto l'autorità Eccleſiaſtica. Ma in fatti, come dice il Profeta: *Sagittæ paruulorum factæ ſunt plagæ eorum.* (*Pſal. 61.*) Pretende qui prouare col teſtimonio di S. Leone, che il ſecondo Concilio Efeſino fuſſe cōuocato da Teodoſio Imperatore; il che quando fuſſe vero, altro non ſi prouarebbe, ſe non che l'Imperatore haueſſe congregato vn concilio ſciſmatico, & heretico, che meritamente fu poi dall'iſteſſo S. [a] Leone reprouato, come ſi raccoglie dall'epiſtole di lui da [b] Liberato, & [c] Euagrio. Ma quel che importa, i luoghi di S. Leone citati da lui altro non prouano, ſe non che l'Imperatore propoſe al Papa, che ſi faceſſe Concilio, & il Papa l'approuò, e com'egli ſcriue all'iſteſſo Imperatore, māda i ſuoi Legati per dare autorità a quel Concilio; ſe bene egli ſcriuendo a [d] Flauiano, moſtra che ſimil Concilio gli pare ſouerchio. Ne è vero, ch'egli ſi [e] ſcuſi all'Imperatore d'andare al Concilio; ma con molta grauità, e dignità Pontificia moſtra non eſſer ragioneuole, ne conforme a gli eſempi antichi, ne iſpediente alla città di Roma ch'egli ſi troui preſente ad vn Concilio, che non era punto neceſſario; ma moſtra d'hauer condeſceſo per manco male. Non poſſo già laſciar di marauigliarmi ch'egli apporti per prouare l'autorità dell'Imperatore, le parole del medeſimo S. Leone, con le quali lo prega, che voglia reſtituire *in integrum* (*Ep. 24.*) le coſe come ſtauano prima di quel Concilio: perche queſto non è altro che pregarlo, che difenda la Fede Catolica,

a 22. 23. 24. 25.
b *In breui.* c. 12.
c *Lib.* 1. c. 9. 10.
d *Ep.* 16. *alias* 15.
e *Ep.* 17. *alias* 16.

assista a buoni Vescoui, e non fauorisca, anzi più tosto punisca gli heretici. In vn'altra epistola poi, quando dimanda all'Imperatore, che gli conceda vn Concilio vniuersale in Italia, non vuole significare ch'egli habbi autorità sopra i Concilij; ma gli richiede, che voglia permettere, che i Vescoui d'Oriente vengano in Italia al Concilio generale. e per mouerlo maggiormente, aggiunge che questo anco desidera il Concilio, che già era congregato in Roma. E tutto ciò faceua il buon Pontefice, perche vedeua l'Imperatore assai propenso a quella parte de Vescoui, che nel Concilio Efesino secondo, haueano cagionato tumulto, e partorito disordine, e scandali: massime che il Pontefice non si fidaua molto del Patriarcha di Costantinopoli, che era huomo più vano, & ambitioso di quello che richiedessero le cose Ecclesiastiche. Ne meno è marauiglia, che tratti con Martiano Imperatore del tempo, e luogo del Concilio Calcedonense, perche douendosi fare ragunanza di molte persone per trattare di cosa, che toccaua a tutta la Chiesa, era ragioneuole che tra'l Papa, e l'Imperatore si stabilisse il luogo, & il tempo. E se bene il Papa haueua differente parere dall'Imperatore, non fu però inconueniente alcuno, ch'egli condescendesse all'inchinatione, & desiderio dell'Imperatore. A noi basta che non si sia celebrato il Cõcilio senza il consenso, & autorità del Papa. Intorno alla questione della Pasqua, non so perche l'autore habbi qui riferito le parole di S. Leone a Martiano Imperatore; perche in quelle altro non fa, che ordinare all'Imperatore, che dia auuiso di tutto quello ch'egli intenderà intorno a quella solennità; ma riserua a se, & alla Chiesa il giuditio di approuare, o riprouare quello, che sarà conueniente. E certo, se l'autore volesse per questo prouare, che anco in questo i Prencipi secolari habbino autorità, vscirebbe troppo fuora de i termini; & in vece di dottrina Catolica, introdurebbe pestifera heresia, già più volte condannata.

33. *alias* 31.

Ep. 43. & 44. *alias* 41. & 40.

Ep. 70. *alias* 68.

CAPO XXIII.

ENtra in questo capo a trattare del Concilio Calcedonense; e si porta di maniera, che mostra di sneruare l'autorità di quel Concilio, o di voler prouare, che tutta l'autorità de' Concilij dipenda da Principi secolari. Nel che a dire il vero resto oltremodo marauigliato, che professando l'autore dottrina catolica, habbi nondimeno così liberamente parlato, che poco più hareb be ardito di dire qualsiuoglia heretico; perche se le depositioni

de

de Vescoui,e le controuersie della Fede,e finalmente i delitti Ecclesiastici deuono esser giudicati da Principi, e magistrati laici, che cosa resta a i Prelati della Chiesa? Tolgansi dall'Epistole di S.Paolo i precetti,che da a Timoteo intorno alle cause, e giuditij de Preti,o Vescoui; & in vna parola gettinsi per terra tutti i sacri Canoni, e si rimetta tutto il gouerno della Chiesa in mano de Prencipi. Ma prima ch'io risponda alle cose particolari,che qui tocca l'autore, voglio auuertire, che il modo che fu tenuto in quel Concilio Calcedonense,fu tanto insolito, & alieno da quel che si è tenuto in altri Concilij, che nõ senza gran ragione, finito quel Concilio per conto di quello rimase nella Chiesa grã tumulto,e disordine, che appena in molt'anni, e con molta diligenza si potè acquietare. Perche veramente non si può negare, che l'Imperatore in quello si prese molta autorità; ma non però tanta,che non apparisca sempre la superiorità, e preeminenza della Chiesa.

E quanto alla conuocatione di quel Concilio, se bene non si può negare, che i Vescoui in quello ragunati affermano di esser venuti per commandamento dell'Imperatore, perche veramente ei gli hauea immediatamente chiamati; nondimeno è cosa certa, che fu congregato con autorità di S. Leon Papa, come si può cõprendere dalla lettera di Martiano Imperatore scritta al Papa, nella quale si leggono queste parole: *Superest,vt si placuerit tua beatitudini in has partes aduenire,& Synodum celebrare, hoc facere religionis affectu dignetur:nostris vtiq. desiderijs vestra sanctitas satisfaciet,& sacra religioni qua vtilia sunt decernet.Si vero hoc onerosum est,vt tu ad has partes aduenias:hoc ipsum nobis proprijs literis tua Sanctitas manifestet,quatenus in omnem Orientem, & in ipsam Thraciam, & Illyricum sacra nostra litera dirigantur, vt ad quemdam definitum locum,vbi nobis placuerit, omnes sanctissimi Episcopi debeant conuenire, & qua Christianorum religioni, atque Catholica Fidei prosint, sicut Sanctitas tua, secundum Ecclesiasticas regulas diffiniuerit, sua dispositione declarent.* Nelle quali parole si vede chiaramente, che l'Imperatore confessa, che il Concilio si deue chiamare con autorità del Papa. Nel fine dell'istesso Concilio, fra le altre epistole se ne legge vna di certi Vescoui *secunda Masia*, doue confessano,che i Vescoui sono andati al Concilio *per iussionem Leonis Rom. Pontificis, qui vere caput est Episcoporum.* Finalmente Gelasio nell'epistola a i Vescoui di Dardania, parlando di questo istesso Concilio, dice che è stato congregato *sola Apostolica auctoritate*, perche senza dubbio tutti gli altri, che

con-

concorsero a congregare quel Concilio, lo fecero in virtù del commandamento di Papa Leone. E nell'istesso Concilio Lucentio Vescouo, e Legato della Sede Apostolica, fra le altre cose dice, che Dioscoro douea essere condannato, perche *Synodum ausus est facere sine auctoritate Sedis Apostolica, quod nunquam licuit, nunquam factum est*. Il che certo non hauerebbe tolerato l'Imperatore, ch'era presente, s'egli hauesse stimato ciò essere in pregiudicio della sua autorità. Onde si può raccogliere ch'egli non pensò d'hauere autorità di congregar Concilij.

Act.1.

E per cominciare a rispondere in particolare alle oppositioni dell'autore, seguendo l'ordine da lui tenuto, dico che quanto al congregare del Concilio, dall'epistole di S. Leone assai chiaramente si vede che vi era interuenuta l'autorità del Papa. che quei Vescoui non ne faccino mentione non rilieua molto; e l'autore douerebbe pur sapere, che l'argomento *ab auctoritate negatiuè*, appresso i dotti è stimato di niuna forza. Ma che nella prima attione i Giudici secolari posti dall'Imperatore, faccino ogni cosa, non è argomento che conuinca; perche bisognaua che l'autor prouasse, che lo facessero di propria autorità, o per sola commissione dell'Imperatore; e non vi fosse il consenso, e beneplacito o del Papa, o del Concilio, o dell'vno, e l'altro. Il che non hauendo prouato, non accade che tanto si glorii in questo suo argomento. E perch'ei non dica, che si giuoca ad indouinare, dico che quei Giudici rimettono la loro sentenza al parere, & giudicio del Concilio, dicendo, *Si placuerit Sanctissimis Episcopis*. E si vede, che nella terza attione, i Vescoui chiamando la terza volta Dioscoro nel Concilio, di nuouo trattano la causa; & iui si dichiara, che la sentenza data da Giudici non era assoluta, ma conditionata, se fosse stata apptouata dal Concilio; oue si leggono queste parole: *Senatus promulgauit sententiam, si hoc placeret Sanctissimis Episcopis, quibus hanc inferre a Domino Deo creditum est: sed quod ipsam decet sancta & magna Synodus mente concipiens, religiositati tuae dedit inducias*. Queste parole douea notare l'autore, per chiarirsi bene a chi tocca giudicare de' Vescoui, e dar sentenze in cause Ecclesiastiche. Percioche qui chiaramente si vede, che il Concilio non curando molto di quel c'hauessero fatto i Giudici secolari, tre volte mandò monitioni a Dioscoro, e poi all'vltimo i Legati del Papa dettero la sententia contra di lui, priuandolo del Vescouado, e d'ogni dignità Sacerdotale. Et essendo questa sentenza approuata da tutto il Concilio, a nome di quello fu intimata, e mandata a Dioscoro. Da questo può conoscer l'autore, che quanto si è

detto

detto di sopra è verissimo, che tutto ciò che fecero i Giudici secolari in nome dell'Imperatore, non lo fecero cô autorità laica; ma con consentimento, e permissione del Concilio. Onde espressamente i Giudici sottomettono la loro sentêtia al Concilio, dicendo: *Et a sancto Concilio secũdum regulas ab Episcopali dignitate fieri alienos.* Aggiungo, che non sò perche cagione l'autore lasci, che Martiano Imp. prima che si cominciasse a trattare cosa alcuna, nel suo primo ragionamento afferma essersi congregato quel Côcilio per ordine di Papa Leone; e dette loro gli auuisi che da lui haueua hauuto; & aggiunge queste bellissime parole, per le quali dimostra ch'egli nô vuole hauer autorità: *Nos enim ad confirmandã fidem, non ad ostendendam virtutẽ, exemplo Imperatoris Constantini adesse Synodo cogitauimus.* Appresso Paschasino Legato della Sedia Apostolica, proponendo gli ordini che hauea dal Papa, dice così: *Beatissimi atque Apostolici Papa Vrbis Romæ, quæ est caput omnium Ecclesiarũ præcepta habemus præ manibus.* E se bene v'intrauennero in quel Concilio Giudici secolari, & essi in grã parte trattauano le cause, nôdimeno questo fu fatto ad instanza di Dioscoro heretico e seguaci; i quali consapeuoli de' loro misfatti pretêdeuano d'hauer sospetti i Vescoui, e perciò nella terza sessione, perche non vi erano i Giudici secolari, ricusò Dioscoro di venire nel Côcilio. Et in quella Sessione, nella quale i Vescoui liberamente esercitarono la loro autorità, Cecropio Vescouo Sebasteno disse queste belle parole: *Quando quadã regularia negotia examinãtur, secundũ Canones, neq. iudices alios, vel laicos interesse oportet.* E nella quinta Sessione côfessano i Giudici dell'Imperatore che si deuono trattar le cose secondo i Canoni, e nô secondo le leggi ciuili: *Sacratissimo,* dissero, *Dño orbis placuit, non iuxta sacras Imperatoris literas, & pragmaticos typos res sanctissimorũ Episcoporũ procedere, sed secũdũ canones a SS. Patribus datos.* E tutto il Côcilio acclamò, dicẽdo: *Côtra canones nihil pragmaticũ valebit, regulæ Patrũ teneãt.*

Se dunque l'autore hauesse letto con buon animo i Concilij, e non fosse ito dietro alle raccolte fatte da gli heretici, haurebbe potuto conoscere, che anco in questo Concilio in ogni cosa ha preualuto l'autorità Ecclesiastica. Ne pregiudica a questo, che quei Vescoui quasi il tutto soggettassero al commandamento dell'Imperatore; perche essendo egli presente, e riceuendo tutti da lui molte cômodità, era ragioneuole che per legge di creãza l'honorassero, e mostrassero di riconoscerlo per quel ch'egli era. Ben al sicuro è vana la congiettura dell'autore, fondata nelle parole, che nella terza Sessione disse il Nuntio

del Concilio a Dioſcoro; perch'egli non volle ſignificar altro, ſe non che non ſi douea di nuouo ripetere l'eſame della prima Seſſione. Onde falſamente dice l'autore che il Concilio proteſta di non voler riuocar coſa alcuna di quelle, ch'erano ſtate deciſe da Giudici; anzi dicono i Veſcoui, che l'Imperatore haueua loro laſciato ogni autorità; e perciò citano giuridicamẽte Dioſcoro, acciò venga a render ragione de fatti ſuoi. Ne deue parer marauiglia, che Euſebio Veſcouo dica d'hauer accuſato Dioſcoro all'Imperatore, pretẽdendo quello il fauore, e protettione di lui, quel buon Veſcouo a lui appunto, volle far note le ſceleragini di quel Veſcouo heretico. Ma poco fedelmẽte ſi porta l'autore; perche tralaſcia quel, che dice Atanaſio Prete, il quale hauendo detto l'iſteſſo che Euſebio Veſcouo, ſoggiunge che ciò hauea fatto per informar l'Imperatore di quel che paſſaua, e che di nuouo proponeua l'iſteſſe coſe al Concilio: e falſamente dice, che quei preti affermaſſero che l'Imperatore hauea rimeſſa la cauſa al Concilio.

E vero che nella Seſta ſeſſione l'Imperatore publicò vn decreto, che non fuſſe lecito mettere in dubbio le coſe già deciſe di fede; ne ſotto preteſto di diſpute congregare turba, o conuenticuli. E queſto fu da tutto il Concilio approuato. Ma ſe bene l'Imperatore queſto diſſe come da ſe; tuttauia queſt'era ordine di Papa Leone, il quale quando permeſſe che ſi faceſſe il Concilio, cõmandò inſieme, che ſi riteneſſe inuiolabilmente quel ch'vna volta era ſtato deciſo di Fede; come l'iſteſſo Imperatore nel primo ragionamento, che fece al Concilio, aſſai chiaramente accennò: oltre che eſſendo il detto dell'Imperatore approuato da tutto il Concilio, da queſto, e non da quello prende autorità. E le lodi, che ſono date all'Imperatore da' Veſcoui, ſi poſſono verificare per la prouidenza, e zelo, che moſtraua intorno alle coſe Eccleſiaſtiche, ſenza però darle autorità veruna ſopra di quelle. Che i Veſcoui faceſſero inſtanza all'Imperatore di partirſi, e ch'egli non lo conceda, moſtra il riſpetto, e riuerenza, che di ſopra habbiamo detto eſſer ſtata meritamente portata da Veſcoui all'Imperatore: & accenna c'hauendo il Papa conceſſo, che ſi faceſſe Concilio ad inſtanza dell'Imperatore, haueſse parimente rimeſso all'arbitrio di lui, che lo tratteneſse a ſuo piacere.

Non ſi è poi potuto contener l'autore di non dire vna ſolenne menzogna; affermando, c'hauendo Iba Veſcouo di Edeſsa dato vn'accuſa contra alcuni Veſcoui all'Imperatore, quello rimetteſse la cauſa al Concilio, non eſsendo quella remiſſione, ma

vn confessar co'fatti, che simil causa non toccaua a lui; onde dopò, che Iba hebbe parlato nel Concilio, i Giudici dell'Imperatore si voltarono al Concilio, e dissero: *Sancta Synodo quid videtur?* & i Legati del Papa ordinarono ciò che s'hauea a fare. Et al medesimo modo sinistramente interpreta quel che si fece nella vndecima, e duodecima Sessione, intorno alla causa di Bassiano Vescouo; percioche se bene v'intrauennero i Giudici, tuttauia i Vescoui dissero il parer loro: & i Giudici pronuntiarono conforme al giudicio di Anatolio, e di Paschasino Legato Apostolico; e tutto il Concilio l'approuò. Anzi non pronuntiarono; ma dimandarono al Concilio se approuaua il parere di Anatolio, e di Paschasino. e di commun consenso fu approuato. Della causa di Eunomio Vescouo di Nicomedia erra doppiamente: prima perche cita male la Sessione decimaquarta, douẽdo citare la decimaterza: dipoi perche dice, che i giudici Imperiali dettero la sentenza; atteso che i Vescoui dissero il loro parere, & il Concilio conchiuse a fauore di Eunomio: e non si legge in quella Sessione, altra sentenza. Il medesimo si può dire della causa di Sauiniano, che fu trattata nella Sessione decimaquarta, perche si conchiude tutta quella Sessione con queste parole: *Hac audiens sanctissima Synodus, dicat si ea qua sunt ordinata decernit, aut aliud quid disponit. Maximus Reuerend. Episcopus Antiochia dixit: Hoc nihil iustius. Cyrus Reuerend. Episcopus Anazarbi dixit; Deus per vos locutus est. Sancta Synodus dixit: Nihil iustius, nihil integrius. Hac iusta sententia qua disposita sunt effectui mancipentur; quia cum Deo vos iudicatis. Gloriosissimi Iudices dixerunt: Ea qua à nobis quidem approbata sunt; disposita vero a sancto Concilio, firma consistant.* L'autore imperfettamente ha citato queste parole, riferendo solamẽte quelle che gli pareuano a suo fauore, ma queste dimostrano la verità della cosa come passò, e come veramente il Concilio dette la sentenza diffinitiua.

CAPO XXIV.

Molte cose, che si sono dette nel capitolo precedente possono anco seruire per questo; nel quale l'autore cõ l'esempio di xviij. Concilij s'ingegna di prouare, che l'autorità di cõuocar Cõcilii sia del Principe laico. E s'egli hauesse letto attentamente quel che intorno a questa materia dottamente scriue il Sign. Card. hauerebbe imparato perche ragione i Papi, & i Vescoui nel conuocar i Cõcilij o generali, o prouinciali, si valessero dell'autorità de gl'Imperatori, e Prencipi secolari. Princi-

Lib. 1. de Cõcil. c. 13.

paliſſima cauſa era il biſogno c'haueano i Veſcoui dell'aiuto de' Principi,per le ſpeſe del viaggio,e della dimora oue ſi faceuano i Concilij. Perciò poteua ſparagnare queſta fatica. Non laſcerò già di notare alcune coſe,che egli ha quì riferito per voler autenticar le leggi Venete. Recita vn Canone del Concilio Matiſconenſe,doue ſi permette al Giudice ſecolare,che puniſca i Chierici nelle cauſe criminali d'homicidio,di furto,o maleficio. E perche di queſto teſto ſi ſono ſeruiti ancor'altri,dico che nõ fauoriſce punto l'abuſo Veneto,di gaſtigare i Preti *in atrocioribus*,come eſſi dicono. Prima perche quel Canone fu fatto da vn Cõcilio,che come Giudice Eccleſiaſtico poteua diſponere delle perſone,e coſe Eccleſiaſtiche. Secondo dico,che quel canone ſi può e deue intendere cõforme alla cõſuetudine Eccleſiaſtica,che precedendo in ſimili delitti il giuditio,e ſentenza della Chieſa, fuſſero i delinquẽti dati a'Giudici ſecolari,già degradati,e priuati d'ogni priuilegio. Terzo,perche ſi vidde, che tal legge non era iſpediente,a pena durò 12.anni,percioche nel Cõcilio Matiſconenſe II.fu rimeſſa la libertà Eccleſiaſtica nel ſuo eſſer di prima.

Cap. 7.

Cap. 9. & 10.

Aggiũge,che nel ij. Concilio Matiſconenſe il Re Gontranno fece vn decreto,nel quale cõmanda a'Veſcoui,che debbano predicare. Nel che a dire il vero nõ lo poſſo ſcuſare o da negligẽtia,o da malitia. Da negligenza,s'egli non ha letto quel luogo;da malitia, ſe hauendolo letto, pretende che il Rè ſi pigli autorità di cõmandare a'Veſcoui. Perche il Re chiaramẽte dice,che gl'ammoniſce,e gli eſorta. e nel fine aggionge che gli ricorda quel che nel Sinodo era ſtato definito. Ben cõmanda a'laici, che voglino obedire al decreto fatto dal Concilio intorno l'oſſeruanza delle feſte,particolarmẽte del giorno della Dominica. E perche vegga l'autore quanto quel decreto ſia differente da quello, ch'ei pretende,metterò qui alcune parole,che euidentemente prouano la eſſentione de'Chierici. Perche hauendo eſortato i Chriſtiani a viuere ſantamente ſenza peccato,ſoggiũge: *Enimuero quicũque Sacerdotũ, aut ſæcularium in intentione mortifera perdurantes, crebrius admoniti emendare neglexerint, iuxta quod conditiones cauſarum, aut exceſſus perſonarum exegerint, alios canonica ſeueritas, alios legalis pœna percellat*. Doue ſi vede, che vuole che i Sacerdoti ſiano giudicati ſecondo i Canoni,

Cap. 21.

Dice di più,che nel Breuiario di Liberato ſi vede che Agapeto Papa andò ambaſciatore per Teodato Re de Goti,e conchiude per queſto, che fuſſe ſoggetto al Rè, o ſe queſto non pretende moſtrare,non parla a propoſito. Ma in ogni modo è gran cecità ch'egli non vegga, che il medeſimo autore nell'iſteſſo luogo dice,

co, che il Papa *quod suum fuit Christi legatione fungebatur*. Et a dire il vero, strano modo di mandar ambasciata sarebbe stato quello che vsò quel Rè, minacciando di voler tagliare à pezzi tutta la nobiltà Romana se non procurauano che l'Imperatore rimouesse l'esercito c'hauea in Italia. Il S. Papa come buon Pastore per liberare le sue pecorelle da tanto pericolo, mosso da carità, prese egli spontaneamente quel viaggio sperando di douere tanto più muouere l'animo dell'Imperatore. Soggiunge che nel medesimo libro si legge che Paolo Vescouo Alessandrino fu accusato d'homicidio all'Imperatore, e per ordine di quello da vn suo Giudice preso, e mandato in esiglio. E di più che iui pure è fatta instantia all'Imperatore che dichiari Origene per heretico; il che egli fece volontieri rallegrandosi molto d'esser fatto giudice di simile controuersia. Ma mi par di vedere, che l'autore per difendere i disordini di Venetia, faccia come coloro, che si affogano, che per saluar la vita s'appigliano con le mani ad ogni cosa, che se gli para innanti; anchor che siano tali, che non solo non gli giouino; ma tal volta anco gli cagionino maggior danno. Già più volte s'è detto, che per confutare i sacri Canoni, e la libertà Ecclesiastica fondata *in iure diuino*, poca, o niuna forza possono hauere i fatti particolari di chiunque si siano. E quanto tocca a questi particolari, la narratione istessa di Liberato mostra chiaro, che l'Imperator Giustiniano passasse i termini della sua giurisdittione, come fece in molte altre cose. E quell'allegrezza, che mostrò di esser fatto giudice in simili cause, è argomento ch'egli conosceua non toccare alla sua potestà simili giuditij.

Cap. 23.

CAPO XXV.

TVtto questo capo si spende intorno al sesto Concilio Constantinopolitano. e con molte parole s'ingegna l'autore di prouare che sia stato congregato dall'Imperatore, e che il Papa riconoscesse nell'Imperatore superiorità, e maggioranza. E quanto al primo, già si è detto di sopra come gl'Imperatori poteuano congregar Concilij, e come i Vesconi per loro commandamento si ragunauano, e finalmente come ne' Concilij soleuano honorare, e riuerire gl'Imperatori. Quanto alla soggettione che mostra Agatone Papa all'Imperatore poteua l'autore chiarirsi che fu *de facto*, e non *de iure*, da quello che ne scriue il Cardinale nelle sue controuersie, se bene sempre tanto Agatone, quanto gli altri Pontefici, riserbarono a se, & alla Sedia Apostolica la suprema autorità nelle decisioni *de fide*; nel resto accommodandosi a i tempi, tolerauano molte cose, che non

poteua-

poteuano rimediare. Se bene quando era loro lecito dichiarauano la verità; come fece S. Gregorio, il quale esponendo vn Salmo, con grauissime parole dipinge la tirannia d'alcun Principe; e l'oppressione, con che teneua soggetta la Chiesa che Dio haueua fatta libera.

In Psal. 4. pœniten.

CAPO XXVI.

DI nuouo fa vn gran catalogo de' Concilij, che sono stati congregati da Principi secolari; e poi conchiude che questa è opinione catolica, confessata, e conosciuta per tale dall'istesso Sig. Cardinale Bellarmino. Ma è gran differenza trà quel che dice il Cardinale, e quel che pretende l'autore. conciosia che l'autore vuole che *de iure* la potestà Ecclesiastica sia sotto la politica; Et il Papa sotto i Prencipi laici; e finalmente che l'autorità de Concilij dipenda da Prencipi, che sono tutti errori non approuati da altri che da heretici, e nemici della Chiesa, come dalle cose sudette chiaramente si raccoglie. Ma il Cardinale catolicamente insegna, che per la conditione di quei tempi, i Papi *de facto* mostrauano soggettione a gl'Imperatori, e scriueuano loro con molta riuerenza, trattando come con superiori; nelle cose però esterne, che toccauano al gouerno, & amministratione della Chiesa; e nella conuocatione de' Concilij, non hauendo essi quella forza, che sarebbe stata necessaria, si valeuano dell'autorità de' Principi, per le ragioni dette dal Cardinale, & accennate di sopra; ritenendo però sempre la loro preeminenza nelle cose, che erano puramente Ecclesiastiche, e spirituali. E come habbiamo dimostrato, sempre ha tenuto la Chiesa, che niun Concilio generale habbi autorità, ne si possa legitimamente congregare, senza il consenso del Romano Pontefice. Onde tutti i Concilii, che dall'autore sono stati annouerati, anchor che v'interuenisse precetto di Principe secolare, haueuano sempre tacito, o espresso il consentimento del Papa, o de' Prelati della Chiesa. Perche, come si è detto di sopra ne i Concilij prouinciali, o nationali, basta l'autorità del Metropolitano, o del Primate.

Cap. 25.

Lib. 1. de Concil. c. 3.

Dalli discorsi fatti ne i precedenti capitoli conchiude l'autore, che non possa essere erronea la dottrina di coloro, che dicono che la esentione de' Preti, non è *de iure diuino*, e con molte parole si scalda con dir che ne seguirebbe che errassero i Concilij, i santi Padri, lo Spirito Santo, tutto'l Christianesimo. Ma questo è appunto fingersi i Giganti in aria per far prodezze cõbattendo

battendo con quelli. Perche non è alcuno che habbi condannato per errore l'opinione di coloro, che han detto che la libertà delli Chierici, secōdo le conditioni, che hora possiede nella Chiesa, sia *de iure humano*, ancorche habbi molta conformità con la legge naturale, e diuina. Ma si bene si condanna per errore quel, che scriuono i moderni Teologi Venetiani, che tale immunità dipenda solo da priuilegio de Prencipi; e perciò da loro possa essere limitata, ristretta, & a lor beneplacito riuocata: perche quando così fosse, male harebbe fatto S. Tomaso Cantuariense a spargere il sangue, e dar la vita, per difendere contra il suo Rè, l'immunità Ecclesiastica, e peggio harebbe fatto la S. Chiesa, e la Sede Apostolica a canonizarlo per martire, essendo morto per resistere a torto al giusto volere del suo Rè; poiche secondo la dottrina di costoro poteua quel Principe limitare, e riuocare i priuilegi dati alla Chiesa. Questa dottrina dunque, dalla quale nascono tali inconuenienti, è tenuta temeraria, & erronea. e quegl'istessi autori, a' quali non pare che la Immunità della Chiesa sia *de iure diuino*, chiaramente dicono che non dipende da Prencipi secolari: ne essi possono in alcun modo pregiudicarle, non che riuocarla affatto. Per tanto vanamente si gloria l'autore che la sua opinione non si possa cōdannar per errore: perche s'egli vuole dire come ha detto F. Paolo, e Giouanni Marsilio, erra senza dubbio, per la ragion detta; e forsi peggio di loro: poiche dal suo discorrer si raccoglie, ch'egli sia dell'opinione di Brentio, o poco differente da quella, sottoponendo la potestà Ecclesiastica alla secolare, che è appunto, come inferisce S. Gregorio Nazianzeno, sottomettere lo spirito alla carne, & il cielo alla terra.

Sot. Nauar. Couar.

Orat. 17.

Ne si può l'autore difendere con la ritirata, ch'egli fa con dire, ch'egli non pretende affermare che tocchi al giudice laico il giuditio delle cose sacre come tali; perche gli argomenti addotti da lui, se bene, come si è dimostrato, non hanno forza, tendono però a questo fine. & egli mentre si vuol difendere, pure confessa che la potestà spirituale è soggetta alla temporale, con ciosia cosa che se bene egli dice che il Principe si mette nelle cose spirituali, e ne i Concilij, *pro bono pacis*, & il Papa per mezo de' suoi Legati gli assiste per definire i dogmi di fede: nondimeno, dando egli la preeminenza al Principe secolare, per forza gli soggetta il Papa, & i suoi Legati. E s'egli vuole che il Principe per togliere i disordini, che nascono dalla diuersità de' dogmi, si possa intromettere in questioni di fede, con autorità maggiore di quella del Papa, ogn'vn vede il disordine & inconueniente,

niente, che ne segue. E perch'egli dice che non sa vedere come si possano altramente accordare quei luoghi citati da lui, era ragioneuole ch'egli l'imparasse dal Cardinale, che nel luogo citato da lui dottamente l'insegna, come noi di sopra habbiamo dimostrato. E con molta facilità poteua dichiarare tutti quei fatti senza dare nelli disordini, & esorbitanze ch'egli ha scritto. E se bene si sottomette alla censura della S. Sede, era però debito suo vsare altri termini, e mostrare maggior riuerenza, e più pietà. Ne gioua dire ch'egli non tratta il *ius*, ma solamente il fatto; perche questo non s'accorda con le premesse ch'egli ha fatto di sopra; nelle quali si è vantato di voler confutare la dottrina del Cardinale con tutti gli argomenti da lui tanto diffusamente apportati. Et egli sa benissimo che il Cardinale tratta *de iure*, e non *de facto*; e s'egli vuol stare in proposito, ha apportato tutti quei luoghi per prouare che le parole di S. Paolo: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*; si deuono intendere quanto al predicato de' Prencipi secolari, e quanto al soggetto comprendono anco gli Ecclesiastici anzi l'istesso Papa. Onde le ritirate, che quì fa non lo possono scusare. E certo non posso finir di marauigliarmi dell'ingegno dell'autore, perche dopo hauer fatto questa protesta fa subito doi argomenti co' quali dal fatto conchiude il *ius*. perch'egli argomenta primo, che chi commanda è superiore, chi vbbidisce è suddito. I Religiosi hanno vbbidito a' Principi secolari; adunque si confessano sudditi, e quelli superiori. Secondo, la sentenza non è, ne può esser giusta se non è data da legitimo superiore: i Concilij confessano la sentenza de Magistrati laici esser giusta; adunque hanno confessato esser quelli suoi legitimi superiori. Soggiunge che chi niega la maggiore, nega tutta la legge Canonica, e la Teologia; e chi niega la minore, nega i Concilii, massime il Calcedonense. E poi conchiude, *si che la conclusione è dimostrata*. Da questo ogn'vn può vedere se gli argomenti concludono *de facto*, ò *de iure*, e per conseguente qual sia l'ingegno dell'autore, che in così poche righe tanto alla scoperta si contradice; e quanto credito si possa dare alle sue proteste.

Non contento di questo, perche ogn'vn vegga ch'egli veramente tratta *de iure*; se la piglia co'l Cardinale, e dice che S.S. Illustrissima vedute queste ragioni, ò ammaestrarà la ignorancia sua, ò si ritrattarà di quanto ha scritto. Certo io desiderarei, che per suo bene l'autore conoscesse veramente d'esser ignorante, & hauer bisogno d'imparare, perche senza dubbio il Cardinale gli sarebbe ottimo maestro. E se bene per sgannarlo dell'er-

l'errore in che viue poteuano bastare le cose, che quel Signore ha scritto, e stampato, son sicurissimo, che per sua modestia, e carità non sdegnarebbe di rispondere a queste sofistiche & apparenti ragioni, se l'autore,e gli altri Teologi Venetiani vsassero i debiti modi di creanza, e si ritenessero dentro i termini della modestia; Ma hauendoli scoperti per molto scostumati, non è ragioneuole, ch'egli dia loro occasione di vilipendere, e dispregiare la dignità Ecclesiastica, nella quale Iddio l'ha collocato. E per tralasciare gli altri, e parlar di questo solo autore, ogn'vn può vedere con quanta modestia egli proceda,dalle cose seguenti.

In questa seconda parte nel fine del 4.cap.nella pag.36.mette alla margine queste parole: *Opinione Bellarmina ingiuriosa al grado clericale*. E nel tit.del cap.25. pag.79. parla del Cardinale in questa guisa: Si fa la conclusione della graue offesa, che fa l'Illustrissimo Cardinale Bellarmino a S. Chiesa. Doue si vede quanto poco rispetto porti l'autore a persona di tanto valore, e tanto merito. Nel che merita gran riprensione; e per più rispetti si rende colpeuole.prima perche a torto l'ingiuria,e calonnia, poiche chiama ingiuria, & offesa il prouare, che li Ecclesiastici siano esenti dalla potestà de'Principi secolari. il che secondo tutti quelli,che hanno sano giuditio, non solo non è ingiuria, ne offesa; ma è honore, e difesa. Ma l'autore vuole,che sia ingiuria,& offesa, perche s'imagina, che chi nõ è soggetto al Principe politico, non sia huomo. il che quanto sia falso, di sopra si è dimostrato; secondo perche fuora di proposito se la piglia co'l Cardinale,com'egli fosse solo, o primo autore di quella opinione,essendo la commune de Teologi,e Canonisti,e chiaramente espressa ne'Concili, e sacri Canoni, terzo, & vltimo, perche egli manifestamente si contradice; atteso che altroue egli stesso afferma, che il Cardinale è grandissimo difensore della libertà, & immunità Ecclesiastica. & nondimeno procura far credere,che sia fauoreuole a Venetiani. Et dall'altro canto, lo cita come fauoreuole alla causa sua, & pure si sforza a più potere di confutarlo.

Quanto poi al secondo punto non è il Cardinale, ne per natura, ne per costume alieno dalla modestia di S. Agostino, di S. Cipriano, e d'altri; anzi con molta prontezza, e facilità s'indurrebbe a ritrattare quel ch'egli hauesse detto, o scritto non così fondatamente, quando con ragione,e debito modo gli fusse fatto conoscere doue egli hauesse mancato.Ma hauendo egli in tutte l'opere sue scritto sempre conforme alla dottrina cato-

lica, & essendo in questo punto particolare di che si tratta, la sua sentenza tanto ben fondata, non è pericolo, ch'ei s'habbi a retrattare se non si mutano i Canoni, e si riuocano i Concilij. che non può essere. Oltre che non dico in questo, ma in qual si vogli altri cosa, per farlo ritrattare altro ci vorrebbe, che gli argomenti sofistichi dell'autore, e de' suoi colleghi. Ma per passare auanti, quello che quì soggiunge, mette bene in chiaro se egli parla *de iure*, o *de facto*, poich'egli dice, *che non si può affermare la superiorità del Chierico al Prencipe nelle cose politiche, & la esentione de iure diuino, se non si reuoca in dubbio la sacra Scrittura, & la dottrina de Concilij. se non si fanno i santi timidi, & ignoranti, i Papi vani, & adulatori, & in somma, se non si cōstituisce la Chiesa del Sig. Iddio in stato d'ignoranza e di dannatione per lo spatio di 800. anni. Si dannino pure tra gli altri i Concilij Efesino primo, e Calcedonense. ma chi vuol biasmarli si ricordi, che sia chi si vuole è maledetto, e scommunicato da S. Gregorio Papa in epist. ad Patriarchas.* Qui si potrebbe dire *ad populū Phaleras*, percioche queste son parole che nō seruono ad altro se non ad ingannare gl'ignoranti; percioche non è alcuno che voglia far veruna di queste cose, che quì tocca l'autore; anzi con tutti questi testimonii di Scrittura, di Santi Padri, di Canoni, e di Concilij si proua la libertà, & immunità Ecclesiastica. Non voglio già lasciar d'auuertire ch'io non so perche l'autore habbi voluto dire quel che ha detto della superiorità del Chierico al Principe nelle cose politiche, atteso che questo parlar cosi indefinito, non è vsato da alcun catolico, ne alcuno afferma che il semplice Chierico (come pare che affermi l'autore) habbi nelle cose politiche superiorità al Principe; ma si bene confessano tutti i catolici con Innocentio Pontefice, che la potestà del Papa, come capo della Chiesa si stende in molti casi alle cose temporali, sopra i Principi per grandi, & assoluti che siano. Ne l'autore ha prouato quel ch'ei pretende, che i Chierici nelle cause politiche non siano esenti dalla potestà, e dal giudicio del Prencipe temporale; anzi si è dimostrato di sopra tutto'l contrario.

c. per venerabilē. qui filij sint legitimi.

CAPO XXVII.

IO non so perche l'autore se l'habbi tanto presa co'l Sig. Card. Bellarmino, che quasi in tutta questa parte lo va in diuersi modi carpendo. E qui in questo capo presupponendo la dottrina di S.S. Illustriss. intorno al *ius naturale*, e *ius gentium*, pretende

da

da questi principij cauar contraria conclusione a quella del Cardin. ingegnandosi dimostrare ch'egli non habbi saputo argomentare, o che habbi paralogizato. Ma come si è mostrato di sopra, l'argomento del Card. ritiene il suo vigore; e per molto che altri habbino scritto, non hanno però potuto prouare cosa alcuna. E quel che in questo proposito dice l'autore è cosa di niuno fondamento come più chiaramente si dimostrerà nel capitolo seguente doue l'autore spiega la squadra de' suoi argomenti.

CAPO XXVIII.

SE l'autore sapesse tanto di Teologia, quanto richiederebbe la professione, ch'egli fa, al sicuro non harebbe proposto gli argomenti, che ha formato in questo capo; perche saperebbe, che la maggior parte de i precetti naturali, anchor che siano euidentemente dedotti da' primi principii della natura, con necessaria consequenza; tuttauia possono riceuere limitatione, e determinatione da legge positiua. Come per esempio, trà i precetti della prima tauola del Decalogo, è il precetto di santificar le feste. Onde appresso ogni popolo, e natione c'hauea notitia del vero, o falso Dio, vi era pariméte qualche osseruanza di giorno di festa; ma la determinatione del giorno, o di più giorni, ogn'vno la faceua a modo suo. E se bene Iddio nel Decalogo la determinò al sabbato; nondimeno vi aggiunse anco altre solennità, e feste, come leggiamo nella Scrittura; & altre anco ne furono aggiunte in altri tempi. E nella nuoua legge, la solennità del sabbato fu mutata in Dominica, e successiuamente in diuersi tempi si sono da Prelati della Chiesa, e particolarmente da' Pontefici, e Concilij ordinate tante solennità, che noi tutto l'anno celebriamo. Hor se nelle cōclusioni, che con necessità, & euuidenza si cauano da' primi principii naturali, si vede questa modificatione, e determinatione, non sarà gran marauiglia, che si possa vedere il medesimo in quelle conclusioni, che da principii naturali, non con tanta euidenza, o certezza; ma con molta probabilità solamente, si raccolgono.

Exod. 23. Leuit. 16. 23. nu. 22. 28. 2. Machab. 1.

Hora supposto questo si vede chiaro, che il primo argomento dell'autore non conclude cosa alcuna, parte, perche piglia antecedéte falso, parte, perche da quello nō conchiude bene. Falso è, (o almeno l'autore nō l'ha prouato) che i Leuiti fussero soggetti al giudicio laico nelle cose politiche. Ma quando ciò fosse vero, nō ne seguirebbe però, che quella legge fosse ingiusta per esser cōtra la esentione, che gli cōpeteua *iure gentium*. Percioche il priuilegio, che cōuiene alle persone sacre *iure gentium*, nō è ristret-

to più a questo, che à quello; onde può cō legge positiua esser dichiarato, e determinato; si come il precetto della santificatione delle feste fu determinato a certi giorni particolari; potè dūque Dio dichiarare, che l'esentione de Leuiti fosse nelle cose sacre, e non nelle tēporali. Dico di più, che quando bene la esentione de Leuiti fosse stata determinata *iure naturæ*, poteua nōdimeno Iddio in quella dispēsare come Sig. vniuersale ch'egli era; si come commandò ad Abraamo, e nō solo le diede licenza, che potesse vccidere suo figliuolo innocente; così poteua ordinare, che tutti i vasi, & instromenti sacri si profanassero; e che i Leuiti ancorche fussero persone sacre, fussero trattati come laici. E come non si può dire, che fusse ingiusto, o contra natura il precetto, che fece Iddio ad Abraamo, che vccidesse Isaac, per la ragione, che pur hora finisco di dire, così, e molto meno si poteua dire ingiusta qualunque legge hauesse fatto Dio intorno all'esentione de' Leuiti. Per tanto douerebbe l'autore esser più cauto, e cōsiderato, quando parla della legge di Dio, e de precetti diuini; perche nō è questo trattare delle parti del Senato Veneto, ne delle Nouelle di Giustiniano; atteso che essendo Dio sōma giustitia non può volere, ne cōmandare cosa ingiusta: ne perche Dio habbi commandato alcuna cosa si può conchiudere; adunque il farlo senza tal precetto nō è peccato, o nō ripugna alla legge naturale. L'essempio chiaro è il fatto di Abraamo, perche legare vn'innocente, & alzar la spada per dargli la morte senza ordine particolar di Dio, è manifesto peccato contra *ius naturæ*; ma facendosi per commandamento di Dio, è cosa santa, giusta, e di molto merito. Parimēte era contra la legge diuina, che alcuno sacrificasse fuora del luogo ordinato da Dio; ne poteua alcuno sacrificare che non fusse Sacerdote: pure sacrificò fuora del luogo ordinato Samuele, che era semplice Leuita: sacrificò Elia fuora del luogo, e non si sa di che tribu ei fosse. E non oserà già l'autore dire, che alcun di questi peccasse hauendo ciò fatto, o per ordine, o per particolar instinto, e dispensa di Dio.

E se questo è vero, come non può l'autore, ne altri negare, tutte le conseguenze, che quì fa, che peccasse Salomone priuando Abiatar, e Dauid, e gli altri Re, e giudici, esercitando giurisditione temporale sopra i Leuiti; sono vane, e di niuna forza, si perche in gran parte suppongono il falso, sì anco perche quando bene fussero vere quanto al presupposto tutte quelle attioni nel modo sopradetto si possono scusare, e difendere da peccato. Quelle che seguitano poi toccanti a Concilij, e Pontefici sopra nominati, come l'Efesino, Calcedonense, Leon Papa, Agatone,

& al-

& altri,sono tutte impiture senza proposito, o perche al medesimo modo suppongono il falso,come in molte s'è prouato di sopra,o perche prouan' solamēte *de facto*, non *de iure*, o pure perche essendo tutti quei giuditij fatti con autorità , o permissione di potestà Ecclesiastica,non si può dire, che fossero cōtra la esentione,ne ripugnassero alla legge naturale.Perche nō si deue imaginare l'autore , che quando noi diciamo , che la esentione de Chierici è *de iure natura*,vogliamo dire che sia qualche precetto naturale,negatiuo,che prohibisca, ch'eglino in conto alcuno non possano esser giudicati da'laici,com'è prohibito il furto,e l'homicidio;percioche se cosi fusse, conterrebbe il cōtrario malitia intrinseca,ne si potrebbe (almeno per autorità humana)rēder lecito,& honesto . Ma la esentione consiste in qnesto ; che si come le cose sacre escono dall'ordine delle altre cose profane, e diuētano con vn modo particolare, del dominio, e proprietà di Dio,ne possono esser maneggiate da altri, se nō da'ministri di Dio;cosi i Chierici,che per virtù dell'ordine,e carattere clericale escono dal numero de'laici , e si dedicano particolarmente a Dio,e per consegueāte si sottraggono dall'autorità politica,& humana,e cō singolar modo diuentano soggetti a Dio,& a ministri di lui . E si come per giusta cagione possono i ministri Ecclesiastici in alcun caso profanar i vasi,e cose sacre; cosi cō la debita autorità possono i Prelati soggettare le persone sacre alla potestà laica,o priuando i Chierici del priuilegio in pena de'lor delitti,o delegando a laici l'autorità loro,o sopportādo patientemēte *de facto*,quel che *de iure* nō sarebbe lecito.Hor se bene quāto a i fatti habbiamo prouato di sopra,che le cose passarono altrimente di quel,che qui suppone l'autore , pure ancor che le cose fussero passate come egli vuole, per quel che pur hora finisce di dire,nō ne seguirebbe inconueniēte alcuno. Laonde le cōseguenze,che va qui coaceruando d'ignoranze,di peccati, di sacrilegij, d'Imperatori,di Papi,di Santi,di Vescoui, di Concilij,sono tutte gettate al vento,e non hanno apparenza,ne ombra di verità , o probabilità.E se l'autore hauesse concluso il cōtrario, che la libertà de Chierici è *de iure natura*, e *diuino*, poteua la sua conclusione tornare ad honor di Dio , veneratione dell'antichità, difesa de Santi, confermatione dell'infallibilità de'Concilij;poi ch'ella per tutte queste vie si stabilisce , e conferma .

CAPO XXIX.

PRetende in questo capo l'autore di rifiutare la prima ragione del Cardinale per proua della immunità de Chierici . La ragione è tolta dalla similitudine de' Leuiti , e si porta di

maniera, che supponendo sempre il falso, e pigliando per prouato quel che non è, o concluda bene, o male, è forza che sempre vada fuor di camino. Dice d'hauer prouato, che i Leuiti fossero soggetti nelle cose spirituali ad Aaron, e nelle politiche a Mosè. E di sopra si è mostrato questo esser falso; perche Mosè ritenne la potestà spirituale mentre visse; e come Prencipe, e Sacerdote esercitò l'vn'e l'altra giuridittione. E perche di sopra si è detto a bastanza di questo, non mi stenderò in altro. Questo si bene auuertirò, che se la Metafisica, che qui vsa l'autore si hauesse a tener per buona, com'egli distingue il Sacerdote, come tale, e come huomo, si potrebbero anco considerare le croci, & i calici come cose sacre, e come d'oro, o argento. E s'egli vuole, che il Sacerdote come huomo si metta con gli altri laici sotto il Principe; così si potrebbe dire, che i vasi sacri quanto alla materia siano profani. E se mi dice, che non si può ne' vasi far simile separatione, essendo quella materia sotto tal figura, e forma diuenuta sacra; all'istesso modo dico io, che quella persona del Sacerdote sotto quel carattere clericale diuenta persona sacra, e non si può con autorità laica mettere nel numero de' laici, e secolari.

Erra di più l'autore supponendo, anzi chiaramente affermando, che il Sommo Pontefice appresso gli Hebrei fosse soggetto al Principe politico; perche questo come habbiamo prouato di sopra, non è certo; & è molto probabile il contrario. Ben'è vero, che Aaron era soggetto a Mosè, ma non come a Principe ciuile, ma come a Sommo Sacerdote straordinario, e di se maggiore.

S'ingegna poi di prouare con altre ragioni, che per essere i Leuiti fatti soggetti al Pontefice, non restassero per questo liberi dalla potestà laica, come il Chierico non resta libero dalla potestà paterna, rimanendo tuttauia figliuolo naturale; & i Religiosi restano tuttauia soggetti a gl'influssi de corpi celesti. Ma qui l'autore si lascia trasportare dalla Metafisica, e non auuertisce, che differentia sia tra soggettione, & obligo naturale, e soggettione, & obligo morale. Il figliuolo in comparatione del padre ha due oblighi, e due soggettioni; vno obligo è naturale, col quale è tenuto souuenire al padre ne i bisogni, e necessità: l'altro morale, che dipende dalla potestà paterna, conforme alle leggi ciuili. Quello è l'istesso appresso a tutti gli huomini, com'è in tutti l'istessa natura, e legge naturale. Questo è vario, e diuerso secondo la differenza delle nationi, e delle leggi, con che si gouernano. Quello non si può mai perdere, mentre dura la natura, o

del padre,o del figliuolo;questo in molti modi può cessare,come apparisce nelle leggi ciuili;côciosia che per questo è ritrouata l' emancipatione, & altri modi,per li quali i figliuoli escano dalla potestà paterna. Hora il Chierico ritenendo la natura, ritiene l' obligo naturale di souuenire al padre, ma non è già necessario, che ritenga il morale, dal quale in molti modi si può liberare. Si che a proposito dell'argomento, la soggettione del suddito al suo Principe,è soggettione morale fondata in principij liberi, e volontarij, ma però conformi alla ragion naturale. e perciò pos sono le persone in molti modi liberarsene. E l'ordine Clericale, come si è dimostrato ragioneuolissimamente ne libera i Chierici. Quanto poi alla soggettione de'religiosi a'corpi, & influssi celesti, mi marauigliarei che l'autore hauesse toccato simil materia, se questa fosse la prima volta, che in questa sua opra si è fatto scorgere per huomo, che non cura molto quel che dica. E chi non vede,che la soggettione a i corpi celesti è conditione, che necessariamente accompagna il corpo, che è composto di quattro elementi? ma credo che l'autore haueua in fantasia quel suo pensiero, del quale habbiamo ragionato di sopra, doue habbiamo dimostrato,che grandemente egli erraua,pêsando che la soggettione al Prencipe ciuile fosse talmente intrinseca, e naturale all'huomo, com'è l'essere risibile,o discorsiuo. e forsi per questo adesso la vuole paragonare con la soggettione,con la quale tutti i corpi inferiori dipendono dal cielo. Resta adunque in piedi la ragione del Sig. Cardinale, e per molto che l'autore si sia raggirato, non ha potuto fuggire la forza dell'argomento. Si potrebbe ragioneuolmente dimandare, perche cagione l'ordine, e carattere Clericale non liberi dalla potestà paterna,e da l'obligo ciuile,che da quella dipende, come libera dalla soggettione de Prêncipi secolari; massime che la potestà paterna è introdotta *de iure ciuili*, e la soggettione de'sudditi verso il suo Principe è *de iure naturali*. A questo si risponde prima,che l'ordine Clericale fa esente il Chierico dalla potestà de'Principi secolari per tutte quelle ragioni, che di sopra si sono dichiarate; ma nô libera dalla potestà paterna, perche l'obligo, che da quella nasce al figliuolo, non è commune a tutti i Chierici, come sarebbe commune la soggettione di suddito al Principe; conciosia che tutti quelli che si fanno Chierici sono sudditi ad alcun Prêcipe,ma nô tutti sono soggetti al padre,onde la soggettione al padre nô ripugna vniuersalmente all'ordine clericale.Dipoi è molta differêza tra la giuridittione del Principe verso il suddito,e la potestà del padre nel figliuolo;perche quella vniuersalmête ripu

gna alla dignità,& vfficio del grado Clericale, ma non così auuiene nella soggettione del figliuolo al padre. Aggiungo che il ius Canonico anco in questo ha posto rimedio, hauendo dichiarato, che nelle cose spirituali nõ può il Chierico da potestà paterna essere impedito[a]. Così anticamente appresso i Romani, come testifica Vlpiano[b] il Flamine Diale per la sua gran dignità era libero dalla patria potestà. Il medesimo delle Vergini Vestali affermano Dionisio Alicarnaseo[c], & Gelio[d], e Cassiodoró[e] accẽna, che il Patritio per la sua grande autorità era parimente libero da tale potestà. Adunque per essere la potestà paterna fondata nell'obligo naturale, che ha il figliuolo al padre, non fù per l'ordine Clericale del tutto tolta, & estinta, ma limitata in guisa, che non potesse pregiudicare a gli essercitii Clericali.

Cap. fin. de iudic. in 6. Ascan. Clemont. de poss. patr. c. 3. nu. 2. §. tertio infertur. Benedict. Caprar tract. de regul. reg. 102. n. 100.
b *Apud Petr. Gregor. Syntagm. iur. lib. 11. c. 10. n. 6.*
c *Lib. 2.*
d *Lib. 1. c. 12.*
e 1. *Varia. ep. 1. & 6. ep. 2.*

CAPO XXX.

IN questo capo, che appresso l'autore è 19. per l'errore, che habbiamo accennato, altro non fa, che recitare i testimonij de sacri Concilij, e Canoni, con li quali il Signor Cardinale proua l'esentione de' Chierici essere *de iure diuino*. E perche egli si prepara a confutargli, fa la sua solita protesta di sottomettere il tutto alla censura di S. Chiesa. Ma io dubbito, che sia *protestatio contraria facto*. Aggiunge ch'egli vuole, che sia salua la riuerenza del Signor Cardinale, e d'ogni altra opinione migliore; ma tra tanto nel capitolo seguente fa grand'apparecchio per gettar per terra gli argomenti di S.S. Illustrissima.

CAPO XXXI.

DIce subito nel principio di questo capo, ch'egli potrebbe opporre a' Cõcilii, e Canoni citati dal Card. quel catalogo de Concilii ch'egli ha di sopra diffusamente spiegato; quali dice che con dottrina, e cõ opere hanno insegnato la superiorità del Principe temporale. Dal che si può vedere quanto bene s'accordi l'autore con se stesso; poiche hauendo egli di sopra detto, che egli parlaua *de facto*, qui pretende d'hauer prouato il *ius*; perche così bisogna ch'egli intenda, stimando che i testimonii apportati da lui confutino la dottrina del Cardinale, che difende la esentione de Chierici *de iure diuino*. Ma sia come si voglia, s'inganna di gran lunga, pensando d'hauer prouato quel, che in fatti non ha potuto prouare, ne per molto che s'affatichi, ne egli, ne altri, potrà prouar mai. E per venire al particolare, è gran differenza

ferenza tra i Concilii, e Canoni citati dal Cardinale, e quelli che da lui sono allegati; perche quelli del Cardinale dichiarano espressamente *quid iuris*, e con termini chiari, e proprii insegnano la vera dottrina. Ma quelli che sono allegati da lui, doue contengono dottrina fauoriscono la verità, come si è mostrato nel Concilio Calcedonense, & a fauor dell'autore altro non contengono, se non meri fatti, ne'quali non hanno i Concilii, ne Pontefici quella assistenza infallibile, che hãno quando insegnano, e definiscono. Per tanto i testimonii del Cardinale sono certi & infallibili; quei dell'autore all'incontro fallibili, & incerti. Dico fallibili, perche non sarebbe gran cosa il dire, che molti Vescoui, & in diuersi tempi, & occasioni hauessero ecceduto nel soggettarsi a'Prencipi. Dico incerti, perche, come ho dimostrato dalle historie toccate, non si può raccogliere, che ne da parte de Prencipi si pretendesse ragione secolare di superiorità; ne per rispetto de'Vescoui, ch'essi per tale la riconoscessero. Anzi dalle istesse historie si può cauare, che quanto faceuano i Principi fusse per tacito, o espresso consentimento de gli Ecclesiastici, e massime de'Pontefici Romani.

Promette dipoi l'autore di voler rispondere a tutte le oppositioni del Cardinale, e di voler mostrare la giustitia che hanno i Venetiani, in voler punire ne'casi graui i Chierici. E per ciò fare piglia vn fondamento falso, del quale anco si è ragionato di sopra; percioche egli suppone sempre, che Mose come Principe ciuile, e politico, e giudicasse egli le cause, e desse a'Leuiti, e Principi loro autorità di giudicare le cause leggieri, riserbando a se le più graui, & importanti. Al cui essempio afferma hauer fatto l'istesso gl'Imperatori, i quali hanno dato a gli Ecclesiastici autorità di giudicare alcune cause de'Chierici, riserbando però a se i casi più atroci & enormi. Ma come habbiamo detto, s'inganna fuor di modo; perche Mosè in tutto il suo gouerno, e nel distribuire gli vffici, e dar loro autorità, tanto nelle cose ciuili, quanto sacre, era più simile al Pontefice, che a qual si voglia Principe, o Imperatore; poiche in lui era l'vna, e l'altra potestà, sacra, e politica, come adesso si ritroua nel Papa. Per tanto S. Bernardo dice che il Papa è Aaron per dignità, e Mosè per autorità. Si che chiaramente si vede, che questo fondamento dell'autore è ruuinoso; e perciò quanto vi fabrica sopra non può esser stabile. E perche torna a ripetere il fatto di Abiatar, il carcere di Gieremia, e la dimanda che fece tutto il popolo non ad Eli (come per innauuertenza dice l'autore) ma a Samuele, chiedendo vn Re; delle quali cose si è detto di sopra a bastan-

Lib. 2. de cõsider. ad Eug.

za non ne dirò qui altro. Basterà auuertire che le conseguenze che da questo antecedēte caua l'autore non si deducono conforme alle buone regole, e potrebbe dire alcuno che peccano in materia & in forma.

Quādo poi viene all'applicare il sudetto alle cose della Chiesa, e dell'Imperio, senza niuna proua dice quel che gli viene in capo; Percioche non hà dubbio che l'Imperio entrò (come dice l'autore) nella Chiesa, al tempo di Constantino, che fu il primo Imperatore, che publicamente abbracciò la legge di Christo, e la fauorì, e promosse in tutto l'Imperio. Ben mi è grandemente piacciuto vedere, che qui l'autore riprende il capriccio di Giouanni Marsilio (se bene per qualche rispetto non lo nomina) il quale voleua che la prima distintione del foro fusse stata introdotta da Giustiniano. Et egli co'l testimonio di Sozomeno proua esser stata molto più antica. Ma non gli voglio già concedere, che l'autorità che hanno gli Ecclesiastici di giudicar le cause de Chierici sia stata concessa da gl'Imperatori, in quel modo, e con quelle limitationi ch'egli dice esser state concesse nella vecchia legge a Leuiti. E perche non dica ch'anch'io parlo senza proua, metterò qui le parole di Costantino, che si leggono appresso Eusebio: *Visum est vt illi homines, qui debita cum sanctimonia & assidua legis diuinæ obseruatione, sua ministeria huic diuinæ religioni excolendæ impertiant, Arclme honoratissime, pro laboribus suis digna præmia reportent: quare eos, qui in Prouincia tuæ fidei cōcredita, in Ecclesia Catholica, cui Cæcilianus præest huic sanctæ religioni, sedulo inseruiunt (quos Clericos nominare solent) ab omnibus omnino communibus & ciuilibus rerum publicarum ministerijs immunes, ac solutos volo, vt nullo modo per errorem vel per sacrilegam, vel profanam prolapsionem quæ in eiusmodi negotijs accidere solent, a cultu diuinæ maiestati debito abstrahantur, sed absque vlla molestia propriè legi obsequiū præstent.* Nelle quali parole voglio che l'autore osserui che l'Imperator Costantino chiama la libertà Ecclesiastica degno premio delle fatiche de' Chierici, che tanto è come dire, che senz'altra legge, o priuilegio, tale esentione gli è douuta come mercede delle loro fatiche. Appresso aggiunge, che il volere priuar i Chierici di questa loro immunità, sarebbe errore, & vna sacrilega, e profana scappata. Il che certo non direbbe s'egli non stimasse ciò esser contra la legge naturale, e diuina. Aggiungesi a questo, quello che scriue S. Atanasio hauer ordinato Costantio Imperatore per la medesima immunità de' Chierici; attestando ch'egli voleua in ogni modo, che i Chierici hauessero tutti i priuilegij, c'ha-

Lib. 6. c. 7.

Lib. 10. histor. c. 7.

Ep. ad solit. vit. agent.

c'haueano hauuto per l'adietro. Leggesi nel Codice Teodosiano la legge di Teodosio, e Valentiniano, nella quale sono queste parole: *Fas non est, vt diuini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio*. non dicono che dánno priuilegio, ò che concedono esentione; ma che non è lecito, che i Chierici siano soggetti a'laici. E Martiano anch'egli Imperatore, adimandato qual fusse il legitimo giudice de i Chierici di Constantinopoli; rispose essere il Patriarca, e non altri. Al medesimo fine si potrebbono addurre le leggi di Onorio, e Teodosio, & in gran parte la legge di Valentiniano, di Teodosio, & Arcadio. Nõ voglio già tacere quello, che scrisse Giustiniano*: *Cur enim* (dice egli) *non faciamus discrimen inter res diuinas & humanas, & quare non competens prarogatiua cælesti fauore conseruetur?* Doue l'autore può vedere, che la chiama competente prerogatiua; e vuole che sia conseruata con celeste fauore. Habbiamo appresso simili testimonii d'altri Principi, i quali al medesimo modo parlano dell'immunità della Chiesa: atteso che Atalarico Rè de Goti appresso Cassiodoro parla in questa guisa: *Presbyterum Romanæ Ecclesiæ pro leuibus causis asseritis criminaliter impetitum, quod nobis pro ingenita reuerentia, quam nostro debemus auctori, displicuisse profitemur; vt qui pridem sacris meruerant inseruire ministerÿs, conuentionibus irreuerenter nefarÿs expositi iniurÿs subiacerent. Sed aliorum plectenda subreptio, nobis obtulit plenissimæ laudis euētum; vt causa contingeret prastā di, qua nos cælestibus commendaret auxilÿs. Atque ideo considerantes Apostolicæ Sedis honorem, & consulentes desiderÿs supplicantiū, præsenti auctoritate, moderato ordine definimus, vt si quispiam ad Rom. Clerum aliquem pertinētem in qualibet causa probabili crediderit actione pulsandū, ad Beatiss. Papa iudiciū prius conueniat audiendus.* E perche nõ dica l'autore, che qui si tratta di cause leggiere, noti quelle parole vniuersali: *In qualibet causa*. Et accioche non replichi esser questo priuilegio concesso da quel Rè, aggiungerò qui quel che poco auãti scriue l'istesso nella medesima lettera: *Itaque*, scriue, *flebili aditione causamini, hoc fuisse longa consuetudinis institutum*. Non dice priuilegio, ma lunga, & antica vsanza, fondata in legge di natura, e traditione Apostolica. Seguita poi: *Vt siquis sacrosanctæ Rom. Eccl. seruientem, aliqua crederet actione pulsandum, ad supradictæ ciuitatis antistitem negotium suum dicturus occurreret: ne Clerus vester forensibus litibus profanatus, negotÿs potius secularibus occupetur.* Al medesimo modo parla Vitige Rè pur de Goti, come con amplissime parole scriue l'istesso Cassiodoro.

L. vlt. de Episc. & Cler.

L. cum clericis. C. de Episcop. & Cleric.

L. 38. & 41. C. Theodos. de Episc. & cler.

L. vlt. C. Theod. de Ep. audiē.

* L. sancimus. 2. C. de sacros. Eccl. Similia l. 1. C. eod l. 1. & l. omnis. C. de Episco. & Cler.

Theod. lib. 1. hist. c. 10.

C Theod. l. 29. & 30. tit. de Episc. & cler.

Cassiod. li. 8 ep 24.

Lib. 10. ep. 34.

Passa più oltre, e s'ingegna di prouare che gl'Imperatori si ri serbassero le cause,e delitti graui de gli Ecclesiastici.E per proua porta i Concilij Niceno, Efesino, Calcedonense, e tutti i Constantinopolitani, e gli altri da lui annouerati di sopra. E perche egli particolarmente cita alcune parole del Concilio Calcedonense, nelle quali fa gran forza, cioè: *Necesse est maiores caussas in eum reseruare concilium*. Dico, che non prouano quel ch'egli pretende. prima, perche non contengono dottrina,ne diffinitione; ma parlano di necessità di fatto, supposte le contese,e dissensioni, che erano in quel Concilio per la potenza di Dioscoro,e per li fauori di molti,che lo difendeuano. Appresso, perche non sono parole del Concilio,come falsamente dice l'autore, ma di vn semplice Vescouo. Aggiungo per terzo, & vltimo,che l'autore s'inganna intendendo quelle parole dell'Imperatore,douendosi intendere del Concilio; perche secondo i testi più emendati si leggono queste parole: *Quoniam igitur pijssimus Imperator ex auita traditione, consueuit orthodoxam retinere fidem, & in nullo sanctas regulas irrumpere, postulamus eius referri clementiæ. Et si iusserit, in criminali caussa alterum pro altero decertare; & hoc suscipimus. præcipue, quia vniuersalem præcepit fieri Synodum. Et necesse est maiores caussas in illud reseruare Concilium:* Doue si vede, che la riseruatione delle cause più graui si riferisce al Concilio. E certo, che scioccamente hauerebbe parlato quel Vescouo, s'egli hauesse detto, che vn'Imperatore ha fatto congregare vn Concilio generale,e che perciò bisogna,che il Concilio a lui riserbi le cause più importanti. perche se questo era *de iure*, o fosse congregato Concilio,o nò a lui toccauano le cause graui. E quanto tocca alle sentenze,che furono date contra alcuni Vescoui, di sopra habbiamo detto, che le sentenze definitiue furono date dal Concilio,come dalla lettura della terza sessione chiaramente si conosce. Delle leggi ciuili, che dice l'autore ritrouarsi a suo fauore, io non dirò altro, perche egli non ne cita alcuna in particolare; ma se egli vuole intendere delle Nouelle di Giustiniano, già più volte s'è detto, che quest'Imperatore pasò di gran lunga i termini, e si prese assai maggior autorità in fatti,di quella,che gli toccasse *de iure*. Il fatto di Ceciliano giudicato da Costantino, è stato toccato da altri, e dottamente dichiarato dal Sig Cardin per tanto non perderò più tempo intorno a quello.Ben'auuertirò che l'autore,o non intende, o finge di non intendere quel che vuol dire S.Agostino; il quale non approua il giuditio di Costantino nella causa di Ceciliano, come fatto

da giudice competente, ma come contenente sentenza giusta, e conforme a quello, che richiedeua la ragione, e rinfaccia a' Donatisti, c'hauendo essi eletto per giudice l'Imperatore, da lui erano stati condannati.

Passa dipoi l'autore a gl'Imperatori d'Occidente, & particolarmente a Carlo Magno, e con parole di lui si sforza di prouare, che gli Ecclesiastici giudicassero alcune cause, come ministri, e coadiutori regij. e quel che pare incredibile, egli che fa tanto del Metafisico cita alcune parole che come adesso appunto mostrerò, prouano, che gli Ecclesiastici habbino autorità di giudicare *iure diuino*. Ma prima ch'io venga a questo, voglio auuertire, che le leggi, che l'autore chiama Ecclesiastiche, contenute ne i Capitolari di Francia, se bene sono fatte sotto Carlo Magno, & altri successori di lui, e perciò in loro nome diuolgate; sono però fatte con assistenza, & autorità de Concilij, e Prelati Ecclesiastici, e perciò non è marauiglia, che trattino di cose, e persone sacre. Hora venendo alle parole particolari, nelle quali egli si fonda, così leggiamo in vn capitolo, doue tratta de' giuditij: *Sed quamquam summa huius ministerij in nostra persona consistere videatur, tamen & diuina auctoritate, & humana ordinatione, ita per partes diuisum esse cognoscitur, vt vnusquisque vestrum in suo loco, & ordine partem nostri ministerij habere cognoscatur.* Il medesimo con l'istesse parole si torna a dire in vn capo, che poco doppo seguita. Ma s'inganna l'autore in due cose; primo pensando, che quella parola, *Diuina auctoritate*, voglia dire, per esempio. di Mose, atteso che significa precetto, e commandamento diuino: & iui quell'Imperatore dice quel che han detto i sacri Canoni, che la esentione de Chierici è fondata *in iure diuino pariter & humano*. S'inganna poi secondariamente, pensando che quando l'Imperatore dice: *Vnusquisque vestrum partem nostri ministerij habere*; voglia significare d'hauer loro concesso alcuna parte di giurisdittione secolare; perche o veramente parla co i Vescoui, come feudatarij, e Prencipi secolari, e l'argomento dell'autore è fuora di proposito; o se tratta con Vescoui come Prelati Ecclesiastici altro non vuol dire, se non che toccando al Principe vniuersalmente il giuditio de' delitti, a Vescoui, ne tocca vna parte, cioe quelli de' Chierici, che in comparatione di tutto il rimanente delle Città, Prouincie, e Regni, sono ben piccola parte. Ma mi marauiglio, ch'egli non habbi letto ne i [a] Capitulari di Francia tanti altri capitoli, che chiaramente dimostrano la libera esentione, & immunità de Chierici; e vogliono, che tut

Lib. 2. Capit. c. 3.

Cap. 12.

a Lib. 1. c. 38. l. 5. c. 15. 20. 237 Lib. 6. cap. 115. 109. 110. 281. Li. 7 c. 105 106. 107. 111. 112. 266. 321. 322. 335.

to

to ciò, che intorno a i beni, e persone de Chierici da qualunque Giudice secolare sarà attentato, sia di niun valore. E poi ch'egli vuole, che le leggi di quei capitoli siano di tanta autorità, noi ancora a quelle vogliamo stare, ma non secondo la dichiaratione dell'autore; ma conforme al vero senso, che deuono hauere.

Soggiunge, che quelle leggi sono state osseruate fin'all'anno 800. e più, e ciò per testimonio de i sacri Concilij; al che già è stato risposto, e quì di nuouo l'autore si contradice, e riuoca la sua protesta parlando *de iure*, e non *de facto*, perch'egli dice, *che la consuetudine, la quale è ottima interprete delle leggi, ha dichiarato, che tutti i Canoni, tutti i priuilegi fatti fino a quel tempo non s'intendeuano de supremi Tribunali politici, ne de' casi graui*. Lascio che i dotti intendino se la consuetudine tanto qualificata come vuole l'autore, habbia vigore, e forza di legge, ò nò.

Vien poi a parlare della città di Venetia, e della libertà, & antichità di quella, e vuole ch'ella fondasse il suo imperio con le leggi di quei tēpi, ritenendosi l'autorità di giudicar ne' Chierici i casi graui, e concedendo a' Prelati solamente le cause leggiere. Io non voglio pregiudicare, ne all'antichità, ne alla libertà di quella Republica. Lascio ne i termini della verità l'vna cosa, e l'altra. Questo so bene, che da Cassiodoro cauiamo chiaro, che i ministri dell'Imperio come il Prefetto del Pretorio, eser citauano giuridittione sopra di Venetia, commandando a' loro Tribuni, e come superiori faceuano gratie, e rilasciauano i tributi. Lascio che i Gentilhuomini Venetiani, e scrittori loro riconoscono, e confessano concessioni, e donationi hauute dall'Imperio. E non si può negare, che il loro primo Doge fu approuato dalla Sedia Apostolica, dalla quale anco ottennero autorità di potersi successiuamente per l'auuenire eleggere il loro Doge; il quale per molti anni, come patrone assoluto gouernaua lo stato con termini molto differenti da quelli, che si sono tenuti da 400. o poco più anni in quà, quando fu chiuso il gran Conseglio, e ristretto in certo numero, e qualità di persone. Ma sia come si vuole senza verun fondamento, e senza pur ombra di verità afferma l'autore essersi il dominio Veneto fondato con simile autorità di giudicare le cause graui de Chierici, atteso, che molto prima la Chiesa era in possesso della sua immunità, e ne haueua vso libero senza alcuna restrittione, o limitatione. E quei primi Vescoui, che si trouarono alla fondatione di quel dominio, come chiaramente si raccoglie da gl'historici, lo fondarono con molta riuerenza, e soggettione alla Chiesa. E perche

Lib. 12. ep. 24. & ep. 7. & li. 10 ep. 27.

Pietro Guiel. nel 1. lib. & altroue nell'historie.

che vegga l'autore con quanto poco fondamento egli affermi hauer hauuto la Republica questa autorità di giudicare i Chierici, voglio qui ricordare i breui di Sisto quarto, d'Innocentio ottauo, di Alessandro sesto, di Paolo terzo, ne' quali si concede moderata autorità intorno ad alcuna sorte di delitti cō molte conditioni, e ristrettiue, e con interuento, & autorità di Giudice Ecclesiastico. E più antichi sono quei di Gregorio duodecimo, e di Eugenio quarto, che erano Pontefici Venetiani, i quali si querelano, che non sia mantenuta la libertà Ecclesiastica, e riprendono il Doge di quei tempi, che sopportasse vn così fatto abuso. E gl'istessi Dogi, che hanno hauuto pietà veramente Christiana hanno vbbidito a i ricordi, & ordini de' Papi, come chiaramente dimostra la lettera di Pasquale Malipieri scritta a Papa Pio secondo, nella quale confessa d'hauer fatto riuocare alcune leggi, che il Papa hauea riprese come contrarie alla libertà Ecclesiastica. E per parlare di cose più fresche, il solenne giuramento, che con tante circonstanze fece quella Republica a Giulio secondo, nel quale promette di non intromettersi nelle cause, e persone Ecclesiastiche; e si soggetta, quando contrauenga a giuditio Ecclesiastico, basta per conuincere l'autore, e chiuder la bocca a chiunque cauillando volesse opporsi al vero. E finalmente hauendo il Doge, e Senato Veneto solennemente riceuuto il Concilio di Trento, nel quale si stabilisce, e conferma tanto autenticamēte la libertà Ecclesiastica, si è conseguentemente obligato all'osseruanza di tutti quei Canoni, che a fauore della Chiesa, & a dichiaratione della libertà, & immunità di lei sono stati fatti. Dal che si può vedere quanto differenti siano le attioni del Senato d'hoggidì, da quelle de' suoi antepassati. E quanto malamente facciano coloro, che si prendono a difendere vna causa tanto poco fondata, e che contiene così aperta disubidienza, e contumacia verso la Sedia Apostolica; dalla quale quella Republica ha riceuuto tante gratie, e fauori, che s'ella non è del tutto ingrata, e scognoscente, è sforzata a confessare, che da quella dipende la maggior parte della sua grandezza.

Passa poi l'autore senza verun proposito a trattare de i Rè di Francia, e Spagna, de' quali non voglio discorrere, perche le cose di Francia caminano per altri termini, come anco quelle del Re Catolico; percioche l'vno, e l'altro ha differenti pretensioni, e non si fondano come suppone l'autore nella loro suprema autorità; ma in priuilegij, e conuentioni, nelle quali suppongono l'autorità, e consenso Ecclesiastico. Si che l'autore po-

teua lafciare di toccar quefto punto, che ad altro non ferue che ad ingombrar la mente di chi non può penetrar le cofe al di dentro.

CAPO XXXII.

VIene finalmente l'autore a rifpondere a i teftimonij citati dal Sig. Cardinale, & al Concilio di Trento rifponde, che quella non è diffinitione di fede. E certo, che ha ragione di così dire, perche fe foffe altrimente, egli, e tutti i fuoi colleghi farebbono heretici manifefti; ne il Cardinale fi fonda in quefto teftimonio come definitione di fede; ma come Dottore veramente catolico in vna controuerfia tanto importante giudica, che non fi debba parlare altramente di quel c'habbino parlato i facri Concilii, e fommi Pontefici, e non fi poffa ficuramente tenere opinione differente da quella, ch'effi hanno infegnato. Il mõdo giudicherà poi fe all'opinione de tanti Papi, di tanti Vefcoui congregati in Concilij, e di tanti huomini dotti, che in quelli fi ragunarono fi debba, non dico preferire, ma agguagliare l'errore di F. Paolo, di Giouanni Marfilio, e di altri fimili. Ben mi marauiglio che l'autore, che in tutta quefta fua fcrittura fa tanta profeffione di fottigliezza d'ingegno, non vegga la forza dell'argomento, e non s'accorga, che è troppo gran temerità opporfi al parere d'vn Concilio di tanta autorità. Paffa poi più oltre, e premettendo la fua folita protefta, entra in vna fottigliezza di logica, pretendendo che la propofitione del Concilio fia indefinita, e che perciò fia equiualente a propofitione particolare; onde bafti verificare la propofitione del Concilio in alcuna particolare immunità, e perciò gli pare di poterne fenz'altro cauar fuora i giuditii criminali, maffime in cofe graui; aggiunge di più, che quando bene s'intenda come propofitione vniuerfale non può applicarfi a Principi, e fupremi tribunali; perche quando il Concilio dice, *Ordinatione Diuina*, allude all'efempio di Mosè. il quale come Principe fupremo riferbò a fe le caufe più graui, e conceffe a' Leuiti folamente le leggieri & ordinarie. Ma dalle cofe fudette fi può cauare, che quefta rifpofta in più modi pecca, nè fi può in alcun modo tolerare. prima, perche fuppone il falfo, che il gouerno di Mosè foffe gouerno di Prencipe temporale; dipoi perche quando i facri Canoni vfano quefto termine d'ordinatione, precetto, o ius diuino non vogliono folamente hauer riguardo all'efempio, che fi legge nella fcrittura; ma fecondo la proprietà delle voci intendono

tendono vero ordine, precetto, e legge diuina; perche ſe bene tal volta ſi ſeruono de gli eſempi, non ſi fondano però principalmente in quelli; ma ne cauano argomento *à minori*. Finalmente non ſo come l'autore poſſa dire, che il Concilio non parli de Prencipi, e ſopremi Magiſtrati, ſe a loro particolarmente dirizza il parlare, e dice, che di loro confida, che non debbano permettere, che l'immunità della Chieſa ſia in alcun modo violata; ma che tanto eſſi, quanto i loro Magiſtrati ſaranno ſoggetti, & vbbidienti a i decreti de Concilij, e ſacri Canoni. E non douea in queſto l'autore troncare le parole del Concilio, e dir ſolamente quelle, che toccano a' Magiſtrati, laſciando quelle, che toccano a' Principi, quali dice, che come protettori della Chieſa; *Confida ius ſuum Eccleſiæ reſtitui non tantum eſſe conceſſuros*. E poi appreſſo parlando de i Magiſtrati dice, *Sed vna cum ipſis Principibus debitam ſacris Summorum Pontificum, & Conciliorum conſtitutionibus obſeruantiam præſtent*. Ben ſi vede chiaro, che mentre l'autore ambiſce lode d'ingegnoſo, & acuto, non ſi cura molto d'eſſer tenuto di poca memoria; perche pur dianzi nel capo precedente trattando del Regno di Francia, con poco fondamento afferma, che nella ragunanza fatta in Blois. ſi conchiuſe di non accettare il Concilio di Trento per non pregiudicare all'autorità temporale del Rè. Ma che accadeua far queſto, ſe il Concilio non tratta de Principi ſupremi? Quanto poi alla prima riſpoſta fondata in ſottigliezza di logica, dico che ſe bene ne gli eſempi, che l'autore apporta ſi verifica quella dottrina, non ſegue però che ſia dottrina vniuerſale, conciosia che ſanno per inſino i fanciulli nelle ſcuole, che la propoſitione indefinita in materia contingente è equiualente ad vna particolare. Ma al contrario in materia neceſſaria s'agguaglia ad vna propoſitione vniuerſale; onde chi dice l'huomo è animale ragioneuole; ancor che la propoſitione ſia indefinita ſenza alcun ſegno vniuerſale, ò particolare, ſi deue pero riſoluere in propoſitione vniuerſale, dicendo ogn'huomo eſſer tale. Hora al propoſito biſognaua, che l'autore ſapeſſe diſtinguere in qual di queſti due modi ſi debba eſplicare la propoſitione del Concilio, ch'egli chiama indefinita. Io per me ho ſempre creduto, che nelle propoſitioni di coſe morali, per conoſcere ſe la materia è contingente, o neceſſaria, fa di meſtieri conoſcer ben prima la natura delle coſe, delle quali ſi tratta; & attender dipoi alle coſe antecedenti, e conſequenti, per intendere a che propoſito ſian dette le propoſitioni.

Hor ſe noi vogliamo fare l'applicatione alla propoſitione del Concilio, trouaremo, che parla ſotto queſto termine d'immunità. Reſta hora vedere ſe il predicato, che s'attribuiſce a queſto ſoggetto, è in materia contingente, o neceſſaria. E qui vorrei che l'autore ſi aſsottigliaſſe bene, e s'accorgeſſe d'eſſerſi ſeruito male della logica: perciò che queſto nome d'immunità importa eſentione, liberatione, o ſottrattione da obligo, e ſoggettione a qualche peſo. E quando ſi tratta di ſimile eſentione giuridica da obligo, a cui per altro la perſona reſtaua aſtretta, è neceſſario, che ſia conceſſa da perſona, che habbi autorità: altrimente la eſentione non è giuridica, e non ſuſiſte; quando adunque ſi dice immunità conceſſa da queſta, o quella legge, o Prencipe, ſiamo in materia neceſſaria, e non contingente: perche è neceſſario, che ogni immunità ſia da alcuna legitima poteſtà conceſſa. Per tanto quando il Concilio dice la immunità della Chieſa è conceſſa per ordine di Dio, ſiamo in materia neceſſaria; e queſta propoſitione hà forza di propoſitione vniuerſale, ancorche ſecondo la ſua forma ſia indefinita. A queſto s'aggiunge, che la natura di queſti termini, libertà, eſentione, immunità, & altri ſimili, è tale, che quando nelle coſe antecedenti, e ſuſſequenti non ſi ſcorge il contrario, ancor che ſiano poſti indefinitamente, hanno però forza di termini vniuerſali. Onde chi dice la libertà dell'huomo, non può eſſere sforzata da coſa veruna, ne neceſſitata ſe non da Dio; tant'è come ſe diceſſe ogni libertà humana. E chi dice la libertà di Venetia è libertà di Republica d'ottimati; tanto è come ſe diceſſe, ogni libertà di quella Republica è tale. Ne credo, che l'autore oſarebbe in ſimile propoſitione ſeruirſi della logica, che qui ha voluto adoprare; perche ſi come hora per ſcriuere contra la Chieſa è ſtato premiato con titoli, e catedre; così s'egli oſaſſe di parlar ſiniſtramente di qualche minima particella della libertà Veneta, perche quei Signori, come zelantiſſimi di queſta loro libertà ſtimarebbono queſto peccato graue, e delitto di leſa Maeſtà; per conſeguente ſecondo il parer di lui ſarebbe giuridicamente ſoggetto alla loro giuriſdittione, e ne ſarebbe ſeueramente punito.

Reſta in queſto capo vn ſolo punto, co'l quale pare, che ſi poſſa l'autore in alcun modo difendere, maſſime con l'autorità del Signor Cardinale, il quale in alcun luogo dichiara i Canoni, che dicono la immunità de'Chierici eſſere *de iure diuino*, perche ſe ne troua eſempio nella Scrittura ſanta. Ma queſta difeſa non gli gioua: percioche il Cardinale riferiſce quel che di-

ee la Chiosa con altri Dottori; e per la loro autorità riceue questa dichiaratione per probabile; perche l'istesso testo l'accenna. Ma non dice già, come suppone l'autore, che questa interpretatione sia vniuersale, e si possa accommodare ad ogni luogo. Per tanto non si può egli gloriare d'hauer sciolto l'argomento del Cardinale con la dottrina di lui.

Cap. quæquam, de censi. in 6.

CAPO XXXIII.

ASsai breuemente in questo capo prende a rispondere a gli altri testimonij de Concilij, e Canoni: & intorno al Concilio Coloniense, non si contenta di dire, che non fa a proposito, perche non tratta in particolare della esentione delle persone dalla giuridittione secolare; ma vuole anco da quello prouare, che questa esentione delle persone non sia ne de iure diuino, ne humano: e questo non per altro se non perche il Concilio dice, che la esentione de' Chierici, da' tributi, e la immunità delle Chiese siano *de iure diuino*, & *humano*. E non s'auuede, che il Concilio di quelle due immunità particolarmente ragiona, come quelle, delle quali poteua essere maggiore difficultà; perche dell'immunità delle persone, per le ragioni apportate di sopra, la cosa è più chiara, e risoluta, e douerebbe pur sapere, che l'argomento *à minori* è di molta forza, nel quale si fonda la ragione del Cardinale; ma l'argomento *ab auctoritate negatiuè*, del quale qui si serue l'autore, non è di niun valore. E se bene quel Concilio non è generale, deue però essere di maggiore autorità, che non sono i sette Teologi di Venetia.

A i Concilij Lateranensi dice, che risponde come al Concilio Tridentino. Et io replico con buona licenza dell'autore, che non tutte le scarpe stanno bene ad ogni piede. & al sicuro quella risposta non può quadrare; perche questi Concilij parlano vniuersalmente de'laici: & assai chiaramente accennano, che particolarmente vogliono parlar de'Prencipi. Ma per la modestia, che vsa sempre la Chiesa, e per la riuerenza, e rispetto, che con esempio, e dottrina insegna douersi portare a Principi, non li nomina espressamente. Oltre che, come habbiamo detto nel capo precedente, la risposta è senza veruno fondamento.

Vuole di più, che la medesima risposta serua a tutti gli altri Canoni, e decreti de'Pontefici. E quando cosi sia essendo la

risposta in se stessa nulla, non fa verun'effetto. Conchiude che i Canoni se non esprimono i Prencipi supremi, non gli comprendono; se gli esprimono, si deuono intendere in cause meramente Ecclesiastiche, ò in cause leggiere. Ma secondo la logica, di cui tanto si pregiano i Teologi Venetiani sotto il termine vniuersale si comprende ogni particolare. Per tanto quando i Canoni vniuersalmente affermano essere i Chierici esenti da ogni giuridittione ciuile, al sicuro comprendono anco i Principi, come in molti Concilij si può vedere; & in molti altri Canoni riferiti da Gratiano in diuersi luoghi. Et al medesimo modo si dice delle cause de' Chierici, delle quali i Sacri Canoni vniuersalmente parlano, e prohibiscono, che non si possino trattare auanti Giudici secolari.

Conc. Calcedon. c. 9. Cartag. iij c. 9. Toletan. 3 c. 13. Matiscon. 2. c. 5. & 7 Aurelian. 3. c. 31. Aurelian. 4. c. 13. 20. Aquisgra. 1. c. 86. Venetic c. 9. Epaunen. c. 11. 24. Altisiodoren 1. c. 35 43 Vernen. c. 18. Lateranẽ. sub Alex. p. 8. c. 8. p. 10. c. 26. p. 20. c. 2. p. 50. Treuiren. 2. c. 17. Later. sub Innoc. c. 42 Constantiẽ. ses. vl. in fi. Basil. in fi. Taurinen. 1. c. 3. Taurinen. 2 c. 17. Aquileiẽ. in fin. Orat. 17.

CAPO XXXIV.

FRa le altre ragioni, con le quali il Signor Cardinale proua la esentione de' Chierici, due sono molto principali. L'vna tolta dalla similitudine dell'anima e del corpo; l'altra dall'vfficio de gli Ecclesiastici, che è l'esser pastori, e padri. L'vna, e l'altra ragione si sforza l'autore di confutare in questo capo. La prima ragione è tolta da S. Gregorio Nazianzeno, & è approuata dalla maggior parte de' Teologi, i quali dicono, che si come nell'huomo l'anima è superiore, e commanda al corpo; così nel corpo mistico di S Chiesa, la potestà spirituale, che è simile all'anima, deue sourastare, e commandare alla potestà laica, che è simile alle membra del corpo.

Per rifiutar questa ragione, dice che non tutte le similitudini conuengono ordinariamente in tutte le cose, e n'apporta l'esempio tolto pure dall'anima, e corpo humano, co'l quale S. Atanasio nel Simbolo dichiara il misterio dell'Incarnatione: doue necessariamente bisogna dire, che la similitudine non si può applicare in tutto. onde egli dice, che la similitudine di S. Gregorio si deue intendere solamente quanto alla dignità; perche si come l'anima è più nobile del corpo; così la potestà Ecclesiastica è più nobile della secolare. Ma mi ricordo hauer letto questo concetto anco in Giouanni Marsilio, perciò io non sò a chi di lor due io ne debba dar la lode. Ma sia di qualsiuoglia di lor due, al sicuro è manifestamente contrario à quel che vuol dire questo santo Teologo: percioche ragionando co'l Presidente, che era Locotenente dell'Imperatore, dice queste parole: *An me libere loquentem æquo animo feretis? nam vos quoque imperio meo, ac*

throno lex Christi subijcit. Imperium enim nos quoque gerimus, addo etiam praestantius, ac perfectius. nisi vero aequum est spiritum carni fasces submittere, & caelestia terrenis cedere. Doue ogn'vno può chiaramente vedere, ch'egli pretende di mostrare, che il Presidente gli era soggetto, e che douea essere sottoposto al suo Imperio. E perche non gli paresse strano, soggiunge, che il suo imperio come spirituale, e celeste, è molto più degno, e perciò era ragioneuole, che l'autorità del Presidente, come carnale, e terrena *fasces submitteret, & cederet* alla spirituale, e celeste autorità. Doue è d'auuertire, che la parola Greca significa non solamente cedere, come à cosa più nobile, ma esser soggetto come a superiore. Anzi da questo si caua, che questo santo Dottore tenne per tanto assurdo che la potestà Ecclesiastica si soggettasse alla ciuile, quanto se l'anima si sottomettesse al corpo, & il cielo alla terra. Il che quanto sia assurdo, & inconueniente, non è alcuno così cieco, che non lo vegga. Apporta poi l'autore molti inconuenienti, con li quali parte si burla di questa ragione; parte s'industria di confutarla. Dice che non vale la consequenza. il barbiere gouerna il capo, & il calzolare i piedi: il capo commanda a'piedi, adunque il barbiero commanda al calzolaro. Non credo, che l'autore habbi detto altretanta verità in tutta questa sua scrittura; perche è verissimo, che questo argomento è vitioso, ma è anco vero, che non ha che fare con la forma dell'argomento, che vsa S. Gregorio, & il Cardinale. Percioche quel gran Teologo versatissimo nella dottrina di S. Paolo, suppone quel che l'Apostolo in tanti luoghi insegna, che la Chiesa de'fedeli è come vn corpo mistico; e non corpo morto ma viuo, nel quale la potestà spirituale è come l'anima, che muoue, & commanda al corpo, a cui è simile la potestà secolare. E perche nel corpo humano tutte le membra sono soggette all'imperio dell'anima, per forza della similitudine è necessario, che segua il medesimo trà la potestà Ecclesiastica, e secolare. Perche questo argomento dalla proportione che si troua in quattro termini, secondo la buona logica ha gran forza. Si come dunque l'anima paragonata al corpo non solo è più nobile, ma lo gouerna, e gli commanda; così la potestà spirituale per rispetto della temporale, non solo è più degna, ma ha ancora autorità di commandargli. Hor io desidero, che l'autore accommodi questo modo d'argomentare al suo esempio. perche il capo se bene paragonato co'l piede è più nobile di quello, non ha però la proportione che ha l'anima co'l corpo. E malamente dice l'autore, che'l capo commandi al piede; perche il coman-

mandare è atto di ragione, la quale conuiene all'anima. Appresso, il gouerno, che ha il barbiere intorno al capo, non è intorno a quella facoltà, con la quale il capo commanda; e perciò l'argomento in più modi è vitioso. Soggiunge ch'egli niega, che la potestà Ecclesiastica possa commandare ogni cosa, quasi che alcuno vogli affermare, ò difender questo. Anzi dico di più, che s'inganna l'autore, dicendo che l'anima può cōmandare al corpo ogni cosa; perche certo non gli può commandar che voli, che non s'ammali, che non s'inuecchi, che non si stanchi. Et Aristotele insegna, che le potenze dell'anima vegetatiua dell'huomo, sono talmente irragioneuoli, che non sono atte ad vbbidire, e sottoporsi alla ragione. Onde non può l'anima commandar al corpo, che non habbi fame, ne sete, o che non cresca quando deue crescere, o cresca quando non deue. All'istesso modo concedono i Catholici, che non può la potestà Ecclesiastica commandare alla temporale ogni cosa. Ma se bene tutto quello che è necessario & ispediente per lo fine ch'ella pretende. così l'anima in quanto forma, può, e deue commandare al corpo tutto quel ch'è necessario per l'acquisto del fine naturale, che è la conseruatione della vita naturale, e ciuile; e del sopranaturale, che è la vita beata, e sempiterna.

Si serue d'vn'altro esempio, che al mio poco giuditio è molto più sproportionato. Metterò le sue parole, massime che esso le ha volute mettere in Latino. *Sicut se habet anima ad nauim, ita Clericus ad nautam. sed mens, & anima regit nauim, & non regitur à naui. ergo Clericus debet regere nautam, & ipsi imperare in moderamine nauis.* E soggiunge subito (*cosa da ridere.*) Per certo è da ridere, ò più presto da piangere del poco sapere, che qui mostra l'autore: e se si mostra tale Metafisico nella sua lettura, quale qui si mostra Logico, possono al sicuro piangere la loro disgratia quei che lo vāno a sentire: perche io vorrei sapere doue egli ha trouato, che sia la medesima comparatione tra'l Chierico, e'l marinaro, qual'è tra l'anima, e la naue. Perche s'egli parla, come per non fare si gran sproposito, bisogna dire del Chierico, che sia ò Confessore, ò Parochiano del marinaro; si può questa proportione in alcun modo tolerare; perche di qualsiuoglia Chierico in generale, sarebbe più che falso. Ma qui bisognaua, che l'autor si seruisse della sua dottrina, che le similitudini non caminano con quattro piedi. La similitudine dunque consiste in questo; che si come l'anima deue reggere ben la naue

per

per condurla felicemẽte in porto; così il Curato deue gouernar l'anima del nocchiero perche viua bene, e facci l'vfficio di marinaro fidelmente, e ſenza offeſa di Dio, pèr non perdere la gratia, & beatitudine eterna. Dal che ſi vede, che la conſeguenza della quale l'autore ſi ride è ſciocca, e fuor di propoſito, e molto diuerſa dalla conſeguenza di San Gregorio, e del Cardinale. Il medeſimo ſi deue dire dell'altro eſempio ch'egli ha voluto aggiungere, paragonando l'anima co'l corpo, & il Papa co'l medico; perche il Papa non commanda al medico come medico, ma come medico Chriſtiano. perciò ſenza toccare i precetti dell'arte, che non s'appartengono al Papa, gli cõmanda che dell'arte ſua ſi ſerua Chriſtianamente ſenza offender Dio, ne il proſſimo, oſſeruando la legge di Chriſto. Finalmente ſi vede, che l'autore non ha inteſo la ſimilitudine, ne ha compreſo la forza dell'argomento; perch'egli preſuppone che ſi argomenti dalla potenza all'eggetto, e perciò ſi va formando ſtrauaganti concetti, penſando che il Cardinale voglia dire; l'anima commanda al corpo; la poteſtà ciuile gouerna il corpo, e la Eccleſiaſtica gouerna l'anima; adunque la Eccleſiaſtica commanda alla ciuile. Ma, come ho detto, l'argomen to ſi piglia dalla proportione tra'l corpo, e la poteſtà ciuile, e tra l'anima, e la Eccleſiaſtica. Onde ſi può dire, conforme alla dottrina d'Ariſtotele, che la poteſtà Eccleſiaſtica è l'anima della poteſtà ciuile, e la ciuile il corpo dell'Eccleſiaſtica.

1. Rhetor. in princ.

S'ingegna poi di riſpondere all'altra ragione tolta dall'vfficio de Chierici, che ſono padri, e paſtori; ma non baſtandogli l'animo di ſtrigarſene, dice d'hauergli già riſpoſto di ſopra: e perche noi ancora ne habbiamo nel medeſimo luogo trattato, rimetteremo il giuditio al prudente Lettore, che vegga come il padre ſpirituale poſſa diuentar figliuolo, & il paſtore diuentar pecora: & in che guiſa ſi poſſino ſoſtenere quelle formalità, ò diſtintioni formali, che l'autore introduce. Aggiunge qui di nuouo, che non ogni Chierico è padre, ne ogni Chierico è paſtore. Dal che raccoglie, che non ſi può cauare vniuerſale eſentione, ma almeno tutti ò ſono paſtori in atto, ò in potentia proſſima, ò ſono della famiglia di queſti paſtori, e miniſtri, e coaiutori nel vfficio, e perciò partecipano dell'iſteſſo priuilegio & immunità.

CA-

CAPO XXXV.

IN questo capo, se bene l autore vi mette vn titolo ristretto solo al Canone IX. del Concilio Calcedonense, tuttauia tratta molte cose di più; e seguitando a confutare la ragione tolta dall'vfficio di pastore, e di padre, aggiunge, che seguitando questo modo d'argomentare dal nome attribuito alla potestà, ne seguirebbe anco heresie; e perciò si deue tenere per inefficace, e di niuna forza. Per proua di questo dice esser cosa certa, e riceuuta da tutti, che le due potestà si chiamano due bracci; e la potestà Ecclesiastica è il braccio destro, la secolare è il sinistro. hora il braccio destro, se bene è più nobile del sinistro non gli può però commandare. adunque secondo questa proportione seguirebbe, che la potestà Ecclesiastica fusse più nobile della secolare; mà non gli potesse comm andare pur vna minima cosa, il che l'autore ingenuamente confessa essere heresia. Ma mi rincresce grandemente, che facendo l'autore professione di si bell'ingegno, si lasci traboccare in così fatte inauuertenze; perche l'argomento del quale si serue il Cardinale, non è fondato in similitudine, o in proportione; ma nella forza, & autorità dell'vfficio, e dignità: conciosia che i Sacerdoti, e Prelati, se bene con nomi tolti dalle cose corporali, si chiamano padri, e pastori, tuttauia sotto questi nomi, che si possono chiamare metaforici, si contiene vera, e reale dignità, e potestà: conciosia che spiritualmente generano figliuoli, quando di peccatori per virtù de'Sacramenti gli fanno giusti; gli pascono con dottrina, e buoni ammaestramenti, gli reggono con precetti e leggi; e finalmente gli sono veri Superiori, e Prelati; ne in questo vi è altro di metaforico, se non il nome di pastore, e padre. e l'vno, e l'altro nome si può anco dare, e tal'hora si da al Principe, e Superiore secolare. L'argomento dunque del Cardinale non si fonda nel nome, ma nell'vfficio, e tanto è come dire: Gli Ecclesiastici generano i secolari a Christo, gli ammaestrano, gli reggono, e gouernano per condurgli a vita eterna. adunque sono loro superiori, e non sudditi. Ma l'argomento, che fa l'autore delle braccia, è tutto metaforico, e mistico, & in vna sola cosa ha similitudine, & in moltissime contiene gran diuersità. La similitudine consiste, che si come le braccia nel corpo humano, seruono al corpo, e s'aiutano l'vno all'altro; così nel corpo mistico della Chiesa queste due potestà seruono vniuersalmente a tutta la Chiesa, e si porgono aiuto l'vna all'altra; ma nella sostanza poi vi è molta differenza: perche la potestà spirituale principalmente risiede nel capo

della

della Chiesa; e da quello poi vien communicata a gli altri ministri inferiori; ma la potestà secolare consiste nelle membra. Per tanto l'argomento dell'autore nõ è punto simile a quello del Cardinale; però si contenti, che il suo non habbia forza, e quello di S.S. Illustrissima resti nel suo vigore.

Passa poi a sciogliere vn'altra ragione, con la quale il Cardinale proua la esentione de'Chierici per esser loro consecrati, e dedicati a Dio, e perciò liberi dall'autorità profana de'laici. A questo argomento dà l'Autore due risposte. La prima è, che tutta la forza di questo argomento dipende da quel che è scritto nel Leuitico: *Quidquid semel Deo fuerit consecratum, sanctum Sanctorum erit Domino*. Et egli dice, che dalla scrittura istessa si caua la risposta, perche i Leuiti non ostante, che fussero consecrati a Dio, tuttauia come huomini, & animali ciuili erano soggetti al Prencipe. Ma perche noi di sopra habbiamo prouato questo esser falso, ogn'vn può esser chiaro, che la risposta non sodisfa all'argomento. Onde non accadeua, che l'autore tanto baldanzosamente dicesse, che il Cardinale ha perduto la causa. Soggiunge la seconda risposta, *che non gli par gran cosa, che il Prencipe laico habbia autorità in cosa sacra, perchè non l'ha come huomo profano, ma come ministro di Dio, da cui riceue la potestà; e però il Chierico è soggetto al Prencipe non come laico, ma come Prencipe, cioè come ministro di Dio* Hor qui vorrei, che li Signori Venetiani, che sono di tanto giuditio, e prudenza, considerassero, che frutti nascano dalla prattica così libera, e licentiosa, che essi permettono ad ogni sorte di persone nella loro città; percioche chi è, che non veda, che quel che qui dice l'Autore è la propria heresia del Rè d'Inghilterra, il quale vuole che il Prencipe non sia mero laico, e perciò habbi potestà sopra gli Ecclesiastici? Vegga anco l'Autore in che precipitij si và a dare, quando si piglia a scriuere contra l'autorità Apostolica. Questo appunto accennauano tutti quei discorsi, che di sopra ha fatto, mostrando l'autorità de'Prencipi sopra i Concilij. E doue ha egli trouato, che il Prencipe sia delegato di Dio sopra i Chierici? Con che ragione, o testimonio lo proua? Chi mai, se non heretico, disse tal pazzia? Se può il Prencipe come delegato di Dio, hauere autorità sopra i Chierici, perche non poteua l'Imperatore Valentiniano hauer autorità sopra le Chiese? Perche gli fece S. Ambrogio sì gran resistenza? Ma ben disse Aristotile, che posto vn'inconueniente, è forza che ne seguano molti.

Cap. 27.

Lib de inst. filij.

Quel falso principio, nel qual si fondano tutti i Teologi Vene-

tiani, che il Prencipe habbia l'autorità immediatamente da Dio, partorisce tutti questi errori. perche se volessero vna volta capire quel che insegnano tutti i buoni Theologi, che l'oggetto, e l'vso, e l'applicatione della potestà secolare dipende immediatamente da gli huomini, non direbbono al sicuro tante falsità, e tanti errori. Ne pensi l'Autore d'essersi sufficientemente coperto con soggettare i Chierici al Prencipe non *ratione personæ*, ma *ratione officij:* perche questo appunto è quello che si riprende, e danna com'heresia d'Inghilterra, ch'egli voglia che'l Prencipato laico sia vfficio sacro. perche se bene non si nega, che secondo la proprietà della voce Latina i Principi si possono chiamar sacri, come anco le leggi humane si chiamano sacre; nondimeno ritenendo la forza di questa voce, sacre, in quanto si distingue dalle profane, e secolari, è manifesto errore chiamare il Principato secolare vfficio sacro, con dargli autorità sopra le persone sacre.

Non contento di questo, passa l'Autore à confutare quel che nell'opere sue dice il Signor Cardinale, che i Chierici ancor che trasgrediscano le leggi ciuili, non possono però esser giudicati, ne puniti da Giudice, ò Prencipe laico. Questo dice egli esser falso, e con molta autorità pronuntia vna regola de Leggisti: *Statutis ligari, & forum sortiri paria reputantur*. Ma doueua auuertire, che quando il Signore Cardinale disse, che i Chierici deuono vbbidire alle leggi giuste de'Prencipi, non lo disse assolutamente, ma distinse *quoad vim directiuam*, & esclüse espressamente *vim coactiuam*. E la regola allegata dall'autore, si deue intendere de *vi coactiua*, & non *directiua*. perche etiandio il Prencipe, come dichiara S. Tomaso co i Teologi, è tenuto *ratione vis directiuæ* alle sue leggi, quando sono communi a tutto il popolo, ma perche non è soggetto *ratione vis coactiuæ*, non ne può esser punito.

1.2. q.95. ar.5. ad 3.

Entra poi a confutare la proua della propositione del Cardinale tolta dal Concilio Calcedonense, intorno alla quale dice, che il Concilio non prohibisce altro, se non che i Chierici non accusino in foro secolare, ma non prohibisce che essendo accusati non possino, e non debbano rispondere. il che secondo il suono delle parole può parer vero; ma chi considera la ragione, & il fine perche si fece quel Canone, vederà manifestamente, che prohibisce in vniuersale, che i Chierici non compariscano ne i Tribunali secolari, come assai chiaro accennano quelle parole: *Et ad sæcularia iudicia non recurrant*. Soggiunge poi vn'historia, che successe nella decimaquinta, e decimasesta

sesta attione di quel Concilio, intorno alla precedenza del Patriarca di Costantinopoli; della quale sarebbe molto da dire; perche senza dubbio v'intrauennero delle cose non troppo ben fatte, ne molto conformi a'sacri Canoni, per l'ambitione di Anatolio Patriarca. ma perche quello che qui dice l'Autore, non è differente da quel che ha detto di sopra, quando si sforzò di prouare che in quel Concilio i Giudici secolari dettero sententie diffinitiue in cause Ecclesiastiche, mi rimetto anch'io a quel che ho detto in quel luogo, doue mi pare hauer prouato assai chiaro, che i Giudici secolari soggettarono la loro definitione alla sentenza del Concilio, e per le turbulenze, e passioni, che regnauano in molti, come giudici delegati da tutto il Cócilio, ò cõme arbitri dissero il loro parere, che fu poi da tutto il Concilio autenticato. Si che non accadeua che qui l'autore spendesse tante parole: perche la sua difficoltà suanisce affatto, ne accade andar cercando altre dichiarationi, oltre quella che si è data.

CAPO XXXVI.

RIsponde in questo capo a tre Concilij: e prima al Concilio Agatense, intorno al quale vuole pur fare del bell'ingegno, e mostrare, che la esentione de'Chierici non sia *de iure diuino*, ne *de iure natura*; perche il Concilio dice, che niun Chierico vada a Giudice secolare senza licenza del Vescouo: & il Vescouo non può dispensare *in iure natura, ne diuino*. Ma perche di questo habbiamo detto diffusamente di sopra, quà non voglio aggiunger altro; ma mi contentarò con auuertire l'autore, che s'egli va facendo simili argomenti, perderà presto il credito e di Teologo, e di Metafisico; perche egli non può negare, che ciascun'huomo è libero, & *iure natura* può far di se quel che gli piace; e pure ciascuno senza dispensare *in iure natura*, può priuarsi della sua libertà, o vendendosi per schiauo, o facendosi religioso, ò in altro modo obligandola all'altrui volere. Al medesimo modo essendo i Chierici sudditi, e soggetti a'Prelati in tutte quelle cose, che loro conuengono come a Chierici, non è gran cosa, che senza dispensare *in iure diuino*, ò *naturali* possano i Prelati per qualche giusta ragione delegare in parte, ò in tutto, secondo che la cosa richiederà, la loro giuridittione. Nel resto non importa, che il Concilio non nomini espressamente i Prencipi, perche a noi basta, che vniuersalmente parli de Giudici secolari. Ben credo, che si contentarà l'Autore ch'io gli dia vn'auuiso, che vn'altra volta studij vn poco meglio la Geo-

grafia; perche trouerà che il Concilio Agatense non fu in Africa, com'egli dice, ma in Francia sotto il Re Alarico; e se bene fu Concilio prouinciale, della prouincia della Gallia Narbonese, non è però cosa nuoua, ne insolita, che i Canoni de'Concilij prouinciali siano approuati, e riceuuti vniuersalmente dalla Chiesa, & allora hanno forza, & autorità in tutta la Christianità.

Parlando del Concilio Cartaginense 3. dico, che il Canone ottauo di quel Concilio non fa a proposito. E nel vero ha tutte le ragioni del mondo. Ma egli è quello che fa lo sproposito, e non il Cardin. perche S. S. Illustrissima cita il Canone nono, e non l'ottauo, del quale egli fuora di proposito discorre; ma s'egli leggerà quello che cita il Cardinale, trouerà chiaro, che i Chierici, ne in cause ciuili, ne in cause criminali possono essere giudicati da laici; e per essere qual Concilio confermato, è di molta autorità in tutta la Chiesa: ne osta che questo Concilio sia anteriore al Concilio Calcedonense, perche come più volte s'è detto, le attioni seguite in quel Concilio Calcedonense, del quale l'autore fa si gran conto, non pregiudicano punto alla libertà Ecclesiastica.

Del Concilio terzo Toletano l'autore non ha altro che dire, se non che non prohibisce più di quello, che prohibisca il Concilio Calcedonense. & a noi basta questo. Et il dire, che quel Concilio fosse conuocato ad instanza del Prencipe Recaredo, non gli toglie punto d'autorità, per quel che di sopra habbiamo detto, quando habbiamo dichiarato il modo, come i Principi possino cõuocar Concilij, e come i Vescoui si mostrino loro vbbidienti Finalmente dice, che il Concilio Matisconense primo non prohibisce altro, che quel c'hap prohibito il Concilio Calcedonense, e Toletano, il che, come ho detto fa per la verità; ma non gli osta già quello che l'istesso Concilio definisce nel Canone nono, come di sopra habbiamo dichiarato; perche il Concilio non dice, che in quei casi espresi *de iure*, sia lecito a i Giudici secolari giudicare i Preti: ma ò lo concede per priuilegio, ò dichiara quello che si debba fare doppo che i Chierici per tali delitti sono da'loro Prelati sententiati, e degradati; perche in tal caso deuono esser dati al braccio, & Giudici secolari, che secondo le leggi li castighino. Et in qualunqoe modo si debba intendere quel Canone, è cosa chiara che il secondo Concilio pur Matisconense sotto'l medesimo Rè dodici anni dipoi, o lo riuocò, o lo dichiarò. Si che se nel primo la libertà Ecclesiastica ha la ferita, nel secondo ha la medicina. E non può

Can. 7.

Can. 9 & 10.

con

con ragione l'Autore con quel testimonio prouare d'hauer vinto.

CAPO XXXVII.

SI sforza in questo capo l'Autore di rispondere a gli altri testimonij del Sig. Card. particolarmente di Caio, e Marcellino santissimi Pontefici, e si fonda grandemente in vna dottrina di S. Agostino, il quale contra i Donatisti insegna, che ne i primi tempi non poteua la Chiesa valersi dell'autorità de Principi, che ancora non erano Christiani. E si stende a prouare, che quei Papi furono a tempi di tiranni, e perciò con ragione prohibirono, che i Chierici non andassero a' Tribunali laici. Ma la dottrina di S. Agostino non fa qui a proposito; perche molto bene parla quel Santo cōtra i Donatisti, i quali si querelauano, che i Vescoui catolici si seruissero contra gli heretici dell'autorità, e potenza de Prencipi: atteso che per i tempi adietro non si era mai presa simil strada per ridurre gli heretici. Risponde S. Agostino, che questa strada non si poteua tenere, quando i Principi non erano ancora Christiani. Hor vorrei sapere come l'autore applica questo al suo proposito. Perche altra cosa è voler che i Prencipi siano defensori, e promotori della religione e fede catolica; altro è chiedergli giustitia nelle cause occorrenti. il primo sollemente si richiede da Prencipi infedeli, che più presto l'oppugnano, e cercano distruggerla; il secondo si può, si deue, e suole dimandare etiandio da Barbari, non che infedeli. Del primo ragiona S. Agostino, del secondo il nostro Autore. onde ogn'vno può vedere, che cosa habbi a fare quel che dice quel santo con quel che qui si tratta. Ma io aggiungo di più che nō sò vedere, come questo concetto dell'Autore s'accordi con quello, del quale egli, e gli altri suoi colleghi Teologi Venetiani fanno tanto gran conto che è fondato nelle parole dell'Apost. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*: Nelle quali vogliono che se tratti de Prēcipi secolari, e Principi infedeli, e vogliono che *de iure diuino* dica l'Apost. ch'ogn'vno etiādio Ecclesiastico gli debba esser soggetto. tanto che per niuna legge, o autorità, etiādio del Papa senza priuilegio de Prencipi può esser fatto esente dalla loro potestà. Come dunque adesso l'autore scordato d'vn dogma tāto cōmune a tutta la scuola Venetiana, che è principalissimo fondamēto della loro seditiosa, e scismatica dottrina, dà licēza a quei due sommi Pontefici di dispēsare *in iure diuino*, e sottrarre i Chierici dalla giurisdittione de'loro

Ep. 50. ad Bonif.

Ad Rom. 13.

de'loro legitimi Prencipi,e prohibir,che nelle loro cause nō facciano ricorso a quei Giudici auāti a'quali per forza di legge diuina sono costretti a cōparire? Dirà egli,che quei Pōtefici vissero sotto Diocletiano,che era fiero, e crudele tiranno,che fuor di modo infellonì contra i Christiani. Et io rispondo che se Paolo Apost. quādo disse:*Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*; intese solamente de Prencipi secolari, parlò di Nerone, che all'hora imperaua, che se non fu peggiore di Diocletiano, non lo auanzò di molto in bontà. E pure S. Paolo vuole, che se gli vbbidisca, e si riconosca per superiore. Et aggiunge, che *qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit*. Come non resisteuano all'ordinatione di Dio quei Papi, che prohibiuano a Chierici, che non riconoscessero i Prencipi per superiori? O quanta forza ha la verità! poiche bene spesso inauuedutamente conduce gli huomini a confessar quello, che per passione, o per altro interesse malignamente s'oppugna. Questo appunto è auuenuto all'autore, che qui confessa, che quei Pontefici ò dispensarono *in iure diuino* (cosa, ch'egli co'suoi compagni tiene per assurdissima) o facendo quei Canoni, peccarono contra la legge naturale, e diuina, cosa che non ardirà di concedere, trattandosi di due Papi santi,e martiri; o finalmente è constretto a confessare la verità, che intesero quei Papi la immunità de' Chierici esser fondata in ragion naturale, e legge diuina. Ben'è falso quel che soggiunge l'autore, che dopo che gl'Imperatori diuentarono Christiani, cessando la ragione della legge,ella restasse vana,e nulla: anzi allora, come nel luogo allegato dice S. Agostino, cominciarono i Principi a seruire alla Chiesa, e come co'l testimonio di tanti Imperatori habbiamo prouato, confessarono la immunità de Chierici, e con loro leggi la promulgarono, e difesero. Finisce poi, e conchiude questo capo con la sua solita canzone, che ne i Concilij non solo i Chierici, ma anco i Vescoui erano accusati a' Giudici laici,e da loro sententiati. Alla quale perche più volte s'è risposto, non dirò per adesso altro.

CAPO XXXVIII.

FA vn gran romore intorno ad vna epistola di S. Gregorio, nella quale, se'l mio libro non erra, erra l'autore, che la fà la 54.dell'vndecimo libro,essendo ne i libri stampati di nuouo in Roma la 56. E liberamente dice che non solo non fa a fauore del Sig.Cardinale; ma gli è totalmente contraria; E pure l'Epi-

l'Epiſtola comincia con queſte parole: *De perſona Presbyteri hoc attendendum eſt: quia ſi quam cauſſam habuit non ab alio te neri, ſed Epiſcopus ipſius adiri debuit.* Certo queſte parole moſtrano la eſentione manifeſta de' Chierici dalla poteſtà laica. E perche meglio s'intenda, lo dice a propoſito dell'ingiuria, che era ſtata fatta a Gianuario Veſcouo. Qui dice l'autore, che non proua queſta eſentione, ne per legge diuina, ne per ſacri Canoni; ma ſolamente per leggi d'Imperatori. Quanto alla prima parte già più volte ſi è detto, che l'argomento, *ab auctoritate negatiuè non concludit*. Quanto alla ſeconda parte, ſe l'Autore haueſſe conſiderato a che propoſito quel ſanto Papa dà quelli auuiſi, & inſtruttione al ſuo Nuntio, che andaua in Spagna, non ſi ſarebbe marauigliato, che ſi ſerua di leggi ciuili, e non di Canoni, o di teſtimonij ſacri. perche da Giudici laici era ſtato violentemente rapito di Chieſa Gianuario Veſcouo. Per difeſa di queſta cauſa, argomentando (come ſi dice) *ad hominem*, per maggiormente conuincere i ſecolari, non ſi ſerue d'altra proua, che di quella delle leggi Imperiali, alle quali quei magiſtrati doueano vbbidire. Aggiungeſi a queſto, che S. Gregorio gouernò la Chieſa in tempi molto pericoloſi, ne' quali gl'Imperatori (come egli in alcun luogo ſi querela) ſi pigliauano troppo grande autorità, e tirannicamente opprimeuano la Chieſa. Et il voler con loro trattare con autorità de' Canoni era non ſolo vn perder tempo; ma maggiormẽte prouocar l'ira, e lo ſdegno loro, e ſi douea tener per gran fauore il poter ritenerli dentro a' termini delle leggi ciuili. Per tanto con molta lode poteua l'autore laſciar tutto quello, che dice in queſto capo, nel quale appreſſo tutti auanzaua non poco, ſe d'alcuni Scrittori, ch'egli nomina, haueſſe parlato più honoratamente, potendo maſſime da loro hauer imparato molte coſe; atteſo ch'è dottrina catolica, e non propria de i Bouij, de i Filotei, de i Comitoli, come l'Autor penſa, *che il Prencipe non è ſuperiore a' Chierici de iure diuino*; *che non può far leggi ſopra coſe ſacre, ne anco fauoreuoli per mancamento di poteſtà.* E ſe queſto egli vuol riprendere, non ſi lamenti, poiche i buoni catolici dicano, che i Teologi Venetiani ſcriuano errori, & hereſie. Gli ſteſſi Imperatori, della cui autorità, e giuriditione ſi trattaua, confeſſano che a loro non tocca metter le mani in coſe ſacre, e liberamente dicono, che ſimili cauſe toccano a' Giudici Eccleſiaſtici. E contra ogni ragione egli per confutare gli autori nominati ſi fonda in S. Gregorio Papa, come che quel ſanto Dottore, e Pontefice confeſsi co'l citar le leggi de gl'Imperatori a fauore de' Chierici,

In Pſal. 4. Pœniten.

Chieriei, ch'eglino habbino autorità di far leggi in cose Ecclesiastiche; conciosia che è verissima dottrina fondata ne'sacri Canoni, e nell'autorità di molti Dottori, che le leggi de laici, che trattano di cose Ecclesiastiche etiandio che siano fauoreuoli alla Chiesa sono affatto di niun valore, se la Chiesa non le approua, & a accetta, & allora non come leggi politiche, ma come Canoni Ecclesiastici hanno forza d'obligare i Chierici. Potè dunque S. Gregorio approuar quelle leggi; ò per dir meglio seruirsi di quelle, come già approuate, per esser fauoreuoli alle persone, & cause Ecclesiastiche. Per tanto non s'ingannano quegli autori, e non fa contro di loro S. Gregorio. Essi hanno insegnato buona, e catolica dottrina, e S. Gregorio prudentemente contra l'ingiurie de magistrati secolari, si serue di quell'armi, che più li poteuano in quei tempi, & in quella occasione giouare.

a c. bene quidē d. 96 Innoc. c. fi. de reb. Eccle. non al. Decl. c. Eccles. S. Maria, de const. ibi Glo Panor. notab. 3. & c. non minus, tit. de immun. Butius n. 3 .i. quae in Ecclesiar. nu. 97. Zabar. n. 3 Imol. n. 7. & c. quae in Eccl. n. 2. eod. Berous n. 6. 16. Dec. n. 16. 88. 91. & c. quae in ecclef. n. 16. Bald. n. 5. & c. si duobus. n. 3. de appellat. Turrecre. c. cum aduerum. n. 4. d. 96. Rebuff. in proemio ad concor. Gl. filios. Rub. de regres. ad prasb. Gl. in mani bus, & l. vt vim, ff. de iust. & iure, c. significasti, de homic.

Ne perche alcuni dottori habbino detto, che Giustiniano passò i termini della sua giuridittione in far leggi di cose sacre; perciò vogliono biasmare tutte le leggi fatte da lui, massime quelle, che come habbiamo detto sono approuate, & autenticate da'Pontefici, o dalla Chiesa. E se alcuni han detto ch'egli fu heretico, & empio, han detto il vero, hauendo riguardo a quel tempo, nel quale egli si partì dalla Chiesa, & abbandonò la dottrina catolica. E quei Papi, che lo b lodano di pio, parlano di quel tempo, quando (come dice Papa Giouanni, fauoriua la Chiesa, honoraua la Sede Apostolica, e con pietà, e religione gouernaua l'Imperio. Ben si sa, che S. Gregorio in quel luogo si serue non solo delle leggi di Giustiniano, ma di alcuni altri Imperatori. Questo però non pregiudica punto alla libertà Ecclesiastica, sì per le ragioni già dette, sì anco, perche gl'Imperatori Christiani bene spesso per esortatione, e conseglio de Papi faceuano leggi, & interponeuano l'autorità loro nelle cose, e persone Ecclesiastiche. Così S c Gregorio Papa scriue a Teodorico Rè di Francia lodandolo del zelo ch'ei mostraua del buon progresso delle cose Ecclesiastiche. E lo esorta che vogli far fare vn Concilio per emendare ne i Sacerdoti il vitio carnale, e la simonia. Similmente a d Clotario Rè scriue all'istesso modo, che vogli far congregar Vescoui per rimediare all'abuso della Simonia. Finalmente a e Brunichilde Regina scriue con molta instanza incarricandole la conscienza, che douesse pensare, e trouar modo come si potessero nel Regno di Francia correg-

Car. c. quae in Eccles. nu 2. de constit. b l. inter claras, C. de sum. Trin. & fid. cathol. c Lib. 9. ep. 53. d Lib. eod. ep. 55. e Ep. 64. eiusdem lib.

reggere, & emendare gli abusi, e vitij, che ne gli Ecclesiastici moltiplicauano. Da simili esortationi, e consegli tal'hora mossi gl'Imperatori, e Principi Christiani han fatto delle leggi, che quando non si fussero appoggiati all'autorità Apostolica, poteuano parere fuora de i termini della loro giuridittione. così vogliono molti, che con autorità di Damaso Papa facesse Valentiniano quella [a] legge, della quale ragionano S.[b] Ambrogio, e S. [c] Gieronimo; così [d] Teodosio con autorità Apostolica fece la legge contra i Nestoriani; e [e] quell'altra contra di coloro, che violauano l'immunità della Chiesa: & all'istesso modo se ne potrebbono scusar molte di [f] Giustiniano, [g] Giustino, e [h] Costantino Porfirogenita. così senza dubbio si deuono intendere le [i] leggi di Federico Imperatore. E se l'autore si contenta, che a questo modo s'intendano le [k] Nouelle di Giustiniano, e le leggi de [l] Vuisegoti, non trouerà chi gli contradica; percioche in quei tempi le forze de i Papi erano debili, & all'incontro i Principi, & Imperatori haueuano molta potenza, & autorità; onde erano i Pontefici constretti spesso raccommandarsi alle loro forze, & inuocare l'aiuto loro; e perciò honorarli, e dar loro titoli di recognitione, e riuerenza.

Poteua bene con molto maggior lode di modestia questo nostro Teologo, e Metafisico lasciar di pungere, anzi lacerare la memoria di Bonifacio VIII. andando massime dietro alle fauole del volgo, che senza fondamento si sono sparse, e troppo leggiermente credute; percioche qualunque egli si sia stato nella vita, certo non si può dire, ch'egli nell'autorità Apostolica si arrogasse cosa, che non gli competesse, perche o vogliano, o nòn vogliano i Teologi Venetiani, i veri, e buoni catolici santamente confessano, che la potestà del Papa, come che sia in se stessa formalmente spirituale, e sacra nondimeno eminentemente contiene ogni potestà secolare, e profana, e può *iure suo*, quando ciò sia al ben spirituale della Chiesa ispediente, o necessario, esercitare autorità sopra i Principi laici; moderare, dichiarare, e riuocar le loro leggi, se in qualche parte fossero ripugnanti alla legge di Dio, a' sacri Canoni, alla libertà Ecclesiastica. Così leggiamo, che S. Gregorio [m] moderò la legge di Mauritio in quel che gli parue ripugnante alla legge di Dio. Con questa conclusione si persuade l'autore d'hauere sciolte tutte le ragioni del Sign. Card. il che quanto sia vero lo giudicaranno gl'intendenti. Fa dipoi vn'argomento contra di se, che essendo i Chierici esenti da i tributi, deuono anco hauere la esentione delle persone, e liberamente nega, che questa conseguenza va-

a C. Theod. lib. 16. de Episc. & Cler. l. 20.
b Li. 5. ep. 32.
c Ep. 2. ad Nepotian.
d l. iubemus. C. de sum. Trin. & fid. cat. Euagr. li. 1. c. 12.
e l. placet. iuncta glo. C de sacr. Eccles.
f l. cum recta. C. de sum. Trin. & fid. cat. & Euagr. lib. 4. c. 11. 37.
g Euag. li. 5. c. 4.
h Li. 1. iur. Orient.
i Auth. credentes. C. de haeretic. Auth. item quaecunq. C. de Epis. & Cler.
k 123. §. Omnib.
l Lib. 12. tit. 3. c. 23. & 24.
m Lib. 7. ep. 11.

glia, perche i figliuoli de' Prencipi non pagano tributo, e nondimeno restano sudditi, e soggetti alla giurisdittione de' loro padri; e così per isperienza habbiamo veduto, che alcun Rè con molta lode ha condannato il proprio figlio alla morte. Ma in questa parte l'autore mi perdonerà, s'io dico, che non mostra di esser troppo capace di questa materia; perche senza disputare qual sia maggiore esentione in se stessa, o quella delle persone, o quella de i beni, è cosa certa, & indubitata appresso i Dottori, che in questa materia della libertà Ecclesiastica, con maggiori, e più stabili fondamenti si proua la esentione delle persone, che quella de i beni. Onde si trouano molti, che difendono la prima *iure diuino*, e la seconda, solamente *iure humano*. E nelle historie, leggi ciuili; dottrina de' Santi, e sacri Canoni de' Concilij, e Papi molto più si vede fauorita, e priuilegiata la esentione delle persone, che quella de i beni; Per tanto chi argomenta da quella de i beni a quella delle persone, fa argomēto dalla manco certa alla più certa, e però conchiude efficacemente, e bene.

CAPO XXXIX.

Conchiude l'Autore questa lunga parte, con vn'argomento tolto dall'vso, & inuecchiata consuetudine; pretendendo, che questa possa hauere forza di legge, non solo quanto all'osseruanza; ma anco quanto al derogar le leggi contrarie. E pretende anco questo hauer luogo nelle leggi, e constitutioni Apostoliche. Soggiunge, che la Republica Venetiana è in vn lungo & antico possesso, dal suo nascimento, fino al presente, di giudicare i Chierici ne' casi graui; e perciò niuna legge, ò Canone Pontificio gli ha potuto pregiudicare.

c. 1. de praescrip. in 6. & ibi Gl. Io. And. n. 4. Anchar. n. 9. q. 5. Franc. nu. 15. Oldr. cons. 154. n. 18. Nauar. cons. 636. n. 105 lib. 3. Felin. cons. 2. nu. 8. Paris. cons. 104. n. 122 lib. 1.

Primieramente in questo caso la consuetudine non si proua perche noi trouiamo, che Gregorio XII. & Eugenio IV. ripresero il Doge, & il Senato di quei tempi, perche s'intrometteuano nelle cause de' Chierici; e l'vno, e l'altro era cittadino Venetiano, e ben'informato delle cose di quello stato. E poiche l'vno, e l'altro si lamenta del Doge, e del Senato, che s'intromettano nelle cause de' Chierici; è argomento chiaro, che nō conosceuano tale consuetudine. Ne Pasquale Malipiero, che con tanta humiltà scrisse a Pio II. e riuocò le leggi, come gli hauea commandato il Papa, che erano contrarie alla libertà Ecclesiastica, hebbe ardire di allegare tale consuetudine; ne si sa che prima d'adesso l'habbino mai pretesa, come da molti breui Apostolici si può chiaramente comprendere. Aggiungo di poi che non la possono prouare, poiche dalla dottrina de' Dottori si caua, che per proua

na della consuetudine immemorabile, si richieggono tante conditioni, che la rẽdono quasi impossibile, per le proue isquisite di testimonij, che sono necessarie.

Ne bisogna, che l'autore s'affatichi a prouare, che le leggi Põtificie possino per vso contrario essere riuocate, perche secondo l'opinione sua, non hauendo potuto i Papi far Canoni di esentione a fauore de' Chierici, essendo quelli *de iure diuino* soggetti a' Prencipi, non è a proposito trattare di questa materia: Bisognaua, che egli considerasse se può essere consuetudine alcuna, che pregiudichi all'esentione, e libertà de' Chierici. percioche ne' sacri [a] Canoni, anzi anco nelle leggi [b] ciuili si troua definito, che niuna consuetudine può pregiudicare a' sacri Canoni. E molti [c] Dottori affermano, che non si può introdurre per consuetudine quel che per legge o statuto non si può ordinare. Et è cosa [d] certa, come si è dimostrato di sopra, che non è alcuna potestà laica, che possa far leggi toccanti a persone, o cose Ecclesiastiche, fuora di quello che vien permesso da' sacri Canoni. Anzi è opinione trà [e] Dottori, che non possano i laici per virtù di alcuna consuetudine acquistare iuridittione sopra le persone, o beni di Chiesa; E tutto questo si dice quando bene si consentisse all'autore, che la immunità Ecclesiastica fosse introdotta *iure humano*. Perche nella nostra sentenza, che la fondiamo *in iure diuino* è cosa certa, che non può per contraria consuetudine essere violata.

Non posso già lasciare di marauigliarmi come sia bastato l'animo all'autore dire così apertamente, che tale consuetudine sia stata approuata da Romani Pontefici Sisto quarto, Innocentio ottauo, Alessandro sesto, e Paolo terzo, e che in oltre questi Pontefici commandino a' Patriarchi di Venetia, che in niun modo ardiscano d'impedire questa santa, & immemorabile consuetudine. Conciosia che dalla lettura de gl'istessi breui si può facilmente raccogliere la menzogna: Perche il breue di Sisto IV. fatto del mese di Giugno del MCCCCLXXIV. restringendosi solamente a i delitti di falsa moneta, e di lesa Maestà, dice queste parole: *Vt pro aliorum exemplo, delinquentiumq. punitione non videatur opus esse remedio*. E perciò commanda al Patriarca, che quando in simili delitti siano colti Chierici della sua giuridittione gli faccia esaminare dal suo vicario, e dispensa co i rei, che senza pericolo d'irregolarità possino, e debbano riuelare i complici. Hor doue troua quì l'autore, che si approui

[a] c. cleric. de iudic. vbi Panor. num 4. & Dec. n. 35.
[b] Auth. vt clerici apud prop. Epis. §. penult.
[c] Panor. c. clerici. de iudic. n. 4. Dec. n. 35. Socin. Iun. cons. 65. n. 29. vol. 1.
[d] Glos. c. si. 24. q. 5. Inno. c. quãto, de cõsue. nu. 2. ad fi. Panor. ibi. n. 12. Feli. c. caussam, nu. 7. de præscri. Dec. c. 2. n. 164. de iudic.
[e] Bal. c. clerici. ad fin. de iudic. Butr. ibid. n. 2. & 12 Panorm. n. 5. & 6. Dec. nu. 58 & c. 2. eod. tit. nu. 36. & 167. & cons. 150. nu. 4. Felin. c. 2. n. 3. de maior. & obe. Rota decis. 10. de consuet. in antiq. Bisig. decis. 2. eod. tit. Doct. c. 2. de praeben. vbi Io. Monach. n. 5. Ioan. Andr. n. 6. Rom. num. 13. Franc. n. 10. Prob. n. 5. 6. 7. Panor. c. quisquis. n. 3. de elect. & c. quanto, nu. 2. de consuet.

consuetudine alcuna? Trouo ben'io, ch'ei vuole, che'l giudicio sia esercitato con interuento di persona Ecclesiastica; e di questo istesso dice, che è nuouo rimedio, tanto è lontano dal vero, ch'egli nomini consuetudine antica. Nell'altro breue fatto pochi giorni doppo nell'istesso mese, dichiarando alcun dubbio che poteua nascere dal breue precedente stende l'autorità concessa al Patriarca, contra tutti i Chierici del dominio Venetiano. Onde non so vedere, come di qui si possa raccogliere approbatione di veruna consuetudine, che non è pure nominata. Il breue d'Innocētio VIII. non solo nō dice quel che l'autore afferma; ma contiene tutto'l contrario. percioche riferēdo quel c'haueua detto l'Orator Veneto, scriuēdo al Vicario del Patriarcha, dice queste parole, che quādo è preso alcun Chierico delinquēte, *non potest examinari, quando quidē tu examini huiusmodi interesse recusas; nec præsens esse vis, præterquam in excessibus lesæ Maiestatis, & criminis nefandi, cuius caussa venit ira Dei in filios diffidentiæ, ac falsificatione monetarum; in quibus casibus tibi à Sede Apostolica concessum esse dicitur, vt interesse possis examini; quæ quidem recusatio in caussa est, vt præfertur, quod quidam Clerici facinorosi; audaciores ad committenda delicta in dies redduntur.* Hor'io domando all'autore, se la Republica di Venetia, può *de iure* condannare i preti, & è in possesso di così lunga consuetudine; perche senza l'interuento del Vicario non li poteua esaminare; perche ricorre al Papa per rimedio? Perche il Papa stende l'autorità concessa al Vicario, al furto, latrocinio, & altri atroci, e graui delitti? Mi vien voglia di seruirmi qui dell'argomento di Gio. Marsilio, il qual dice, che il Patriarca di Cōstātinopoli harebbe fatto peccato a dimandare l'immunità all'Imperatore, s'egli l'hauea *iure diuino*; perche appūto all'istesso modo potrei dire, c'hauerebbono grauemente peccato i Sig. Venetiani, chiedendo dal Papa, quel che loro cōpeteua *de iure diuino*, & è proprio dell'autorità del supremo Principe. Ma mi basta per adesso hauer mostrato, che questo breue d'Innocentio VIII. non solo non approua alcuna consuetudine in pregiuditio della libertà de'Chierici; ma euidentemente dimostra non esserui mai stata simile consuetudine, e che quello, che ha potuto fare il Senato è stato per concessione Apostolica. E questo fù nell'anno MCCCCLXXXVII. Seguita il Breue di Alessandro sesto fatto nel MDII. nel quale ad instanza del Doge Leonardo Loredano, facendo mentione della concessione di Sisto quarto, e d'Innocentio ottauo, stende la facoltà concessa al Vicario, etiandio à i Chierici regolari; perche quel buon Doge, e Se-

natori di quei tempi ragioneuolmente dubitauano, che l'autorità concessa da' Papi precedenti non fusse sufficiente. Donde si può raccogliere, che questi Pontefici non approuano, ne pur nominano consuetudine immemorabile. Resta il Breue di Paolo Terzo, nel quale si narra, ch'essendo Doge Pietro Lando, l'Ambasciator Veneto allora Gabriel Veniero, espose al Papa, che per tempo immemorabile la Republica era in possesso di procedere, e condannare qualsiuoglia Chierico delinquente per delitti atroci, con interuento però del Vicario del Patriarca. Ma soggiunse, che il Vicario di quei tempi, e gli altri Giudici Ecclesiastici, non vi voleuano intrauenire, e ne rende la ragione con queste parole: *Ex eo quod de aliquo priuilegio Apostolico, ex diuturnitate temporis, forsitan consumpto, vel deperdito, aliter quam per immemorabilem obseruantiam, & consuetudinem huiusmodi non constat.* Dalle quali parole manifestamente si comprende, che la Republica di Venetia a quel tempo, ancor che asserisse immemorabile consuetudine, non la fondaua però, come hora fanno i moderni Teologi, in autorità di supremo dominio temporale, ma in priuilegio Apostolico; quale se ben nô poteuano mostrare autentico, pensauano però, che per la immemorabile consuetudine si douesse presumere. E che sia il vero, l'Oratore Veneto supplica il Papa con queste parole; *vt Iudices sæculares prædicti, contra Clericos, & personas huiusmodi prout hactenus, vt præfertur, consueuerunt procedere, eosq. pro delicti qualitate punire & castigare valeant; ac Vicarius, & alij Ecclesiastici Iudices prædicti, examini, & quæstionibus Clericorum prædictorum, iuxta nostrorum prædecessorum dictarum literarum tenorem, interuenire debeant.* Doue si vede, che in questo riconoscono la superiorità, & autorità Apostolica. Appresso quando il Papa viene a disponere, & ordinare quel che si deue fare, della pretesa consuetudine parla in questa guisa: *Nos igitur, ne quod circa hoc tanto temporis spatio fuit laudabiliter obseruatum, quod nonnisi Canonicum principium habuisse præsumitur.* Significando con queste parole, che simil consuetudine senza principio Canonico, e senza Ecclesiastica autorità, non poteua sussistere. Fondato dunque in questo, commanda al Vicario, e Giudici Ecclesiastici, che debbano assistere all'esame, e giuditio de' Chierici in casi atroci, e graui.

Questi sono i Breui, de' quali l'Autore fa mentione. Resta che ogni buon'intendente giudichi, che forza habbino, per autenticare la consuetudine qualificata, nel modo che egli pretende.

tende. Per tanto l'argomento, che qui a modo suo forma, non ha vigore alcuno; perche la maggiore non fa a proposito; trattandosi di legge diuina; ò di cosa a cui non può pregiudicare consuetudine alcuna; la minore non solo non è prouata da i Breui sudetti, ma da quegli stessi si proua il contrario. Adunque non può concludere cosa veruna, ancor che habbi voluto mettere l'argomento in Latino con queste parole: *Nullus transgreditur leges, quæ per vsum approbatæ non sunt, vel per consuetudinem sunt abrogatæ*. Quest'è la maggiore, che come habbiamo detto, non fa a proposito. Segue la minore: *Sed apud Venetos leges Pontificiæ de immunitate iudicij Clericalis, in casibus grauibus per vsum non sunt approbatæ; & si aliquando acceptatæ fuissent, immemorabili consuetudine sunt abrogatæ*. Questa minore ne si è prouata, ne si può prouare. Resta dunque che la consequenza non habbi forza. Aggiunge vn'altro argomento, che *chi osserua vna consuetudine immemorabile conforme alla legge, alla Scrittura diuina, alle traditioni de' Padri, alla ragion naturale, opera virtuosamente*. Soggiunge per minore, che tali sono le operationi de' Venetiani, mentre giudicano i Preti ne' casi graui; e poi conchiude, che fanno bene, e virtuosamente; suppone hauer mostrato la maggiore per testi Canonici, e veramente non l'ha prouata; ma è tanto bene circonstantionata, che non si può in conto alcuno negare. La minore, che è quella che importa, resta non solo senza proua, ma dalle cose sudette si conosce essere manifestamente falsa; poiche quanto ha detto l'Autore in questa parte, è stato sufficientemente confutato.

PAR-

PARTE TERZA.

In cui si considera la Legge delle fabriche pie.

CAPO I.

NTORNO a questo capo poco accaderebbe dire, se l'autore nō si mostrasse fuori di proposito curioso in riferire le parole del Signor Cardinale, percioche quanto alla sostanza, egli mette solamente la sua propositione, nella quale asserisce, che li Signori Venetiani prohibendo, che senza loro licenza non si faccino Chiese nel loro dominio, non solo non peccano, ma oprano virtuosamente. Per proua si serue di certe parole del Signor Cardinale, e se non è error di stampa, erra egli in citare il luogo, nominando il capo 14. del lib. de Concil. douendo dire il capo 13. il che ho voluto auuertire, perche anch'egli non ha voluto perdonare vn simile errore, che si legge in qualche stampa delle opere di detto Signore, doue citandosi il tit. de Episc. & Cleric. non sò come si troua scritto, de Episc. & presby. Quanto al resto dico, che le parole citate qui dall'autore non fanno a proposito, di quel che pretende prouare; conciosiacosa che le ragioni apportate dal Cardinale, hanno molto fondamēto, per quel ch'egli in quel luogo pretendeua prouare, che ragioneuolmente gl'Imperatori haueffero a dare il loro consentimento, quādo si haueano a congregare Concilij, massime generali in qualche luogo del dominio loro; perche le ragunanze di tali persone di seguito, di credito, e d'opinione, di costumi, e nationi differenti, poteuano non senza fondamento arrecar sospetto di seditione, o simile romore toccante allo stato, e gouerno politico. Ma questa ragione (come ogn'vn vede) non può hauer luogo quando si tratta di fabricare vna Chiesa; perche in questo non concorrono le circonstanze c'habbiamo detto; oltre che è cosa molto strana ch'altri non possa per sua diuotione, o per voto ch'egli habbi fatto a Dio, o per altro obligo di conscientia, fabricare vna Chiesa, ò loco pio ad honore del commun Signore. Ma perche l'Autore nel capo seguente caua dall'allegate parole i suoi argomenti, a

quello

quello ancora riserbo la risposta, massime che egli aggiunge vna difficoltà, che nel titolo di questa parte non è compresa, che è di non ammettere nello stato loro nuoue religioni, o Congregationi d'huomini forastieri: doue pare, che meglio possino calzare le ragioni del Cardinale. Ma in ogni modo vi è gran differenza tra le Congregationi, che si faceuano ne i Concilij d'huomini, delle qualità sopradette, e tra vn Collegio, o Conuento d'huomini poueri, religiosi, e serui di Dio, che non per proprij interessi, ma per seruitio di Dio, e di Santa Chiesa, e per giouare all'anima fondano case, o Monasterij in alcuna città. Perche da quelli, come si è detto, non senza fondamento si può dubbitare di qualche cosa. Ma da questi, che fondamento vi può essere di temere?

CAPO II.

ARgomenta l'Autore dalle parole del Sig. Cardinale, che se essendo gl'Imperatori Greci assoluti patroni dell'Imperio, poteuano prohibire, che senza loro licenza non si ammettessero nel loro stato nuoue Religioni; potranno parimente i Signori Venetiani, che nel loro dominio hanno vguale autorità, fare l'istessa legge, senza che ne siano da alcuno ripresi. Ma io vorrei, che si auuertisse, che sono cose differenti il dire che non si possino fabricar Chiese, o luoghi pij, e che non si possino senza licenza introdur nello stato nuoui Ordini, e Congregationi di Religiosi; atteso che queste sono cose separabili, e l'vna può essere senza l'altra, potendosi fabricar vna Chiesa, e darsi in cura a' Preti, ò Religiosi del paese già introdotti, e stabiliti, & all'incontro non ripugna, che senza nuoua fabrica di Chiesa, o Monastero s' introduca nuoua religione in qualche monasterio, e Chiesa già fabricata, come moltissime volte è auuenuto. Per tanto io non harei voluto che i Teologi Venetiani hauessero confuso vna cosa con l'altra; perche trattandosi della giustitia della legge, che prohibisce le fabriche sacre, il saltare a trattar dello ammettere nuoui Ordini, e nuoue religioni, dà molto sospetto che questo secondo capo si pigli per pretesto, per potere con qualche apparenza ricoprire l'ingiustitia della legge. Messo dunque da parte questo secondo punto, del quale voglio trattare separatamente, credo che ogn'vn vegga, che le pretensioni de i sospetti, e delle paure, non hanno luogo nelle fabriche nuoue; e per conseguente non può negare l'Autore, che i suoi argomenti sono fuora di proposito. Diciamo così: Poteuano gl'Imperatori per sospetti

ſpetti ragioneuoli prohibire le ragunãze de' Veſcoui nel loro ſta
to; adunque i Venetiani poſſono nel loro dominio vetare le fabri
che delle Chieſe, e Monaſteri. Ogni mediocre Logico dirà, che
queſta conſequenza è diſparata, e non ha che fare con l'antece-
dente. Si che vanamente egli s'affatica, dimandando ſe quelle
Leggi de gl'Imperatori erano giuſte, o ingiuſte; perche dato, e
non conceſſo, che fuſſero giuſtiſſime, eſſendo in caſo tanto diffe-
rente da queſto, non ſi può da quelle prender efficace argomen-
to per proua di quel che ſi pretende.

Mà dice egli, che ſe non peccauano gl'Imperatori co'l prohi-
bire le ragunanze de' Concilij, molto meno peccaranno i Ve-
netiani, prohibendo i Conuenti d'vna ſola Religione, come che
il peccato ſi debba miſurare ſecondo la materiale quantità, e
non ſecondo il ſuo oggetto formale. Si dice, che non peccaro-
no gl'Imperatori, perche haueano o giuſto, o apparente prete-
ſto per la conditione di quei tempi, ne'quali l'autorità Eccle-
ſiaſtica non hauea ben preſo il piede, per eſſere i Principi nouel-
lamente conuertiti alla Fede; ma che non potendoſi in queſto
caſo delle fabriche ſacre con fondamento ritrouare ne ſimile,
ne alcun'altro attacco, non può la legge Veneta eſſere in alcun
modo ſcuſata. Se co'l prohibire le fabriche la Republica pre-
tende anco vetare, che non s'introducano nuoue religioni. Si
dice, che toccando alla Sede Apoſtolica approuare, e conferma-
re le Religioni, dopò che ſono da quella autenticate, non può
niun Principe ſenza far gran torto, e graue ingiuria a quella
Santa Sede, hauer di loro ſiniſtro ſoſpetto, o dubbio dell'in-
ſtituto, e modo di procedere loro. E ſe mi diranno, che non
dubbitano dell'inſtituto, ma delle perſone; replico che a queſto
modo biſognerà far legge, che niuna particolar perſona poſſa
venire ad habitare nello ſtato, coſa che è alieniſſima da quella
Republica, che ha fatto ſempre profeſſione di dar libero ricetto
ad ogni ſorte di huomini, e ſenza verun ſoſpetto comporta nu-
meroſa moltitudine di Giudei, di Turchi, e nemici della Fede.
Onde l'hauere ſiniſtro ſoſpetto di perſone religioſe, c'hanno ab-
bandonato il mondo, e quanto haueano, o poteuano hauere, e ſi
ſono con voti religioſi dedicati a Dio, non può eſſere ſenza gra-
ue ingiuria della profeſſione Chriſtiana, e ſenza graue macchia
del buon nome, e credito di chi da luogo nell'animo ſuo a ſimi-
li penſieri.

Ma ſe ſtiamo nel ſolo punto delle fabriche l'autore la piglia
per vn'altro verſo, e dice che ſi fanno machine, torri, e fabri-
che notabili, che tornano in pregiuditio delle città, e fortezze,

& apporta l'esempio di Verona, di Bergamo, di Brescia. Lascio che questo pretesto non può essere vniuersale; e perciò fuora di ragione si prende per legitima causa di fare vna legge, che come dicono i Teologi, deue hauere per oggetto l'vniuersale, e non quel che tocca alle persone, e casi particolari. & in ogni modo i Principi Catolici hanno sempre stimato non esser contra la dignità, e maestà del loro supremo dominio, riconoscere in questo l'autorità Ecclesiastica, & in particolare della Sede Apostolica, cosa che per insino i Gentili soleuano vsare; perche dall'Epistole di Plinio a Traiano si raccoglie, che se bene ei giudicaua, che alcuna cosa concernente alla loro falsa religione fosse ispediente, o necessaria per lo buon gouerno politico, non osaua però come presidente della Prouincia tentar cosa veruna senza licenza di Traiano, non come Imperatore, ma come Sommo Pontefice, che così appunto egli afferma in più d'vn luogo. E secondo la dottrina dell'Autore non può parer cosa strana, hauendo egli detto di sopra, che la potestà Ecclesiastica, e ciuile, sono come due braccia della Chiesa, e l'vno deue aiutar l'altro; come chiaramente disse Ricardo Vescouo di Cantuaria in vna epistola di Pietro Blesense. Quando dunque auuiene, che le fabriche sacre apportino o danno, o pericolo alle cose publiche, e ciuili, deuono i Principi farsi intendere a Prelati, o al supremo pastore; perche senza dubbio non permetteranno, che si faccia loro pur vn minimo pregiuditio. Altrimente se apriamo la porta a i pretesti, & a i vani sospetti, che si può ciascuno fingere a modo suo, non sarà cosa tanto sacra, ne tanto propria de' Chierici, nella quale sotto questa coperta non possano i Principi secolari metter la mano. Sappiamo, che tanti anni sono, in Sicilia il segno del Vespero serui per cōtrasegno d'vna delle più solenni ribellioni, che si leggano nell'historie; onde resta ancora il prouerbio del Vespero Siciliano. Potrebbono adunque fare i Principi legge, che senza loro licenza non si cantasse, o non si sonasse il Vespero; & altretanto si potrebbe dire della Messa, e di tutte l'altre cose sacre, le quali son sicuro, che nè i Signori Venetiani, nè alcun Prencipe Christiano dirà mai, che tocchino alla loro giuridittione: perche questo sarebbe abbracciare l'heresia d'Inghilterra, e fare vna sacrilega & empia Monarchia, che comprenda le cose temporali, e spirituali, e togliere affatto il gouerno Ecclesiastico, & il Primato della Sedia Apostolica, che è principalissimo fondamento della Fede nostra.

Ep. 24. 42. 50. 58. 73. 75.

Ep. 73.

E se alcuno dicesse, che ciascuna Republica è a se stessa sufficiente, e non ha bisogno per cōseguire il suo fine, cercare l'aiu-

to altrui; rispondo, che se bene qualche Teologo ha parlato in questa maniera, non è pero questa dottrina applicata a questo proposito, ne soda, ne sicura: perche, si come più volte si è detto di sopra, la Republica politica Christiana paragonata con la potestà Ecclesiastica, è come il corpo dell'huomo in comparatione dell'anima. E come il corpo senz'anima rimane cadauero senza vita, senso, e moto; cosi il gouerno politico in molte cose ha bisogno dell'Ecclesiastico, e senza quello rimane quasi vn cadauero. Perche non v'ha dubbio come confessò anco Aristotele, che per lo gouerno politico è necessaria la religione, e per questa i Sacerdoti, e ministri sacri; e parlando della Repub. Christiana è cosa chiara, che non può il Principe metter le mani a far i Sacerdoti, & ordinare le cose sacre. Aggiungo, che l'istesso Aristotile nella Politica afferma, il fine del buon Principe essere mantenere il felice stato della Republica, e render per quanto si può i sudditi felici, e beati. Per questo vuole il medesimo, che siano necessarie le virtù morali; si che malamente possa essere buon cittadino, chi non è veramente virtuoso, e da bene. Certo questo fine non si può in modo alcuno conseguire da' Principi senza le vere, e massicce virtù Christiane. Queste per la maggior parte sono interne dell'animo, doue il Principe non ha, ne può esercitare giuridittione alcuna. All'incontro gran parte della giuridittione Ecclesiastica, tocca all'interiore dell'animo per mezo del Sacramento della penitenza, e lo purifica d'ogni colpa, e tanto per mezo di quello, quanto de gli altri Sacramenti, communica la diuina gratia, per vigor della quale si fa acquisto d'ogni sorte di virtù, e si attende all'osseruanza de i precetti di Dio, e delle Leggi humane. Tutto questo ho quì voluto dire, perche intenda l'Autore, che non deuono i Principi stimare, che si pregiudichi all'autorità loro, quando si dice che in alcune cose per beneficio del loro gouerno deuono far ricorso a Prelati Ecclesiastici.

Per fine di questo capo mette l'Autore in consideratione alcune parole del Sig. Cardinale, nelle quali dice, che il Papa riconosceua l'Imperatore per Signore temporale. al che già più volte si è risposto, che s'intende *de facto*, e non *de iure*; perche si come la Sinagoga con le sue antiche cerimonie, secondo la dottrina de' Santi, e particolarmeute di S. Agostino douea essere sepelita con honore, e pian piano douea hauer fine; cosi l'autorità della Sedia Apostolica douea pian piano introdursi nella Christianità, come appunto vediamo essere auuenuto: perche non pareua conueniente, che essendo i Principi conuertiti di

fresco alla Fede, & hauendo sottoposto il collo al soaue giogo di Christo, fussero anco costretti a riconoscere in tutto la superiorità della potestà Ecclesiastica, e la suprema autorità del Vicario di Christo. Anzi come gli Apostoli nel primo Concilio Gierosolimitano cōdescendendo alla debolezza de'Giudei permessero a'Gentili alcuna osseruanza de' riti Giudaici; così i Papi, come imitatori de gli Apostoli, nel principio della Chiesa permessero a'Principi molta autorità per interessargli a questo modo con la Chiesa, affinche più volontieri prendessero la difesa, è protettione di lei, fin che con progresso di tempo riconoscessero chiaramente, che diferenza sia trà l'autorità temporale, e spirituale; tra'l capo, e le membra; tra'l pastore, e le pecorelle. Per questo parlauano con gl'Imperatori come con superiori; gli dauano titoli di honoreuolezza, e di maggioranza; ma nelle cose puramente spirituali, ritennero sempre il loro grado, e mostrarono chiari segni, & effetti della loro suprema autorità, come fece Fabiano scommunicando Filippo Imperatore. S. Ambrogio Teodosio, Innocentio Primo Arcadio, & altri simili.

CAPO III.

MI dispiace di douere in questo capo venir molto alle strette con l'Autore; perche seguitando egli tuttauia il suo modo d'argomentare fa incredibili paralogismi: percioche egli argomenta, che non potendosi fabricare Chiesa in vn luogo priuato senza licenza del padrone di quel luogo, molto meno si possa fare senza licenza del Prencipe soprano di quel luogo. E vuole che quando nel Concilio Calcedonense si ordina, che non si possa far Chiesa senza licenza del Vescouo, s'intenda senz'altro, che vi fusse anco necessaria la licenza dell'Imperadore. Et hauendo apportato l'esempio di Dauid, che per fabricare vn'altare comprò il fondo dal padrone, conchiude con massime Logiche malamente applicate, che molto più sia necessaria la licenza del Prencipe. Doue sono costretto a dire, ch'ei mostra di non intendere, che differenza sia tra'l dominio che ha il Prencipe sopra tutto lo stato, e trà quello che ha vn priuato sopra i suoi beni particolari. Percioche quello si chiama dominio di giurisdittione, d'autorità, di protettione. Questo è dominio di proprietà, in virtù del quale può ciascuno disponer liberamente del suo, pur che non facci contro alcuna legge. E sono questi dominij tanto fra se differenti, che non

hanno

hanno che fare insieme. onde può il suddito donare, o vendere il suo al Prencipe. Così Nabot non volle dare la sua vigna ad Acab; & all'incontro Dauid comprò da vn suo suddito il terreno per fabricar'vn'altare, le quali cose chiaramente dimostrano esser trà l'vno, e l'altro dominio, gran differenza. Non è dunque marauiglia, che per fabricare vna Chiesa in vn terreno di qualche priuato vi bisogni la licenza del padrone; perche è contra giustitia, che alcuno contra sua voglia sia priuato del dominio, e proprietà delle cose sue, il che tanto è vero, che ne anco il Prencipe, non volendo procedere tirannicamente. lo potrebbe fare; se però in qualche caso rarissimo ciò non fusse necessario al ben commune; nel qual caso il suddito sarebbe obligato in conscienza a contentarsene. Ma questa ragione, della quale qui si serue l'autore non hà luogo per rispetto del Prencipe, se non in quei beni, doue egli ha dominio di proprietà. Per tanto gli argomenti, e le regole, che qui mette, non fanno a proposito; perche la regola del *simpliciter ad simpliciter*, e del *magis ad magis*, s'intende *in eodem genere*. E qui, come habbiamo detto, si tratta di dominij, che sono di genere differenti.

3.Reg.21.
2.Reg. vl.

E nel vero poteua l'Autore lasciar tutto questo discorso, perche non è chi nieghi, o possi negare, che il dominio del Prencipe sia maggiore di quello del priuato, cioè di oggetto più nobile, di maggiore autorità, e dignità; ma quanto alla proprietà, & vso della cosa, non solo non è maggiore, mà non ha comparatione alcuna con quello. E gli argomenti, co'quali egli si vanta di voler mostrare, che il Sole risplende, fanno vn'altro effetto, mettendo in chiaro, ch'egli vå molto fuora di strada. Perche il dire, che il dominio del Prencipe è causa adequata del dominio de'priuati, può fare due sensi. primo che il Principe co'l suo dominio sia causa, ch'ogni particolare possegga questo, o quel bene. E questo con sopportatione dell'Autore è falso; perche secondo tutti i buoni Filosofi, & Historici; prima fu il dominio priuato, & economico, che il politico; anzi secondo Aristotile questo dipende da quello; perche moltiplicandosi le case, e le famiglie si fecero le città, e fatte le città s'instituì il dominio politico. Il secondo senso può essere, che il dominio politico, per l'autorità, e giurisdittione che hà, fa leggi, & ordini del modo d'acquistare, e trasferire i dominij. & in questo senso si può concedere la propositione dell'autore come verissima, & approuata da Santo Agostino nel luogo citato da lui, perche senza dubbio in virtù delle leg-

gi

gi de Prencipi si fanno giuridicamente i contratti, per mezo de'quali s'acquista, e si muta dominio. dal che non ne segue altro, se non che il Prencipe ha maggioranza di dominio per l'autorità, e giuridittione, in virtù della quale è anco vero, che quando il ben commune lo richiegga, può buttare à terra i Palazzi, e spiantar le possessioni de'priuati; ma non come pare, che accenni l'autore, senza degna ricompensa: percioche altrimente sarebbe il Prencipe manifesta ingiustitia, attesoche se bene ogni priuato deue posponere il suo bene particolare al ben commune, vuole però la giustitia che chi è partecipe del ben commune, con la medesima proportione senta la parte sua dell'incommodo; ne vuole la giustitia quando si possa commodamente fare, che il bene di molti si compri, ò si mantenga alle spese d'vn solo. Per tanto contra ogni ragione si scalda l'autore confutando non so chi, qual mostra hauer hauuto opinione differente dalla sua, pungendolo in molti modi senza fondamento più che tanto.

Dalle cose sudette si vede, che tuttauia il nostro Metafisico va fuora di strada, dicendo, che chi vuole senza licenza del Principe far Chiese, pecca contra la legge di natura, togliendo quel d'altri senza licenza del padrone. conciosia che nè il Papa pretende questo, nè alcun catolico insegna simil dottrina; perche ne i luoghi publici, doue il Principe, o la Republica ha dominio di proprietà, è cosa chiara, che senza licenza di chi n'è padrone non si può far Chiesa, ò altra fabrica sacra. Ma la disputa non è di questo, ma della legge Venetiana, la quale prohibisce vniuersalmente, che nel dominio Veneto non si possino far Chiese, o fabriche Ecclesiastiche, senza licenza del Senato. Onde ne segue, che se alcun priuato vorrà dedicare a Dio vna sua casa, o podere, per vna Chiesa, o Monastero, non lo possa fare senza licenza del Principe. E questo è quello, che si dice essere contra i sacri [a] Canoni, e contra la libertà Ecclesiastica. perche oltre che questo non tocca al dominio di giurisdittione, ma al dominio di proprietà, secondo il quale può ciascuno liberamente disponer del suo in vso licito, & honesto; e molto più in vso sacro e religioso, priua anco la Chiesa di quel che gli compete per ragion naturale, e diuina. il che manifestamente ripugna alla libertà Ecclesiastica; la quale in questa parte è tanto fauorita, che in alcun caso vogliono i sacri Canoni che si possi sforzare il patrone a dare il consenso, che nel suo territorio si possa fare vna Chiesa. Et alcun [b] Dottore non senza ragione disse che chi non vuole, o non permette, che si consacri o facci Chiesa,

[a] c. de consecrat. d. 1. c. de locorū c. Ecclesia. c. nemo. to. to tit. de ecclef. adific. & c. auctoritate, de priuile. in 6. c. quæ in ecclesiarū, c. Eccles. S. Maria, vbi Dec. nu. 194. Bart. l. 1. C. de sacros. Eccle. & in cons. quedam, quod incipit. si aliqua possessio. Abb. cons. 26. p 1. Butr. cons. 4. Card. cons. 66. Roman. singular. 354

[b] Petr. Gregor. lib. 1. parti. iur. canon. tit. 4. c. 5. in fi.

ſa, commette ſacrilegio. E per quanto dice l'Autore eſſerſi tal hora viſto, che per eſſerſi ſenza licenza de Prencipi fatte Chieſe, ſi ſono fabricate in ſiti pericoloſi, e di molto pregiuditio alle fortezze; & alle città; onde alcuna volta è ſtato neceſſario demolirle, e gettarle per terra, il che egli ſtima per grande inconueniente; non accade dire altro di quel che habbiamo detto di ſopra, che il rimedio è ricorrere al Pontefice, come in caſo ſimile determinano i Canoni. il che quando ſi faccia non è dubbio, che il Vicario di Chriſto non permetterà, che con pregiuditio delle città, e fortezze ſi fabrichino Chieſe, che s'habbino poi a profanare, e gettare per terra.

c. nullus, de iurepatron.

E perche l'Autore torna di nuouo a toccare l'altro punto, che poſſa il Principe prohibire, che nel ſuo ſtato non entri gente foraſtiera, e per conſeguente, ne anco i Religioſi; e quinci raccoglie, che molto più poſſa prohibire lo ſtantiarui, e'l farui fabriche; replico che queſte ſono coſe molto differenti, e la legge Venetiana è molto più vniuerſale, e non comprende ſolamente caſe religioſe, ma qual ſi voglia Chieſa, o fabrica ſacra, etiandio fatta da cittadini, e per vſo loro. E perciò l'argomento dell'Autore non conclude. E perche la materia non è neceſſariamente conneſſa con l'altro punto, per non aggrandire ſopra modo queſta ſcrittura, non ne dirò altro.

CAPO IV.

VOlendo in queſto capo l'Autore riſpondere ad alcune oggettioni viene, ancorche aſſai occultamente, a mordere la ſentenza della ſcommunica di N. Sig. perche habbi ſcommunicato i Venetiani per coſa, che è commune a tutti i Principi; conciosia che facendo l'argomento in queſto modo, anco i laici poſſono con le loro fabriche far pregiuditio alle città, e fortezze, adunque la legge, che prohibiſce il fabricare, a Chierici, e non a ſecolari è ingiuſta, vetando ad vna parte quel che vgualmente ſi douea vetare a tutti. Riſponde che non crede, che ſua Santità ſia per ammettere queſta conſequenza; perche ne ſeguirebbe, che la ſentenza della ſcommunica contra Venetiani fuſſe ingiuſta; perche non ſcommunica tutti gli altri Prencipi che fanno il medeſimo. Queſto è tanto come dire, che ingiuſtamente ſiano impiccati quei ladri che ſono colti in delitto, perche molti ſe ne vadano liberi, e ſcampi. atteſoche i ſacri Canoni vniuerſalmenta mettono le cenſure a tutti coloro, che fanno leggi contra la libertà Eccleſiaſtica, i Signori Venetiani ſono ſtati

perciò dichiarati scommunicati, perche di fresco hanno volu-to fare. o rinouare vna simil legge, la quale non così facilmen-te prouaranno che sia commune a tutti i Prencipi; anzi tengo per fermo, che se l'autore hauesse potuto nominare alcun Prin-cipe, non l'harebbe tralasciato, come nella legge de i beni sta-bili, s'è ingegnato di fare il suo collega F.Paolo.

Soggiunge appresso vn'altra risposta per giustificar la legge contro gli Ecclesiastici, dicendo, che gli edificij religiosi,& Ec-clesiastici sogliono esser più grandi, e spatiosi con torri grandi simili alle machine, e per conseguente più nociue, e pericolose, oltre che le fabriche profane più facilmente si sogliono gettar a terra, che le sacre & ecclesiastiche, alle quali i Prencipi porta-no rispetto, e riuerenza. A questo si replica, che possono con ra-gione i Principi hauer riguardo alla sicurezza delle città, e for-tezze loro; ma non per questo gli è lecito trasgredire i termini della loro giuridittione. Possono ne i casi particolari far con-stare al Pontefice il pericolo che son sicurissimo, che non tro-uarono mai difficoltà in quello, che in questa parte ragioneuol-mente proporranno; non solo per impedire che non si faccino in luoghi pericolosi fabriche così grandi, ma anco per gettar à terra delle già fatte quando fosse necessario. Ben deuono au-uertire i Signori Venetiani, e gli altri Prencipi, che bene spesso i Monasteri, le Chiese, e luoghi pij seruono maggiormente alla difesa delle città, che non fanno i baluardi, le rocche, e le for-tezze; atteso che spesso Iddio N. Sig. per rispetto di simili luo-ghi sacri, piglia egli la protettione, e la difesa delle città, come alle volte leggiamo hauer fatto Dio con la città di Gierusa-lemme, perche non si profanasse il tempio di Salomone. Onde sappiamo che anticamente soleuano le cose più care riporsi ne i Tempij, come in luoghi sicuri, del che n'habbiamo chiaro esempio ne' libri de Machabei, doue si legge, che nel Tempio si conseruauano i tesori, & i danari delle vedoue, e pupilli. E quan do per necessità alcuna di queste fabriche s'habbi a demolire, e gettar per terra; pur che si faccia con licenza di persona Eccle-siastica, che la possa legitimamente concedere, non ne deuono i Prencipi hauer si gran scropolo, come qui pretende mettere l'autore. Percioche se S. Ambrogio concede, che per necessità, e bisogno de poueri si disfacciano i sacri vasi d'oro, & d'argen-to; non sarà gran cosa, che all'istesso modo quando il ben pu-blico lo richiegga, si demoliscano fabr che ancorche sontuose, e belle, come sappiamo essersi non poche volte fatto, e di più essersi anco profanato l'oro, e l'argento delle reliquie. perche

Lib. 2. Machab. 3.

l. 2. offic. c. 38.

la Chiesa non cerca, nè possiede queste cose, se non per honor,e gloria di Dio. E quando giudica che sia maggior gloria di sua diuina Maestà, volontieri se ne priua.

Framette quì di nuouo l'autore quel punto di non ammettere nuoue religioni nello stato, che nō è come habbiamo mostrato necessariamente congiunto con questa legge. Et argomenta contra se stesso, con dire, che all'istesso modo si douea prohibire, che non entrassero laici forestieri. e risponde ciò esser fatto, perche i laici si possono (quando non si portino come conuiene) facilmente punire, e gastigare: ma i Chierici, e religiosi, per la loro pretesa immunità hanno delle difficoltà, tanto che il Papa, ancorche siano sceleratissimi, non vuole che siano castigati. & apporta l'esempio di questi due per cagion de' quali si son fatti tanti romori, con esser rei di grauissimi, & enormissimi delitti. Ma questa (con sopportatione dell'autore) è vna grandissima calunnia: perche il Papa vuole, che gli Ecclesiastici quando fanno il perche siano puniti, e gastigati; ma vuole, che si faccia co'l debito modo, da chi ha legitima autorità, e giuridittione sopra di loro. Soggiunge poi, non so a che proposito, con parole piene di sentimento, l'esempio del Rè di Francia defonto vcciso per man d'vn Frate e del viuente condotto a pericolo di vita per opera (com'egli dice) di religiosi. Ma il primo esempio non è a proposito; perche l'autore pretende parlare di religioni nuoue, & incognite; e quel Rè fu ammazzato da vn Frate di religione antica, ben nota, e conosciuta da tutto il mondo; e se per questo vogliono i Prencipi escludere le religioni, non ne doueranno ritenere alcuna per antica, santa, e di buona vita ch'ella sia. Il secondo esempio contiene manifesta menzogna, essendo notissimo à tutto quel Regno, che il malfattor non era religioso, e che publicamente testificò non esser stato indotto a simil'errore da persona veruna. Onde il volere attribuire quel fatto à religiosi, procede o da affettata ignoranza, o da malitia diabolica.

Aggiunge vn'altra risposta dicendo, che posto, che sia il medesimo pericolo ne' laici, che ne' Chierici, ancorche la legge non comprenda se non i Chierici, nō per questo lascia d'esser giusta, se ben forsi poteua essere più perfetta, quando si fosse stesa anco a laici; basta però ch'ella sia giusta per rispetto de' Chierici. Ma al sicuro poteua questo Teologo lasciare questa difficoltà; perche il male di questa legge non consiste in questo; anzi quando ella fosse stata vniuersale per esser giusta, e non contraria a' sacri Canoni, bisognaua interpretarla in modo ch'ella non comprendesse i Chierici. L'ingiustitia adunque, e nullità della legge, (come

Innoc. c. ec clef. S. Maria. de con stit.

(come diremo più appresso) consiste nel mancamento di giurisdittione, & autorità; perche non tocca a Principe laico far legge di cose, ò persone sacre. S'auuidde l'autore di questo; però risponde senza volere disputare dell'antecedente, che altro è giudicar delle cose sacre, altro è dar licenza che vno venga in casa sua, o nò, e che se tocca al Vescouo dar licenza di far Chiese, tocca al Principe giudicare se il sito, o la mole della fabrica può pregiudicare à suoi popoli; a lui tocca cedere il censo, che racoglieua del luogo, oue si fabrica Chiesa; e finalmente, considerare le parti publiche delle città, come sono le Chiese. Onde conchiude, che questa materia non é puramente sacra, ma mista: E percio in quanto si riferisce a fine politico, e soggetta alla giurisdittione del Principe; & in quanto sacra tocca al Vescouo. Et io torno à dire, c'harei voluto, che l'ingegno Metafisico dell'autore hauesse proceduto in questo particolare con maggior distintione. ma poich'egli congiunge, (per non dir confonde) questi due capi insieme, delle fabriche sacre, e dello ammettere religiosi nello stato, dico che l'vna cosa, e l'altra è materia Ecclesiastica; e delle Chiese non se ne può dubbitare per quel che n'habbiamo detto di sopra. Quanto al ammettere religiosi, i Rè catolici hanno sempre riconosciuto questo essere proprio dell'autorità Apostolica, perciò volendo il Rè di Castiglia ad instantia (come si crede) di altri religiosi, prohibire, che i Cappuccini non entrassero in quel Regno, non si arrogò autorità da se stesso, ma espose al Papa, che in quel Regno tutti i Frati minori erano osseruanti, & appostando altre ragioni, che parnero al Papa sufficienti, ne ottenne da lui quanto chiedeua.

Torna poi alla licenza di fabricar Chiese, e dice, che la legge è giusta; perche non prohibisce, che non si chiegga licenza di far Chiese, al Vescouo; ma ordina, che si dimandi ancora al Prencipe. il che non è contrario à quello: perche se fusse legge nella città, che niuno senza licenza del supremo magistrato potesse vscir fuori delle mura, questa legge non sarebbe contraria alla legge, che hanno alcuni religiosi di non vscire da vna città senza licenza de loro superiori. Solo da questo segue, che sarebbe necessario a questi religiosi hauer due licenze, vna del loro superiore, e l'altra del Magistrato, come a Chierici; posta la legge Veneta, per fabricar Chiese sono necessarie due licenze del Vescouo, e del Prencipe. Ma si risponde che la difficoltà consiste in questo, che il riserbarsi il Prencipe simile licenza è vsurpare giuridittione Ecclesiastica, come con vn'esempio più a pro-

posito si può chiaramente dimostrare. Il Chierico per ordinarsi ha bisogno della licenza, e dimissorie del suo Vescouo. Se il Prencipe volesse,che ne dimandasse licenza anco a lui, quest'ordine sarebbe ingiusto; non perche sia contrario a'Canoni, che vogliono,che'l Chierico dimandi simil licenza dal suo Vescouo. Ma perche il Principe mette le mani in cosa, che non gli tocca, e che puramente è Ecclesiastica. Al medesimo modo si dice delle fabriche delle Chiese; L'esẽpio dell'vscire della città,nel quale l'Autore si diffonde molto, e vuol mostrare non solo acutezza, ma eloquenza,non fa al caso;perche il Magistrato che commanda, che niuno senza sua licenza esca dalla città,fa vna legge dentro i termini della sua autorità.E quando habbi giusta ragione del ben commune potrà *vi rationis, & secundum vim directiuam* obligare i Chierici,e religiosi,(che così si deue intendere la commune opinione de'Canonisti,e de'Teologi, della quale l'autore fa mentione) e così non sarà in modo alcuno contraria a Canoni.

Quello,che tocca del tributo,o cẽso,(che nõ si può più esigere dopo che è fabricata vna Chiesa, si può facilmente confutare; perche se il fondo,oue si fabrica la Chiesa,era già grauato di censo, o tributo stabile,la Chiesa non lo ricusa di pagare,essendo verissimo in casi tali,che le cose passano alla Chiesa *cum onere suo* & a questo modo si deuono intendere le parole di S. Ambrogio dette a Valentiniano,e quelle dell'Imperatore Valẽtiniano,che riferisce Teodoreto, che le Chiese, & i Vescoui pagano a'Prencipi il tributo; Ma s'egli parla di tributo, o censo, che si debba imponere di nuouo,bisogna che i Sig. Venetiani habbino patienza,come si dimostrerà più a pieno nella parte seguente, quando si tratterà della legge de i beni stabili.

Lib. 5. ep. 33.
Lib. 4. hist. Eccl. c. 7.

Finalmente dice,che chi fa legge,che non si possino far Chiese non tratta di cose sacre,ma di cose profane, perche le pietre, le legna,il sito, e tutto quello che è necessario per far Chiesa, prima che si metta in vso sono tutte cose profane,e perciò legitimamente sono soggette a leggi ciuili.Rispondo che quest'argomẽto è stato a lungo trattato da F.Paolo, e dottamente è stato confutato da molti. Ma perche non pensi l'Autore che sia insolubile, dico che la legge Veneta non per questo è contra la libertà Ecclesiastica,perche l'oggetto suo materiale sia sacro; ma perche intorno a cose materiali, e profane contiene manifesta offesa di Dio,& ingiuria della Chiesa.E che sia il vero, chiaramente dimostro l'vna cosa, e l'altra. Percioche tutte le Chiese o sono per diuotioni offerte da laici à Dio N. Sig. o sono da Chierici

per vso proprio fabricate. Per rispetto de'laici,la legge contiene offesa di Dio,priuando gli huomini di quella libertà che hanno dalla natura,di poter liberameute disponere del suo;massime per vtile dell'anima propria, e culto di Dio.e non si deue stimare poco male questo;percioche molte volte sotto questa forma sodisfanno molti ad obligo di voti, di legati, di restitutione. nè può essere che questa legge non metta molta difficoltà, & impedimento á simili vffici di pietà, e diuotione. Per rispetto de Chierici, fa loro manifesta ingiuria, priuandogli di quella ragione,che per titolo Ecclesiastico gli conuiene di potere esercitar tutte quelle cose,che spettano al culto di Dio,come appunto sono fabricar Chiese & oratorij. E se Bonifacio VIII. giudicò degni di scommunica coloro,che con leggi priuauano i Chierici dell'vso delle cose communi, e necessarie per la vita humana; chi potrà dubitare, che maggiormente siano degni di censura coloro,che impediscono quelle cose, che sono proprie dell'vfficio de'Chierici,e per quello sono del tutto necessarie? Non dica dunque l'autore,che le Chiese da fabricarsi, ancora non sono sacre;perche le biade,il pane,e tutte l'altre cose venali,delle quali parla Bonifacio,non sono cose sacre,ma laiche,e profane, e pure le leggi, che prohibiscono simili cose a' Chierici sono contra la libertà Ecclesiastica,e percio ingiuste.

c. eos qui. de immun. Eccl. in 6.

CAPO V.

PRopone l'Autore vn'altro argomento, che il Principe non può far leggi,che alcuno non si faccia Chierico senza sua licenza. adunque non potrà manco far leggi, che senza il suo beneplacito non si possino far Chiese. Risponde prima, che le cose non sono simili; perche quando si fa vn Chierico non si fa nuoua parte della città, la quale in quanto è parte della città, tocca al Principe;ma in quanto è sacra appartiene al Vescouo: per tanto per fabricarla ci vuole la licenza dell'vno, e dell'altro. In questa risposta tocca l'Autore alcune cose, che in rigore non stanno á martello; perche gli edificij o publici, o priuati,non sono propriamente parti della città, auuenga che questo nome di città ò si piglia per la cittadinanza, e gli cittadini son parte,non gli edificij; o si piglia per lo circuito delle muraglie, e tutto quel sito, che da quelle è compreso è la città, e le parti del sito sono parti della città,o vi siano fabriche,o nò. Così sogliamo dire che alcuna parte della città è habitata, e piena di edificij,vn'altra dishabitata,doue sono horti,o giardini.Si che

in niun

in niun di questi modi gli edificij sono parte della città; pure per che in alcun senso la città in questo corrispōde alla voce Latina *Vrbs*, può significare raccolta, o ragunanza d'habitationi, si può concedere che gli edificij sono parte materiale della città. Ma perche questo nō importa molto alla questione di che si tratta, non ne fo caso più che tanto. Questo si bene affermo, che così come il Chierico, fatto Chierico per essere consecrato à Dio esce dalla giurisdittione del Prencipe; così le fabriche sacre, o siano, o non siano parte della città, non sono in modo alcuno soggette all'autorità secolare per esser fatte sacre, & dedicate à Dio.

Oppone poi a se stesso, che se per esser le Chiese parte della città, bisogna chieder licenza al Principe per fabricarle; per la medesima ragione bisognerà che ancora i laici chieggano licenza per fare le loro fabriche. Risponde, che parlando in rigore co si douerebb'essere: ma che i Principi non se ne curano, perche non sono fabriche così notabili, nè così qualificate come sono le Chiese, e Monasteri, per le ragioni sopradette. E perche vedeua, che si poteua inferire, che questo zelo che nō si fabrichino Chiese, poteua nascere da principio non troppo buono, entra cō molta Retorica nelle lodi de' Signori Venetiani, e della loro pietà: del che à me non tocca parlare, ma lasciādo il tutto à luogo suo, dico con l'Apostolo: *Domino suo stant, aut cadunt.* e voglio credere che stiano, e sperare che debbano stare fino alla fine.

Propone vn'altro argomento tolto da i padri, i quali possono impedire, che i loro figliuoli non si faccino religiosi quando sono necessarij per proprio sostegno, e mantenimento. Adunque dice egli, il Principe, che ha maggior dominio sopra la città, che non ha il padre sopra il figlio per più alto fine, che è il buon gouerno della città, potrà impedire che in qualche parte necessaria al buon gouerno, non si faccia fabrica sacra. Ma quest'argomento a mio giuditio è molto male applicato; conciosia che il padre non può impedire il figliuolo, che si faccia religioso, nel caso dell'argomento, per virtù dell'autorità, o dominio paterno, ch'egli habbi sopra il figliuolo; ma in virtù del precetto diuino, che obliga i figliuoli a seruire; e souuenire alla necessità del padre: onde quando il figliuolo possa per altra via sofficientemente prouedere a' bisogni del padre, non può da lui esser impedito, che nō entri in religione. Troui l'autore vn precetto diuino, al qual s'appoggi l'autorità ch'egli pretēde, che habbi il Prēcipe di prohibir le Chiese, & io cōcederò che l'argomēto sia a proposito, & habbi forza. Ma fondādosi egli nel puro dominio politico, dico che'l Prēcipe nō ha che fare intorno alle fabriche Ecclesiastiche,

ne

ne ha maggiore autorità per impedirle, di quel che habbia nelle persone, per prohibir loro, che non si faccino Ecclesiastici, o Religiosi. O se egli pretende qualche cosa di più, porti altra ragione di differenza; perche questa che è tolta dalle parti della città proua più presto il contrario, atteso che ogni cittadino, come si raccoglie da Aristotile, e parte della cittadinanza, della quale il Prencipe deue hauer maggior cura, che de gli edificij, i quali per ciò si deuono conseruare, perche seruono per vso de cittadini. E s'io volessi in questo particolare imitar il modo d'argomentare dell'Autore io potrei empire molti fogli di regole logiche, e politiche che confutarebbono manifestamente questi suoi sofismi.

Lib. 1. de regi. Princip. c. 13.

Conchiude l'Autore questo capo, e Parte, con vn testimonio di S. Tomaso, nel quale ei mostra di trionfare. conciosia che questo santo Dottore (poiche egli si contenta che questo Santo sia l'autore di quei libri) dell'institutione d'vna città, dice queste parole: *Si autem institutioni ciuitatis opera detur prouidere oportet, quis locus sit sacris, quis iuri reddendo, quis artificibus singulis deputandus.* E poi nel fine del capitolo soggiunge queste parole: *Hac igitur sunt vt summaria dicatur qua ad Regis officium pertinent in institutione ciuitatis, aut regni.* Ma al sicuro ò egli non ha letto tutto il capo, ò si è dato a credere, che altri no'l debba leggere. E s'egli l'ha letto, può hauer inteso, che quel Santo alla somiglianza di Dio, che ha creato, e gouerna il mondo, dice che due sono gli vfficij del Rè, instituire vna citta o regno, e gouernarlo. E poi soggiunge: *Horum autem, secundum quidem magis propriè pertinet ad Regis officium. Vnde ad omnes Reges pertinet gubernatio, & à gubernationis regimine Regis nomen accipitur. Primum autem opus non omnibus Regibus conuenit; non enim omnes Regnum, aut Ciuitatem instituunt in quo regnant, sed regno ac ciuitati iam institutis regiminis curam impendunt.* E nel rimanente poi tratta del primo vfficio del Rè, cioè d'instituire vna città, o regno. Per tanto le parole nelle quali si fonda l'Autore, non trattano dell'vfficio di gouernare, e dell'autorità che ha il Rè in quello; ma solo del fabricare, & instituire vna città; e senza dubbio tutte quelle cose sono necessarie a chi vuol fondare vna città. Ma bisognaua che egli passasse più auanti nel seguente capitolo, doue il Santo tratta dell'autorità del gouernare, doue distingue il gouerno politico dallo spirituale, e dimostra che il Prencipe non ha che fare in quelle cose, che risguardano il fine sopranaturale dell'huomo, del quale dice queste parole: *Huius ergo Regni ministe-*

nisterium, vt à terrenis essent spiritualia distincta non terrenis Regibus, sed Sacerdotibus est commissum; & præcipuè Summo Sacerdoti successori Petri Christi Vicario Romano Pontifici, cui omnes Reges populi Christiani oportet esse subditos, sicut ipsi Domino Iesu Christo. Hor poiche egli dice di voler creder più a S.Tomaso, che a tutte le ragioni, e sofismi de gli altri, farà bene a disdirsi di quanto ha scritto in quest'opera sua; massime di quel che tanto diffusamente s'è ingegnato di prouare, che il Prencipe secolare possi commandare all'Ecclesiastico, e far leggi delle cose sacre; poiche chiaramente dice S. Tomaso, che il gouerno spirituale non tocca al Prencipe, ma si bene al Sacerdote.

Finalmente le parole con che egli conclude questa parte, non contengono altro, che mera iattantia, e però non meritano altra risposta.

PARTE QVARTA.

In cui si considera la Legge del non alienare beni stabili in persone Ecclesiastiche, senza licenza del Prencipe temporale.

CAPO I.

IN questo capo l'Autore fa alcune suppositioni, le quali parte non fanno a proposito, parte sono false. Quelle che toccano alla conseruatione dello stato, e de popoli, non sono a proposito; perche se bene egli glie le vuole tirare per forza, nondimeno ogn'vno confessarà, che le cose, delle quali si tratta adesso, non hanno che fare con la difesa dello stato contra gl'infideli; perche sanno benissimo i Signori Venetiani, che quando hanno hauuto bisogno di aiuto contra gl'infideli non hanno ritrouato chi gli desse più opportuno, & efficace soccorso de gli Ecclesiastici, & in particolare della Sedia Apostolica. Onde io non posso credere che quella Republica tanto prudente, e sauia, habbia hauuto così bassi pensieri, come in questi discorsi suppone l'Autore; perche ha prouato di quanto vtile, e giouamento siano al publico l'entrate Ecclesiastiche, dalle quali per priuilegio Apostolico

stolico giornalmente caua grandissimo emolumento.

Quanto poi alla quantità dell'entrate della Chiesa, si sà benissimo, che non arriuano a quella somma, che suppone l'Autore; e chi ha con suoi scritti diuolgato vna si gran falsità, o è stato male informato, o malamente si potrà scusa e da malignità, e calunnia. Ne si può manco dire, che la Chiese sia come il mare, nel quale entrando i fiumi non n'escono più: parte perche la similitudine ripugna alla Scrittura, la quale dice: *Omnia flumina intrant in mare, & mare non redundat. ad locum vnde exeunt flumina reuertuntur, vt iterum fluant.* Appresso, perche quando bene si ammetta quel ch'egli dice del mare, non è vera l'applicatione alla Chiesa, come ne possono far fede innumerabili beni, che hora posseggono i secolari, che prima erano della Chiesa, & hora sono venuti a loro mani per via d'enfiteusi, o altri simili contratti. Per tanto la regola. *Omne finitum ablatione finiti absumitur*, è posta quì fuori di luogo. ne sò come possa esser vero, che i Padri Giesuiti habbino fatto in trent'anni tanti acquisti quanti egli afferma. E dell'altre religioni Dio sà come passa la cosa; perche dubito assai, che si sia fatto grosso errore nell'Abaco. Ma sia come si sia, se bene per ogni ragione i beni Ecclesiastici deuono essere liberi dalle grauezze, che si pagano a'Principi, hanno però i sacri Canoni prudentemente prouisto, che ne i bisogni communi, a'quali le facoltà de'secolari non sono sofficienti a rimediare, sia lecito a'Chierici contribuire, & ha prescritto il modo, e la forma come ciò si possa, e debba fare. onde le querele, che in questa parte fa l'Autore sono del tutto ingiuste, e fuora di proposito. Nè accade ch'egli voglia giustificare le pretensioni de'Prencipi, sotto pretesto di pericolo d'infideli, che tentino d'occupare lo stato: perche (come si è detto di sopra) in simile bisogno (dal quale Dio li guardi) non trouarebbono nè più sicuro, nè più certo aiuto, che da i beni, e facoltà Ecclesiastiche. Da questo si può chiaramente conoscere, quanto sia vana la dimostratione prima, che dalle suppositioni fatte raccoglie l'Autore. Percioche ammessa per vera la maggiore, che pecchi il Prencipe, che per sua colpa lascia ridurre lo stato in termini, che possa essere ageuolmente occupato da infedeli, si nega la minore, che caschi in tal pericolo lo stato se si lascia liberamente far acquisto di beni a gli Ecclesiastici. Nè questa resta prouata (come si è detto) dalle suppositioni fatte. E quando così fosse, si nega la consequenza; perche in tal caso deue il Principe ricorrere al Superiore de gli Ecclesiastici, & da lui chiedere & impetrare il rimedio, E se non voglia-

Eccles. 1.

Cap. à nobis. & cap. non minus de censib.

gliamo riceuer per buono questo modo d'argomentare, daremo troppo grande autorità a' Principi secolari. E che sia il vero diciamo così; il Principe che per sua negligenza tolera, che nel suo stato moltiplichino i peccati, s'introducano l'heresie, e si corrõpa l'integrità della Fede, e buoni costumi, senza dubbio commette grauissimo peccato. questa maggiore non può hauer dubbio. Soggiunge la minore ancor essa certissima dal mancamento de' Sacerdoti, che predichino la parola di Dio, correggano i peccati, ministrino i Sacramenti, e faccino altri esercitij spirituali, ne nascono tutti i sudetti mali. potrà dunque in tal caso il Prencipe instituire, & ordinare i Sacerdoti. cosa che ognun vede essere assurdissima, e manifestamente heretica. Dirà l'Autore, che in tal caso deue il Prencipe ricorrere al Prelato, a cui tocca ordinare i Sacerdoti. Et il medesimo si dice douer fare quando s'accorge, che crescendo souerchiamente le ricchezze Ecclesiastiche, viene il ben publico politico notabilmente a patire. Per tanto nõn proua l'autore, che la legge di cui si tratta sia giusta, perche giusto non può essere quel che non si fa con la debita autorità, e col suo legitimo modo. il che appunto è quello, che manca a questa legge, che per altro poteua esser legitimamente fatta dal Vicario di Christo, e sommo pastore della Chiesa.

CAPO II.

PAssa l'autore ad vna seconda demostratione, com'egli dice; e co'l testimonio di Giansenio e del Padre S. Agostino, suppone che il priuare i figliuoli per dare alle Chiese sia peccato Argomenta poi che la Republica di Venetia ha tanti figliuoli da sostentare quanti popoli, & hauendo dato il terzo del suo alla Chiesa, conchiude che peccarebbe se permettesse che la Chiesa facesse maggiori acquisti. Io confesso che questo modo d'argomentare mi pare tanto basso, & indegno di Teologo, che se io non l'hauessi letto con gli occhi miei, non mi potrei dare a credere, che potesse esser vscito di bocca d'vn secolare, non che di vno, che fa professione d'insegnar altrui. Perche l'obligo che è tra padre e figlio è obligo naturale fondato in legge di natura, & in precetto diuino. Ma l'obligo che è tra'l Frencipe, & il suddito è obligo ciuile.

Onde quello non si può sciogliere mentre dura la natura; questo si può ciuilmẽte rõpere, quello ha maggiore necessità, questo assai minore; perche quãdo fosse altrimente sarebbe obligato il

Senato leuar dallo Spedale tutti i poueri, & a spese publiche mantener tutti i mendici; perche altrimenti facendo non si mostra bon padre; ne alcuno scusarebbe vn padre ricco, che senza causa lasciasse cosi patire vn suo figliuolo. Aggiunge, che quando bene si ammetta, che la similitudine corra del pari fra'l padre, & il Principe, & i figliuoli, e sudditi; non è pero la istessa ragione ne i beni paterni, e ne'beni de quali tratta questa legge del Prencipe. Ben può, e deue il padre disponer de suoi beni, de'quali è padrone, ad vtile, e beneficio de'figliuoli, a'quali per legge di natura è tenuto di prouedere; ma non può il Prencipe impedire la libera dispositione de beni de suoi sudditi, de quali, come s'è detto, egli non ha dominio di proprietà. La onde conchiudo, che questo argomento non proua cosa alcuna, ne giustifica punto la legge, che da alcuni è stimata meritamente contraria alla legge di Natura; perche impedisce il culto, & honor di Dio, e veta a gli huomini senza legitima causa, che à beneficio dell'anime loro non dispongano de'beni c'hanno riceuuto da Dio. E la dottrina di S. Agostino quandobene si potesse applicare al caso nostro, sarebbe contra l'Autore. Percioche ben poteua S. Agostino come Prelato ricusare, quel che a parer suo, non si lasciaua debitamente alla Chiesa; ma non segue però che sia lecito al Prencipe secolare vniuersalmente prohibire che non si lasci, o si doni alla Chiesa, come non potrebbe vetare, che non si faccino limosine, e non si distribuiscano a poueri le proprie facultà.

Dried. lib. 2. de liber. Christ. c. 3.

CAPO III.

QVi mette l'autore altre ragioni. Dice, che se fusse ingiusto, & illecito per conseruatione de'popoli prohibire, che le cose profane non diuentino sacre; molto più sarebbe illecito, & ingiusto profanare le cose già sacre. Ma questa è cosa lecita per cõmune parere di tutti; dunque maggiormente deue esser lecito il primo. Da questo si può vedere di che qualità siano gli argomenti dell'autore, che concedendoli tutti, non per questo hanno forza di prouare cosa alcuna di quelle ch'egli pretende. Perche non stà la difficoltà, se la cosa di che si tratta sia lecita, o illecita; ma se sia lecita a Prencipe secolare. mettiamone vn'esempio. Il fare che vn laico diuenti sacro per mezo dell'Ordine, è cosa lecita, e santa, il profanarlo per virtù della degradatione, quand'ei lo merita, è parimente cosa giusta e lecita; ma ne l'vna, ne l'altra è lecita ad vn Prencipe secolare. All'istesso modo dico all'argo-

mento dell'autore. perche il prohibire, che le cose profane non diuentino sacre, e profanar quelle, che già sono sacre, quando per giusta cagione si fanno, o si commādano da chi ha tale autorità, sono lecite, e si possono giustamente fare ò cōmandare, ma non già da Prencipe laico, che non ha autorità di poterle ne fare, ne commandare.

S'auuede l'autore, che con questa risposta il suo argomento restaua sneruato, però soggiunge che in ogni modo questo pensiero tocca al Prencipe; il quale douendo condurre i cittadini al fine politico, e ciuile, necessariamente deue adoprare i mezi, che per acquisto di quello si richieggono. Hor qui si non si può negare ch'egli argomenta per eccellenza; ma con sua buona licenza, prima di rispondere al suo, gliene voglio proporre vn'altro del tutto simile, al quale se egli darà risposta, potrà proportionatamente accommodarla al suo. E perche egli mi ha già data licenza, ch'io mi serua dell'Opusculo de regim. Princip. come di opra di S. Tomaso dico che quel Dottore scriue in questo modo: *Homo viuendo secundum virtutem ad vlteriorem finem ordinatur, qui consistit in fruitione diuina.* E poi dopò hauer detto, che l'istesso fine, che ha l'huomo priuato, deue hauere la moltitudine congregata, soggiunge: *Non est ergo vltimus finis multitudinis congregatæ viuere secundum virtutem; sed per virtuosam vitam peruenire ad fruitionem diuinam.* E perche intenda l'Autore a chi tocchi condur gli huomini a questo fine, dice poco dopò: *Sed quia finem fruitionis diuinæ non consequitur homo per virtutem humanam, sed virtute diuina, iuxta illud Apostoli, gratia Dei vita aterna, perducere ad illum finem, non humani erit, sed diuini regiminis.* E dopò hauer prouato, che questo tocca a i Prelati, e particolarmente al Papa, e che perciò a lui deuono essere soggetti tutti i Principi, conchiude: *Sic enim ei ad quem finis vltimi cura pertinet subdi debent illi, ad quos pertinet cura antecedentium finium, & eius imperio dirigi.* Si che vede l'Autore, che il fine de Prencipi nel gouerno de' sudditi, è soggetto, e subordinato a quello del Papa. E supposto questo, io argomento: Il Papa ha cura del fine vltimo del gouerno politico. a chi tocca giudicar del fine, tocca anco giudicare, e terminare i mezi per l'acquisto di tal fine. per l'acquisto di questo fine è necessario il ben viuere ciuile, e politico, son necessarie le buone, e giuste leggi, l'osseruāza de' Canoni, e sopra tutto della legge naturale, e diuina. adunque di tutte queste cose può il Papa hauer pensiero, & in tutte queste in quanto si riferiscono a quel medesimo fine, può esercitare la sua giurisdittione, & autorità. Per tanto nō deue parer strano ad al-

Lib. 1. c. 14

ad Rom. 6.

cuno che N.S.Papa Paolo V.richiegga dalla Signoria di Venetia che vogli riuocar quelle leggi, che per esser cõtrarie a'sacri Canoni nõ possono esser giuste. Ma per rispondere all'argomento co'l modo solito delle scuole,dico che è vero, che chi cõsidera il fine,deue parimente cõsiderare i mezzi;ma quãdo il fine è ristretto,e limitato,nõ possono i mezzi vscir da quei termini dẽtro a' quali à rinchiuso il fine. Hora il fine del gouerno politico è il viuer ciuile,e virtuoso,ma Christiano,che vuol dire ristretto dentro a'termini della legge Vangelica, e di quello che in virtù di questa legge viene ordinato da i Pastori,e Prelati della Chiesa a' quali disse Christo: *Qui vos audit, me audit*. Da questo ne segue che il viuer ciuile Christiano deue essere cõforme al Vangelo, & a'sacri Canoni,che sono leggi, & ordinationi de'Prelati, & all'istesso modo è necessario,che il Prencipe, che ha la mira a questo fine,si serua per quello delle ricchezze, & altri mezzi sẽza pregiuditio delle leggi diuina & Ecclesiastica. Il che si può raccogliere euidentissimamente dalla dottrina di S Chrisost. il quale distinguendo i due fini dell'huomo e le due maniere di dominio, e principato,dice che l'Ecclesiastico è tãto più sublime del ciuile,quãto il cielo è più nobile della terra. E soggiunge che l'Imperio Ecclesiastico non solo è superiore a qualsiuoglia Magistrato; ma etiandio a i Prencipi supremi per rispetto del fine più nobile, & essercitij più sublimi,ne'quali si occupa;onde è forza che il Prencipe secolare regoli le sue attioni ciuili conforme a quello, che dall'autorità Ecclesiastica vien prescritto. Non posso già finir di marauigliarmi della strana dottrina che l'autore attribuisce a S. Agostino,& a S.Chrisostomo,quasi che questi due Dottori insegnino che il Prẽcipe temporale sia padrone della robba,della vita,e della volontà de'sudditi in tutto quel che tocca alla felicità ciuile. Percioche S. Agostino nel luogo citato dall'Autore non dice pur parola,che possa fare a questo proposito. E S.Chrisostomo nel luogo pur allegato da lui,accenna più presto il cõtrario. Percioche mostrando la differenza, che è tra l'Imperio ciuile, e l'Ecclesiastico,oltre a quel che habbiamo detto di sopra,dice che il dominio ciuile essercita la sua autorità solamente nelle cose esterne,e corporali,e lo spirituale passa nell'anima; onde inferisce essere il dominio Ecclesiastico tanto più nobile quanto l'anima è superiore al corpo. E si poco è vero, ch'egli voglia, che il Prẽcipe secolare sia patrone della volõtà,che dichiarando tuttauia la differẽza di quei due principati dice queste parole: *Rursus qui praesentis vitae imperio potiuntur, tãto ijs penes quos Ecclesiasticũ Imperiũ est inferiores,sunt quanto minus praeclarũ est inuitis,quã volentibus imperare*. E poco dopo soggiunge: *Etenim illi*

Luca 10.

Hom 15. in 2. ad Cor. in parte mor.

Lib. 1. cõt. Parmen. c. 7

Hom. 5. in 2. ad Chor.

De (cioè nel dominio ciuile) *omnia metu ac necessitate perficiuntur. hic* (nel dominio Ecclesiastico) *voluntas, liberaq. animi sententia omnia exequitur.* Concetto che prima di lui haueua detto S. Gregorio Nazianzeno parlando dell'istessa differenza di questi due dominij. E senza dubbio l'autore confonde il dominio politico, e ciuile, che di sopra habbiamo detto, essere solamente dominio di giuridittione col dominio di proprietà. E mostra di non intendere la differenza che mette Aristotele trà'l dominio ciuile, e politico, & il dominio, ch'egli chiama despotico, e noi nominiamo Signorile. quello è molto limitato, e ristretto, questo è più assoluto, & independente. Perciò vegga bene l'Autore, in vece di dichiarare, e difendere l'autorità de' Principi, non introduca, e stabilisca vn dominio tirannico, quale senza dubbio sarebbe, se potesse tutto ciò che qui afferma l'autore. Perche chi mai disse, che per rispetto del ben commune possa vn Principe priuare il suddito affatto di quanto possiede, e conseguentemente della libertà di poter disponer del suo? Certo molto differentemente l'intese Costantino Imperatore, il quale facendo vna legge contraria a questa de' Venetiani, e concedendo a ciascuno libera autorità di lasciare quel che gli piacesse alle Chiese dice queste parole: *Nihil enim est, quod magis hominibus debeatur, quam vt supremæ voluntatis, postquã iã aliud velle non possunt liber sit stilus, & licitũ, quod iterum non redit arbitriũ.* Onde è grã marauiglia, che voglia l'Autore che questa sua dottrina tãto strana, & aliena dal cõmune sentimento de gli huomini sia fauorita dalla ragione, e nõ s'auuede, che come habbiamo detto di sopra quantũque il Principe habbi autorità di seruirsi de mezzi che sono proportionati per l'acquisto del fine, ch'ei deue pretendere fa però sempre di mestieri, ch'egli intenda ch'egli commanda ad huomini, e non a bestie. e però deue portarsi con esso loro co i termini di giustitia senza far pregiuditio alle persone, e beni loro. auuenga che se bene egli deue preferire il ben commune al particolare, nondimeno bisogna ch'egli auuertisca che non si deue il ben commune comperar con la rouina, e distruttione d'alcun particolare, se da estrema necessità non fusse a ciò constretto. Dal che si può raccogliere quanto mal fondato sia tutto quel che qui dice l'Autore per difesa della legge Veneta. E le leggi ciuili che qui apporta non prouano l'intento.

1. *suo apologet.*

Lib. 1. Polit. c. 3.

l. 1. C. de sacros. eccl.

Aggiũge nel fine di q̃sto capo, che nõ può la detta legge esser cõtra la libertà Ecclesiastica, per esser fatta in caso di necessità: perche nõ pecca colui, che rubba per necessità, nè chi vccide altrui pet necessaria difesa di se stesso; Essẽdo dũq; stata fatta q̃sta legge p necessaria difesa, e mãtenimẽto dello stato nõ può esser

peccato,

peccato, nè contraria a'ſacri Canoni, o libertà Eccleſiaſtica.
Ma s'inganna di gran lunga, prima perche non proua ſimil neceſſità, maſſime che la neceſſità, la qual ſcuſa dall'oſſeruanza della legge deu'eſſere neceſſità preciſa preſente, o inſtante. la quale nel caſo noſtro nè ſi proua, nè ſi può prouare. Di poi, perche acciò la neceſſità ſcuſi da peccato, è neceſſario ch'ella ſia tanto vrgente, che non laſci luogo ad altro rimedio. Ma qui, come habbiamo detto quando ſi poteſſe concedere tale neceſſità, haueuano i Signori Venetiani facile, e pronto il rimedio ricorrendo, come hanno fatto altre volte in caſi ſimili, alla benignità della Sede Apoſtolica.

CAPO IV.

SEguita tuttauia l'Autore le ſue proue, e ſempre ſi moſtra ſimile à ſe ſteſſo. E prendendo vn principio, del quale giuditioſamente ſi ſerue il Sig. Card. Bellarmino, egli fuora di propoſito l'applica al ſuo intento. *Qui ſuo iure vtitur*, dice, *alteri nullam facit iniuriam*. Il Sereniſſimo Principe (ſoggiunge) mentre ha fatto queſta legge per difeſa del ſuo ſtato ſi è ſeruito di quel che per ragione gli compete. adunque (conchiude) non fa ingiuria ad alcuno, ancor che per accidente ne ſegua danno alla Chieſa. Porta vn'eſempio di chi ha per vn tempo laſciato godere al vicino l'acqua del ſuo pozzo, il quale, ſe poi per qualche giuſta cagione lo vorrà ritenere per ſe, non per queſto potrà eſſer chiamato in giuditio, perche *vtitur iure ſuo*, ancor che quindi ne ſegua qualche danno & incommodo al vicino. Ma ſi riſponde, che il Principe laico *non vtitur iure ſuo* in ſimil legge; ma *occupat alienum*, prohibendo al ſuddito quel che gli compete per legge naturale, e diuina, e priuando la Chieſa di quel *ius*, che per ogni ragione ſe gli deue, nè gli può da veruna autorità humana eſſer tolto. E l'eſempio addotto dall'Autore non è a propoſito, perche il vicino non ha ragione alcuna per la quale poſſa conſtringere il padrone del pozzo, che gli dia l'vſo di quello, ancorche per qualche tempo glie l'habbi gratioſamente conceſſo. Ma la Chieſa di Dio ha per priuilegio dello ſteſſo, Dio autorità di acquiſtare tutto ciò, che dalla liberalità, e pietà de'fedeli gli viene offerto; nè può alcuno con verità dire, che quanto ha goduto de'beni temporali la Chieſa ſia ſtato per ſola liberalità, e priuilegio de Prencipi; perche ſe bene riconoſce la Chieſa gran parte delle ſue ricchezze da'Principi catolici e pij, nondimeno moltiſſimi beni ha acquiſtato per la diuotione, e libera-

lità de priuati, nè mai ha preteso alcun Principe di poter con ragione impedire simili acquisti. Ne accadeua che l'Autore s'affaticasse a prouare, che il possesso de' beni temporali non conuiene alla Chiesa *iure diuino*; perche non è, chi non sappia (come habbiamo detto di sopra) che il dominio, la possessione, e proprietà delle cose temporali, s'acquista in virtù di leggi, e constitutioni humane; ma l'autorità di poter acquistare, e possedere, senza dubbio dipende dal ius diuino.

Ma non so già a che proposito entri a trattare dell'autorità d'alienare i beni della Chiesa se sia *de iure diuino*, o nò; perche senza dubbio, parlando in vniuersale, la Chiesa ha autorità di alienare quel che ha acquistato; ma perche l'alienatione deue essere fatta con molta consideratione, e maturità, non ha voluto Dio, che ciascuna persona Ecclesiastica potesse liberamente a suo modo alienare; ma come ha dato al suo Vicario in terra suprema autorità di gouernare, & amministrare la Chiesa, ha voluto anco ch'egli possa far leggi del modo d'alienare, e prohibire, che senza sua autorità non si possa fare. Ne questo ripugna all'instituto de gli Apostoli, nè al consiglio della perfettione, nè a quello, che anticamente si vsò nella Chiesa di Dio. E per lasciare quel che dice Vrbano, poiche alcuni non vogliono dar credito a quella, & altre simili epistole, non possono negare, che S. Paolino, e S. Hilario Arelatense con molte heredità, e beni de fedeli ampliassero grandemente il patrimonio delle Chiese loro, attesoche con ragione dice S. Prospero, questo essere vtile, & ispediente alla Chiesa. E se l'Autore volesse dire il contrario, & asserire ciò ripugnare alla perfettione della vita Euangelica, o al conseglio, che dette Christo per l'acquisto della perfettione, si mostrarebbe seguace di VViclef, il cui errore è dottamente confutato dal [a] Valdense, e condannato poi dal Concilio [b] Constantiense. E la dottrina, che qui apporta; tolta da S. [c] Chrisostomo, non gli è punto fauoreuole; perche se bene quel Santo Dottore afferma, che la Chiesa al tempo de gli Apostoli tenne altro modo di procedere intorno a i beni temporali, egli però concede, che all'hora harebbe potuto la Chiesa possedere; ma aggiunge, che per quei tempi era meglio il vendere. E se bene egli non ne rende ragione; si può però congietturare esserne stata causa, arte la presente necessità di coloro, che giornalmente si conuertiuano alla fede, viuendo massime in Gierusalem in commune; parte l'obligo che haueano gli Apostoli d'andar peregrinando per il mondo per conuertire le genti, onde non poteuano hauer cura de' beni temporali della Chiesa; ma cessando

c. videntes. 12. q. 1.

Lib. 2. de vita contempl. c. 9.

a *To. 1. lib. 4. ar. 3. a c. 33. & dein ceps.*

b *Ses. 8. ar. 36.*

c *Hom. 86. in Matt. c. 26.*

do queste cagioni afferma l'istesso S. Chrisostomo, massime per essersi raffreddata la carità de'laici, esser stata sforzata la Chiesa a mutar modo, e prender cura di cose temporali, ancorche questo pensiero non paia così conforme alla professione Ecclesiastica. per questo dice, *Non libenter se ad hanc deformitatem immiserunt.* Ma non accadeua già, che qui l'autore se la pigliasse co'l Cardinale, come ch'egli habbi posto per regola infallibile, che tutto ciò che ha qualche esempio nella Scrittura sia *de iure diuino*; perche non si trouerà mai in tutte le sue opere, ch'egli habbi insegnato simil dottrina. Ben'è vero, che trattando della immunità de'Chierici, fece mentione della dichiaratione della Glosa, e d'altri, i quali vogliono che in alcun luogo de'sacri Canoni, il ius diuino si debba intendere in quel modo; ma nè il Cardinale, nè alcuno mai disse, che tutto quello che si caua da gli esempi della Scrittura sia ius diuino; E le consequenze, che ne caua l'autore, sono fuori di proposito; nè può con verità dalla sudetta dottrina di S. Chrisostomo cauare, com'egli pretende che sia meglio il vendere, che ritenere, e conseruare i beni stabili della Chiesa; anzi dicendo quel Santo esser stato necessario il così fare, chiaramente dimostra il contrario; e l'isperientia ci fa conoscer chiaro, che senza questo modo di procedere non si potrebbono mantenere tante opere pie, tanti hospitali, tanti Monasteri di religiosi, e religiose, tanti ornamenti di Chiese, & altre simili cose, che seruono all'aiuto de'fedeli, reduttione de gli heretici, conuersione de gentili, & in vna parola, alla difesa, e propagatione della fede, e conseruatione, & aumento del culto diuino.

c. quamquam. de cens. in 6.

Ma non ha ragione, volendo paragonare questa legge Venetiana alla legge, che hanno i Chierici di non potere alienare saluo con euuidente vtilità della Chiesa; perche è molto differente ragione per conseruare i beni Ecclesiastici di quella, che si possa ritrouare ne i beni de'secolari: conciosia cosa che i secolari sono padroni de i loro beni, e possono, e deuono ragioneuolmente potere disporre di quelli con ogni libertà, massime per vtile dell'anime loro, e per accrescimento del culto diuino. Ma i beni della Chiesa non sono d'alcun particolare; ma di Dio, & i ministri della Chiesa, ne sono solamente amministratori. Pertanto di ragione sono tenuti a maneggiarli vtilmente. nè in questo la Chiesa ha mutato cosa alcuna; percioche da che ella cominciò a possedere hebbe quest'obligo d'amministrare fedelmente i beni di Dio, che da Fabiano, e da Prospero sono chiamati patrimonio de poueri, prezzo de'peccati, e voti de fedeli.

Nè

Nè può con verità dire, che si sia mutato l'instituto di Christo, e de gli Apostoli; perche egli non trouerà, che gli Apostoli, ò altri ministri Ecclesiastici habbino venduto beni offerti alla Chiesa, ma leggiamo si bene, che i fedeli in particolare vendeuano i loro beni, e portauano il prezzo a gli Apostoli, perche con quello si mantenessero i fedeli. Ma doppo che la Chiesa cominciò a possedere, cominciò anco a fare ordini e statuti intorno all'vso, & amministratione di quei beni, per non ne rimanere defraudata, e perche non si perdesse il frutto, che per gloria di Dio da simili beni si pretendeua. Da questo si può raccogliere quanto malamente argomenti l'Autore paragonando l'instituto di Christo con le leggi de gl'Imperatori, e concludendo che se i Chierici han potuto mutare l'instituto di Christo col prohibire l'alienatione de'beni Ecclesiastici, potranno i Prencipi temporali mutare vna legge fatta da'loro predecessori, & ordinare per buon fine, che non si possa donare alle Chiese. Perche veramente in questo modo d'argomentare vi sono più errori. il primo è che, come pur hora finisco di dire, la Chiesa non ha mutato instituto, nè di Christo, nè de gli Apostoli; ma con sua legge ha dichiarato l'obligo, che hanno i ministri Ecclesiastici, e prescritto il modo da compir con quello. Il secondo, ch'egli suppone, che la libertà, che hanno i laici di poter liberamẽte disponer de i beni loro, dipenda da legge d'Imperatore, o Prencipe temporale, auuenga ch'ella è fondata nella natura del dominio, che ciascuno ha de'beni suoi. terzo, perche non fa conto del pregiuditio essentiale che fa questa legge Veneta alla legge naturale, e diuina, & alla Chiesa. quarto, suppone manifestamente il falso dicendo, che l'acquisto della Chiesa, o il non alienare i suoi beni torni in pregiuditio de laici; atteso che questo non si può dire, per rispetto di quei laici, che donano, o vendono alla Chiesa; perche facendo o l'vna cosa, o l'altra spontaneamente, e di loro libera volontà, non riceuono ingiuria alcuna, nè per rispetto di questi due capi viene a gli altri laici dãno alcuno. Ma se per questo vẽgono in altro più aggrauati, la causa prossima del loro dãno immediatamente dipẽde da chi fa loro l'impositione, nõ osseruãdo la regola, che côuerrebbe, secõdo la giustitia distributiua. E se qualche danno ridonda al Principe, deue cõsiderare, che essendo il suo dominio soggetto a quel di Dio, gli è necessario tolerare cõ patiẽza tutto quello, che Dio permette, & ordina, o sia gioueuole, o dannoso al suo dominio, sicome sarebbe necessario ch'ei tolerasse se Dio facesse allagare i cãpi, o diuentar del tutto sterili, e disutili, o facesse tagliar a pezi, o morir di peste gli eser-

Act. 4.

citi intieri, o con terremoti gli facesse perdere le città;perche si come tutte queste cose vẽgono per volõtà,e permissione di Dio, che pretende con simili flagelli cauar alcun bene, che noi non possiamo facilmente indouinare; così alla medesima volontà di Dio si deue ricorrere quando la Chiesa fa nuoui acquisti, e pensare, che qualche bene pretenda, o da Principi, quali priua di qualche commodità,o da gli Ecclesiastici, a quali accresce li beni, perciò si come quelli sono flagelli mandati da Dio.così questa è dispositione della sua diuina prouidenza, la quale per mezi occulti a noi, gouerna la sua Chiesa, non sempre all'istesso modo, perche ad vn tempo l'ha voluta pouera,e perseguitata da Tiranni,in altri poi l'ha aggrandita,arriechita,& essaltata.E come nella Republica si veggono simili mutationi,diuentando altri di ricchi poueri,& altri di poueri ricchi, così in alcun luogo i secolari son più ricchi de gli Ecclesiastici,altroue si vede il cõtrario, e di tutto questo,bisogna riconoscere autor'Iddio, che come dice la Scrittura,da, e toglie i regni loro, come & a chi gli piace:e così anco da,e toglie le ricchezze.Ne vale quelche l'autore soggiũge,che la legge Veneta sia più mite della legge Ecclesiastica, lasciando alla Chiesa il prezzo de beni stabili,la doue la Chiesa prohibisce affatto ogni alienatione,perche,come si è detto, le cose non caminano di pari.E non è vero, che la Chiesa prohibisca totalmente le alienationi;ma vuole che si osserui la forma prescritta; perche la negligenza,ò trascuragine de'ministri non venga co'l tempo a farli notabile pregiuditio.

Soggiunge poi che le leggi sono come le medicine; perche si come queste variano secondo le infermità;così quelle si deuono mutare secondo la diuersità de'costumi. Da questo raccoglie, che si come la mendicità della Chiesa hebbe per rimedio la liberalità de'Prencipi per possedere, & i Canoni de'Papi per non alienare,così adesso l'abondanza della Chiesa deue hauere medicina contraria,e tale vuole,che sia la legge Veneta. Ma non è chi non vegga la fallacia di quest'argomento;perche quando bene si conceda che lo stato presente della Chiesa,per l'abbondanza de beni habbi bisogno della medicina,ch'ei suppone,deue però riceuerla per cõseglio,& ordine del suo medico; e douẽdo riceuer nuoua legge,dal suo legislatore la deue riceuere, che è senza dubbio il Papa. E si come non sarebbe cosa sicura pigliar medicina non ordinata da Medico,così è cosa ingiusta, che voglia l'autore, che gli Ecclesiastici riceuano leggi, massime con tanto loro pregiuditio,da Principi secolari,che non hanno sopra di loro giuridittione alcuna.Aggiungo ch'egli suppone il falso, ò al-

me-

meno quello che non ha ancora prouato,che l'abbondanza del la Chiesa habbi bisogno di vn tanto rigoroso rimedio.

CAPO V.

ENtra in questo capo a voler prouare che la legge non è ingiusta *ex defectu iurisdictionis*;poiche commanda a'sudditi suoi,e tratta de'beni secolari,& è fatta per necessità, la quale nõ è sottoposta a legge alcuna, mentre *iure suo vtitur*.Ma a questo già si è detto di sopra, che non scusa la legge, perche nel *c. eos*, Bonifacio VIII.condanna per ingiuste, e contrarie alla libertà ecclesiastica quelle leggi,che commãdando a'laici,& in cose laiche impediuano la liberta della Chiesa nell'vso delle cose tẽporali.E quanto tocca alle necessità già si è detto pur dianzi,che nè si proua;ne si giustifica com'è necessario, perche ella scusi dal fare contra la legge.Che il pregiuditio, che sente la Chiesa sia contra la mente, & intentione del Senato,si può credere, ma questo non basta,quando il fatto è tale,che per natura sua apporta danno a gl'Ecclesiastici. E non si può dire, che questo danno segua *per accidens*,poiche l'oggetto di questa legge è in se stesso dãnoso,prohibendo l'acquisto a gli Ecclesiastici. Nè l'esempio di colui,che facendo prima limosina,lascia di farla,è a proposito,perche come si è detto più volte ciascuno è patrone del suo, e può disponer di quello,come gli piace,e se hoggi fa limosina, dimani puo lasciar di farla senza far torto,ò ingiuria ad alcuno.Nè il Nauarro nel luogo citato dall'autore dice cosa, che faccia a fauor suo; anzi afferma che lo statuto,che deroga ad alcuna cosa, che per natura sua conuiene alla Chiesa si deue stimare contrario alla libertà Ecclesiastica. E dà l'esempio dello statuto, che prohibisce,che non si faccia limosina alle Chiese, o a gli Ecclesiastici,che è quasi come ogn'vn vede il caso della legge Veneta.

De immu. Eccl. in 6.

In Man. c.27.n.120

Passa poi ad vn'altro argomento,& opponendosi,che non può il Prencipe impedire, che il priuato non possa disponer del suo, come gli piace; risponde che il Prencipe non impedisce la libera dispositione; ma vi mette vna conditione, ch'egli possa lasciare con obligo che si debba fra tanto tempo vendere. E non è marauiglia se il Prencipe vi può mettere questa conditione,poiche ogni priuato può fare simil patto, & imporre obligo tale. Ma si replica,che se bene il Prencipe può metter conditioni nelle alienationi, che si fanno da' priuati,non può però metter conditioni,che siano pregiuditiali alla Chiesa. nè vale l'argomento tol-

to dal patto, che può fare vn priuato, mettendo alcuna conditione quand'egli aliena il suo, perche come si è detto più volte il priuato ha dominio di proprietà ne'suoi beni; ma il Principe ha solamente la giuridittione. Onde mentre vno priuato possiede vna cosa, può liberamente prohibire, che non sia alienata, ne donata alla Chiesa, e vendendola o donandola, può metterui vna tale conditione; ma non può già esser sforzato a non darla, o non venderla alla [a] Chiesa, s'egli vuole o donarla, o venderla, anzi sono tanto fauorite le cose sacre, che etiandio i [b] Gentili, non che i Christiani, han voluto che possa vn priuato essere sforzato à vendere il suo per fare vn luogo sacro, il che poi con molto maggior ragione hanno approuato [c] Dottori Christiani. Oltre che se bene tal volta concedono i Leggisti, che si possa argomentare dal patto alla legge, o statuto, tuttauia in questo caso l'argomento non vale; perche come bene disse [d] alcuno, il patto del priuato è in vna cosa particolare; la legge, o statuto, e di cosa vniuersale, però quello non pregiudica alla Chiesa, ma questo sì. Aggiungesi, che il priuato, mentre con conditione dona, o vende, transferisce il dominio limitatamente, cosa ch'egli può lecitamente fare; ma il Prencipe, che non ha se non giuridittione come s'è detto, non ha simile autorità.

a *l. nemo paciscēdo. ff. de pact. & ibi Gl. & Doct.*

b *Vlpian. l. si quis se pulchrū. ff. de relig. et sump. fun.*

c *Floria. d. l. si quis sepulchrum, in princ. Tiraq. de pia cauś. priu. 67.*

Ma potrebbe forsi replicar l'autore, che può il Prencipe far leggi, per le quali s'impedisca la traslatione del dominio; come sono le leggi di Spagna, che prohibiscono che non si possa trasferir dominio per via di giuoco, se non di quello, che si giuoca in contanti. parimente può il Prencipe metter patti, e conditioni à i contratti, può prohibire alle communità, che non spendino, ò alienino senza sua licenza, e prescriuer loro il modo, e conditione, con che l'hanno a fare. Potrà dunque fare l'istesso co' priuati, & irritare i loro contratti, e la traslatione del dominio quando non osseruino le conditioni, & ordini da lui prescritti. Certo quest'argomento ha vn poco più d'apparenza di quelli dell'Autore; ma con tutto ciò non fauorisce punto la legge Veneta. percioche bisogna auuertire, che le leggi, perche siano giuste, secondo la dottrina di San [e] Tomaso, deuono hauere riguardo al ben commune, del quale il Prencipe deue hauer cura, e da quello deue prender la misura del suo potere. E per rispondere a i particolari, che si sono toccati nell'argomento, dico, che è vero, che può il Prencipe far leggi, per le quali s'impedisca in alcun caso particolare per qualche giusto rispetto, la traslatione del dominio, come nel caso delle leggi di Spagna si deue

d *Bal. l. si. C. de pact. inter emp. & vendit. Barbat. in addit. ad Bald. ibid. Pet. Pecch. de amortiz. bon. c. 6. ver. a pacto.*

e *1. 2. q. 90. ar. 2.*

ſi deue giudicare eſſer ſtato fatto giuſtiſſimamente; perche può auuenire, che molti tirati dal calor del giuoco, giuocando a credito rouinino le caſe, e diſſipino grandiſſimi patrimonij. il che non coſi facilmente può auuenire quando ſi giuoca di contanti; perciò quella legge ſi deue tener per giuſta, ma perche non ſarebbe la medeſima ragione del ben commune in ogni caſo, non potrebbe il Principe far legge vniuerſale, che non ſi poteſſe in verun caſo trasferire il dominio. il che maſſimamente ſarebbe vero quando s'impediſſero coſe ſpettanti al ben dell'anima, alla religione, & al culto di Dio. E ſe bene in ogni contratto può mettere il Prencipe quelle conditioni, che ſaranno giudicate honeſte, e conuenienti, non può però mai eſſer tenuta honeſta, e conueniente conditione alcuna che pregiudichi alle coſe ſudette. E quanto tocca alle communità, e beni loro, eſſendo il Prencipe particolar protettore, e difenſor di quelli, può ſenza dubbio commandare, che le communità non ſpendino, o alienino, perche ſimili attioni non ſi ſogliono fare di conſenſo di tutta la communità, ma da alcuni pochi, che ſono in Magiſtrato, o per altro vffitio a nome della communità danno il loro conſenſo. E perche può il Prencipe giuſtamente preſumere che eſſi per qualche loro intereſſe non amminiſtrino fedelmente i beni communi, giuſtamente può far legge, che ſenza ſua ſaputa, e conſentimento non poſſino alienare. Ma per riſpetto de'priuati non ha coſi libera autorità, potendo ciaſcuno diſponer del ſuo come gli piace; pur che per altro non ſia impedito come ſono le donne, i minori, & i pupilli, a'quali giuſtamente è prohibito l'alienare, preſumendo le leggi, che non poſſono ſimili perſone ben diſcerner l'vtil loro. Nel reſto il prohibire vniuerſalmente, che niun priuato poſſa alienare ſenza licenza del Prencipe ſarebbe tenuta coſa troppo graue, & ingiuſta. Ben può ogni Prencipe metter' a i contratti quelle conditioni, che conforme alla qualità delle perſone, e luoghi parranno conuenienti; ma queſto s'intende de i contratti meramente humani; perche nelle donationi che ſi fanno a Dio, o per Dio; come nelle limoſine, ne'voti, & oblationi, & altre coſe ſomiglianti, che appartengono all'anima, & al culto diuino, non ha alcuna autorità. Percioche in queſte coſe la poteſtà ſecolare non ha che fare, ne può prohibire che non ſi faccia limoſina, ne'voti; ne preſcriuer modo, o dar leggi di quelli. E perche la legge Veneta mette le mani in donationi ſacre, e legati pij, reſtringendo, e modificando la libertà de'laici, e le ragioni della Chieſa, è ſtata meritameute da N.S. Papa Paolo condannata.

Re-

Replica l'Autore, che se bene i sudditi sono padroni di se stessi, e delle proprie persone, più che della robba, nondimeno quando si tratti del ben commune, non sono padroni ne di se stessi, ne meno della propria volontà, ma sono obligati sotto pena di peccato di vbbidire al Prencipe, come particolarmente si vede in tempo di guerra. E tale vuol che sia l'obligo de' sudditi in questo particolare, nel quale trattandosi dell'interesse commune, e conseruatione publica, deuono conformare le loro volontà alla mente del Prencipe. L'istesso conferma con l'esempio delle membra, che si espongono a pericolo per difesa del capo. E poi conchiude che tanto debbano fare i sudditi, e lo proua co'l testimonio del Concilio di Parigi sotto Lodouico, e Lotario. Et io veramente confesso, che se questo argomento si potesse commodamente applicare alla causa presente, harebbe gran forza; perche senza dubbio così richiede la ragion naturale; come si raccoglie dalla dottrina di S. Tomaso, e de gli altri Teologi. Ma non dirà già l'Autore, che debba alcuno preferire il ben commune temporale alla propria salute dell'anima. E perche le cose che si donano alla Chiesa si donano a Dio per l'anima non entra qui il rispetto del ben commune. Oltre che si nega, che qui si tratti della conseruatione publica, e del ben commune, che senza dubbio non dipende da queste cose particolari, che per qualche accidente possono peruenire alla Chiesa. E finalmente quando bene con ogni verità si giudicasse esser'vna simil legge ispediente al ben commune, non stendendosi tant'oltre l'autorità secolare, era necessario ricorrere al Papa come in altri simili casi han fatto altri Prencipi, e la Republica di Venetia istessa. Percioche non è la necessità tanto vrgente, e precisa che non si potesse commodamente fare simil ricorso. Ne ciò (come habbiamo prouato di sopra) pregiudica punto all'autorità del Prencipe. E dalle cose sudette si può chiaramente conoscere, che non ostante che la legge habbia per fine il ben politico, e quanto alle persone sia imposta a' laici, e quanto alla materia tratti di beni secolari, eccede però i termini della giuridittione del Principe, per le ragioni più volte replicate.

Cap. 8.

2. 2. q. 26. art. 5.

Aggiunge qui vn'altra strauaganza, la quale io non sò vedere come possa seruire a proposito; perche quando bene si ammetta la dottrina del Nauarro intorno alla giurisdittione del Prete, a cui il Papa sottrahe la materia & i sudditi; (la quale però non è necessaria per scioglier la difficoltà proposta) non ha che fare con la controuersia che qui si tratta; perche dice il Nauarro che quando il Papa libera vn suddito dalla giurisdittione di vn

Sacerdcte, non priua quel tale Sacerdote della potestà della giurisdittione, ma solamente gli sottrahe la materia, nella quale la deue esercitare. Applica l'autore questa dottrina, dicendo che il Principe con questa legge sottrahe la materia della giuridittione Ecclesiastica; e però non offende la giuridittione, massime ch'egli non toglie la materia, che già sia (come fa il Papa quando sottrahe vn suddito) ma quella solamente che potrebbe essere. Ma come ho detto non è tra queste due attioni similitudine veruna; perche questa legge, della quale si tratta, non sottrahe materia alla giuridittione Ecclesiastica, ma direttamente impedisce il *ius* che ella ha d'acquistare beni stabili, e mette mano nelle oblationi sacre, con prohibirle, o limitarle. Si che ogn'vn vede che la similitudine non si può accommodare.

Conchiude l'autore questo capo tornando ad argumentare dal patto allo statuto, se bene forma l'argomento con termini differenti. Può, dice egli, ciascun priuato metter conditioni a' beni suoi senza pregiudicio dell'immunità Ecclesiastica, che nõ possano mai peruenire alla Chiesa. adunque se tutti i particolari s'vnisero insieme potrebbono fare l'istesso. hor quel che possono fare tutti i sudditi, può senza dubbio fare il Prencipe, che ha tanta autorità quanta tutti i suoi popoli insieme. Questo per certo è assai sottile sofisma degno appunto dell'ingegno dell'Autore. Ma perche s'intenda bene la risposta, bisogna auuertire; che è vero, come habbiamo detto di sopra, che ogni priuato può mettere a' suoi beni quella conditione che gli piace. Ma quando inferisce l'Autore; adunque tutti ragunati insieme potrebbono fare l'istesso, bisogna distinguere. Perche s'egli intende che ragunati insieme per via di statuto, o legge possino fare l'istesso in tutti i beni, la consequenza non vale: perche lo statuto, o legge si fa con autorità commune, come a nome di Republica, e la communità, non hauendo dominio di proprietà de' beni particolari, non può a quelli mettere obligo tale, quale suppone l'Autore. Ma s'egli intende che ciascuno per via di fideicommisso, o sustitutione, o altro simil modo può mettere priuatamente a' suoi beni simil obligo, egli dice il vero, ma questo non si fa a nome commune, ma a nome di ciascuno in particolare, non per via di statuto, ma per via di patto, ancor che tutti d'accordo conuengano in questo. Quando poi inferisce, che il Prencipe può tutto quello che possono i suoi sudditi insieme, bisogna all'istesso modo distinguere. perche s'egli vuole che possa il Prencipe tutto quello che possono i sudditi a nome di communità, se gli concede liberamente. ma si come habbiamo det-

to, che non può la communità far statuto, ò legge sopra i beni particolari, così segue, che non lo possa fare il Prencipe. Ma s'egli intende, che il Prencipe possa tutto ciò che possono i suoi sudditi priuatamente, è falso, per la ragione già detta, ch'egli non ha dominio di proprietà sopra i beni particolari di ciascuno, come hanno i particolari, che ne sono padroni.

CAPO VI.

SEguita tuttauia senza molto ordine a moltiplicar ragioni, proposte da lui a fauore della sententia Pontificia, e rispondendole s'ingegna confermare la giustitia pretesa della legge Veneta. E se bene in gran parte repete le cose dette, e ci sarà necessario replicar l'istesse risposte; tuttauia perche l'Autor non dica, che non si sia sufficientemẽte risposto alle sue oppositioni, andrò breuemente toccando ogni punto, com'hò fatto fino al presente.

Cap. 25

Propone adunque nel primo luogo le parole del Leuitico: *Quicquid semel fuerit consecratum, sanctum Sanctorum erit Domino. Et omnis consecratio, quæ offertur ab homine non redimetur*. E perche pareua, che da questo luogo si potesse raccogliere, che non fosse lecito alienare i beni offerti a Dio, che è contrario alla legge Veneta; risponde che l'esempio di Christo, e de gli Apostoli, che nella primitiua Chiesa vendeuano i stabili, dimostra che questa scrittura non si deue intendere in questo modo. Ma a qnesto già habbiamo risposto di sopra, che non trouerà mai l'autore nella Scrittura santa, che Christo, o gli Apostoli vendessero pure vn palmo di terra, che fosse stato offerto a Dio. Ma trouiamo si bene ne gli Atti Apostolici, che quelli che si conuertiuano, vendeuano i loro beni, e portauano il prezzo a'piedi de gli Apostoli. Apporta egli in contrario alcune parole dell'istesso luogo, nelle quali si da licentia, che si stimino le case, e poderi, che si votano a Dio, e si vendano. Dal che raccoglie, ehe la legge Veneta, che commanda vna cosa simili, sia conforme alla scrittura, & all'vso di Christo, e de gli Apostoli. Ma di questo vso Apostolico pur hora finisco di dire, ne altro accade aggiungere. Quanto all'essere conforme alla scrittura, sarebbe buona la consequenza, se'l Prencipe di Venetia potesse mostrare d'hauere da Dio quell'autorità, che hauea Mosè. E quando ciò pretendesse, potrebbe anco, come fece Mosè, far leggi di tutte le cose sacre, e spirituali. Dico adunque breuemẽte, che dal luogo della Scrittura non si può cauare, se non che

Act. 4.

sia lecito vendere le cose che sono offerte a Dio. ma questo non per autorità di Prencipe laico; ma a giuditio de' Prelati della Chiesa, come accenna l'istesso luogo della Scrittura, che il tutto rimette al giudicio del Sacerdote. Posto dunque che l'attione in se stessa sia buona, e lecita, non può però essere esercitata da Prencipe laico.

Soggiunge appresso, che la legge Veneta non tratta di cose già sacre, ma di profane, e mette conditione come può fare il padrone. Ma già si è detto, che questa consequenza non vale, e la ragione della superiorità del dominio non conclude, per quel che si è sufficientemente detto a' suoi luoghi. Dice di più, che l'oggettioni che fanno alcuni a questa legge, ch'ella prohibisca il fare limosina, ha maggior forza contra le leggi, e Canoni *de reb. Eccles. non alien.* tanto più che i stabili della Chiesa *iure diuino* sono ordinati a beneficio de' poueri. Massime che gli Ecclesiastici sono più ricchi de' laici, & a loro non conuiene propriamente limosina; però la legge prohibisce l'eccesso delle ricchezze dell'Ecclesiastico, e souuiene all'estremo bisogno del laico. Oltre che chi non può fare limosina dello stabile, lo può fare del prezzo equiualente, che non gli è vietato. A questo si risponde, che le leggi *de reb. Eccles. non alien.* questo appunto pretendono, che conseruandosi intiere le facultà, e beni delle Chiese, possano gli Ecclesiastici supplire a gli oblighi del culto diuino, e delle limosine necessarie. Ne quando alcuno lascia le sue facoltà, o parte di quelle alla Chiesa, fa limosina alla persona Ecclesiastica; ma per mezzo di quella la fa a' poueri, e bisognosi. Onde quando bene fusse vero quello che l'Autor dice, che gli Ecclesiastici fussero più ricchi de laici, non per questo lascia d'esser limosina quel che s'offerisce alla Chiesa massime quando serue per mantenimento di persone religiose; anzi all'hora è di molto maggior merito, come si raccoglie da S Tomaso, & altri. Ne gioua il dire, che si possa dare il prezzo, perche in qualunque modo si restringa l'autorità di lasciare alle Chiese, se gli fa notabile pregiudicio.

2.2. q. 32. ar. 9 & opusc. 19. c. 7. Abulens. Matt. 6. q. 63. 64. 67.

Quello che soggiunge poi, malamente si può scusare da molta presuntione, & animosità, nata parte da souerchia passione contro alcuni scrittori, parte dal non hauer considerato quale, e quanta sia l'autorità del Pontefice. Mette adunque l'autore l'argomẽto d'alcuni, che dicono esser questa legge ingiuriosa a Dio, vetando che i fedeli non offeriscano i suoi doni a S.D.M. e non adempiscano i loro voti fatti. E perche alcuni hãno dettamente scritto, che hauẽdo questa legge alcuni pretesti ragioneuoli, si po-

 teua

tegua fare con licenza, & autorità del Papa, esclama, e chiama queste pazzie, & agramente se la piglia con chi ha scritto simili cose. E conchiude, che coloro mettono il throno del Papa sopra quello di Dio, e se pure vogliono che il Papa la possa concedere, inferisce ch'ella non sia ne contra la legge di natura, ne contra la legge diuina. E se bene qui l'Autore passa alquanto i termini della modestia, non voglio però pagarlo della moneta che meritarebbono i termini che vsa cõtra i difensori della sententia Pontificia. Solo dirò, che vn Teologo quale egli professa d'essere, douerebbe pur sapere, che sono quasi infinite cose, che fatte da laici sono manifestamente contra la legge di Dio, fatte con legitima causa del Papa, sono lecite, e sante. Se vn Prencipe secolare volesse dispensare ne i gradi prohibiti del Matrimonio, o separare il matrimonio rato, e non consumato, o commutare alcun voto, chi dubita, che tutte queste cose sarebbono ingiuriose a Dio, e di graue offesa di sua Diuina Maestà? Ma non è hoggidi alcun Catolico, che non confessi che tutte queste cose con autorità Pontificia si possono con causa lecitamente fare, e non per questo siamo costretti a dire, che la potestà del Papa sia sopra il tribunale di Dio. Anzi diciamo, che perciò il Papa può tutte queste, & altre simili cose, perche Dio l'ha fatto suo Vicario in terra, e gli ha dato tutta quella potestà, che per lo buon gouerno della sua Chiesa, e per aiuto spirituale dell'anime è stato necessario. Hora venendo al nostro particolare, santamente dicono quei Teologi, che la legge Veneta fatta da Principe secolare con autorità meramente laica è contraria alla legge naturale, e diuina, e non sarebbe tale se fusse fatta con autorità del Papa. E chi non sà che vccider vn'huomo (ancor che sia colpeuole) con autorità priuata è peccato contro la legge naturale, e diuina. Ma quando si faccia con autorità legitima di Giudici, è opra di giustitia? Cessi adunque la marauiglia dell'autore, cessino le sue esclamationi, & impari che molte cose possono esser fatte con legitima autorità, non solo lecitamente, ma etiandio con lode, che senza quella non si possono fare senza peccato. & in questo numero mettiamo tutte le leggi Venete, delle quali si disputa.

In Concor. Euan. c. 60

Riferisce poi l'Autore molto a lungo alcune parole di Giansenio, nelle quali quel Dottore trattando della traditione Farisaica ripresa da Christo, molto piamente digredisce a mostrare l'obligo, che hanno i figliuoli di souuenire alle necessità de' padri ancor che tal'hora bisognasse lasciare alcun opera di supererogatione. E per parere ch'egli habbi ciò fatto a proposi-

to,

tò, soggiunge che il Prencipe è capo, padre, e pastore di tutti i laici. e con vn poco di collera soggiunge, che si vegga se gli argomenti delli oppugnatori delle leggi Venete, si possono sciogliere all'istesso modo, che sono sciolti quelli de Farisei dal Giansenio citato. Al che si risponde, che non è alcuno Dottor Catolico, che metta simile obligatione nel suddito per rispetto del Prencipe, quale confessano tutti esser nel figliuolo in comparatione del padre, per le ragioni, che si son dette di sopra, e per la differenza, che habbiamo mostrato essere tra l'vn'obligo, e l'altro. perciò poteua l'autore lasciare tutto questo discorso, il quale veramente non fa punto a proposito, perche per lasciar di disputare, quando concorressero pari necessità, del padre, o della patria, a cui l'huomo sia maggiormente obligato, e supponendo in questo le vere regole de Teologi, ch'il maggior bene, e più importante, sempre deue essere preferito. il caso nostro è molto differente. Si che perche non siamo in simile necessità, come si suppone esser quella del padre, perche il figliuolo sia obligato lasciar la religione: si anco perche quello che si dice del figliuolo, s'intende quãdo per altra strada non si possa souuenire al padre; e qua si è detto, che si poteua con autorità del Papa soccorrere a questa necessità dal Principe, quando fusse stata tale, che richiedesse, o meritasse simile aiuto.

Oppone vn'altra ragione apportata da altri, che la legge Veneta toglie il libero arbitrio, e risponde, che l'istesso fa il fideicommisso, il Fisco, e la religione, che rende i Religiosi incapaci di heredità. Ma del fideicommisso già più volte s'è detta la differenza. il fisco sempre suppone colpa, e giustamente procede alla pena della priuatione. La religione spontaneamente è abbracciata da ciascuno, che fa professione, & ogn'vn sà, che *scienti, & volenti non fit iniuria*. Si che può vedere l'Autore quanto siano fiacchi, e deboli i suoi argomenti. E perch'egli replica, che il Prencipe è padrone della vita, e della robba de' sudditi; si risponde che questo dominio solamente è di giurisdittione, e protettione, come si è detto; perciò non ha libera dispositione della vita, ne de'beni de'sudditi; ma molto ristretta, e limitata (come si è dichiarato di sopra) intanto che può il suddito metter tali conditioni a'beni suoi, che ne anche per delitto vi possa il Fisco hauer ragione.

Propone vn'altro argomento de gli auuersarij suoi, i quali dicono, che la legge Veneta è cõtraria al conseglio di Christo, che prohibisce la souerchia sollecitudine delle cose temporali. Risponde, che il medesimo si può dire della legge Ecclesiastica, che

prohibisce l'alienare, e tanto più che Christo, e gli Apostoli hāno vsato il contrario. Ma dalle cose sudette si può raccogliere, che questa replica dell'Autore non vale; si perche è falso (come si è dimostrato quel ch'egli dice dell'vso di Christo, e de gli Apostoli; si anco perche la legge Ecclesiastica non procura la conseruatione de'suoi beni con souerchia sollecitudine di cose temporali, ma con prouida cura di conseruar quelle cose, che sono da fedeli offerte a Dio per l'aumento del culto diuino, per mantenimento delle Chiese, e de ministri Ecclesiastici, e sussidio, e souentione de poueri, che sono cose, che tutte spettano per obligo alla cura, e prouidenza della Chiesa.

Aggionge di nuouo vn'altra ragione de gli auuersarij, che i Signori Venetiani con la lor legge fanno gli Ecclesiastici di peggior conditione delli Sacerdoti della legge antica, i quali haueano tanti beni. Risponde, che a questo modo si fa ingiusto Christo Redentor nostro, il quale volle, che gli Apostoli e suoi seguaci fossero poueri. Ma ogn'vn vede, che l'Autore sta sempre nel medesimo, e non finisce d'intendere, che il conseglio di Christo non prohibisce le ricchezze communi della Chiesa; ma le proprie, e particolari di ciascuno: e questo (come dichiarano S. Tomaso, e S. Bonauentura) per lo stato di coloro, che caminano alla perfettione. Senta dunque quel che dice S. Prospero: *Expedit facultates Ecclesiæ prouideri, & proprias perfectionis amore contemni: non enim sunt propria, sed communes Ecclesiæ facultates.* Il che proua con l'esempio di S. Paolino, e di S. Hilario Vescouo d'Arli; i quali hauendo lasciato le ricchezze proprie per amor di Dio, fatti Vescoui, non solo posséderono le ricchezze della Chiesa, ma le accrebbero, & aumentarono. E conchiude che senza pregiuditio della perfettione, si possono possedere le ricchezze della Chiesa. Agginnge l'autore, che la Chiesa ha più che non haueano i Sacerdoti antichi, hauendo il quarto de tutti i stabili, e non essendo essi la centesima parte de'laici. Il che se bene da molti si niega, pure perche consiste in fatto, poco importa al caso nostro; a noi basta che questo giuditio non tocchi a laici, che non hanno che fare ne i beni della Chiesa.

Lib. 2. de vita contemp. c. 9.

Mette vn'altra ragione pure de gli auuersarij suoi, che la legge è contraria alla prouidentia di Dio, la quale non lascia mai mancare nelle necessità. E torna a replicar quella della souerchia sollecitudine, & all'vna, e l'altra risponde, che il medesimo si può dire della legge Ecclesiastica di non alienare. Ma per quanto tocca alla sollecitudine, già si è detto

pur

pur dianzi,e non accade replicarlo di nuouo. Per quel che tocca alla prouidenza, se l'Autore haueſſe letto i Canoni, che trattano di queſta materia ſi ſarebbe accorto, che i Pontefici, e ſacri Concilij da grauiſſime neceſſità furon conſtretti a far le prohibitioni, che ſi leggono *in iure*, per ouuiare a molti inconuenienti, che o ſeguiuano, o poteuano ſeguire in graue pregiuditio delle coſe Eccleſiaſtiche, e del culto diuino.

Paſſa tuttauia auanti, argomentando contra ſe ſteſſo, e riferendo le oppoſitioni de gli altri. Oppugnano dunque alcuni la legge come ingiuſta, perche può auuenir caſo, che alcun luogo pio habbi biſogno; onde la legge in tal caſo ſarebbe ingiurioſa a quel luogo. Riſponde, che all'iſteſſo modo biſognarebbe riprendere come ingiuſta la legge di Dio, che vniuerſalmente prohibiſce il furto, e l'homicidio; e pure l'vno, e l'altro in caſo di neceſſità ſi ſcuſa da peccato. Aggiunge, che douerebbono pur ſapere gli auuerſarij la forza della virtù dell'Epijcia. Poteua in queſto l'Autore moſtrare manco collera; perche ſi deue ricordare del precetto d'Ariſtotele, il qual vuole, che le buone leggi debbano eſſere tanto chiare, e venir tanto al particolare che poco o niente reſti in arbitrio di chi le deue eſequire. Perciò non ha dubbio, che anco per queſto capo la vniuerſalità della legge Veneta merita ripreníioe: perche ſe bene la neceſſità non ha legge, diſtinguono però i Dottori molte ſorti di neceſſità, e non tutte ſcuſano, nè ogni perſona ſa mettere trà loro la differenza che biſogna; nè ogn'vno ha ſtudiato Ariſtotele, o S. Tomaſo per ſapere doue habbi luogo l'Epiicia. E quel ch'egli oppone dell'homicidio, e furto non fa molto al caſo; poiche la neceſſità che ſcuſa da peccato ſi riduce ad vn caſo ſolo di neceſſità preciſa: nè dourà volere l'Autore, che la legge Veneta ſi miſuri con l'iſteſſa miſura.

1. Rhet. n̄ l'ogs à principio.

Torna di nuouo a dire, che ſe la legge Veneta è contraria alla legge di Dio non la può il Papa concedere; e perdendo tempo ſenza propoſito, argomenta ò che il Papa è ſopra il *ius* diuino, (e queſta conſeguenza, dice egli merita i titoli, che ſi danno a' Teologi Venetiani) o che non poſſa dare ſimil licenza. il che ſecondo la dottrina de gli oppugnatori della legge è falſo, o che la legge ſia giuſta, e buona. Ma noi di ſopra habbiamo dimoſtrato, che il Papa come Vicario di Dio, & interprete della volontà di lui, può fare, e dar licenza, che ſi faccino molte coſe, che ſenza l'autorità ſua non ſi poſſono far ſenza peccato. Così ogni giorno ſi veggono diſpenſe ne' voti, e giuramenti, che pure obligano *iure diuino*, e quando v'interuenga l'autorità del Pa-

pa

pa lasciano d'obligare. Onde tutto quello, che qui oppone l'Autore prouando che il Papa non può dar licenza di peccare, facilmente dalle cose sudette si confuta. Perche si come il Prencipe quando dispensa con alcuno nelle sue leggi non dà licenza di peccare, o far contra la legge. Ma toglie l'obligo di quella per la persona, e caso, in cui dispensa. Cosi la licenza del Papa toglie quell'obligo, al quale altri era tenuto. E si come il creditore rilassando il credito al suo debitore non gli dà licenza di rubbare, o tener quel d'altri; ma facendolo padrone di quel che douea, lo libera dall'obligo di pagare, e restituire; cosi il Papa, che è supremo, & vniuersale amministratore delle ragioni, e beni Ecclesiastici, dando licenza, che si facci vna legge, che altrimente sarebbe pregiuditiale alla Chiesa, e però ingiusta, cede la ragione, che ha la Chiesa, & in virtù di tale cessione non rimane la legge ingiuriosa nè ingiusta. Da questo può veder l'autore quanto sia mal fondata la dottrina, della quale quì si serue con troppo gran dispregio di coloro, che difendono l'autorità del Papa. E perche vegga ch'egli non ha bene inteso quel che si dice de' Teologi Venetiani, lo voglio amicheuolmente auuertire d'vn errore, ch'egli ha preso intorno alle parole di S. Paolo: perche egli querelandosi de i titoli che sono stati dati a i Teologi Veneti, dice, che trà gli altri sono stati chiamati maestri *prurientes auribus.* Nel che dimostra di non intendere il luogo di S. Paolo; perche quel participio, *Prurientes*, non è accusatiuo, come egli pensa; ne si accoppia con la voce, *Magistros*, ma è nominatiuo, come chiaramente dimostra la voce Greca κνηθόμενοι, e si congiunge col verbo, *Coaceruabunt:* il che voglio, che sia detto solamente, perche le persone intendano che l'autore non sa tanto di Scrittura, quanto mostra, e fa professione di sapere se bene si potrebbe dire, che li adulatori, che parlano solamente per piacere veramente grattano l'orecchie, come han voluto dire quelli, che si sono seruiti di questo luogo.

Torna di nuouo a lamentarsi dell'eccesso delle richezze Ecclesiastiche, & apporta la dottrina d'Aristotele, il quale dice, che l'eccesso, e sproportione grande, che si vede nelle ricchezze, e cagione della distruttione, e ruina delle Republiche. Ma non s'auuede, che Aristotile parla dell'eccesso delle ricchezze priuate; e le ricchezze della Chiesa sono ricchezze publiche, che corrispondono alle ricchezze del Prencipe, come di sopra ha detto S. Prospero, le quali non entrano in comparatione delle ricchezze de priuati; e non solo non nuocono alla conseruatione delle città, ma gli apportano grandissimo giouamento, & è va-

è vanità il pensare, che per questo commandasse Dio nel Leuitico, che i beni stabili offerti a Dio si vendessero; atteso che la vera ragione fu, perche hauendo Dio ordinato, che i beni d'vna tribu non potessero passare in vn'altra, e douendo nell'anno del Giubileo ogni cosa tornare al padrone, non volle, che il Sacerdote douesse restar priuo delle offerte del popolo; e però ordinò che lo stabile si vendesse affin che rimanesse al Sacerdote il prezzo sicuro.

Cap. 27.

Conclude poi, e dice, che questa legge è giusta, che viue in Alemagna, in Francia, in Toscana, in Polonia, in Genoua, in Sicilia, nella Marca, & in tutta la Christianità. Il che perche consiste in fatto non tocca alla nostra disputa. Ben toccaua all'Autore esaminare se doue questa legge è stata introdotta vi sia intrauenuta l'autorità Apostolica, o nò. e se doue non vi ha hauuto luogo l'autorità Ecclesiastica sia stata riceuuta per buona, e giusta, o nò, perche come altri hanno diffusamente prouato, o è stata riuocata, o per parere de Dottori, e de gli stessi Prencipi è stata tenuta per ingiusta, & inualida; tolti però quei Regni, oue i beni de particolari sono per diretto dominio soggettti al Prencipe, come senza dubbio sono in alcuni Regni nominati dall'autore.

Hora perche mi pare d'hauer'a sufficienza sodisfatto alle oppositioni dell'Autore voglio soggiungere alcune cose, dalle quali si potrà raccogliere, che giuditio si possa, e debba fare di questa legge Veneta. E per cominciare di qui, Giouanni Driedone di simili statuti parla in questa guisa: *Talia statuta, seu mandata esse contra ius diuinum videntur: nam impium est impedire homines liberos, aut probibere eis ne res suas possint in pios vsus, in eleemosynas, aut propter Deum donare, seu dispensare in alimoniam pauperum studiosorum, qui & sacris literis impendentes operam, tandem valeant Ecclesia prodesse. Videtur ergo contra ius diuinum esse, mandatum Principis probibentis, ne quis fundum suum, aut pradium donet, aut testamento leget in talem vsum pium; sicuti impium esset mandatum quo probiberetur, ne vllus bomo ingrediatur religionem. Vnde videtur boc mandatum Principis, esse directe contra consilium Christi, si vis perfectus esse vade, & vende omnia qua babes, & da pauperibus. Praterea impium videtur esse, & directe in odium Christiani cultus permittere vnumquemque babere libertatem vendendi laico, aut donandi pradium suum liberali donatione amico suo, aut bomini seculari, & probiberi vnicuique ne vendat illud Ecclesia, neue propter Christum largiatur pradium illud in augmentum diuini cultus, vel in alimoniam pauperum peregrinorum,*

Lib. 2 de libert. Chris. c. 3.

aut

aut infirmorum. Da questo può vedere l'Autore, che opinione habbi questo Scrittore, il quale era suddito di Principe a cui li difensori della causa Veneta attribuiscono simili leggi. All'istesso fine possono seruire le parole di *a* Costantino recitate di sopra, nelle quali dimostra esser molto conueniente, che ciascuno possa liberamente disponer del suo. Aggiungesi, che i primi inuentori di simili leggi sono stati huomini empij, e scelerati, come *b* Diocletiano, e Massimiano, de quali fu in gran parte imitatore Giuliano Apostata, il quale come riferisce *c* alcuno nella Chiesa di Edessa prese tutti i danari, e li confiscò, e distribuì à priuati i poderi di quella. Tale fu anco Foca, la cui legge fù poi da Basilio non solo riuocata, ma dichiarata per empia, e cagione di tutti i mali, e della rouina *d* dell'Imperio. Il medesimo si può raccogliere da *e* Gregorio Turonense, il quale ragionando di Gontranno Re di Francia, riferisce vna simile riuocatione. E prima di tutti è da notare *f* la riuocatione fatta della lor propria legge da Valentiniano, Teodosio, & Arcadio, poi quella *g* di Martiano, e finalmente quella di *h* Federico II.

Ma per lasciar da parte simili ragioni, che sono fondate nel l'istessa legge naturale, & hanno qualche riguardo alla legge diuina positiua, potendo hauere qualche interpretatione apparẽte, non può alcuno negare esser questa legge manifestamẽte contraria alla dispositione delle leggi ciuili; percioche Costantino fece questa *i* legge: *Habeat vnusquisque licentiã sanctissimo catholico, venerabilique Concilio, decedens bonorum, quod optauerit relinquere, & non sint cassa iudicia eius*. L'istesso conferma *k* Giustiniano con queste parole: *Si quis in nomine magni Dei, & Saluatoris nostri Iesu Christi hæreditatem, aut legatum relinquerit, iubemus Ecclesiam loci illius in quo testator domicilium habuerit accipere, quod dimissum est.* Taccio molte altre *l* leggi, che a questo proposito si potrebbono addurre, perche forsi li Signori Venetiani pretenderanno di non hauer che fare con le leggi Imperiali. Ma non potranno già negare di esser soggetti a sacri Canoni, a'quali in più modi questa legge repugna, come dalli Canoni di *m* Bonifacio ottauo, *n* d'Alessandro quarto, *o* d'Innocenzò terzo, & altri più moderni Pontefici si può euuidentemente raccogliere. Aggiungesi a questo, che i *p* sacri Canoni non vogliono che sia lecito a'Principi secolari far legge, o ordinare cosa alcuna intorno alle cause pie, quali son quelle che si dispon-

a *l. 1. C. de sacros. eccl.* b *l. collegium. C. de hæred. inst.* c *Anne. Rober. lib. 2. rer. iud. c 2. non longe a fine. Ep. Iuliani ad Eubolium apud Bar. tom. 4 an. 362.* d *Balsam. in Nomocan Photij ad 2. Syno. Constanti. c. 1.* e *Lib. 7. c 7* f *C. Theod. de Episc. et Cler. l. 28. lib. 16.* g *C. Theo. de testam. cleric. l. 6.* h *l. Cassa C. de sacr. san. eccl.* i *l. 1. C. de sacro. eccl. Glo. ibi & Bar. n. 32.* k *Auth. de cathol. tit. § si quis in nomine magni Dei.* l *l. generali. l. iubemus 2. l. sãcimus. 2. l. decernim' C. de sacro. eccl. l. omnia priuilegia. C. de Episc & Cleric. l. 29. tit 2 lib. 16. C. Theod.* m *c. fin. de reb. eccl. non alien. in 6.* n *cap. 1. de immun. Eccles. eod.* o *cap. fin. de reb. eccl. non alienan.* p *cap. fin. de reb. Eccles non alien Bart. l. 1. C. de sacros. eccles. Abb. cons 26. p. 1. Dec. cap. Eccles. sancta Maria. nu 194. de constit. Roman. singul. 358. Cardin. cons. 66. Butr. cons. 4.*

ſpongono da gli huomini per ſalute dell'anime loro. Hor come non gli repugnarà queſta legge, che in gran parte le riſtringe, e quaſi del tutto prohibiſce? Onde in particolare moltiſſimi Dottori affermano queſta, & altre ſimili leggi non poterſi in modo alcuno difendere, o ſcuſare, maſſime che ſi leggono molti Canoni, che grandemente fauoriſcono le oblationi, e limoſine che ſi fanno alle Chieſe, ne vogliono, che ſecolari, ancorche ſiano Prencipi, poſſano in ſimili coſe hauere alcuna autorità.

E perche i medeſimi ſacri Canoni vogliono, che la libertà Eccleſiaſtica rimanga ſempre inuiolata, & intatta neceſſariamente ſegue, che ſiano nulle, e di niun valore quelle leggi, che o la ſcemono, o tolgono affatto, come appunto fu queſta legge Veneta togliendo alla Chieſa quel che gli compete per legge naturale, diuina, & humana. Molte altre coſe ſi potrebbono dire intorno a queſto; ma perche altri ne hanno dottamente ſcritto, & il mio intento è ſtato propriamente di riſpondere alle oggettioni dell'autore, metterò qui fine con eſſo lui alla ſua quarta parte.

Concil. Agat. 1. c. 4. habetur apud Gratian. c. clerici. 13. q. 2. c qui oblationes, ead. cauſ. & quaeſ. ex Cõcil. Cartag. 4. c. 9. Conc. Rom. ſub Symm. 16. q. 1. c. in canonib. Conc. Aurelian 3. c. 22. Conc. Valent. 2. c. vnico.

PARTE QVINTA.

Si conſidera ſe la ſcommunica contenga certo & euidente errore intolerabile.

CAPO I.

O confeſſo, che non poſſo finire di marauigliarmi, come ſia baſtato l'animo à perſone Eccleſiaſtiche, e religioſe parlare tanto licentioſamente d'vn'attione di Noſtro Signore Papa Paolo Quinto fatta tanto giuſtificatamente, che non può eſſere in alcun modo giuſtamente appuntata. Perche ſe bene i Dottori parlando in vniuerſale dicono alcune coſe di quelle che i Teologi Venetiani oppongono, hanno però

ſempre chiaramente inſegnato, che il venire al particolare è coſa molto pericoloſa, & il condannare l'attioni del Vicario di Chriſto, quando vi foſſe alcun'ombra di dubbio fu ſempre ſtimata coſa piena di temerità. Et ancorche queſt'autore ogni tratto faccia le ſue proteſte, e di quando in quando ſparga parole di molta riuerenza, e però a mio giuditio paſſato più oltre di qual ſi vogli altro Scrittore, come quello, che s'è ingegnato moſtrare eſſere la libertà Eccleſiaſtica, quaſi ripugnante alla natura; poter il Prencipe ſecolare far leggi, & ordini di coſe ſacre; e finalmente eſſere il Principe ſecolare ſuperiore a Prelati Eccleſiaſtici, etiandio al Papa. Hora in queſta quinta parte ſi propone per fine voler dimoſtrare che la ſentenza di ſua Santità contiene manifeſto, & intolerabile errore. coſa che appena ſi oſarebbe dire d'vno de' più vili, e baſſi giudici di qual ſi voglia tribunale.

E per principio di queſto capo dice di non trattare della legge dell'Emphiteuſi, perche confida che ſua Santità iſteſſa non hauendo ammonito di queſto il Senato, giudicarà, che per queſto capo la ſua ſentenza ſia nulla; tanto più che la Republica non ha mai fatto legge de' beni emphiteotici.

Hora riſpondendo al primo, non ſo doue ſi fondi l'autore, che trattandoſi di vna ſentenza, che contiene la trina monitione, conforme a' ſacri Canoni vogli fuori di quella, altra monitione, e per queſto capo ardiſca chiamar nulla la ſentenza, maſſime trattandoſi della ſentenza d'vn Papa, che non è tenuto[a] all'oſſeruanza di tutte le ſolennità giuridiche. Oltre che ſe egli haueſſe ben ſtudiato queſta materia harebbe trouato che non ogni defetto, che ſi commette nell'ordine giuridico rende la ſentenza nulla, come[b] in fatti auuiene, quando ſi laſcia l'ammonitione,[c] maſſime in quei caſi, ne' quali ſi tratta della violatione d'alcuna legge, che contenga la cènſura, *latæ ſententiæ*. Si che per queſto capo malamente ſi fonda l'Autore, e follemente inganna ſe ſteſſo, e gli altri. Quanto poi al ſecondo capo, che il Senato non habbi fatto legge de beni emphiteotici, ſe la coſa paſſaſſe, come l'Autore ſuppone, la ſentenza ſarebbe certo a ſuo fauore. Ma io mi ricordo hauer veduto alcune conſiderationi d'alcun collega dell'autore, nelle quali quel maſtro Teologo in queſto punto particolare s'aggira come vn ſerpe, e volendo moſtrare, che il Senato non ha fatto ſimil legge, proua molto più di quello, che per giuſtificare la ſentenza Pontificia poteſſe baſtare, concio ſia ch'egli concede, che la legge Veneta parla in vniuerſale di quei beni; ne' quali il dominio

[a] *c. in cauſis. de ſent. & re iud.*

[b] *Abbas 1. ſacro, de ſent. excõ. & c. reprehenſibilis, de appell. nu. 13, Couar. c. Alma mater. p 1. §. 7 n. 7. Nauar. c. cum contingat, de reſcrip. cauſa 5.*

[c] *c. cum reprehenſibilis. de appellat. vbi addit. ad Panor. n. 6*

diretto

diretto si distingue dall'vtile. La qual maniera de beni è commune a i patrimoniali, a i feudali, & a i locati in perpetuo. Onde segue, che essendo nell'emphiteusi in qualunque modo s'intenda, questa ragion commune, sia ancor essa compresa nella legge. Il che essendo così, come quel dottor Teologo non sa negare, se bene sofistica nella parola; non può questo nostro autore per questo rispetto conchiudere, che sia nella sentenza errore intolerabile. Potrebbe bene acutamente dire alcuno, che la sentenza del Papa non condanna la legge Veneta per tutti quei capi, per li quali ella meritaua esser dannata; se bene a questo si può rispondere, che questo nome d'enfiteusi, o liuelli nel commun modo di parlare si può anco pigliare in vniuersale per tutti quei beni, ne quali si distinguono le due maniere di dominio sopra dette.

Passa poi l'Autore a prouare, che l'errore sia così chiaro, & euuidente, che non habbia dubbio alcuno. per proua di questo suppone che il Papa come Dottore, e persona particolare può errare, e nella fede, e ne i costumi, come gli altri huomini. E se si fusse fermato qui, hauendo molti Dottori catolici dalla sua, non poteua esser ripreso. Ma passa tant'oltre, ch'egli vuole, che in tutto il rimanente, che non è *de fide*, o *de moribus* in generale, non solo come huomo, o Dottore particolare; ma anco come Papa, e Pastore possa errare. E dice che in queste determinationi non ha l'assistenza dello Spirito Santo. Per proua di questo suo supposto apporta le parole del Cardinale Bellarmino, le quali se bene forsi sono addotte dall'autore per far questo Signore odioso, tuttauia in molte cose sono contrarie alla sua dottrina. Perche il Cardinale ristringe la sua sentenza alle controuersie, e questioni *de facto*; le quali dipendono da informationi, e testimonij d'huomini, e non in quelli, che dipendono da dottrina commune, o della parola di Dio, perche in questi è certo, che non può errare, e così sempre sua Signoria Illustrissima ha dottamente insegnato, & l'Autore stende la sua dottrina ad ogni cosa, purche non sia definitione di fede, o di costumi in generale, dal che pare, che segua, che possa il Papa come Papa errare *in fide, & in moribus*, in qualche decisione particolare, cóme fu quella del *cap. nauiganti*, e del *cap. in ciuitate tua, de vsur.* ne'quali cc. risponde il Papa a dimande particolari, che gli erano state proposte. E se in queste non ha l'assistenza dello Spirito Santo, chi non vede quante decisioni si mettono in dubbio? E se l'Autore non la intende in

Lib. 2. de Rom. Pont. c. 2. & 7.

questo modo bisogna ch'egli s'esplichi come intenda quelle sue parole, in generale. Perche i catolici communemente credono, e senza dubbio deuono credere, che il Papa come Papa non solo non può errare, e decidere il falso in vniuersale, come che sia lecita l'vsura, o la simonia, o che sia valido vn sacramento, che non ha la sua legitima forma, e materia; ma anco in particolare quando definisce essere in alcun caso vsura, o simonia; E similmente esser questa, o quella sufficiente, o insufficiente materia, o forma d'alcun Sacramento. In somma, ogni volta che si tratta *de iure*, la fede catolica insegna, che il Papa non può errare. come ne anco può errare, trattando *de facto*, che dalla Scrittura, o traditioni dipendano come s'è detto di sopra.

CAPO II.

Lib. 4. de Pont. c. 12.

PVR qui riferisce a lungo le parole del Signor Cardinale Bellarmino, ò per dir meglio le parole, che questo Signore riferisce essere opposte da gli heretici per rimprouerare a' catolici gli errori de Papi. Et in particolare raccontano l'historia di Formoso Papa, intorno alla quale dimostra sua Signoria Illustrissima non esser stato altro, che error di fatto, nato da passioni, & altri affetti humani, da quali i Pontefici come huomini non sono liberi. Et in quel fatto narrato da gl'Historici di quei tempi, si vede chiaramente oue consista l'errore, che non si può applicare alla dottrina vniuersale data dall'autore, il quale troppo vniuersalmente ha detto, che possono errare i Papi, eccetto nelle diffinitioni di fede, o *de moribus* generali. S'egli hauesse detto, che intende per generali quelle definitioni che sono proposte vniuersalmente à tutta la Chiesa, la dottrina non conterrebbe errore, ma sarebbe nel modo di dire imperfetta.

Venendo pói all'applicatione; dall'Historia raccontata raccoglie, che possano i Papi errare, o per ignoranza, o per passione, e conchiude simile errore poter essere nella sentenza di N. S. che condanna le attioni Venetiani; & aggiunge che il creder questo non è peccato *contra fidem*. anzi che peccarebbe contra la fede, chi credesse, che non vi potesse essere simile errore. Ma io non so a che proposito habbi voluto l'Autore far questo discorso, e fondarlo nelle parole del Card. Bellarmino, o per dir meglio nelle oppositioni delli heretici da lui apportate per confutarle, e non per prouare, che il Papa possa errare, co-

me

me pare che egli procuri di voler far credere, & il conchiudere che qui possa accadere errore, non mostra che vi sia, che è quello, che l'autore doueua prouare, e non lo proua, ne lo potrà mai prouare.

CAPO III.

VOlendo venir'à mostrare in che cōsista l'errore, stando nella risolutione del precedente capitolo, che l'errore non possa essere se non d'ignoranza, o di passione, chiaramēte dice, che nō crede che vi sia il secondo, & ha molto ben ragione di crederlo, non solo perche non hauea S. S. occasione alcuna d'hauer simil passione contra la Repub. di Venetia, ma anco perche per commun parere de'Dottori, simil'errore non induce nullità nella sentenza, e non scusa il suddito, che non l'osserua. Vuole adunque che vi sia errore d'ignoranza, nato da sinistra informatione. E dichiarando in che consista l'errore, e la falsa informatione, discorre per tutti i capi, che sono contenuti nella sentenza. Ma prima ch'io passi più oltre, voglio ricordare all'autore, ch'egli si è proposto di voler prouare che l'errore sia chiaro, & euidente, & egli non parla se non per congiettura, e quel che importa, senza verun fondamento. Onde egli dice che il Papa è stato ingannato nel punto dell'Enfiteusi, della quale essi non han mai fatta mentione. Ma già si è detto di sopra, che se bene non hanno vsato questo termine, hanno però fatto legge contra la consolidatione, e caducità de'beni, ne'quali si distingue il dominio vtile dal diretto; Sotto i quali termini necessariamente si rinchiude l'enfiteusi, o liuello Ecclesiastico. E quando qui vi fusse errore, come ho accennato di sopra sarebbe più presto a danno della Chiesa, poiche essendo danneggiata in altre sorte di beni, in questa sola parte veniua ad essere solleuata dal Papa. Venendo poi alla prima legge di non potere fabricar Chiese, o luoghi pij, dice essere facil cosa c'habbino persuaso a sua Santità, che la Signoria di Venetia si vsurpi l'autorità de'Vescoui di dar licenza di fabricar Chiese, priuando gli Ordinarii della loro autorità. ma se egli hauesse voltati i libri de'Dottori, che trattano di questa materia, hauerebbe imparato, che l'errore, che rende nulla la sentenza, deue essere espressamente in quella contenuto, in maniera che dalla semplice lettura, si conosca chiaro, che il Prelato è male informato, e che presuppone errore in fatto. Ma chi legge la sententia di N. S. s'accorgerà chiaro, che questo discorso dell'Autore è fondato in aria, & è vana cōgiettura, essendo le

parole

parole della sentenza chiare,che solamente esprimono, e condannano quello,che i Signori Venetiani non negano, e li defensori della causa Veneta pretendono prouare esser giusto. E se l'errore consisteua in fatto, non accadeua far tanti libri, e trattati,ma bastaua solo dare informatione della verità. Il medesimo si può dire nel secondo punto,nel quale l'Autore va congietturando,che sia stato dato ad intendere a Nostro Signore, che quei Chierici fussero carcerati per cause leggieri,e non per ordine del Senato, ma di qualche altro inferiore Magistrato, e nondimeno chiaramente Nostro Signore nomina il Doge,& il Senato come autori della prigionia di quei Chierici. & aggiunge che ciò era stato fatto sotto pretesto di priuilegij hauuti dalla Sedia Apostolica,i quali espressamente parlano de casi graui,& atroci. Dal che si può conoscere,che l'informatione era vera, e conforme a quello,che intorno al fatto i Signori Venetiani, non possono negare. Nel terzo punto dice, che forsi gli haran fatto credere,che la legge che prohibisce gli acquisti de'beni stabili, sia stata fatta non per necessità,ma per odio di religione. non per conseruare lo stato, ma per distruggere la Chiesa. E pure nella medesima sentenza molto chiaramente Nostro Signore esprime la sua mente, parlando della legge Veneta, con tutte le circostanze che da loro è stata promulgata; & vniuersalmente dice,che tutti quegli capi espressi, considerati in se stessi come da lui sono stati esposti, sono contrarij a'sacri Canoni,e grandemente pregiudicano alla libertà,& immunità della Chiesa,& alle ragioni,che giustamente gli competono. Da questo si può vedere,che malamente l'Autore applica i discorsi fatti alla sentenza di Nostro Signore,nella quale fin'adesso non ha potuto dimostrare ombra d'errore.

Dimanda poi a se stesso, come possa la Republica di Venetia esser certa,e sicura, si che non gli rimanga dubbio alcuno,che le sue attioni siano giuste,e sante. E risponde,che si possono assicurare per fede, per Scrittura sacra, per i Concilii, per ragion naturale, per dottrina de Sommi Pontefici, in quelle cose, nelle quali non possono errare,per autorità de Padri, per lunghe consuetudini, & vso delle genti. Et aggiunge, che niuna di queste cose è contraria all'attioni della Republica; ma o tutte, o la maggior parte fauoreuoli. Queste parole sono tanto pregne, che se egli le hauesse ben considerate, mi gioua credere, che egli non le harebbe mai scritte, Prima egli dice, che le attioni Venete sono fauorite dalla Fede. Vorrei sapere da lui come questo si proui, o sia stato da lui prouato. Perche s'egli vuole, che si

creda

creda per Fede Catolica, che quelle leggi Venete ſiano lecite, biſogna confeſſare, che non ſolo il Papa moderno, ma tutti gli altri Pontefici da lui nominati, e tutti i Dottori, che di commun conſenſo le condannano come ingiuſte, fatte ſenza giuriſdittione, contra i ſacri Canoni, e la libertà Eccleſiaſtica, habbino errato grauemente in Fede, e per conſequente, che per molte centinaia d'anni habbi errato la Chieſa, che ha communemente tenuto queſta opinione per vera, non che per probabile. E s'ei voleſſe dire, che la ſincerità della Fede foſſe ridotta nel Dominio Veneto, queſto ſarebbe vn'errore ſimile a quello c'hanno ſempre hauuto tutti gli heretici, che ſi ſono ingegnati di dare a credere a' loro ſeguaci, che ſolamente appreſſo di loro ſi ritroua la buona Fede, e la vera Chieſa. A queſto s'aggiunge, che ne egli in queſto ſuo trattato, ne alcun'altro c'habbi ſcritto a fauor della Republica ha mai portato alcun principio di Fede per giuſtificare le leggi Venete. Ben'all'incontro i difenſori della libertà Eccleſiaſtica han dimoſtrato ne'ſcritti loro contenerſi errori contrarij alla Fede, che meritamente ſono ſtati dal Santo Vfficio condannati; e può l'Autore non ſenza ragione temer l'iſteſſo, hauendo ſcritto, che la ſoggettione al Prẽcipe laico è inſeparabile dalla natura humana; onde ne ſegue che ne anche Iddio, non che il Papa, poſſa concedere queſto priuilegio di libertà. Che gl'Imperatori, e Prencipi ſecolari habbino potuto, e poſſano lecitamente congregar Concilii, far leggi di coſe ſacre, e giudicare in cauſe Eccleſiaſtiche. Che ſono tutte coſe molte aliene dalla dottrina Catolica. Appreſso mi marauiglio, che egli nomini ſcrittura, perche ne egli, ne altri ſuoi colleghi hanno ſaputo apportare ſe non alcuni eſempi di fatti ſeguiti, a'quali ſufficientemente è ſtato da molti riſpoſto; & il teſtimonio di S. Paolo, e di S. Pietro, che tanto fanno a fauore de Prencipi Eccleſiaſtici, quanto ſecolari. All'incontro, a fauore della Chieſa fanno moltiſſime ſcritture, che da diuerſi ſono ſtate addotte, e ponderate. A i Concilii è ſtato ſufficientemente riſpoſto. La ragion naturale è per noi. I Papi hanno ſempre decretato a fauor noſtro. I Padri parimente ſono per la Chieſa. L'vſo, anzi la traditione è tutta a fauore della ſententia Pontificia. Onde ſegue neceſsariamente, che egli con tutti i ſuoi ſeguaci s'inganni, e con le loro ſcritture ingannino la Republica. E quando bene nel Dominio Veneto ſi pretendeſse vſo, e conſuetudine di qualche anni, ſi potrebbe dire, come già in ſimil propoſito diſse S. Cipriano [a]: *Conſuetudo ſine veritate, vetuſtas erroris eſt.* E S. Agoſtino [b] all'iſteſso propoſito ſcriſse queſte parole: *Manifeſtata veritate cedit conſuetudo.*

a Ep. 74. habetur d. 8. c. conſuetudo.

b Lib. 3. de baptiſ. cõt. Donat. c. 6

a Lib. 4. de bapt. c. 5. 6. habetur d. 8. c. frustra.

b d. 8. c. si consuetudinem.

tudo. Et altroue: a *Frustra qui ratione vincuntur consuetudinem nobis obijciunt*. E Nicolo Papa scriuendo a Michele Imperatore, dice: *Mala consuetudo non minus quam peruersa corruptela vitanda est*. E finalmente Gregorio[b] VII. *Consuetudo quantumuis vetusta, quantumuis vulgata veritati omnino est postponenda, & vsus veritati contrarius, abolendus*.

Si che vegga bene l'Autore, che mentre egli tanto risolutamete assicura i Signori Venetiani, che le loro attioni son giuste, e buone, non venga sopra di lui la maledittione del Profeta, che dice: *Va qui dicitis malum bonum, & bonum malum, ponentes tenebras lucem. & lucem tenebras*. Perche certo assai precipitosamente gli conforta a star saldi, e tener per fermo che le loro leggi siano giuste; poiche se non gli priua affatto dell'intelletto, non posson almeno lasciar d'hauere qualche dubbio ragioneuole della ingiustitia loro. nel qual caso, come si è prouato di sopra, sono obligati a sottomettere il giuditio loro a quello del Vicario di Christo, a cui come Christiani deuono prestare quell'vbbidienza, che si deue a legitimo superiore. E non basta per scusa loro, il dire, che in questo caso il Papa possa errare. perche bisogna per lasciar d'vbbidire, che l'errore, come più volte s'è detto, sia espresso nella sentenza, e sia noto, e manifesto a tutti per non dar scandalo. cosa che ne hanno prouato, ne potranno prouare. Vegga per tanto l'Autore con quanta ragione applichi a questo proposito le parole di S. Agostino: *Hic sane contēne potestatem*. E quelle del Cardinale Bellarmino; conciosiache l'vno, e l'altro parlano manifestamente quando il precetto di chi commanda contiene manifesto peccato contra la legge di Dio. nel qual caso non solo si può, ma si deue lasciare il precetto humano, & vbbidire a Dio. Ma di sopra habbiamo dichiarato, che quando bene il Papa (cosa che non è) in questa sua sentenza hauesse ecceduto i termini della sua giurisdittione & autorità; nondimeno non commandando cosa, che assolutamente non si possa far senza peccato, le ragioni dell'Autore non hanno luogo, e senza fondamento afferma, che obedendo stimarebbono di peccare, e si tengono obligati d'opporsi al Papa; perche, come habbiamo mostrato di sopra, il riuocar quelle leggi, considerate tutte le cose, o in virtù di precetto, o per conseglio altrui, o di propria volontà, si può fare non solo senza peccato, ma con molta lode appresso gli huomini, e merito appresso Dio. Anzi supposti i scandali, & i disordini grandi, che parte già sono seguiti, parte sono per seguire, restano i Venetiani obligati a riuocarle, poiche questo è il rimedio vnico di tanti mali; e si potrebbe

be in questo caso con ogni ragione applicar la dottrina di Christo, che insegna, che guai a colui,che è cagione di scandalo.

Qui l'Autore conchiude la sua quinta parte, nella quale, come ne anche nelle altre ha potuto prouar cosa che vaglia.

PARTE SESTA.

Si fanno varie considerationi, sopra le attioni della Republica di Venetia intorno alle persone Ecclesiastiche.

CAPO I.

OMINCIA l'autore questa sua parte,mettendo in consideratione le diligenze fatte, per far palese,e nota al Sommo Pontefice la innocentia della Republica. Et in fatti egli lo proua con parole, come appunto l'han fatto i Signori Venetiani, perche è vero, che tanto l'ordinario, quanto lo straordinario Ambasciadore, trattarono più volte di questo negotio con sua Sanctità. Ma non è già vero c'habbino apportato pur vna minima ragione in giustificatione delle leggi; anzi giustamente si querela il Papa,com'egli racconta nel suo monitorio, che l'habbino per molti mesi tenuto sempre in parole, senza mai venire alla discussione del fatto, e senza volere far palese il fondamento della loro pretensione, allegando solo priuilegij,che sono con tra di loro, e con poca verità pretendendo consuetudine immemorabile, constando da Breui Apostolici il contrario, oltre che,come si è detto, haueuano contra di se il solenne giuramento,& obligatione autentica,fatta sotto Giulio secōdo, che si può vedere publicamente in stampa,con la quale resta quella Republica con particolar titolo obligata all'osseruanza de'sacri Canoni,e conseruatione della libertà Ecclesiastica; e contrauenendo resta soggetta non solo al Papa, come ogn'altro Prencipe; ma ad ogni Giudice Ordinario della Corte di Roma, a cui

ſpetti ſimile giuditio. Quando adunque dimanda l'Autore, che coſa poteua, o doueua più fare la Republica, vedutaſi, dopò tan te ragioni ſpiegate con tanta humiltà, publicar contro vna tanta maledittione; ſi può in vna parola riſpondere, che poteua, e doueua vbbidire. Replica egli, che queſto non doueua fare, pretendendo hauer dimoſtrato, e prouato pur dianzi con le parole del Cardinale Bellarmino, che quando la ſcommunica contiene errore intolerabile eſpreſſo, come ſupppone la Sereniſſima Republica, che contenga queſta, non ſi può vbbidir ſenza peccato. Ma l'vna coſa, e l'altra è manifeſta bugia. perche nè egli hà prouato tal coſa, nè lo potrà mai prouare: atteſo che non è Dottore alcuno, che ſi ſia mai ſognato vn coſi fatto dogma; ſe bene alcuni han detto, (il che poi è ſtato riceuuto communemente da tutti) che ad vna tal ſententza la perſona non è obligata ad obedire per virtù della ſentenza, ſe già non vi concorreſſe lo ſcandalo, o altro ſimile inconueniente eſterno, che poſſa indurre obligo di peccato. Et il Cardinale Bellarmino ha detto coſa molto differente da queſta; perche egli non ha trattato della ſententia, che contiene errore intolerabile eſpreſſo; ma ſi bene della ſentenza, che commanda che ſi faccia alcun peccato eſpreſſo; e di queſta ha detto (come deue dire ogni fedele Chriſtiano) che non ſi può ne deue obedire ſenza peccato.

Dice, che per tanto preſe partito, conforme al conſulto di quanti Dottori han ſcritto, di far prima auuiſati i ſuoi ſudditi, e tutto il mondo della ſua innocenza, dimoſtrando le cauſe per le quali non voleua, e non doueua vbbidire. Dipoi ſi è armata alla difeſa *cum moderamine inculpatæ tutelæ*. E dichiarando in che conſiſta queſta moderata difeſa, mette più gradi. Il primo, fu auuiſare per lettere in ſtampa, tutti i Prelati dello ſtato, e tutti i Religioſi, che non publicaſſero ſcommunica, ne oſſeruaſſero interdetto. Appreſſo, con chi ſi è moſtrato renitente ha aggiunto aſpra correttione, e minaccie. Dipoi ſe queſto non è ſtato baſtante gli ha fatti carcerare. Finalmente ſe ſarà biſogno, ſi ſeruirà della ſpada datagli da Dio *ad vindictam malefactorum*; perche doue non baſta la conſcientia, deue efficacemente ſupplire l'ira del Prencipe. E perche di tutte queſte coſe và diſcorrendo appreſso ne' ſeguenti capitoli, quì non occorre dir altro, ſe non intorno al primo punto, che tocca alla proua dell'innocentia, e giuſtitia della Republica. Percioche non ſolo non è vero che le lettere mandate a' Prelati habbino

bino giustificata la causa, ne mostrato errore intolerabile, com'essi pretendono nella sententia Pontificia; ma han dato principio allo scandalo, & han dato segni di manifesta disubbidienza, come ne posson far fede tutti i Principi Catolici, che hanno mostrato commune risentimento, e si sono a lor potere adoprati, perche la Republica desse sodisfattione a sua Santità. E la ragione è manifesta, perche in quelle lettere non dice la Republica cosa, che giustifichi il fatto; ma con termini assai acerbi. e non molto conformi a quella pietà, e diuotione ch'ella ha sempre professato, dipinge la sententia Pontificia per ingiusta, e nulla, come contraria alla sua libertà, e pregiudiciale allo stato. E se questa scusa cosi generale può bastare per rimuouere lo scandalo, e scusare la disubbidienza, ben si possono quetare tutti i Giudici, e Prelati, & astenersi da ogni censura; perche qual sarà colui, che sentendosi condannato non esclami subito, e dica che se gli fa torto, che la scommunica è ingiusta, e che protesta di nullità? Non è questo quel che richiedono gli Autori, come si è dimostrato di sopra nella prima parte, per toglier lo scandalo, e giustificare la disubbidienza d'vna sentenza ingiusta, e nulla. però rimettendomi a quel che iui si è trattato, conchiudo che nel primo grado della difesa, che dice l'autore hauer presa a fare la Republica, ha in più modi mancato. Prima, perche il modo, e le parole vsate hanno offeso notabilmente la Maestà del Papa, l'Ordine Ecclesiastico, e la sincerità della Fede, e Religione Catolica. Dipoi, perche non ha mostrato errore, ò ingiustitia alcuna; ma in generale contra ogni ragione ha calonniato, & infamato la sentenza. In oltre, perche ha maggiormente scandalizato, non che tolto lo scandalo, che partorisce la disubbidienza. Finalmente ha dato principio a tanti sacrilegij, che si son fatti col violare la scommunica, & interdetto Apostolico; ha mosso gli animi di Scrittori poco fedeli a scriuer tanto licentiosamente contra l'autorità Apostolica, che è stato costretto il Santo Vffitio a metterui le mani. Et il commandare a'Prelati, e Religiosi, che non publicassero scōmunica, ne osseruassero interdetto, fu manifestamente metter le mani nella giuridittione Ecclesiastica; auuenga che la Republica non può assolutamente commandare a'Prelati, ne ad Ecclesiastici; e molto meno può farlo in cose puramente spirituali, come sono quelle che toccano a censure; nelle quali non hanno i Principi autorità veruna. Et a questo proposito metterò qui alcune parole, che riferisce S. Atanasio esser state dette da'Vescoui

In epist. ad solit. vit. agent.

Catolici, e Santi à Costantio Imperatore, quando si voleua intromettere nelle cause Ecclesiastiche, e che si scómunicasse Atanasio, e si assoluessero gli Arriani. *Magnopere* (dice questo Santo) *admirantes, & ad Deum manus tendentes, multa cum libertate illi suas rationes proposuerunt, docentes Regnum non ipsius esse, sed Dei, a quo acceperat, eumque metuendum, ne illud quod dederat, de repente adimeret. Denuntiabant illi diem iudicij, suadebantq. ne Ecclesiasticá corrumperet, neve Rom. Imperium Ecclesiasticis Constitationibus immisceret.* E poco dopo nell'istessa Epistola mette le parole di Osio, che nell'istesso modo ragiona co'l medesimo Imperatore: *Desine quaso*, dice, *& memineris te mortalem esse: reformida diem iudicij; serua te in illam diem purum; ne te misce is Ecclesiasticis, neque nobis in h:c genere pracipe, sed potius ea a nobis disce. Tibi Deus Imperium commisit, nobis qua sunt Ecclesia concredidit. & quemadmodum qui tuum Imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi diuina, ita & tu caue, ne qua sunt Ecclesia ad te trahens magno crimini obnoxius fias. Date, scriptum est, qua sunt Casaris Casari, & qua sunt Dei Deo. Neque igitur fas est nobis in terris Imperium tenere, neque tu thymiamatum, & sacrorum potestatem habes, Imperator.* Così poteuano, e doueuano rispondere al commandamento del Senato i Prelati, e gli altri Ecclesiastici, come hanno fatto alcuni, che più presto hanno voluto partirsi, che lasciar d'vbbidire al commandamento del Papa in cosa, che è puramente Ecclesiastica, e spirituale. Aggiungo, che quando bene potesse la Republica hauer qualche pretesto per giustificar le sue leggi, non potrebbe però ricusare il giuditio del Sommo Pontefice; perche quando si disputa in materia di giurisdittione temporale, o Ecclesiastica, e si dubbita a qual delle due appartenga alcun giuditio, si déue stare al giuditio del Giudice Ecclesiastico, e non del laico, come communemente da i sacri Canoni [a] raccolgono i [b] Dottori. E chi non vuole acconsentire al giuditio del Sommo Pontefice, come in più luoghi afferma Santo [c] Cipriano, mostra animo scismatico, e fauoreuole à gli heretici.

E perche l'autore s'accorge d'hauer detto molto più di quello, che conuenga all'autorità di Prencipe secolare, soggiunge subito, che non si può dubitare, che habbi la Republica autorità di castigare i Chierici disubbidienti, pretendendo d'hauer prouato, che ne i casi graui ella habbia simile potestà da Dio, nel

a Cap. Imperiú. d.10. c. quomodo de immun. Eccl. in 6. b D.Th.2. sentent. in fi. Io. Drie. lib.2. de liber. Christ. c.2. Dec. et Felin in c. pastorali, ac rescrip. Innoc. & Butr. c. caterú de iudic. & hác sententiam esse commune aßeruit Iason l. ex quacunque nu.19. ff. si quis in ius vocatur. Adde Cardin. c. qua in Eccles. n.2. de const. Imol. ibid. n.6 Dec. n.16. Butr. n.97. Oldra. cons.83. c Ep. 55. 59.

che

che,come noi habbiamo dimostrato,asserisce il falso; perche si è prouato di sopra tutto il contrario; e si è fatto vedere, che le proue di lui non hanno veruna forza. Soggiunge poi alcune parole, che assai meglio era, che gli restassero nella penna,perche lo rendono sospetto di molti errori. Primo egli chiama i Prelati, e gli altri Ecclesiastici sudditi del Principe, il che si è dimostrato esser falso. Appresso vuole, che sia caso grauissimo, e delitto di Lesa Maestà, che voglino gli Ecclesiastici osseruare, come valide quelle sentenze, che da Prelati loro non sono state nello stato publicate, e commandate. Nelle quali parole da gran sospetto, ch'egli non creda, che il Papa sia *Ordinarius ordinariorum*, e possa in ogni luogo esercitare la sua giurisdittione; e che le sentenze di lui per hauer forza, & autorità dipendano dalla publicatione de Prelati inferiori, e d'Ordinarij locali, che sono cose false, & erronee. E quando poi dice, che la Republica si ha dichiarato, che tiene questa sentenza per ingiusta,e nulla mostra di tenere vn'altro errore,che possa ciascun reo farsi giudice della sua sentenza. Et ogni secolare possa dichiarare, che la sentenza del Prelato, anzi del Sommo Pontefice sia giusta, o ingiusta, come gli torna bene. E finalmente quando dice,che non è il douere, che vn suddito ardisca di opporsi a quello, che rappresenta Iddio; massime doue non si tratta causa di fede, e non è sicuro se habbia ragione, o torto, dà chiaro segno di non hauer buona opinione dell'vbbidienza, che deuono gli Ecclesiastici a' suoi superiori, e particolarmente al Vicario di Christo; conciosia che ogni ragione vuole, come si è detto di sopra, che intieramente vbbidiscano a chi può loro legitimamente commandare, etiandio nelle cose dubbie, senza far conto di chiunque si sia, che gli voglia vetare l'vbbidienza.

CAPO II.

ENtra in questo capo con vn nobilissimo principio, quanto alle parole, & al pretesto, che piglia;ma senza dubbio insegna dottrina erronea. Et è necessario, che l'Autore, e suoi colleghi habbino patienza,e sentano simili censure, o mutino opinione. Percioche quel dire che il Prencipe non cerca altro, che l'honor di Dio,la deuotione de'Santi,l'esercitio de santissimi Sacramenti, la frequenza delle Chiese, e che si facciano oblationi per le anime de' defonti, in somma che si conserui la pietà,

e la religione catolica ne ſuoi ſtati, e che niuno deu'eſſere tanto temerario, che ſe bene lo commanda il Sommo Pontefice, voglia ciecamente vbbidirlo ſenza conſiderare i ſcandali, & inconuenienti, che *in ſpiritualibus*, e *temporalibus* ne poſſono ſeguire; ad altro certo non tende, che a voler dare a credere, che l'interdetto poſto da Noſtro Sig. ſia contrario a tutte queſte coſe, e cagione di ſcandali, e perturbationi. il che ſenza dubbio contiene notabiliſſima temerità, e grauiſſima ingiuria della Chieſa, che gran tempo fa ſi ſerue di queſta cenſura per mantenere la debita obedienza, che ſi deue a'Prelati. E nel vero, chi dirittamente vuole conſiderare le coſe, quei diſordini, che accenna l'Autore, immediatamente come da vera, & propria cauſa naſcono dalla diſubbidienza del Prencipe, il quale ſe imitando la pietà, e religione de'ſuoi antepaſſati haueſſe voluto vbbidire, e riuocare le leggi fatte contra i Canoni, e libertà Eccleſiaſtica, non haueua luogo l'interdetto, nè ſuccedeuano quei ſcandali, e diſordini, che con molto dolor di tutti i buoni ſi ſon viſti; nè ſi poteuano temer quelli, che accenna l'Autore. Anzi ſi aumentaua la pietà, e diuotione, e ſi accreſceuano tutti quei beni, ch'egli và con molte parole eſaggerando. E ſe le anime de' defonti eſclamano per mancamento di ſuffragi, non è queſta colpa del Papa, che mette l'interdetto, nè di quegli Eccleſiaſtici, che vbbidiſcono al ſuo ſuperiore; ma ſi bene del Prencipe, per la cui diſubbidienza tal cenſura viene giuſtamente impoſta. E mentre egli ſtima, che dall'interdetto ne poſſano naſcere quegli incôuenienti, che quì tanto amplifica l'autore, e potendo con vn'atto virtuoſo, e debito d'humiltà, d'vbbidienza, di giuſtitia, di religione rimediare a tutti quei mali. è coſa chiara, che non facendolo, tutti ridondano in danno della ſua conſcienza. Per tanto contro di lui gridaranno le anime trapaſſate, che rimangono priue de ſuffragi; i Santi, il culto, e veneratione de'quali vien meno; i popoli, a quali mancano molti aiuti ſpirituali, e che di più (aggiungo io) ſentonó predicare, e veggono andare in ſtampa dottrina ſciſmatica, ſeditioſa, e ſcandaloſa, la quale con molta ragione ſi può con verità dire che apre la porta all'hereſie, & alla deſtruttione della religione. Di tutte queſte coſe haurà da render conto il Prencipe, che non ha voluto vbbidire; e non gli Eccleſiaſtici, che han fatto quello che per molte ragioni erano obligati di fare. Soggiunge l'autore, che è commune dottrina de'migliori Theologi, che il Chierico è tenuto d'vbbidire al Prencipe temporale in tutte quelle coſe, che non ſono contrarie a Dio, & all'anima. Ma tolti i Teologi moderni di Vene-

Venetia non è chi insegni simil dottrina, massime quando auuiene, che il commandamento del Prencipe sia contrario al commandamento di potestà maggiore, come auuiene nel caso nostro. e l'autore istesso di sopra con dottrina di S. Agostino ha prouato, che quando il commandamento di vn superiore è contrario, e ripugnante a quello di superior maggiore, non si deue, ne si può vbbidire. e nel caso nostro il precetto del Prencipe è contrario a quello del Papa. se l'Autore non si vuol contradire, e rifiutar la dottrina di S. Agostino, ch'egli ha approuato, la conseguenza è chiara, che bisogna vbbidire al Papa; se però egli non niega la superiorità del Vicario di Christo, che è manifesto errore in Fede; o non vuole, che il commādamento del Papa sia ingiusto, che è quello, ch'egli pretende; ma nè egli, nè alcun de' suoi colleghi ha mai potuto prouare. Ne accade esaggerare i beni, che nascono dalla frequenza de Sacramenti, & vffici diuini, & il male che procede dal contrario; perche si può rispondere, come disse Samuele, che Dio vuole l'vbbidienza, e non il sacrificio. E perche si vegga chiaro, che la disubbidienza è cagione di tutti i mali, facciamo quest'argomento, che sarà conforme allo stile dell'autore. La disubbidienza nel caso nostro è causa totale dell'interdetto, perche posta quella, segue l'interdetto, e mancando quella l'interdetto non hauerebbe luogo. l'interdetto, come dice l'Autore, apporta seco tutti questi disordini. adunque la disubbidienza è principal cagione di tutti i mali. E la consequenza è chiara, perche, come direbbe qui l'Autore: *Quicquid est caussa caussæ, est caussa caussati*. E perche meglio s'intenda quanto vadano fuori di strada i Teologi Venetiani, che per calonniare il precetto Apostolico, e riprendere l'vbbidienza d'alcuni Ecclesiastici, pigliano questo pretesto tanto apparentemente buono, distinguiamo due precetti Apostolici, e vediamo da qual di due nascano i mali, che con tante parole, e scritture si vanno amplificando. Commandò la Santità di N. Sig. al Doge, e Senato Veneto, che riuocasse le leggi fatte contra la libertà Ecclesiastica, e desse nelle mani del Nuntio Apostolico quei Chierici, che contra ogni ragione teneua prigioni. E perche per molti mesi la cosa andò in trattato, senza che si desse alcuna sodisfattione, come la cosa richiedeua, S. Santità conforme a' sacri Canoni, passando più oltre, ordinò che se il Senato frà debiti termini non vbbidiua, s'intendessero i legislatori scommunicati, e fusse la città, & il dominio sottoposto all'interdetto. nel che si contiene conseguentemente vn'altro precetto fatto a gli Ecclesiastici, d'astenersi

da

da tutte quelle cose,che per l'interdetto vengono prohibite.Hora è cosa certa,che il primo precetto con molta facilità senza verun danno, anzi con molta lode del Prencipe si poteua osseruare,come hanno anco modernamente con approuatione di tutti i fedeli, fatto altri Principi; e l'istessa Republica di Venetia altre volte ha fatto; e quando ciò fusse seguito,non hau ndo luogo il secondo precetto, non nasceua disordine, ne inconueniente alcuno. E di sopra noi habbiamo dimostrato il precetto del Pontefice esser stato giusto, e che il Senato poteua, e doueua senz'altro vbbidire; & a persuadere questa vbbidienza doueua l'autore con gli altri suoi colleghi seruirsi della dottrina, che in questo proposito apportano, raccontando i mali, che nascono, o possono nascere dall'interdetto.

E perche meglio s'intenda quel che io pretendo, metterò qui vn'esempio,che a mio giuditio dichiarerà bene questo passo. Fingiamo,che sia vn'ammalato, il quale habbi in vna gāba,o in vn braccio vna piaga mortale, e tratti col medico per essere curato. Il medico dice che la piaga è pericolosa, e che per guarire è necessario, ch'egli faccia dieta, e sopra tutto.che si astenga dal vino; perche altrimente la piaga verrà ad incancherirsi, e bisognerà poi con suo molto dolore, e pericolo della vita adoprar fuoco,e ferro,e tagliare la gamba, o braccio. Quest'infermo rappresenta il Senato, il quale, come scriue Gregorio XII. in vn suo Breue, haueua questa gran piaga delle leggi,e consuetudini contrarie à sacri Canoni, & alla libertà Ecclesiastica. Il Papa che è medico spirituale, ritrouando adesso l'istessa piaga col medesimo pericolo, e forsi maggiore, che non era a tempo di Gregorio,dice che per guarire bisogna riuocar le leggi, & astenersene per l'auuenire; & aggiunge che altrimente sarà necessario fulminar scommuniche, & interdetti, che sono il ferro, e fuoco Ecclesiastico. Hora se quell'infermo non volendo vbbidire al medico si lascia ridurre à tale stato, che bisogni con ferro, e fuoco tormentarlo, e finalmente troncargli vna gamba, ò braccio; chi dirà, che la causa di questi dolori,e disordini sia stato il medico, che col vetarle il vino,e minacciarli simili mali tentò con modo piaceuole di guarirlo? Hor vegga l'Autore, s'egli può con ragione dar la colpa de i scandali all'interdetto, nascendo tutti dalla parte del Prencipe, che non ha voluto vbbidire al Papa, che come buon medico prima di venire alle censure, tentò piaceuolmente di ridurlo alla douuta vbbidienza. Ne dica, che gli Ecclesiastici, e particolarmente i religiosi saranno seuerissimamente castigati da Dio per hauere *quantum*

in se est, aperta la porta all'heresie, alle bestemmie, allo sprezzo della vera religione; perche in mano de'Signori Venetiani era con vna perfetta obedienza rimediare a tutti questi disordini, & inconuenienti. Ne vale il dire, che i religiosi si partono di Europa, e vanno all'Indie sicuri quasi di perder la vita per l'aiuto di quelle anime, e quindi inferire, che non doueano abbandonare quelle, che già sono della greggia di Christo nel grembo di Santa Chiesa; percioche il caso è molto differente; perche là si và con risolutione di predicare la verità Euangelica, e per quella morire, e col proprio sangue seminare, (come già disse Tertulliano) i fedeli, & inaffiare il campo di S. Chiesa; ma qui non è lecito dire la verità, ne viuere in obedienza del Vicario di Christo, ne si può con la morte sperare frutto alcuno. Onde meritamente hanno osseruato quelli Ecclesiastici, che si son partiti, il precetto di Christo, quando commandò a gli Apostoli con queste parole: *Et quicunque non receperit vos, neque audierit sermones vestros exeuntes foras de domo, vel ciuitate excutite puluerem de pedibus vestris.* E nel vero è gran marauiglia, che l'Autore tanto si stenda in questo particolare, confondendo l'obligo del Pastore, e del Prelato, con quello de Religiosi, atteso che quello è obligo di giustitia, e camina per altre leggi; questo è obligo di carità, che in tutto, e per tutto dipende dall'vbbidienza de'loro superiori. Per tanto hanno sauiamente giudicato esser meglio vbbidire, che sacrificare, hauendo massime hauuto ordine, o di osseruare l'interdetto, o di partire. Quello, che tocca a Prelati, e pastori deue essere esaminato con altre regole; ma perche non fa a mio proposito non ne voglio dir altro. Le attioni de Religiosi hanno per regola infallibile l'vbbidienza, e perciò loro tocca esequire quanto gli vien commandato. vegga chi commanda, se il suo commandamento sia ispediente, o nò. E quando bene in qualche cosa hauessero mancato non toccaua in modo alcuno al Prencipe correggerli, o gastigarli. Ma argomenta l'Autore dalla correttione di S. Paolo fatta a S. Pietro, che era Papa, che molto piu può il Principe correggere gli Ecclesiastici quando commettono errore, massime in pregiuditio delle anime. E non s'auuede, che gran differenza è fra l'vna cosa, e l'altra; percioche quella fu correttione fraterna senza vso di giuridittione alcuna; qui si tratta di correttione, e gastigo giuridico: quella fu da persona Ecclesiastica; questa si esercita da persone laiche, e quel che importa senza verun fondamento di giustitia. Si dif-

Matt. 10.

fonde appresso l'Autore a prouare, che non deuono i pastori abbandonare le loro pecorelle: nel che non posso, ne voglio contradirgli. à me basta, che questo per le ragioni dette non tocca a religiosi. E mi marauiglio grandemente, che seruendosi egli del testimonio di San Clemente Romano, falsamente applichi a' Religiosi quel che egli espressamente dice a Vescoui, come dimostrano le stesse parole da lui recitate: oltre che mostra di non hauer ben'inteso il precetto di San Clemente, il quale parla di quelli scommunicati, che secondo l'vso antico della Chiesa faceuano publica penitenza, quali vuole, che siano aiutati, e consolati da'Vescoui, perche non si desperino: ma il caso nostro è molto diuerso. e pure senza dubbio tocca a'Prelati in simili pericoli hauer cura delle loro pecorelle. Ma la comparatione del precetto di Clemente con quello di Papa Paolo, e molto fuora di proposito: perche S. Clemente ragiona del Pastore, che può liberamente esercitare l'vfficio suo: e qui siamo in caso, doue sotto graui pene sono impediti gli Ecclesiastici di far quel che deuono, cioè osseruare le censure Pontificie. Aggiungo vn'altra marauiglia, che l'autore non s'accorge, che in questo discorso distrugge tutta la fabrica, ch'ei s'è ingegnato di fare; perche egli in tutta questa sua opera non pretende altro se non prouare che le censure Pontificie siano nulle, di niun valore, & effetto: onde segue, che i Venetiani non sono scommunicati: e qui nondimeno per prouare, che i Religiosi doueano restare nello stato, si fonda nel testimonio di Clemente, il quale dal pericolo, e bisogno grande, che hanno i scommunicati, persuade a'Vescoui, che con ogni diligenza attendano alla salute loro. Dà questo io argomento contra l'Autore: ò egli crède, che i Senatori siano scommunicati, e lo Stato interdetto, o nò. Se dice di sì; adunque le censure Pontificie son valide, e quanto egli ha scritto, tutto è falso. Se dice di nò; quello che qui scriue contra i religiosi non è a proposito. E certo, ch'io confesso che non ne ho veduto in tutta quest'opera sproposito maggiore, massime ch'egli fa si gran conto d'vn ricordo di Clemente Pontefice, che lo prepone ad vn'espresso commandamento di N. S. atteso, che li Teologi Venetiani non vogliono dare troppo credito alle Constitutioni di Clemente. Ma poiche egli se ne vuole seruire con poco, o niun fondamento, mi piglierò anch'io licenza di valermene contra di lui, perche questo Santo Pontefice nel medesimo libro citato da lui insegna che il Sacerdotio è maggiore del regno è più sublime. Et in vn'altro luogo

Lib. 2. Cõstit. Apost. c. 40.

Cap. 34.
Cap. 24.

pur dell'istesso libro mostra chiaro, che deuono i Prelati della Chiesa hauere molti beni, quali dice esser beni di Dio.

Ma ritornando a proposito dice, che è incerto il commandamento di N. Sig. col quale si difendono quei Religiosi, che si son partiti, & apporta diuersi argomenti; quali quando bene contengano verità, altro non prouano, se non che può essere che N. S. secondo la diuersità delle persone, e de'luoghi habbia dato ordini differenti; il che non fa al caso. Vuole poi prouare, che possa il Principe a titolo di giusta, e necessaria diffesa castigare i religiosi, ò altri Ecclesiastici, quando voglino osseruare l'interdetto: & a questo propsito cita il Nauarro, e S. Antonino; ma come di sopra si è detto, quì non ha luogo la necessaria difesa, ne vi può essere la moderatione necessaria, mentre si può ricorrere a superiore, & è in mano del Prencipe senza vsar violenza toglier'affatto ogni pericolo, & inconueniente. In somma tutto quello, che quì dice non proua cosa alcuna contra i Religiosi; ma ben dimostra la sinistra opinione ch'egli ha del precetto Apostolico.

Bos de Princ. & privil. eius.

CAPO III.

QVì pretende l'Autore prouare, che non pecchino i laici, sentendo messa in luogo interdetto ne siano obligati i Religiosi con graue pericolo ad osseruarlo. E quanto al primo punto non si può negare, che il Nauarro con alcun'altro hanno tenuto quel che quì egli dice. ma è anco vero, che molti altri tengono il contrario; E se l'autore dà tanto credito al P. Suarez Giesuita, che nella dottrina di lui vuol fondare il secondo punto di questo capo, douea anco dargli credenza in questo, il quale vuole, che il sentir Messa in luogo interdetto, quando l'interdetto è denuntiato sia *ex genere suo* peccato mortale; perche è attione assai graue, & è vn cōcorrere a suo modo al sacrificio, che per l'interdetto vien prohibito. Per tanto vanamente và argomentando, che sia cosa più sicura a'laici il sentir Messa, che astenersene, perche senza dubbio quì anco vale quella sentenza: *Melior est obedientia, quam victimæ*. Ne di questo pūto occorre dir altro, se non che quelli Scrittori, ch'esortano i laici a non sentir Messa mentre dura l'interdetto, gli esortano a far vn'atto di vbbidienza, a riconoscere, e riuerire l'autorità Pontificia, & a mostrarsi veri figliuoli della Chiesa, che sono tutte opere lodeuoli, e meritorie, tāto più quādo bisognasse sentire Messa di alcuno scōmunicato, che necessariamente si debba schifare, massime *in Di-*

Disp. 34. de censuris sect. 5. n. 9.

uinis. Nel qual caſo parlano i Dottori [a] aſſai ſcropoloſamente.

Quanto al ſecondo punto mentre vuole perſuadere, che ſia lecito a Religioſi di celebrare, non oſtante l'interdetto, dà nota alla ſua Republica di fierezza, barbara crudeltà, e tirannia, volendo che ella con giuſto timore induca gli Eccleſiaſtici a celebrare, che vuol dire, ch'ella veramente minacci male graue, e che in fatti ſia per eſequirlo, coſa che appena ſi crederebbe di perſone barbare, non che d'vna Republica ſtimata tanto prudente, e pia. Ma dato che così ſia, che quei Signori venghino a queſto termine, che dice l'Autore di coſtringere con graui pene a celebrare, non potrà con tutta la ſua Retorica ſcuſare lo ſprezzo della cenſura. Percioche è coſa certa, che non per altro con tanta diligenza procurano quei Signori, che non s'oſſerui l'interdetto; ma ſi attenda a celebrare come prima, ſe non per dare ad intendere a'ſudditi, che l'interdetto è nullo, che non obliga, e che niuno è tenuto ad oſſeruarlo. e tutto queſto per non ſoggettarſi al precetto Apoſtolico, & alla ſentenza del Papa. E queſto, ſecondo la commune ſentenza [b] de' Dottori, è il vero, e proprio ſprezzo che induce peccato mortale. Onde è coſa chiara, che in ſimil caſo per qual ſi voglia graue danno, che venga minacciato non ſi può violare alcuna cenſura. Et a queſto modo vogliono alcuni, che s'intenda il *cap. ſacris, de his, quæ vi, metusve cauſſa fiunt*. E communemente inſegnano i [c] Dottori, che in queſto caſo più preſto ſi deue tolerare ogni gran male, che violare la cenſura. Ne vale l'argomento, che qui fa l'Autore, che la partenza d'alcuni religioſi ſia ſegno chiaro che non ſia martirio il ſopportar ſupplicij per queſta cauſa, douendoſi credere della bontà loro, che non hauerebbero voluto perdere l'occaſione di vna così fatta corona. L'argomento dico non vale, perche ſecondo quello, che inſegna contra [d] Tertulliano S. [e] Atanaſio, come nelle occaſioni è neceſſario patire il martirio, così non ſempre l'huomo è tenuto ad eſporſi al pericolo di quello; perche non ſenza cauſa diſſe Chriſto in S. [f] Matteo:

Cum

a D. Thom. Quodl. 11. a. 9. & in 4. d. 18. q. 2 a. 4. quæſtiun. 3 ad 1. Alexa. Alenſ. 4. p. q. 23. mem. 1. a 6. §. 2. Ricard. in 4. d. 18. a. 6. q. 2. ad 1 Durand. ibid. q. 5. ad 3. Gabr. q. 3. dub. 4. Adrian. Quodl. 1. a 3. & in 4. q. 3. de clauib. Petr. a Soto lect 3. de excom. Caiet. 1. 2. q. 69. a. 4. & 2. 2 q. 125. Fauet Abbas c. ſacris. circa fin. de his, quæ vi, metuſue cauſa fiunt. Couar. qui alios citat. c. alma mater. p. 1. §. 3. nu. 9.

Oſtienſ. in ſum. de ſentent. excommun. §. ſed numquid. Summa conſ. de ſentent. excommun. quæſt. 173. Raimun tit. de ſentent. excommun. §. 40 Aſten. lib. 7. tit. de pœn. commun. cum excom. quæſt. 3. Gloſ. cap. final de exceſſ. Prælat. verbo compulit & ibi Butr. n. 19. b D. Thom. 2. 2. q. 186 a 9. in corp & ad 3. Caiet. ibid & q. 104. a 2. & q. 105. a. 1. Altiſiod. lib. 2. ſum. tractat. 20. Adriani Quodl. 6 a. 2. Alphon. a Caſt. lib. 1. de poteſ leg pœn c. 5. docum 6 Gerſon. lect. 5. de vita ſpirit. animæ, & in Opuſ. de hac materia conſid. 2. 3. & 4. Nauar. in Man. cap. 20. n 20. c. 23. n. 42. Couar. c. alma mater. p. 1. §. 7. n. 6. & 7. c c. Lotarius. 31. q. 2 c. non ſolù. 11. q. 3. c. nolite timere. 11. q. 3. Angel. excom. 8. nu. 18. Sylueſ. excom. 5. q. 14. nu. 23. Couarr. c. alma mater. p. 1. §. 3. n. 9. Palud. d. 18 q. 6. a. 2. Maior. ibid q. 4. Nauar in Man. c. 27. n. 36. & c. inter verba præl. 3. n. 4. Sot. in 4. d. 22. q. 1. a. 4. Tolet. lib. 1. c. 11. ver. aduertendum tamen. Suar. diſp. 6. de cenſ. ſect. 3. n. 6. 7. d lib. de fuga in perſecut. e Apol. de fuga ſua, f c. 10.

Cum autem persequentur vos in ciuitate ista, fugite in aliam. Il che tanto più è vero, quando v'intrauiene il precetto del Superiore. Nel resto è cosa chiara, che quando auuenisse il caso, che alcuno patisse la morte per l'osseruanza dell'interdetto, sarebbe martire, come si raccoglie dall'historia di S. Erminigildo, che per martire è celebrato da S. Gregorio [a] Nè per altro fu canonizato per martire S. Tomaso Cantuariense, se non perche tolerò valorosamente la morte per difesa della libertà Ecclesiastica.

E se bene l'Autore co'suoi colleghi s'ingegna di mostrare, che non interuenga sprezzo nelle attioni, che si veggono tutto dì nel Dominio Veneto; tuttauia oltre a quello che si è detto di sopra, in che propriamente consiste lo sprezzo, se ne possono anco chiaramente mostrare euidenti segni, percioche è opinione di molti Dottori [b], che la frequenza, e moltitudine de gli atti sia gran segno, che si dispreggia la legge, o precetto, che così alla scoperta, e licentiosamente si lascia d'vbbidire. Onde sforzando vniuersalmente i Venetiani tutte le persone Ecclesiastiche a violare l'interdetto, e questo non per altro, se non per mostrare ch'essi nõ sono obligati ad vbbidire al commandamento del Papa, danno senza dubbio inditio manifesto di dispregio, come si raccoglie da S. Tomaso [c], e da quello che scriue [d] Gregorio IX. in caso molto simile di vn Vescouo, che hauea sforzato i suoi sudditi a violare l'interdetto Apostolico. Molte altre cose si potrebbono addurre intorno a questo particolare; ma perche non è mio intento offendere alcuno, le tralascio. Questo si bene affermo, che quãdo alcuno volesse pur difendere nõ esserui veramente sprezzo, non per questo si potrebbono gli Ecclesiastici scusar da peccato, violando l'interdetto con graue scandalo, pericolo di scisma, e di manifesto errore in fede; perche in tal caso non si viene a contrafar solamente al precetto Ecclesiastico; ma anco al precetto diuino di non scandalizare, di non separarsi dal suo capo, di non fomentare, o fauorire errore alcuno contrario alla Fede; perche in tutti questi casi il graue timore non scusa, come si raccoglie da S. Tomaso [e], & altri [f] Dottori.

Dal che si vede quanto malamente si serua l'Autore della dottrina del Suarez per scusare il peccato di coloro, che sotto pretesto di paura graue violano l'interdetto: atteso che quel Padre con la dottrina commune, parla solamente quando si fa contra il precetto puro humano, & Ecclesiastico. E qui noi habbiamo dimo-

a Li. 3 dialog. c. 31. habetur 1. q. 1. c. superueniẽte. & c. fin. 24. q. item 1.

b Ostien. in sum. tit. de sẽt. excom. §. necesse. ver. sed nũquid. Ioan. And. c. sacris, de his quæ vi metu cau. fiu. Adrianus Quodl. 6. a. 2. Alfons. a Cast. lib. 1. de potest. leg. pan. c. 5. doc. 6. Coua. cap. alma mater. 1. p. §. 7. nu. 6. 7. ver. tertio inde infertur. Nau. Man. c. 27. n. 29. Sua. de cens. disp. 15. sect. 2. nu. 11.

c 2. 2. q. 105. a. 2.

d Cap fin. de excess. Pralat. & ibi Gl. verbo claues. Ostien. n. 1. Ioan And. nu. 2.

e 2. 2. quest. 3. art. 2. f Caiet. ibid. Nauar. Man. cap. 27. nu. 187. Zabar. cap. sacris. de his quæ vi met. caus. fiu. Suar. de cens. disp. 34. sec. 4. num. 4.

dimostrato, che v'intrauiene lo sprezzo, nel qual caso il medesimo Padre chiaramente dice esserui sempre peccato. Aggiungesi oltre a questo, che vi concorrono più precetti diuini, di non scandalizare, di non fare scisma, e di non fomentare errore contra la Fede. Per tanto vegga bene l'Autore se a questo può sodisfare la risposta ch'egli dà a gli Scrittori di Bologna, & alli Giesuiti, come egli dice; atteso che non solamente si viola la legge di Dio remota, in quanto ella commanda, che si vbbidisca al Superiore; ma oltre allo sprezzo della legge humana, si fa immediatamente contra i precetti diuini, che hora finisco di raccontare.

CAPO IV.

TOrna qui di nuouo l'Autore a metter in campagna quello, di che a lungo hauea trattato nella prima Parte, e si affatica di trasportare in volgare alcune parole di S. Bernardo, con le quali quel Santo meritamente riprende vn Monaco, che sotto velo di apparente vbbidienza, voleua scusare la manifesta apostasia dalla Religione. onde egli proua, che non si deue vbbidire a coloro, che commandano cose illecite, e contrarie alla legge di Dio. E mi marauiglio grandemente, che l'autore non auuertisca, che la dottrina di quel Santo è manifestamente contraria all'intento suo: percioche egli distingue tre sorti di cose; alcune puramente buone, altre puramente male, & in queste afferma, che non ha luogo l'vbbidienza; percioche per niuno precetto humano, nè si deuono tralasciar quelle, nè esequir queste. altre sono quasi poste in mezo, che secondo diuerse circonstanze, del modo, del luogo, del tempo, e delle persone, possono esser hor buone, hor male; & in queste dice hauer luogo l'vbbidienza del Superiore. Et applicando poi al particolar di che trattaua, dice che la partenza di quei Monaci, de'quali egli scriueua, per esser stata fatta sotto la condotta, e precetto del loro Abbate, poteua esser scusata per l'vbbidienza; ma la dimora, che tuttauia faceua quel Monaco a cui scriueua, dopò che già era morto l'Abbate, non si poteua più in quel modo scusare. E perciò lo riprende, e lo esorta a ritornare. E perche s'intenda quanto malamẽte si serua l'Autore di questa dottrina, cõclude questo Sãto con queste parole: *Quod nec purum bonum, nec medium, sed plane purum fuerit malum sic obedisse, sic vestrũ Monasterium reliquisse.* Perche essendo manifestamẽte contra il voto della stabilità, non poteuano, ne doueuano vbbidire a chi commandaua cõtra il voto. Et affinche s'intenda bene il fatto, bisogna supporre che

quel-

quell'Abbate di Morimondo, come afferma S.Bernardo era soggetto all'Abbate Cisterciense, & al Vescouo Lingonense; e senza licenza dell'vn', e l'altro non poteua fare quel motiuo, che fece di partirsi con alcuni Monaci. Dice adunque questo Santo, che se alcuni Monaci han seguitato quell'Abbate, persuadendosi ch'egli hauesse l'autorità del Vescouo, e dell'Abbate maggiore, per virtù dell'vbbidienza sono scusati quanto al partire, purche doppo che hanno saputo la verità, immantinente ritornino. E poi soggiunge: *Igitur aduersus illos tantum, immo pro illis sermo est nobis, qui scientes, & prudentes miserunt manus in ignem, qui conscij præsumptionis sequuti sunt præsumptorem, non audientes Apostolum prohibentem, & denuntiantem, vt se ab omni fratre ambulante inordinatè subtraherent, contemnentes & ipsius Domini vocem dicentis: Qui non colligit mecum, dispergit.* Questa dunque è l'vbbidienza, che biasima S. Bernardo, quando la persona vbbidisce ad vno, che sà, che non commanda bene, o perche non ha legitima autorità, o perche commanda cosa, che manifestamente è contraria alla legge di Dio. Contra costoro fa tutta la dottrina di S.Bernardo; l'esempio de'Farisei, che dispreggiauano il precetto di Dio per seguire le traditioni humane, e tutto il rimanente che quì apporta l'Autore. percioche quando la cosa che si commanda è puramente mala, non ha luogo la simplicità, ma bisogna seruirsi della prudenza, e dire cõ gli Apostoli: *Obedire magis oportet Deo, quam hominibus.*

Hora venendo al nostro particolare, l'Autore pretende, che non si debba vbbidire al Papa, perche commanda, che gli Ecclesiastici non dicano Messa, e per conseguente, che i laici non l'ascoltino. Per proua di questo si vuol seruire della dottrina di S. Bernardo, e dice che per conoscere se si deue vbbidire, o nò, si deue considerare se l'vdir Messa sia opera di pietà, di fede, e carità. parimente il Religioso, a cui è commandato, che si parta dal Dominio Veneto; deue considerare se è contra la pietà, fede, e carità. Nel che malamente applica la dottrina del Santo. perche se bene egli ha detto, che è puramente buona la fede, la speranza, e la carità; intende però gli atti essentiali di queste virtù, che si chiamano nelle scuole, eliciti; perche non è huomo al mondo, che possa commandare che non si creda, non si speri, non si ami Dio; ma non così dice S. Bernardo de gli atti imperati di qualsiuoglia virtù, anzi quelli son posti in mezzo, che possono esser buoni, e mali, massime quando sono atti esterni, quali taluolta ancor che siano proprij, & eliciti dalle virtù, possono da qualche circostãza essere vitiati, e corrotti. come per esempio, il cõ-

fessar'e difender la Fede, disputando con gli heretici, & infedeli, è atto esterno di Fede, ma per rispetto del luogo, delle persone, e forsi del tempo, può essere illecito, e per lo pericolo che può accadere nelle persone idiote, & ignoranti, meritamente è stato prohibito da'Canoni, che i laici non possino disputare delle cose della Fede; e chi dicesse che quel precetto non può obligare, o è ingiusto, sarebbe più che temerario. Parimente il dar limosina, o seruire ad vn'ammalato, sono attioni di misericordia, e possono essere imperate dalla carità; e pure non può la moglie contra la volontà del marito, ne'l figliuolo di famiglia contra la volontà del padre far limosina; ne'l Religioso può senza licenza metterfi in vno Spedale a seruire a gli ammalati. All'istesso modo, il dire, e sentir Messa è atto, che può esser imperato dalle virtù, che nomina l'Autore; ma non è però talmente buono, che per varie circonstanze non possa essere peccato; perche se vna donna, o vno che non fusse Sacerdote volesse dir Messa, sarebbe senza dubbio vn graue sacrilegio. E se il Prete volesse dirla, essendo legitimamente sospeso, o scommunicato, o interdetto, o pure dopo hauer mangiato o beuuto, senza dubbio peccarebbe. Non è adunque quest'opera di quelle, le quali, secondo S. Bernardo, non si possono prohibire. dal che si vede, che indarno s'affatica l'Autore, e con dottrina mal fondata vuole calonniare l'vbbidienza di quei Religiosi, che si son partiti per nõ contrauenire all'interdetto; e scusare, e difendere il sacrilegio di coloro, che non ostante le censure sacrilegamente perseuerano nel celebrare. Nè giouano le parole di S. Bernardo, che sono ponderate dall'Autore: *Nunquid ideo, aut malum esse desijt, aut vel minoratum est, quia Papa concessit?* Perche hauendo quel Santo prouato a lungo, che quella partenza, della quale ei tratta era stata scandalosa, seditiosa, scismatica, dannosa alla Religione, con disgusto, e risentimento de'Superiori, e manifesto pericolo de'sudditi, tanto di coloro che partirono, quanto de gli altri che restarono, e perciò totalmente contraria alla legge di Dio, & in se stessa puramente mala; con ragione dice, che per licenza, o commandamento del Papa non perdeua punto della sua malitia, nè diuentaua in parte alcuna migliore. E perciò meritamente si diffonde a prouare, che bisogna vbbidire più a Dio, che a qualsiuoglia potestà creata. Ma tutto questo non fa al caso nostro, potendosi in molti casi senza peccato lasciar la Messa; anzi tal'hora, come habbiamo prouato, può esser peccato tanto il dirla, quanto l'ascoltarla, quando venga da legitimo precetto prohibita. Fa poi gran conto d'vn'argomento,

to,che fa quel Santo a quel Monaco apostata,dimandandogli s'egli s'era partito volontieri,o contro sua voglia. E conchiude, che se lo hauea fatto volontieri,non si poteua scusare,ne coprire co'l pretesto dell'vbbidienza;e se i'hauea fatto contra sua voglia,era manifesto argomento,che la conscientia lo rimordeua, come di cosa mal fatta;e perciò non douea in conto alcuno vbaidire a chi gli commanda cosa, doue egli haueſſe conscientia di peccato e sospettaſſe che il cõmandamento nõ fuſſe giusto. E con chiude: *Vbi vero suspicio, ibi discussio necessaria*. E poi riprẽde vna tale patienza,che vbbidisce a chi cosi malamente cõmanda. E se bene l'Autore fa gran conto di questo concetto, e vuol con quello prouare,che si debba esaminare il precetto del Superiore;tuttauia non fa nulla,perche S.Bernardo in questo luogo altro non insegna,se non quello ch'egli hauea imparato dall'Apostolo,quando scriuendo a'Corinti, mostrò che non si poteua con dubbio,o scropolo di conscientia far cosa alcuna,ancor che buona,o indifferente. Per tanto quando il precetto del Superiore è tale,che in quello non apparisce ombra di male,si può, e si deue senza veruna resistenza,o dubbio esequire:come all'incontro nõ si deue vbbidire quando contiene manifesto peccato.Ma quando non ha nè l'vna cosa,nè l'altra, se non genera nell'animo di chi vbbidisce dubbio alcuno,non può nascere difficoltà contra l'vbbidienza. se partorisce dubbio,qui dice S.Bernardo,che bisogna considerare. e se la consideratione toglie il dubbio,o almeno riduce l'animo a tale,che non scorge nel precetto manifesto peccato,può,e deue il suddito sicuramente vbbidire, per quel che a lungo habbiamo di sopra prouato nella prima parte, doue habbiamo mostrato con dottrina de'Padri esser commune opinione de'Santi,e de'Teologi, che etiandio nelle cose dubbie è necessario,che il suddito vbbidisca.

Ep.1.c.8.

Essendo adunque cosi,la dottrina di S.Bernardo,non fauorisce punto l'intento dell'autore,che pretende biasmar l'vbbidienza di chi vuole osseruare l'interdetto, o di chi ha voluto più presto vscire dallo stato,che fare contro il precetto del Papa. Ne si può diffendere con pretender, che simile vbbidienza sia scandalosa; perche,come si è detto,dall'osseruanza precisa non ne può nascere scandalo alcuno,ancor che i sette Teologi ne vanno fingendo vna gran moltitudine. Ma piena di scandali è la disubbidienza accompagnata con l'altre circonstanze, che habbiamo detto di sopra. Per tanto non si lamenti l'autore,che si dica male della sua dottrina, e de'suoi colleghi.

CAPO V.

PArendo all'autore d'hauere assai ben fondato il suo intento, si riduce in questo capo, con vn specioso titolo, a volere con dottrina de' Padri, & esempi de' Santi difendere la Republica da scisma, e da heresia: nella quale conclusione io non pretendo contradirgli; perche ho sempre hauuto honoratissima opinione di quel Senato, e di tutto quel dominio, al quale la Chiesa, come hà fatto molti fauori, cosi non manca di riconoscere molti oblighi. Dirò solo quello, che mi occorrerà intorno alle proue, che quest'autore apporterà, e del resto lascierò il giuditio a chi tocca. Dice adunque questo Teologo, che non si può chiamare il Doge con gli altri Senatori, ne scismatici, ne heretici, ancor che non vbbidiscano al Papa: perche dice S. Agostino: *Non vtique contemnit potestatem, sed eligit maiori seruire*. Al che di sopra si è risposto a bastanza, doue habbiamo mostrato, che questo non può hauer luogo, se non quando il precetto di chi commanda contiene manifesto peccato. Ben'auuertisco questo Reuerendo Maestro, che non è senza gran temerità che vn par suo osi fare al Vicario di Christo si manifesta ingiuria; presupponẽdo che'l precetto di lui sia tanto manifestamente contrario alla legge di Dio, che si possa senza niun riguardo, non dico lasciar d'vbbidirgli, ma fargli liberamente resistenza con termini non più vsati. Che la Republica professi di voler vbbidire al Papa nelle decisioni *de Fide, & moribus* in generale, & in tutto ciò che non può errare, non si può per ciò riprendere; ma non per questo è sicura, come afferma l'Autore, che in questa sentenza il Papa habbi errato; perche ella è in tutto conforme a quello, a che la Republica si è più volte obligata, e che da gli antepassati è stato riconosciuto come debito all'Ordine Ecclesiastico. E quanto alle censure fulminate, non è questa la prima volta, che i Papi l'hanno imposte, non solo contra priuati, ma anco contra supremi Prencipi, come l'istessa Republica ha altre volte isperimentato. Che ella poi non sia sprezzatrice di scommuniche, o di potestà Ecclesiastica, l'Autore lo dice, ma non lo proua. E noi habbiamo mostrato di sopra, che si veggono manifesti segni, & effetti di sprezzo, quale per auuentura non s'è più visto nella Chiesa di Dio. Onde non è marauiglia, che si dica, che questi sono principij di scisma; che cosi cominciarono gl'Inglesi; e per questa via entrò l'heresia in Alemagna, & altri paesi infetti. e finalmente, che si camina per la strada di Marsilio da Padoua, di Giouanni Hus, e

di Vuitcleph: perche con ragione disse alcun a Scrittore, che non si può tener per buon Christiano, chi disputa, e contradice ad vna sentenza della Chiesa. Io sò che S. Cipriano b scriue: *Qui cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia deserit, in Ecclesia se esse non confidat*. Sò che è scritto ne'sacri c Canoni, che non è lecito trasgredire i precetti Apostolici, e che facendo il contrario, si rende la persona indegna di participare con quella. Sò che ne i medesimi d si troua, che chi si mostra contumace alla Chiesa Romana, pecca contra la Fede, e di leggieri trabocca in heresia. Sò che molti e Pontefici chiamano questa disubidienza peccato in Spirito santo, volendo dinotare la grauezza, e difformità di questa colpa. Sò finalmente, che S. Cipriano f non conosce altro principio de scismi & heresie, se non la disubbidienza, che si mostra al pastore. Ben può l'Autore a posta sua applicare alla Republica le parole di S. Gieronimo tolte dalla prefatione sopra Giosue, doue si duole d'essere a torto punto, e calonniato; perche ogni buon'intendente conoscerà, che questa non è scarpa che calzi a questo piede. E la risposta del Concilio di Trento a gli Ambasciatori Veneti, contiene lode delle attioni passate della Republica; ma non scusa le presenti; se bene le può rendere degne di minor pena, quando riconoscendo la colpa ricorrano alla pietà di S. Chiesa. E l'Epifonema, che v'aggiunge, è vna solenne bugia; perche come si è mostrato, non hanno mai hauuto tal'vso; e quando hanno tal'hora ecceduto i termini loro, ne sono stati ripresi da'Papi, & essi hanno riceuuta la correttione, & hanno vbbidito. E quando accettarono il Concilio di Trento, s'obligarono all'osseruanza di quello, senza niuna eccettione.

a Naucler. generat. 42
b Lib. de vnit. Eccl. habetur d. 93. c. qui cathedram.
c d. 12. c. præceptis. & d. 19. c. nulli. & c. enimuero.
d d. 22. c. omnes.
e 25. q. 1. c. violatores. c. generali. c hac consona & q. 2. cap. si quis dogmata.
g Ep. 55. 59. 65.

Ben mi dispiace grandemente, che con l'esempio di S Cipriano, voglia scusare la disubbidienza della Republica; percioche il caso è molto differente, perche all'hora si trattaua d'vna cosa molto controuersa, e che per vna parte, e l'altra haueua molta difficoltà; nè era stata ancora con autorità Ecclesiastica decisa: e perciò S. Agostino scusa questo Santo da heresia, o scisma, e loda il zelo co'l quale si moueua. Ma il caso nostro camina per altra via, perche la Republica di Venetia non può negare d'hauer altre volte riconosciuto il debito suo, di vbbidire in simili cose alla Sedia Apostolica, e riuocar leggi contrarie a'sacri Canoni. Nè può essersi scordata di quel che sotto Giulio II. con solenne giuramento s'obligò al Papa, & alla Sedia Apostolica; onde non può hauere alcun pretesto di non volere adesso riconoscer la giustitia, e validità della sentenza Apostolica.

Lib. 3 cōt. Donat. c. 3. & seq.

 Peg-

Peggiore è assai l'altro esempio, ch'egli apporta di Zacaria Vescouo di Calcedonia: perche all'istesso modo poteua riferire l'esempio di molti altri Vescoui scismatici, che aderiuano a Fotio, che da Nicolò Papa era stato deposto, e condannato. Ben noi trouiamo nell'istesso luogo l'oratione di Basilio Imperatore, nella quale afferma, che ogn'vno si deue acquetare al giuditio del Pontefice Romano. Del testimonio del Cardinale di Cusa, come quello che scrisse in tempi turbolenti, e scismatici, non si può, ne deue far gran fondamento; per esser stato di quella opinione, che communemente adesso è tenuta erronea, e principio di molti errori. Oltre, che quando bene si debba riceuere quello che scriue quel Cardinale, in ogni modo la sentenza di Nostro Signore starebbe in piedi, per esser fondata in tanti Canoni, che più non si può desiderare. E perche torna l'Autore all'esempio di S. Cipriano, del quale ho già detto di sopra, non ne dirò qui altro, massime che quella era controuersia dogmatica, la quale, come si è detto, non essendo ancora definita, poteua, e doueua con ogni diligenza essere esaminata da'Vescoui; & hauendo S. Cipriano dalla parte sua la maggior parte de'Vescoui Africani, che s'appoggiauano a' testimonij della Scrittura, potè ragioneuolmente sospettare che Stefano Papa con poco fondamento, come persona priuata, senz'hauer vsato la debita diligenza, hauesse parlato in quel modo che a lui, & a'colleghi non pareua conforme alla Scrittura. Ma questa differenza che hoggi verte trà la Santità di Nostro Signore, e la Republica di Venetia, e già più volte da diuersi Pontefici giuridicamente diffinita a fauore de gli Ecclesiastici. E, come habbiamo detto, l'istessa Republica altre volte ha riconosciuta la sua ingiustitia. Essendo dunque tanta differenza tra l'vna causa, e l'altra, non deue l'Autore farsi tanto caualiero con l'esempio di S. Cipriano, massime che S. Agostino dice di quel Santo: *Si in hac causa aliquid purgandum habuit, vltima passionis falce fuisse sublatum*. Et altroue riferisce, che si deue credere, che quel Santo ritrattasse l'opinione che haueа tenuto. E però si potrebbe dire a i Signori Venetiani quel che disse S. Ambrogio a Teodosio Imperatore, che con l'esempio di Dauid scusaua il suo peccato: *Qui sequutus es errantem, sequere pœnitentem*. Se fin'adesso hanno fatto resistenza al Papa, come si dice hauer fatto quel Santo, riuochino ancor essi il loro errore, e tornino in gratia di Nostro Signore, come quel Santo prima di morire abbracciò la Catholica, & Apostolica dottri-

In 8. Syn. act. 6.

Lib. de vni. bapt. c. 13.

Ep. 48.

dottrina. Nè basta dire, che i Vescoui in quel Concilio, parlarono con poca riuerenza della opinione Papale, perche si poteuano scusare per le ragioni dette. Ma coloro, che hanno scritto per la Republica hanno tanto passato i termini, non solo della modestia, ma della verità, che è stato sforzato il santo Vfficio venire a graui, e seuere essecutioni. E quanto possa loro giouare l'hauere sottoposto le loro scritture alla censura della Chiesa, che non può errare, si dourà a suo tempo maturamente considerare, massime essendo quel modo di parlare proprio di coloro, che tengono, che il Papa possa errare. E se bene l'autore ha sottoposto la sua scrittura alla Sedia Apostolica; pure di questo anco si dourà trattare per la varietà, ch'egli dimostra dicendo hora ad vn modo, hora ad vn'altro.

CAPO VI.

Siamo finalmente venuti alla conclusione dell'opera, nella quale l'autore cerca a più potere di scusarsi da temerità, e piglia per scudo l'autorità dell'Illustrissimi Cardinali Baronio, e Bellarmino, nel che a dire il vero, per parlare co i termini delle scuole, volendo *in actu signato* mostrarsi lontano dalla temerità, si fa conoscete *in actu exercito* per più che temerario, cercando senza proposito di render odiosi questi due Illustrissimi Signori tanto benemeriti della Chiesa, & in particolare della Sedia Apostolica. Dice adunque, che il Cardinale Bellarmino danna per ingiuste, e nulle le sentenze di due Papi, ma noi habbiamo dimostrato di sopra, che in quelle sentenze, alle quali egli allude l'errore, consisteua il fatto, e dipendeua da passione humana, dalla quale non sono liberi i Papi. Aggiunge, che il Cardinale Baronio fa professione d'hauer corretto infiniti errori di molti Papi, e della Chiesa Romana ne i Messali, ne i Breuiarij, e ne i Martirologij. Ma questa è vn'espressa calonnia; perche se bene quel Signore con molta diligentia, & estrema fatica in tutti quei libri, che qui son nominati, & in altri ancora ha corretto molti errori; non erano però quelli errori de' Papi, o della Chiesa Romana, ma erano errori, che per varie occasioni, & inauuertenze di chi haueua fatto stampare simili libri, si leggeuano in quelli, e non erano errori di momento, ne che potessero in modo alcuno pregiudicare alla fede, o buoni costumi. Ne si trouerà mai ne i scritti di quel Sig. parola

che

che non sia piena di riuerenza verso la Sede Apostolica, e Vicarij di Christo. Aggiunge poi l'Autore, che lo difenderà la soggettione, con la quale protesta di sottometterſi al giuditio; e censura Apostolica; tuttauia soggiunge che se Sua Beatitudine ha potuto errare, egli, e gli altri suoi colleghi han potuto conoscere l'errore, hauendo intelletto, e discorso. Al che si risponde, che per la medesima ragione, per la quale vogliono, che il Papa habbi potuto errare, con molto maggior fondamento deuono credere d'hauer potuto errar loro, come in fatti da molti è stato dimostrato, che hanno grauemente errato, seruendosi per difesa della Republica, di pretesti vani, di ragioni sofistiche, d'argomenti fuora di proposito, di dottrina mal fondata, e talhora anco ripugnante a' sacri Canoni, al commun senso de' Dottori, & a i veri dogmi della nostra santa Fede. Et il concetto, che hanno tutti i buoni catholici della dottrina de' Scrittori Venetiani, che sia tale, quale l'ha dichiarata il Santo Vfficio non nasce dall'hauer loro scritto, che la sentenza del Papa sia ingiusta, e nulla; ma perche hanno riempito le loro scritture di falsità, di calonnie, di temerità, e di molti errori perniciosi, scismatici, e contrarij alla fede. E questo nostro Reuerendo Theologo, e Metafisico, se bene in parole spesso parla molto cautamente, e mostra riuerenza, e rispetto alla Santa Sede, & alla persona del Papa; tuttauia in sostanza è passato molto auanti; perche egli ha affermato, come più volte ho detto, che i Chierici sono soggetti a i Prencipi laici per virtù della legge naturale diuina; e vuole, che tale soggettione sia talmente congiunta con la natura humana, che non si possa separar da quella; onde ne segue che non solo il Papa, ma ne anco Dio stesso può liberarli da tale soggettione senza priuargli dell'essere humano. il che è errore tanto manifesto, come si è mostrato a suo luogo, ch'io non so vedere come l'autore se ne possa scusare, o difendere. Appresso, egli si è ingegnato di mostrare con autorità di Concilij, che i Prencipi temporali sono stati superiori, e giudici in cause, e controuersie Ecclesiastiche, e superiori a gl'istessi Papi. e se bene tal volta egli ha detto, che parlaua *de facto*, tuttauia si vede ch'egli voleua inferire la conclusione *de iure* confermandola col testimonio di S. Paolo, e di S. Pietro. il che parimente è errore manifesto. Queste & altre simili cose fanno dare a i Theologi di Venetia quei titoli, che tanto loro dispiacciono, da' quali non so se il nostro Theologo con tutta la sua protesta se ne potrà liberare: perche con tutta la sua humiltà persiste però nella sua opinione, che il Papa habbi errato, e mette que-

sto

sto errore con l'error di S. Pietro, di S. Marcellino, di Stefano, di Sergio, e d'altri Pontefici: e si stende intorno all'errore di S. Marcellino tanto fuora di proposito, che non merita risposta: percioche il fatto di Marcellino era tanto chiaro, e manifesto e quanto all'opra, e quanto alla colpa, che bastaua solo hauerne notitia per conoscer chiaro, che era peccato. Ma nel caso nostro io dimando all'autore in che cosa egli vegga tanto euidente errore; perche le attioni di N. S. si riducono a questi capi. Prima, con Breui particolari ammonì la Republica, che douesse dare al Nuntio quei Chierici, che teneua prigioni, e che douesse riuocare alcune leggi, che erano contra la libertà Ecclesiastica. In questo dirà egli, che consiste l'errore, che il Papa non poteua loro commandar simili cose. Questa è la pretensione della Republica. Il Papa all'incontro pretende di poterlo fare, & è in antichissimo possesso di questo. Chi dourà esser giudice di questa differenza? Non credo che sarà alcuno così temerario, che voglia dire, che se ne debba stare al giuditio della Republica, e molto meno al parere di F. Paolo, e suoi colleghi. I buoni Dottori, come si è dimostrato a suo luogo, vogliono che in simili controuersie tocchi a dar sententia a Giudice Ecclesiastico, & i medesimi di commun consenso affermano come sempre ha tenuto la Chiesa, che il Papa non ha giudice superiore in terra. Onde segue, che necessariamente bisogni con ragione far constare a Sua Santità, che fondamenti habbia la Republica per poter fare quello di che vien ripresa; & in molti mesi, se bene ha mandato Ambasciatore straordinario non ha mai prodotto cosa di rilieuo. perche l'vsanza, nella quale si fondauano, per molte ragioni non susiste, & i priuilegi, che poteuano pretendere, fanno direttamente contra di loro. Fin quì, chi non è del tutto cieco, potrà chiaramente vedere, che l'errore è da parte della Republica, e non del Papa. Dipoi passati alcuni mesi in questa negotiatione, Sua Santità vedendo che non si veniua a termini conuenienti, fece il suo monitorio, nel quale narra tutto il fatto, com'è successo. E premettendo la canonica monitione co' suoi termini giuridici, dentro a' quali debba la Republica vbbidire, in caso di disubbidienza, passati i termini prefissi fulmina la sentenza contra li colpeuoli, e mette l'interdetto à tutto lo stato. Qui anco desidero sapere, che errore ritroui l'autore; perche quanto alla sostanza non contiene più del primo precetto, se non la scommunica, e l'interdetto, che sono censure Ecclesiastiche, le quali sempre suole fulminar la Chiesa in simili casi di disubbidienza.

bidienza. nè può in questo essere errore, se il primo precetto era valido, e legitimo. Resta il modo. perche F. Paolo, & altri vogliono che non si sia seruata la forma giuridica; ma nõ hauendo potuto prouare cosa alcuna di momento meritamente è stato da altri confutato, i quali di più dottamente han prouato essersi osseruata a puntino tutta la forma giuridica necessaria. Ma io passo più auanti, & aggiungo, che quando bene si fusse tralasciata alcuna cosa, che non tocca alla sostanza della sentenza, non perciò ella sarebbe ingiusta, e nulla; tanto più, che il Papa non è tenuto alle minutie delle solennità giuridiche. Si che conchiudo, che quantunque l'Autore co'suoi compagni, pretenda di valere molto d'ingegno, e di giuditio, non ha però potuto con fondamento conoscer manifesto errore, come sarebbe stato necessario, per poter lecitamente vsar quei termini, che egli con gli altri ha vsato; per li quali dubbito, che almeno non potrà fuggire la nota di temerario.

c. in causis, de sentẽtia & re iud. & ibi Doctor.

Si lamenta appresso, l'Autore, che si dica, e scriua, che le scritture Venetiane siano semi di Marsilio di Padoua, e per sua giustificatione giura di non hauer mai visto tale scrittore. Et io senza ch'ei lo giurasse gli l'harei creduto; ma la verità è che in alcune scritture di Venetia si leggono formalmente i suoi errori con gli stessi principij, e fondamenti de quali egli si serue. Ben mi son riso dello scropolo, ch'egli vuol mettere a i difensori della Chiesa, che contra coscienza habbino studiato quello scrittore, che come heretico è prohibito; perche non mancano libri catholici, e Bolle Apostoliche, doue si raccontano, condannano, e confutano i suoi errori, da quali hanno potuto conoscere la conformità, che i scritti Venetiani haueano con quell'heretico. Quanto poi a quello che soggiunge che trà Dottori di Venetia non è alcuno, che subito non correggesse gli errori senza inuito, non che senza sforzo altrui, non so quanto sia vero; perche essendone già stati citati alcuni dal Santo Vfficio *ad respondendum de fide*, non solo non sono comparsi, ma hanno fatto proteste indegne di Christiani, non che de religiosi; e si sono lasciati condannare, e dichiarare scommunicati in contumacia. Ma molto più mi dispiace nell'autore quel che soggiunge, dicendo di non esser tenuto a credere, che Marsilio sia stato condannato, se non si fa vedere la condannatoria, per la regola, *semel malus, semper præsumitur malus*. percioche tutti i Scrittori catholici testificano, che Marsilio da Padoua fu condannato da Giouanni XXII. e citano la Bolla, che si vede ne i registri & archiui Apostolici; onde non so di chi vogli parlare con quel-

la

la regola, ch'egli cita; perche il Torrecremata, Aluaro Pelagio, & altri simili scrittori non sono mai stati ripresi di falsità, ne di calonnie, & essi riferiscono la condannatione di Marsilio di Padoua. Della brauata che fa contra il Padre Comitolo Giesuita, non mi prenderò per adesso pensiero alcuno, per essere quel Padre da se stesso sufficiente a render buon conto de fatti suoi. Se la piglia poi con vn Padre dell'Ordine suo: ne'cui scritti vå notando alcune cose, nelle quali non voglio perdere tempo: perche non fanno a proposito della causa, massime che quel Padre è huomo, che saprà dar ragione delle cose sue, e difendersi da quel, che qui l'autore gli vå opponendo; se bene mi dispiace, che volendo l'Autore ponderare le parole del Deuteronomio, doue si dà il supremo giuditio al Sacerdote, si serue appunto della dichiaratione de gli heretici. Aggiunge che non si deue dar fede a quel, che si dice del giuramento fatto a Giulio II. perche non si è mai veduto. Rispondo che si vede adesso in stampa cauato da scritture autentiche, con tante circostanze, che non potrà dubbitare della verità, chi non vorrà mettere in dubbio se il Sole splenda. Torna al Padre Comitolo, e gli då di nuouo delle sfiancate: ma lo rimetto à lui, che gli saprà rispondere per le rime. Non voglio già lasciare vna intolerabile calonnia, che contra ogni ragione oppone al Padre Bouio, hora dignissimo Vescouo di Molfetta: perche l'autore o non ha, o finge di non hauer inteso quel che il Bouio voleua dire. Perche volendo mostrare, che il timore de gli Ecclesiastici non era giusto, ne ragioneuole, dice che non è da credere, che quella Republica tanto pietosa fusse mai per mettere le mani nel sangue de religiosi, non essendosi per alcun tempo visto, che ella habbi imitato i Caij, i Neroni, & i Diocletiani. Si che vegga l'Autore, mentre egli accusa i defensori della sentenza dle Papa, di falsità, e di calonnia, non sia egli conosciuto per manifesto falsario, e calonniatore. E certo, che troppo sfacciatamente oppone a Theologi Pontificij, che habbino falsificato le scritture, e Concilij, cosa che non potrà mai mostrare, come di loro si può chiaramente prouare, che finistramente le dichiarano, e si seruono di sensi heretici, e condannati.

Torna pur di nuouo a pigliarsela co'l Padre Comitolo, e mostrà di far gran conto d'vna Glosa del Gaetano, nella quale confida tanto, che prega, e scongiura il Papa, che la legga sperando che per quella debba Sua Santità conoscere, quali siano i buoni maestri; e quali nò, e premiare ogn'vno secondo i meriti.

2.2. q. 43. a.8.

 riti.

riti. Io mi sono imaginato, ch'egli vogli intendere di quello, che dice Gaetano intorno a lasciare i beni temporali, quando segue scandalo nel popolo; doue quel Dottore parla anco de i beni Ecclesiastici, e secondo me vorrà dire l'Autore, che deue il Papa, per rimouere li scandali, lasciare le pretensioni, ch'egli ha contra le leggi Venete. E poi che l'Autore tocca questo passo, gli voglio rispondere con fondamento. E già di sopra ho mostrato, che li scandali nascono per colpa de' Signori Venetiani, i quali con vbbidire poteuano rimouere ogni scandalo. Appresso, dico che la dottrina del Gaetano non è a proposito, perch'egli tratta di beni temporali, ancorche siano della Chiesa, & il Papa difende non beni temporali, ma la giuridittione, e libertà della Chiesa, che è cosa spirituale. In oltre la dottrina del Gaetano non è vniuersale; ma parla in casi particolari. E s'egli vuole applicar quella dottrina al fatto della Republica, vegga bene, che non lo tenghino per preuaricatore, perche senza dubbio tratterà quei Signori da tirãni, & empi. E perche non possa dire ch'io l'inganno, e che falsifico le scritture, metterò quì l'istesse parole di Gaetano. Esplicando dunque questo dottore la sentenza di San Tomaso, il quale dice: *Aliquando vero scandalum nascitur ex malitia, quod est scandalum Pharisaeorum; & propter eos, qui sic scandala concitant, non sunt temporalia dimittenda*. E poi soggiunge: *Si passim permitteretur malis hominibus, vt aliena raperent, vergeret hoc in detrimentum veritatis, vitae, & iustitiae*. Dichiarando dunque Gaetano questa sentenza, scriue in questa guisa: *Circa scandalum ex malitia, duo verba litera notanda sunt. Primum est ly, propter eos, qui sic scandala concitant. Secundum est ly, passim cum in responsione ad secundum dicitur, Si passim permitteretur malis hominibus, vt aliena raperent, &c. Primum siquidem dictum est ad distinguendum inter illos sic concitantes scandala, & populum. Quamuis enim propter talium malitiam non sint temporalia dimittenda; propter populi tamen interitum spiritualem vitandum, vel salutem spirtualem propagandam, temporalia dimittenda sunt*. E perche vegga l'Autore di che scandalo parla Gaetano, e se egli l'applica bene a fauore della Republica, attenda bene a quel che seguita. *Vnde* (soggiunge) *Si Princeps aliquis potius populum ad infidelitatem duceret, quam sufferret exigi a se rapta ab Ecclesia vel ab alio Principe, vt Ieroboam fecit in populo Israel, ne perderet Regnum, dimittenda essent temporalia, non propter*

Ad 2.

Princi-

Principem, sed propter populi salutem. Non enim ponendum est offendiculum Fidei propter temporalia. Adunque se l'Autore vuole applicare questa dottrina alla Republica, confessa prima, che lo scandalo nasce per malitia del Prencipe. appresso lo paragona à Gieroboam, e vuole, che la Republica sia più presto per perder la Fede, che far quello, che commanda il Papa. Se questo sia difender la Republica, ogni buon'intendente lo può giudicare. Questo so bene di certo, che niuno di quelli che han scritto a fauor del Papa ha mai hauuto ardire di sospettare, non che scriuere, cosa tanto indegna di vna Republica così catolica, e religiosa; ne mai si è creduto, che per cose simili si douesse venire a termini tanto esorbitanti. Ma perche non si dolga l'Autore di me, e dica ch'io lascio quel, che fa a fauor suo, seguitiamo a recitare le parole di Gaetano; dice adunque: *Et hoc quod dicimus de salute populi, intelligendum est, de quacunque rationabili causa inductiua ad dimittendum temporalia, exorto ex malitia scandalo. Auctor enim solum hoc dicit, quod propter eos, qui malitiose concitant scandala, non sunt dimittenda tam temporalia, quam spiritualia bona. Cum quo stat, quod propter aliam causam dimittenda quandoque sunt.* Il che poi con l'autorità di San Gregorio allegata da San Tomaso, và più a pieno dichiarando. Hor qui potrà dire l'Autore, che se bene non vi è pericolo d'infedeltà, è però gran danno spirituale nel popolo, che rimanga priuo de diuini vfficij, e de sacramenti; perche da questo ne può nascere molto disordine, come dicono i sette Teologi; & a lungo andare viene anco a pericolare la religione, e la fede. Ma prima non libera, ne scusa la Republica, s'egli concede come qui suppone Gaetano, che questi scandali naschino da malitia del Prencipe, onde toccarebbe a lui, & a'suoi compagni persuadere al Prencipe, che facesse quel che è obligato a fare. Dipoi s'egli vuole, che questo pericolo, e danno nasca dalle censure, egli casca in vn'errore molto più graue, dannando l'vso della Chiesa, che per tanti secoli si è seruita di quelle come di medicine necessarie; perche appunto fanno l'effetto nell'animo, che sogliono cagionare le medicine nel corpo; le quali se bene turbano, e cagionano disgusti, e trauagli, purgano però da i mali humori, & apportano o confermano la sanità. così le censure danno qualche disgusto all'animo; ma inducono a penitenza; e con degna sodisfattione reconciliano la persona con Dio, e con la Chiesa. Come auuenne appunto nel fatto di quello incestuoso di Corinto, che scommunicato dall'Apostolo s'humiliò, e fece penitenza.

1. Cor. 5. et 2. Cor. 2.

Torna qui poi l'autore a querelarsi, che i Teologi di Venetia siano chiamati Maestri *prurientes auribus*, nel che, come habbiamo detto di sopra s'inganna, non hauendo inteso il luogo di S. Paolo. Mostra parimente di desiderare, che non viuano quei scrittori, ne quali, com'egli dice, si leua la fama alla Republica di Venetia dilettissima figlia di S. Chiesa. Veramente io non so che si siano diuolgati scritti che possino macchiare la fama di quella Republica: tolte le attioni, che in questo caso ogni dì si sentono, le quali per la verità sono di tali conditioni, che non si possono vdire senza gran marauiglia, & appena si possono credere. Perciò non è gran cosa, se qualche Scrittore hauesse detto con libertà il parer suo di cose note, e manifeste, nel che non si potrebbe dire ch'ei togliesse la fama; perche delle cose publiche ogn'vno può liberamente dire il parer suo. Ma non so già perche l'Autore sia tanto scropoloso della fama, e buona riputatione della Republica, e si pigli poi in compagnia de' suoi colleghi libera licenza di lacerare il buon nome del presente Pontefice, infamandolo, come ingiusto, perturbatore della publica pace, vsurpatore dell'altrui giuridittione, e finalmente dipingendolo come tiranno; e vituperando tutto l'Ordine Ecclesiastico, con cercare di screditarlo, renderlo odioso, non solo a' prencipi, ma anco à tutti i secolari.

Mi è bene sommamente piaciuto il ricordo, che dà l'autore a i Scrittori Pontificij, di temprar la bile, e spuntar la penna, non scandalezar più il mondo, non attristar Dio, & allegrare i communi nemici con le maledicenze; se bene tutto questo più conuiene alli Scrittori Venetiani, i quali così liberamente scorrono il campo della maledicenza, che non contenti di traffiggere tutto l'Ordine Ecclesiastico con acerbissime punture, e macchiare il grado Pontificio, vengono al particolare delle persone, e nominatamente de' Cardinali Baronio, e Bellarmino; quali pare che s'habbino preso per bersaglio, nel quale voglino scaricare tutte le loro velenose saette. Nè di questo bisogna andar cercando proue, o testimonij lontani, perche l'autore in tutta questa sua scrittura, non hà tralasciato occasione alcuna, anzi l'ha senza proposito procacciata, di mordere, non che piccare, la dottrina del Cardinale Bellarmino, hora notandolo come troppo seuero verso la Republica, hora cercando di mostrarlo contrario all'autorità Pontificia, per renderlo vgualmente odioso all'vna parte, e l'altra. E se bene s'è ingegnato di farlo con qualche dissimulatione, e galantaria di parole, non deue però tenerci per tanto male auueduti, che non ci accor-

giamo ancor noi de i tiri pungenti, e mordaci. Per sua scusa, e de' colleghi dice, che il fin loro non è di offendere, ma di sgannare il Pontefice. e mostra di desiderare che dall'altra parte si pretenda il medesimo, sgannare la Republica, e non offenderla. Al che non ho che risponder altro, se non che chi ha veduto i scritti dell'vna parte, e l'altra, potrà far giuditio da qual parte si sia maggiormente peccato. e chi potesse pigliar in mano questa scrittura alla quale noi respondiamo, potrebbe facilmente vedere, che quasi non vi è foglio, nel quale non siano frapposte molte punture, se bene celate, e nascoste sotto velo di parole humili, e piene di bella creanza. E pur qui doue pare che cerchi di captare beneuolenza, non si è potuto contenere di non dare vna puntura alla Sedia Apostolica, dicendo che la Republica di Venetia non prohibisce, ma lascia libera la lettura de gli auuersarij suoi, volendo con questo notare la prohibitione fatta dal S. Vfficio delle opre scritte a fauore del Senato, come contenenti dottrina temeraria, scandalosa, scismatica, erronea, & heretica; al cui giuditio conformandosi alcuni scrittori, hanno con gli stessi titoli tal'hora censurate alcune cose, che hanno ritrouato ne' Teologi Venetiani.

Aggiunge, che da ogni parte gli vengono minacciati fulmini, prohibitioni, maledittioni, & altre fiere cose. al che rispondo, che ben per lui sarebbe stato, se dando credenza a simili minaccie, si fusse astenuto dallo scriuere; perche oltre che non harebbe macchiata la conscientia, non harebbe messo a pericolo la fama e riputation sua; perche se bene egli dice di non temere, e però gran pazzia (come disse colui) *quorum vitam imitere eorum exitus non perhorrescere:* E tanto più, perche hauendo l'Autore preteso di passare più oltre de gli altri, ha dato in maggiori precipitii. E s'egli si mise a scriuere per mostrare, che la Republica non era inferma, ne hauea bisogno della medicina, che contiene la scommunica & interdetto, perche non attese a giustificar le leggi, a rispondere a i Canoni, e ragioni, che gli fan contra; ma si è posto ad abbattere, & auuilire l'autorità del Papa, calunniare la sentenza, e vituperare tutto l'Ordine Ecclesiastico? Perche, per giustificatione della Republica si serue di pretesti falsi, friuoli, e senza proua? Dirà che hà prouato ogni cosa con tutte le proue possibili. Ma dalle cose sopradette ogn'vn potrà comprendere quant'egli dica il vero. Dice che non ha offeso la Fede. può esser ch'egli non habbi preteso di farlo. se gli sia riuscito, o nò, lo giudicherà a chi tocca. Aggiunge, che si è mosso a scriuere, non per intaccar punto la giuridittione Ec-

M. Tul. 2. Philip.

clesiastica;ma solo perch'egli sente in conscientia,che la Republica non habbia peccato. Et io vorrei che mi desse licenza, ch'io non glielo credessi;perche essendo egli Ecclesiastico,e religioso,& hauendo per l'adietro studiato buoni libri,non mi posso indurre a credere,ch'egli non habbi mai sentito dire,che cosa sia libertà, o immunità Ecclesiastica; come in quest'opera mostra di non conoscere. Anzi tengo per fermo,ch'egli a qualche tempo si sia compiacciuto d'essere esente dal foro secolare, e di godere gli altri priuilegi Clericali. Aggiunge che desideraua di sapere realmente, se in questa occasione sia obligato ogni vno vbbidire,o disubbidire a Sua Beatitudine. Et io per risposta gli dico, che resto fuor di modo marauigliato, che vn Maestro Teologo non sappia in che caso sia la persona tenuta d'vbbidire al Superiore,o possa lecitamente lasciar d'vbbidire, massime che essendo egli religioso,deue sapere che questi sono i primi principij, che s'insegnano a'nouitij, che bisogna vbbidire in tutte quelle cose,nelle quali nō si vede manifesto peccato. E che nel cōmandamento del Papa non si cōtenga manifesto peccato, oltre a quel che n'habbiamo detto di sopra, si raccoglie da quel. che l'istesso Autore soggiunge cō queste parole;che nō si poteua sapere se si douesse vbbidire,o nò,se non si mostrauano le ragioni,che persuadono la parte ch'egli stima per vera. Adunque le cose non erano chiare, il peccato non era manifesto; per tanto secondo le regole della buona Teologia,non poteua l'Autore dubitare,che si doueua necessariamente vbbidire, e dicendo egli,che tiene per vero il contrario,dà chiaro inditio ch'egli non sia ò quel Teologo che professa, ò così buon Catolico com'egli vuole essere tenuto. Ma passiamo auanti.

Mostra pur l'Autore vna gran paura, che l'opera sua non sia prohibita, e non s'auuede ch'ella necessariamente è compresa nella prohibitione vniuersale già fatta, contenendo simili, e peggiori errori; & offendendo più grauemente l'autorità Apostolica. ma quando non fusse compresa, non potrebbe tardar molto a dar nella rete. E non sò a che proposito habbi voluto apportare in questo luogo la dottrina di Henrico, il quale vuole, che sia lecito disputare dell'autorità de'Prelati. perche questa è cosa che ogn'vno da se stesso se la sà; e tutto dì nelle scuole si tratta *de potestate Papæ*, e ne sono in stampa moltissimi libri, e trattati; anzi in iure Canonico sono molti titoli della potestà del giudice ordinario, della potestà del Legato, & altri simili. Ma Henrico non tratta di dispute di fatti particolari de' Prelati, e massime del Papa. E quando bene Henrico fusse di

tale

tale opinione, io direi liberamente che non gli credo, perche habbiamo la dottrina dell'Apostolo in contrario, il quale dice: *Nolite ante tempus iudicare, quoadusque veniat Dominus, qui & illuminabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium, & tunc laus erit vnicuique a Deo.* Altroue: *Tu quis es, qui iudicas alienum seruum?* E S. Giacomo: *Tu autem quis es, qui iudicas proximum?* Hor se non è lecito mettersi a far giuditio delle attioni de' prossimi, chi si piglierà ardire di voler censurare le opere de' Superiori? massime hauendo detto Christo: *Super cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisæi; omnia quæcumque dixerint vobis seruate & facite; secundum autem opera eorum nolite facere.* Doueua l'Autore ricordarsi della dottrina di Santo Agostino, il quale ponderando queste parole di Christo, mostra come bisogna attendere ad vbbidire senza esaminare le attioni di chi commanda. ma perche l'Autore vacilla in questa dottrina dell'vbbidienza, come habbiamo dimostrato di sopra, non è marauiglia ch'egli habbi voluto esaminare il precetto di nostro Signore.

1. ad Cor. 4.
Ad Ro. 14.
Cap. 14.
Matt. c. 23
In Psa. 36. conc. 3. in fine.

Finalmente prega chiunque vorrà censurare la sua scrittura, che senza vdir lui non la noti d'impietà, se non l'auuisa in qual parte habbi errato. Io non pretendo di fare il censore; ma credo che l'Autor sappia che altro è censurare la dottrina, altro è notare la persona. Della dottrina può far giuditio ogni buon Teologo; ma trattar della persona tocca al Santo Vfficio, doue niuno è condannato, che non sia sufficientemente vdito. E perch'egli dice, che se gli mostri in qual parte habbi errato, mi pare d'hauer sufficientemente sodisfatto al suo desiderio, hauendogli di sopra chiaramente mostrato i suoi più notabili errori. Altri forsi più accorto, e diligente gliene farà vedere de gli altri. Resta hora ch'egli metta in essecutione quanto promette di voler eser egli banditore della sua ignoranza. se ben'io, a dir il vero, non desidero questo da lui, ma si bene ch'egli applichi l'ingegno, che Dio gli hà dato, a conoscer, & abbracciare la verità, & adopri la dottrina, e gli altri suoi talenti in difenderla contra gli heretici, e contra chiunque la vuole oppugnare ò infoscare; perche così, farà vfficio di buon Teologo, di vero Ecclesiastico, e religioso; e ne sarà da gli huomini honorato, e quel che importa, potrà aspettarne la degna ricompensa in cielo In somma mostrarà cō fatti quello, che qui dice con parole d'esser Catolico, e di voler viuere, e morire nel grēbo, & vbbidienza di Santa Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del

Som-

Sommo Paſtore Vicario di Chriſto in terra. Perche altrimenti non sò quanto ſia per giouargli la proteſta che egli fa, e la riuocatione di quanto per errore d'intelletto haueſſe mal detto, o ſcritto; perche ſa ogn'vno, che più ſi crede a i fatti, che alle parole. & il riuocar le coſe mal dette, e tenerle per nõ dette è buon principio; ma chi ha co'l parlare, o col ſcriuere nocciuto, deue cercar di giouare con dire, e ſcriuere il contrario. E ſe l'autore ha in queſta ſua ſcrittura eſortato altri a ritrattarſi, non gli dourà eſſer graue far l'iſteſſo di quel che in quella ha malamente ſcritto, come, s'egli ſi degnerà legger queſta noſtra riſpoſta, potrà parte per parte chiaramente conoſcere.

Eſſendo già queſt'opera preſſo che del tutto ſtampata, con molta mia allegrezza hò inteſo, che l'Autore ſia fuggito dallo ſtato de' Venetiani, e ſi ſia ridotto in Bologna; doue dall'Illuſtriſſimo Signor Cardinale Giuſtiniano Legato Apoſtolico, per cui opera & inuiti hauea fatto ſimile riſolutione, è ſtato con molta amoreuolezza riceuuto. E molto più mi ſono rallegrato, intendendo ch'egli ha penſiero di riuocare quello, che in queſta ſua ſcrittura ha malamente ſcritto contro l'autorità della Sede Apoſtolica, e giuridittione Eccleſiaſtica: perche ſpero ch'egli prenderà in grado quel che qui hò ſcritto per difeſa dell'vna coſa, e l'altra. E doue fin'adeſſo l'ho hauuto per auuerſario, l'hauerò per l'auuenire per compagno in confutar gli errori ripugnanti alla Fede Catholica, Apoſtolica, Romana; nella quale prego il Signore Iddio, che mantenga, e conſerui tutti i fedeli; & apra gli occhi di coloro, che fin'adeſſo han caminato per altra ſtrada: affinche con l'eſempio di queſto noſtro Autore, ricorrano alla benignità della S. Madre Chieſa, che non mai chiude la porta della ſua miſericordia, a chi con vero cuore confeſſa gli errori, e ne chiede humilmente penitenza.

LAVS DEO.

Alcuni errori d'ortografia, e puntatura non si notano, perche facilmente dal prudente lettore potranno essere auuertiti. Altri più notabili nel modo seguente s'hanno a correggere.

Facia	*Linea*		*Leggasi*
13	13	*dixerunt*	*dixerint*
23	1	moderata	moderata tutela
31	22	quell'vffitio	quest'vffitio
39	15	è perfettissimamente gouernata	sono perfettissimamente gouernati
90	9	pretendendo	perche pretendendo
101	29	finisce	finisco
110	*in margine*	Pietro Guiliel.	Pietro Giustin.
106	23	*Arcline*	*Anuline*
118	17	Ma se bene	ma sì bene
120	6	seguirebbe	seguirebbono
124	9	dico	dice
131	36	*non videatur*	*nouo videatur*
149	2	in questo	in quanto
153	7	soggiunge	soggiungo.
	31	secolare	scolare
157	11	l'Autore in vece	l'Autore che in vece
159	38	arte	parte
162	18	i regni loro come	i regni come
194	33	non ne hò	non hò

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
V X Y Z

Aa Bb Cc Dd

Tutti sono fogli interi, eccetto Dd, che è foglio & mezo.

IN ROMA,
Appresso Guglielmo Facciotto. M. DC. VII.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.